

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE**

**MASSIMARIO 2019  
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL  
PIEMONTE**



Direzione della Giustizia tributaria

# **Massimario delle Commissioni Tributarie del Piemonte**

periodo 01/08/2018 – 31/07/2019

**Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:  
Dott. Francesco Enrico Saluzzo**

**Direttore dell'Ufficio del Massimario  
Dott.ssa Fernanda Cervetti**

**Dirigente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:  
Dott.ssa Emanuela Sciaudone**



Direzione della Giustizia tributaria



**PRESENTAZIONE  
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE  
DEL PIEMONTE**

*Sono lieto di presentare anche quest'anno agli studiosi e operatori della materia tributaria il Massimario della Regione che contiene una raccolta giurisprudenziale aggiornata su diverse materie con riferimento alle questioni più interessanti e controverse sottoposte alla decisione delle Commissioni Tributarie.*

*La conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di merito assume un ruolo sempre più rilevante oltre che in fase giudiziaria con la previsione di un possibile esito del giudizio, anche e soprattutto in sede extragiudiziale per verificare l'opportunità di proporre ricorso e per l'esito della mediazione.*

*Un ringraziamento particolare a tutti coloro (magistrati, professori universitari, professionisti, funzionari del M.E.F.) che con entusiasmo e spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione del Massimario della Regione Piemonte, offrendo il contributo della loro cultura, esperienza e tempo a titolo puramente gratuito.*

IL PRESIDENTE



## **RINGRAZIAMENTI DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO**

*L'ufficio del Massimario, che dirigo, ha incentivato gli incontri con i massimari e annotatori, interessati a proseguire nel proficuo svolgimento dei compiti affidati, rilevata l'importanza e centralità della massimazione per lo svolgimento dell'attività di decisione in campo tributario, con l'obiettivo di offrire una guida ai giudici, anche in campo nazionale. Sotto gli auspici e su proposta del Presidente del Comitato scientifico, nelle riunioni del Massimario del 2019, si è considerata l'opportunità di programmare degli incontri/confronto con docenti universitari e giudici tributari di alto profilo, su taluni temi di rilevante interesse, cui invitare i giudici tributari interessati ad approfondire taluni temi di importanza e interesse comune. Una prima sessione di studio e approfondimento si è svolta a Torino il 10 aprile 2019 sul Processo Tributario Telematico organizzata dal Massimario della Commissione Tributaria del Piemonte, in attuazione delle linee concordate col Presidente del Comitato scientifico, prof. Sacchetto.*

*Dopo questo primo incontro, occasione di un confronto e dibattito per conseguire una professionalità sempre migliore anche nella redazione e cernita delle massime, era in programma di modulare anche per il 2020 commenti orali a sentenze tributarie di particolare interesse, con riferimento alle eventuali diversità di interpretazione e a giurisprudenza non univoca, anche attraverso l'esame delle sentenze emesse a riguardo dalle Commissioni del Piemonte.*

*Nell'incontro del 18 settembre 2019 si sono definite le linee guida dell'attività del Massimario per il 2020.*

*In tale sede è stato osservato come un prospetto statistico delle attività ed esiti delle singole Commissioni Tributarie potrebbe servire ad inquadrare al meglio le attività delle commissioni stesse e fornire un indirizzo univoco ai giudici tributari attraverso una valutazione complessiva delle sentenze e del loro esito, anche in punto attribuzione delle spese di giudizio.*

*Era quindi intenzione dell'ufficio del Massimario estendere tale studio alle attività delle singole commissioni tributarie, fornendo gli esiti, da comparare ed inserire in un progetto per il massimario del prossimo anno. Tale progetto potrà essere attuato, si spera, per il prossimo anno.*

*Sempre nell'ottica di aggiornare e implementare le conoscenze sulle nuove problematiche del diritto tributario a favore dei componenti dell'ufficio del Massimario, si è svolto il 22 gennaio 2020 il primo incontro di approfondimento con il prof. Andrea Perini sul tema "Profili penali dell'elusione fiscale".*

*A questo primo incontro di una serie di confronti fra Massimatori volti ad approfondire temi di comune interesse, avrebbe dovuto seguirne un secondo il 26 marzo, in cui i proff. Camillo Sacchetto e Fabio Montalcini ci avrebbero dato la gradita opportunità di verificare le novità del processo telematico e le difficoltà da risolvere per un'efficace attuazione dello stesso. La terribile emergenza insorta con la pandemia, tuttora in atto, ha impedito tale evento, ma ci proponiamo di riprogrammarlo attraverso video-incontri nei prossimi mesi e di attuare il progetto di una periodicità di confronti su temi attuali e controversi.*

*Per quanto concerne la massimazione, devo ringraziare tutti Massimatori e revisori per la solerzia dimostrata nello svolgere i compiti assegnati: questo ha favorito la serena conclusione dei lavori per l'edizione del Massimario nel febbraio 2020.*

*In qualità di Direttrice del Massimario, ringraziando ancora tutti per la fattiva collaborazione nell'anno passato, invito coloro che intendono collaborare ancora alla redazione delle massime da pubblicare il prossimo anno, a voler iniziare la raccolta, individuazione, spoglio e massimazione di quando già pervenuto o perverrà nei prossimi mesi, in modo da poter indire, nel mese di settembre, una prima riunione, sia pur in videoconferenza, per valutare i progressi già ottenuti ed essere pronti per la raccolta finale, che dovrà aver termine con la fine dell'anno o, al più, nel mese di gennaio. Questo consentirà alla nostra efficiente segretaria di coordinare per tempo i lavori conclusivi.*

*Naturalmente, sono altresì benvenute note alle massime per arricchire il lavoro.*

*Uno speciale ringraziamento deve essere rivolto al Comitato Scientifico nella sua interezza, che si è fatto carico di valutare non solo le massime che giungevano, a volte contemporaneamente in numero consistente e in limine, per la pubblicazione, ma anche di ampliare l'ambito di operatività del Massimario, con la proposta di introdurre note alle massime di rilievo pubblicate e di rendere fruibile al maggior numero di utenti, con giornate di studio dedicate, il dibattito sugli orientamenti giurisprudenziali emergenti dalle massime stesse.*

*È doveroso ringraziare in particolare il prof. Sacchetto, Presidente del Comitato scientifico, per la dedizione che offre nella ricerca di nuovi spunti da offrire alla discussione su argomenti di interesse comune, con la sua costante attivazione nella ricerca di professori di alto profilo che possano arricchire il sapere dei partecipanti a questi incontri-studio.*

*Anche quest'anno, naturalmente, è doveroso il più caldo ringraziamento a tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario, massimatori, annotatori e selezionatori, cui vorrei aggiungere i Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, che si sono attivati nell'inviare le sentenze più significativa per la massimazione. Questo vuol essere anche un invito per tutti ad incentivare tale opera di trasmissione, per ottenere un massimario ancor più performante in futuro. Grazie alla collaborazione e*

*all'impegno di tutti che, senza percepire alcun compenso, hanno lavorato per raggiungere un risultato finale ottimale. Intendiamo incentivare, con lo sforzo comune, l'attività di massimazione per il prossimo anno, chiedendo l'ausilio di massimatori ancor più solerti. Grazie a tutti, soprattutto a quelli che si sono accollati il maggior numero di massime, le hanno trasmesse tempestivamente ed hanno coordinato i gruppi di lavoro. Un particolare elogio, infine, è doveroso rivolgere alla preziosa collaborazione della Segreteria, che, con notevole abnegazione e impegno, nonostante le grandi difficoltà di sollecitare ed assemblare le massime pervenute, ha raccolto tutto il materiale proveniente dai massimatori, lo hanno inviato ai membri del Comitato Scientifico e, infine, impaginato per consentire l'agevole consultazione.*

*Il direttore dell'Ufficio del Massimario*

*Dott.ssa Fernanda Cervetti*

## ***Commissione Tributaria Regionale del Piemonte***

### ***Ufficio del Massimario***

***Direttore:*** Dott.ssa **Fernanda CERVETTI** Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino

***Componenti:*** Dott. **Luigi MENGHINI** Giudice della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  
Dott.ssa **Yvonne RETROSI** Giudice della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  
Dott. **Roberto D'AMICO** Referente regionale del CNDCEC designato dal C.P.G.T.  
Avv. **Mauro GHERNER** Referente regionale del CNF designato dal C.P.G.T.

***Segreteria di redazione:*** Sig.ra **Rosaria Rita SALAMONE**  
Sig. **Vincenzo GIORDANO**

### **Comitato scientifico:**

***Presidente:*** prof. Avv. **Claudio SACCHETTO**  
***Componente:*** prof. Avv. **Enrico MARELLO**  
***Componente:*** prof. Dr. **Andrea BALLANCIN**  
***Componente:*** prof. Dr. **Mario GRANDINETTI**  
***Componente:*** prof.ssa Avv. **Stefania GIANONCELLI**  
***Componente:*** prof. Avv. **Alessandro VICINI RONCHETTI**

### **Sezione Diritto Tributario Telematico**

***Componente:*** prof. Avv. **Fabio MONTALCINI**  
***Componente:*** prof. Avv. **Camillo SACCHETTO**

### **Redattori delle Massime:**

Dott.ssa **Yvonne RETROSI** Giudice della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  
Dott. **Luigi MENGHINI** Giudice della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  
Avv. **Mauro BOLLA** Giudice a rip. della Commissione Tributaria Provinciale di Torino  
Dott.ssa **Catterina COGNO** Giudice a rip. della Commissione Tributaria Provinciale di Torino

*Dott. **Fernando INGROSSO** Giudice a rip. della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte*  
*Dott. **Antonio PUZO** Giudice a rip. della Commissione Tributaria Provinciale di Novara*  
*Avv. **Mauro GHERNER** Presidente e referente gruppo di lavoro “Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino”*  
*Dott. **Roberto D'AMICO** Referente gruppo di lavoro “Contenzioso Tributario” O.D.C.E.C. di Torino*  
*Dott.ssa **Marianna CUGNASCO** Referente O.D.C.E.C. di Cuneo*  
*Dott. **Massimo IASELLI** Referente O.D.C.E.C. di Biella*  
*Dott. **Stefano NORO** Referente O.D.C.E.C. di Verbania*  
*Avv. **Emanuela ECCA** Avvocato del foro di Torino*  
*Avv. **Francesco MALVICINI** Avvocato del foro di Alessandria*  
*Avv. **Gabriele CARAZZA** Avvocato del Foro di Cuneo*

### **Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:**

*Dott. **Francesco Enrico SALUZZO** Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte*  
*Dott. **Luigi GRIMALDI** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Torino*  
*Dott. **Francesco DONATO** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Asti*  
*Dott. **Antonio MAROZZO** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria*  
*Dott.ssa **Gabriella MARIANI** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Biella*  
*Dott. **Pier Paolo RIVELLO** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo*  
*Dott.ssa **Marilinda MINECCIA** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Novara*  
*Dott. **Massimo TERZI** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Verbania*  
*Dott. **Mauro VITIELLO** Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli*  
*Sig. **Luigi MASTROPIETRO** Direttore Vicario della Commissione Tributaria Regionale della Piemonte*  
*Sig.ra **Carmen BORRILLO** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Torino*  
*Rag. **Claudio GIGLI** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria*  
*Rag. **Maddalena BERTA** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Asti*  
*Dott. **Filippo PIGNATARO** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Biella*  
*Dott. **Angelo LAMBERTI** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo*  
*Dott.ssa **Patrizia AMMIRATI** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Novara*  
*Dott. **Mario TUMBARELLO** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Verbania*  
*Dott. **Antonio CASTIELLO** Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di*

*Vercelli*  
*Avv. **Mauro GHERNER** Presidente Camera degli Avvocati Tributaristi della  
provincia di Torino*  
*Dott. **Roberto D'AMICO** Referente gruppo di lavoro “Contenzioso Tributario”  
ODCEC di Torino*  
*Dott.ssa **Marianna CUGNASCO** Referente O.D.C.E.C. di Cuneo*  
*Dott. **Massimo IASELLI** Referente O.D.C.E.C. di Biella*  
*Dott. **Stefano NORO** Referente O.D.C.E.C. di Verbania*

**WebMaster & Grafica: Sig. Luigi MASTROPIETRO**

N.B. Il volume si compone di due parti, la prima contiene le massime della Commissione tributaria regionale del Piemonte e la seconda le massime delle Commissioni tributarie provinciali del Piemonte.

Il contenuto del volume è pubblicato, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il portale della giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)), nella sezione “massimari e rassegna sentenze tributarie”, di libera consultazione.

**PARTE PRIMA**

**MASSIMARIO 2019**

**DELLA**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE**

**DEL PIEMONTE**

periodo 01/08/2018 – 31/07/2019

**PARTE PRIMA**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI MASSIME DELLA C.T.R  
PIEMONTE**

ACCERTAMENTO	pag. 1
AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI	pag. 49
CANONE RAI	pag. 63
CATASTO	pag. 70
CONTENZIOSO	pag. 77
DOGANE - MONOPOLI	pag.126
DONAZIONE – SUCCESSIONE	pag.130
IMU – ICI	pag.139
IRAP	pag.147
IRES	pag.152
IRPEF	pag.154
IVA	pag.161
NOTIFICAZIONI	pag.176
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	pag.184
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.188
REGISTRO	pag.191
RISCOSSIONE	pag.196
TARSU – TARI – TOSAP	pag.205
TERMINI	pag.208
VIOLAZIONI E SANZIONI	pag.228

**INDICE ANALITICO MASSIME DELLA C.T.R PIEMONTE**

**ACCERTAMENTO**

1. Avviso di Accertamento IVA - Società consortile  
Sentenza n. 1472/04/18, dep. 24/09/2018 pag. 1
2. Accertamento - Piccola proprietà contadina  
Sentenza n. 1500/05/18, dep. 25/09/2018 pag. 3
3. Accertamento IRPEF - Impresa familiare  
Sentenza n. 1608/02/18, dep. 10/10/2018 pag. 5
4. Accertamento - Art. 36 ter D.P.R. 600/73  
Sentenza n. 1698/06/18, dep. 25/10/2018 pag. 6
5. Contraddittorio endoprocedimentale - Condizioni  
Sentenza n. 1726/05/18, dep. 29/10/2018 pag. 8
6. Accertamento - Pluvalenza - Cessione di terreno  
Sentenza n. 1755/07/18, dep. 25/10/2018 pag. 9
7. Avviso di Accertamento IVA - Operazioni  
imponibili - Coassicurazione  
Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018 pag. 10
8. Accertamento - Contraddittorio preventivo  
Sentenza n. 1838/5/18, dep. 22/11/2018 pag. 12
9. Accertamento - Errori od omissioni materiali nella  
dichiarazione dei redditi - Emendabilità  
Sentenza n. 1844/05/18, dep. 27/11/2018 pag. 13
10. Accertamento - Scelte imprenditoriali  
Sentenza n. 1884/02/18, dep. 05/12/2018 pag. 14
11. Avviso di accertamento - Operazioni inesistenti  
Sentenza n. 1894/07/18, dep. 06/12/2018 pag. 15
12. Avviso di accertamento - Documentazione  
Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018 pag. 16
13. Avviso di accertamento - Motivazione  
Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018 pag. 17
14. Documenti non offerti in sede di contraddittorio  
Sentenza n. 1939/01/18, dep. 20/12/2018 pag. 18
15. Accertamento - IRPEF- Crediti d'imposta  
Sentenza n. 30/01/19, dep. 09/01/2019 pag. 19
16. Accertamento IRES - Perdita e svalutazione di un credito

Sentenza n. 206/03/19, dep. 12/02/2019	pag. 20
17. Abuso del diritto	
Sentenza n. 291/5/19, dep. 27/02/2019	pag. 21
18. Avviso accertamento Irpef - Detraibilità costi	
Sentenza n. 316/07/19, dep. 06/03/2019	pag. 23
19. Accertamento Iva - Frodi "Carosello"	
Sentenza n. 315/07/19, dep. 06/03/2019	pag. 24
20. Avviso di Accertamento - Deducibilità dei costi	
Sentenza n. 317/07/19, dep. 06/03/2019	pag. 25
21. Accertamento - Motivi	
Sentenza n. 329/04/19, dep. 12/03/2019	pag. 27
22. Difetto di motivazione - Sottoscrizione	
Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 28
23. Accertamento - Documenti allegati	
Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 29
24. Avviso di Accertamento - Annullamento in autotutela	
Sentenza n. 376/02/19, dep. 22/03/2019	pag. 30
25. Accertamento - Accertamento parziale	
Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019	pag. 31
26. Operazioni oggettivamente inesistenti - Elementi - Inversione dell'onere probatorio	
Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019	pag. 32
27. Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - sentenza penale di assoluzione	
Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019	pag. 33
28. Motivazione - Contraddittorio preventivo	
Sentenza n. 631/02/19, dep. 14/05/2019	pag. 34
29. Accertamento - Contraddittorio preventivo	
Sentenza n. 645/06/19, dep. 15/05/2019	pag. 35
30. Accertamento - Denuncia Penale	
Sentenza n. 660/06/19, dep. 21/05/2019	pag. 36
31. Accertamento catastale - Difetto di motivazione	
Sentenza n. 662/06/19, dep. 21/05/2019	pag. 37
32. Accertamento - Potere accertativo	
Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019	pag. 38
33. Avviso di Accertamento IRES, IRAP - Autonoma obbligazione tributaria - Norma antielusiva	
Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019	pag. 39



34. IRES, IRAP - <i>Transfer pricing</i>	
Sentenza n. 677/02/19, dep. 28/05/2019	pag. 41
35. Accertamento - Ricavi connessi alle vendite	
Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019	pag. 42
36. Determinazione dei ricavi	
Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019	pag. 43
37. Contraddittorio preventivo	
Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019	pag. 44
38. Rimanenze di magazzino - Valutazione	
Sentenza n. 732/02/19, dep. 07/06/2019	pag. 45
39. Accertamento - IRES - IRAP - Provvigioni passive - Costi di promozione e di pubblicità	
Sentenza n. 761/03/19, dep. 11/06/2019	pag. 46
40. Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP - Trasferimento di azienda	
Sentenza n. 779/05/19, dep. 12/06/2019	pag. 47
41. Fatture in assenza di strutture - Presunzioni	
Sentenza n. 780/05/19, dep. 12/06/2019	pag. 48



### **AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI**

42. Abrogazione delle agevolazioni c.d. Tremonti Ambiente	
Sentenza n. 1632/01/18, dep. 11/10/2018	pag. 49
43. Agevolazioni - Dichiarazione integrativa tardiva	
Sentenza n. 1637/07/18, dep. 15/10/2018	pag. 50
44. Diritto Comunitario - Aiuto di stato per la tutela ambientale	
Sentenza n. 1911/03/18, dep. 11/12/2018	pag. 51
45. Agevolazioni - Disconoscimento	
Sentenza n. 1698/06/18, dep. 25/10/2018	pag. 52
46. Agevolazioni - Plusvalenza	
Sentenza n. 1905/04/18, dep. 10/12/2018	pag. 53
47. Agevolazioni e sanatorie fiscali - Servizio di trasporto	
Sentenza n. 300/01/19, dep. 04/03/2019	pag. 54
48. Benefici fiscali della cd. "Tremonti ambiente"	
Sentenza n. 303/07/19, dep. 05/03/2019	pag. 55
49. Agevolazioni fiscali - Difficoltà interpretative delle norme	
Sentenza n. 349/06/19, dep. 12/03/2019	pag. 56

50. Rettificabilità della dichiarazione Sentenza n. 351/04/19, dep. 13/03/2019	pag. 57
51. Decreto Bersani: riconoscimento del beneficio alle imprese che producono energia Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 58
52. Agevolazioni - Riqualficazione energetica Sentenza n. 374/02/19, dep. 21/03/2019	pag. 59
53. Sanatoria - Giochi-Lotterie Sentenza n. 377/02/19, dep. 22/03/2019	pag. 60
54. Agevolazioni IAP Sentenza n. 791/02/19, dep. 18/06/2019	pag. 61
55. "Conto energia" - Cumulabilità agevolazioni Sentenza n. 876/01/19, dep. 19/07/2019	pag. 62



### **CANONE RAI**

56. Canone RAI - Canone di abbonamento speciale Sentenza n. 292/05/19, dep. 27/02/2019	pag. 63
57. Imposta sulle radiodiffusioni - Sovrapprezzo sul canone RAI Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018	pag. 64
58. Disconoscimento rapporto contrattuale Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018	pag. 65
59. Cartella di pagamento Radiodiffusioni - Motivazione Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018	pag. 66
60. Cartella esattoriale RAI - Omessa notifica di un atto propedeutico Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018	pag. 67
61. Canone RAI - Possesso di televisore Sentenza n. 1597/07/18, dep. 05/10/2018	pag. 68
62. Accertamento Radiodiffusioni Sentenza n. 1714/02/18, dep. 25/10/2018	pag. 69

### **CATASTO**

63. Estimati catastali - Avviso di Accertamento - Motivazione	
---	--

Sentenza n. 1483/05/18, dep. 24/09/2018	pag. 70
64.Catasto - Rettifica	
Sentenza n. 355/04/19, dep. 13/03/2019	pag. 71
65.Classamento di un immobile	
Sentenza n. 355/04/19, dep. 13/03/2019	pag. 72
66.Avviso di accertamento catastale - Motivazione	
Sentenza n. 645/06/19, dep 15/05/2019	pag. 73
67.Classificazione catastale degli immobili	
Sentenza n. 645/06/19, dep 15/05/2019	pag. 74
68.Catasto - Classificazione	
Sentenza n. 745/04/19, dep. 07/06/2019	pag. 75
69.Classamento - Avviso di Accertamento	
Sentenza n. 794/03/19, dep. 18/06/2019	pag. 76



## **CONTENZIOSO**

70.Illegittimità Costituzionale	
Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018	pag. 77
71.Legittimità della decisione di primo grado	
Sentenza n. 1500/05/18, dep. 25/09/2018	pag. 78
72.Processo - Diritto di agire in giudizio - Società estinta	
Sentenza n. 1553/03/18, dep. 02/10/2018	pag. 79
73.Inammissibilità del ricorso introduttivo	
Sentenza n. 1591/01/18, dep. 05/10/2018	pag. 80
74.Contenzioso - Rappresentanza in giudizio	
Sentenza n. 1784/01/18, dep. 16/11/2018	pag. 81
75.Inammissibilità dell'appello	
Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018	pag. 82
76.Contenzioso - Oggetto di impugnazione	
Sentenza n. 1906/04/18, dep. 10/12/2018	pag. 83
77.Poteri delle CC.TT. nella richiesta di dati e informazioni	
Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018	pag. 84
78.Avviso di Accertamento - Presunzioni dell'Ufficio e operazioni oggettivamente esistenti	
Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018	pag. 85
79.Coobbligazione tra due Enti - Soggetto passivo	
Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018	pag. 87

80. Diniego rimborso tributi erariali - Termini decadenziali Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018	pag. 88
81. Immediata esecutività delle sentenze - Ricorso per ottemperanza- Spese di lite Sentenza n. 1936/01/18, dep. 20/12/2018	pag. 89
82. Contenzioso - Riproposizione dei medesimi motivi espressi in primo grado Sentenza n. 1937/01/18, dep. 20/12/2018	pag. 90
83. Documentazione presentata in giudizio Sentenza n. 1939/01/18, dep. 20/12/2018	pag. 91
84. Contenzioso - Esecuzione del giudicato Sentenza n. 60/07/19, dep. 17/01/2019	pag. 92
85. Errore della Cassazione - Ricorso in riassunzione Sentenza n. 291/05/19, dep. 27/02/2019	pag. 93
86. Contenzioso – Nullità della difesa Sentenza n. 295/05/19, dep 27/02/2019	pag. 94
87. Nullità della difesa Sentenza n. 298/01/19, dep 01/03/2019	pag. 95
88. Contenzioso - Revocazione Sentenza n. 299/01/19, dep. 01/03/2019	pag. 96
89. Sentenza definitiva - Provvedimento esecutivo Sentenza n. 299/01/19, dep. 01/03/2019	pag. 97
90. Contenzioso - Contenuto delle sentenze Sentenza n. 300/01/19, dep. 04/03/2019	pag. 98
91. Istanza di sospensione - Requisiti Sentenza n. 314/01/19, dep. 06/03/2019	pag. 99
92. Illegittimità di un giudizio - Censurabilità di una sentenza Sentenza n. 317/07/19, dep. 06/03/2019	pag. 100
93. Argomenti di causa non esaminati Sentenza n. 318/02/19, dep. 06/03/2019	pag. 101
94. Contenzioso - Omessa presentazione dell'istanza di mediazione/reclamo Sentenza n. 328/04/19, dep 12/03/2019	pag. 102
95. Impugnazione cartella - Trattazione del merito Sentenza n. 349/06/19, dep. 12/03/2019	pag. 103
96. Contenzioso - Impugnabilità dell'avviso di intimazione Sentenza n. 353/04/19, dep. 13/03/2019	pag. 104
97. Natura dell'interpello	



Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 105
98. Risultanze processuali della CTP e potestà della CTR	
Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 106
99. Contenzioso - Contenuto della sentenza	
Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019	pag. 107
100. Istanza di sospensione	
Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019	pag. 108
101. Contenzioso - Spese	
Sentenza n. 376/02/19, dep. 22/03/2019	pag. 109
102. Sollecito di pagamento: atto impugnabile	
Sentenza n. 378/02/19, dep. 22/3/2019	pag. 110
103. Contenzioso - Argomenti di causa	
Sentenza n. 444/02/19, dep. 08/04/2019	pag. 111
104. Contenzioso - Silenzio Rifiuto - Atti impugnabili	
Sentenza n. 488/05/19, dep. 12/04/2019	pag. 112
105. Motivi d'impugnazione introdotti in sede di memoria illustrativa - Inammissibilità	
Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019	pag. 113
106. Impugnazione di atti diversi da quelli elencati nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992	
Sentenza n. 623/05/19, dep. 14/05/2019	pag. 114
107. Motivazione della sentenza - Principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato	
Sentenza n. 631/02/19, dep. 14/05/2019	pag. 115
108. Contenzioso - Atti processuali - Requisiti	
Sentenza n. 727/03/19, dep. 06/06/2019	pag. 116
109. Prove nuove in appello - Referti di notifica	
Sentenza n. 739/04/19, dep. 07/06/2019	pag. 117
110. Compito del Giudice	
Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019	pag. 118
111. Decisione del Giudice - Interessi	
Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019	pag. 119
112. Contenzioso - Sentenza - Appello	
Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019	pag. 120
113. Elementi di prova - Legittimazione passiva	
Sentenza n. 768/05/19, dep. 12/06/2019	pag. 121
114. Diritto di difesa	
Sentenza n. 769/05/19, dep. 12/06/2019	pag. 122

115. Avviso di Accertamento - Indagini presso terzi  
Sentenza n. 769/05/19, dep. 12/06/2019 pag.123
116. Prescrizione non proposta in 1° grado  
Sentenza n. 772/04/19, dep. 12/06/2019 pag.124
117. Contenzioso - Presunzioni semplici  
Sentenza n. 780/05/19; dep. 12/06/2019 pag.125



### **DOGANE - MONOPOLI**

118. Agevolazioni Accise - Energia Elettrica  
Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018 pag. 126
119. Accise - Energia elettrica - Sanzioni  
Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018 pag. 127
120. Accise - Diniego rimborso  
Sentenza n. 300/01/19, dep. 04/03/2019 pag. 129

### **DONAZIONE - SUCCESSIONE**

121. Imposta di successione - Voluntary disclosure” -  
Emersione delle disponibilità estere  
Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018 pag. 130
122. Imposta di successione oltre il termine di decadenza  
Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018 pag. 132
123. Imposta di successione - Passaggio agli eredi dei  
beni del *de cuius*  
Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018 pag. 134
124. Imposta di Successione - Avviso di liquidazione  
Sentenza n. 1928/01/18, dep. 14/12/2018 pag. 135
125. Donazioni - Risoluzione contratto di donazione  
Sentenza n. 161/07/19, dep 05/02/2019 pag. 136
126. Conto corrente intestato unicamente al *de cuius*  
Sentenza n. 318/02/19, dep.06/03/2019 pag. 137
127. Imposta di successione - Rientro di capitali detenuti all'estero  
Sentenza n. 384/01/19, dep. 25/03/2019 pag. 138

**IMU – ICI**



128. IMU - Soggettività passiva in caso di locazione finanziaria  
Sentenza n. 1773/02/18, dep. 14/11/2018 pag. 139
129. ICI - Ente ecclesiastico - Esenzione  
Sentenza n. 1804/03/18, dep. 20/11/2018 pag. 140
130. Avviso di Accertamento IMU - Soggetti passivi -  
Società semplice  
Sentenza n. 1842/05/18, dep.23/11/2018 pag. 141
131. ICI/ IMU - Terreno adibito a cava  
Sentenza n. 1897/04/18, dep. 07/12/2018 pag.142
132. IMU - Contratto di leasing- Risoluzione anticipata-  
Soggetto passivo  
Sentenza n. 1904/04/18, dep. 10/12/2018 pag. 143
133. IMU ICI - Area edificabile  
Sentenza n. 356/02/19, dep. 14/03/2019 pag. 144
134. IMU - Contratto di leasing - Morosità  
Sentenza n. 365/04/19, dep. 14/03/2019 pag. 145
135. Avviso di Accertamento IMU - Soggetto passivo  
Sentenza n. 770/05/19, dep. 12/06/2019 pag. 146

**IRAP**

136. Determinazione dei presupposti IRAP  
Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018 pag. 147
137. IRAP - Diniego rimborso  
Sentenza n. 716/05/19, dep. 04/06/2019 pag.148
138. IRAP - Termini  
Sentenza n. 731/02/19, dep. 07/06/2019 pag. 149
139. IRAP - Silenzio-rifiuto - Autonomia organizzativa  
Sentenza n. 778/05/19, dep. 12/06/2019 pag. 150
140. IRAP - Autonoma organizzazione  
Sentenza n. 792/02/19, dep. 18/06/2019 pag. 151

**IRES**

141. IRES - Investimenti ambientali - Rappresentazione di un'opzione nella dichiarazione  
Sentenza n. 1409/03/18, dep. 18/09/2018 pag. 152
142. IRES Silenzio rifiuto - Addizionale "*una tantum*"  
Sentenza n. 1414/03/18, dep. 18/09/2018 pag. 153



### **IRPEF**

143. IRPEF - Detrazioni fiscali su immobile  
Sentenza n. 1373/01/18, dep. 10/09/2018 pag. 154
144. IRPEF - Vendita di proprie opere d'arte  
Sentenza n. 1412/03/18, dep. 18/09/2018 pag. 155
145. IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni  
Sentenza n. 1905/04/18, dep. 10/12/2018 pag. 156
146. IRPEF - Detrazione mutuo  
Sentenza n. 178/03/19; dep 06/02/2019 pag. 157
147. IRPEF - Obbligo dichiarativo  
Sentenza n. 477/07/19, dep. 11/04/2019 pag. 158
148. IRPEF - Fondo pensioni bancario -  
Previdenza complementare  
Sentenza n. 605/05/19, dep. 13/05/2019 pag.159
149. IRPEF - Prestazioni e erogazioni in forma  
capitale pensionistiche complementari - Tassazione  
Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019 pag.160

### **IVA**

150. IVA - Diniego rimborso - Estinzione di una società  
Sentenza n. 1374/01/18, dep.10/09/2018 pag. 161
151. IVA - Mancata esposizione del credito  
Sentenza n. 1768/03/18, dep. 14/11/2018 pag. 162
152. Atto di contestazione IVA - Contratto di mandato  
Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018 pag. 163
153. IVA - Indetraibilità - Antieconomicità  
Sentenza n. 1933/01/18, dep. 20/12/2018 pag. 164
154. Diniego rimborso IVA- Altro

	Sentenza n. 60/07/19, dep.17/01/2019	pag. 165
155.	IVA - Detrazione Illegittima	
	Sentenza n. 291/05/19, dep. 27/02/2019	pag. 166
156.	IVA - Detrazione	
	Sentenza n. 302/07/19, dep. 04/03/2019	pag. 167
157.	IVA - Contraddittorio	
	Sentenza n. 302/07/19, dep. 04/03/2019	pag. 168
158.	Contratto di Leasing - Detrazione - Diniego rimborso	
	Sentenza n. 314/01/19, dep. 06/03/2019	pag. 169
159.	IVA - Mancato rimborso del credito - Omessa produzione documentale	
	Sentenza n. 713/05/19, dep.04/06/2019	pag. 170
160.	Indebito utilizzo del credito IVA - Omesse dichiarazioni	
	Sentenza n. 722/05/19, dep. 04/06/2019	pag. 171
161.	IVA - Detraibilità su canoni leasing nell'U.E.	
	Sentenza n. 732/02/19, dep. 07/06/2019	pag. 172
162.	IVA - Spese di sponsorizzazione - Detrazione	
	Sentenza n. 741/04/19, dep. 07/06/2019	pag. 173
163.	IVA - Pubblicità e sponsorizzazioni	
	Sentenza n. 741/04/19, dep. 07/06/2019	pag. 174
164.	Iva - Rimborso	
	Sentenza n. 768/05/19, dep. 12/06/2019	pag.175

## NOTIFICAZIONI

165.	Cartella di pagamento IRPEF - Notifica	
	Sentenza n. 1375/01/18, dep. 10/05/2018	pag. 176
166.	Notificazioni - Contenuto del plico	
	Sentenza n. 1728/05/18, dep. 25/10/2018	pag. 177
167.	Riscossione - Notifica - Raggiungimento dello scopo	
	Sentenza n. 1906/04/18, dep. 10/12/2018	pag. 178
168.	Notifica - Avviso di intimazione - Persona di famiglia	
	Sentenza n. 248/06/19, dep. 19/02/2019	pag. 179
169.	Assenza di notifica di un atto impugnato	
	Sentenza n. 295/05/19, dep. 27/02/2019	pag. 180
170.	Sollecito pagamento - Notificazione	
	Sentenza n. 378/02/19, dep. 22/3/2019	pag. 181

171. Cartella di pagamento - Notifica  
Sentenza n. 667/04/19, dep. 22/05/2019 pag. 182
172. Notifica degli atti imposables primario e secondario  
Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019 pag. 183



### **PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO**

173. P.T.T. - Appello  
Sentenza n. 430/03/19, dep. 04/04/2019 pag. 184
174. PTT - Ricorso - Notifica - Deposito  
Sentenza n. 727/03/19, dep. 06/06/2019 pag. 185
175. P.T.T. - Accertamento - Sottoscrizione  
Sentenza n. 842/04/19, dep. 04/07/2019 pag. 186
176. P.T.T. - Ricorso in appello - Forma e requisiti tecnici Atto Digitale  
Sentenza n. 846/03/19, dep. 04/07/2019 pag. 187

### **PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI**

177. Mezzi pubblicitari  
Sentenza n. 1888/02/18, dep. 05/12/2018 pag. 188
178. Pubblicità e pubbliche affissioni - Insegne  
Sentenza n. 367/01/19, dep. 19/03/2019 pag. 189
179. Accertamento Pubblicità - Mezzi pubblicitari  
Sentenza n. 717/05/19, dep. 04/06/2019 pag. 190

### **REGISTRO**

180. Registro - Aliquota mutuo fondiario  
Sentenza n. 1291/02/18, dep. 02/08/2018 pag. 191
181. Registro - Rinegoziazione del mutuo  
Sentenza n. 1741/05/18, dep. 23/10/2018 pag. 192
182. Atto di compravendita - Valore agricolo medio  
Sentenza n. 1808/04/18, dep. 20/11/2018 pag. 193

183. Registro - Avviso di liquidazione  
Sentenza n. 396/03/19, dep.26/03/2019 pag. 194
184. Avviso di liquidazione - Omesso versamento  
Sentenza n. 444/02/19, dep. 08/04/2019 pag. 195



### **RISCOSSIONE**

185. Cessazione del pagamento delle rate  
Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018 pag. 196
186. Riscossioni - Avviso di intimazione inviato via pec  
Sentenza n. 1902/04/18, dep.10/12/2018 pag. 197
187. Cartella di pagamento - Obbligazione in solido  
Sentenza n. 178/03/19, dep.06/02/2019 pag. 198
188. Motivazione - Cartella di pagamento  
Sentenza n. 349/06/19, dep.12/03/2019 pag. 199
189. Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale  
Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019 pag. 200
190. Riscossione - Atto Fermo amministrativo  
Sentenza n. 395/03/19, dep. 26/03/2019 pag. 201
191. Riscossione - Fondo patrimoniale  
Sentenza n. 739/04/19, dep. 07/06/2019 pag. 202
192. Atto impositivo  
Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019 pag. 203
193. Cartella di pagamento - Sospensione amministrativa  
e sospensione giudiziale  
Sentenza n. 799/04/19, dep. 20/06/2019 pag. 204

### **TARSU – TARI - TOSAP**

194. Tari - Tarsu - Accertamento  
Sentenza n. 330/04/19, dep.12/03/2019 pag. 205
195. TARI - Accertamento - Differenziazione delle attività  
Sentenza n. 381/02/19, dep. 22/03/2019 pag. 206
196. TOSAP - Esenzione  
Sentenza n. 621/05/19, dep 13/05/2019 pag. 207

**TERMINI**

197. Termini - Dichiarazione integrativa tardiva - Effetti  
Sentenza n. 1551/03/18, dep. 02/10/2018 pag. 208
198. Termini - Avviso iscrizione ipotecaria -  
Prescrizione della cartella esattoriale e del tributo  
Sentenza n. 1607/02/18, dep. 09/10/2018 pag. 209
199. Atto accertamento - Raddoppio dei termini  
Sentenza n. 1806/04/18, dep. 20/11/2018 pag. 211
200. Diniego rimborso tributi - Termini decadenziali  
Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018 pag. 212
201. Agevolazioni - Eventi alluvionali -  
Richiesta di rimborso - Termini  
Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018 pag. 213
202. Termini - Prescrizione nell'atto introduttivo  
Sentenza n. 248/06/19, dep. 19/02/2019 pag. 214
203. IVA - Avviso di intimazione - Termine prescrizione  
Sentenza n. 296/07/19, dep. 28/02/2019 pag. 215
204. Evento alluvionale - Diniego rimborso  
Sentenza n. 321/03/19, dep. 11/03/2019 pag. 216
205. Prescrizione - Cartella di pagamento TAR SU/TIA  
Sentenza n. 350/06/19, dep. 12/03/2019 pag. 217
206. Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa  
Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019 pag. 218
207. Raddoppio dei termini  
Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019 pag. 219
208. Prescrizione di crediti erariali  
Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019 pag. 220
209. Prescrizione dei tributi erariali  
Sentenza n. 378/02/19; dep. 22/3/2019 pag. 221
210. Termini - Avviso di intimazione  
Sentenza n. 391/02/19, dep. 26/3/2019 pag. 222
211. Cartelle di pagamento - Termini - Notifica  
Sentenza n. 410/07/19, dep. 27/03/2019 pag. 224
212. Risparmio energetico - Termine decadenza agevolazioni  
Sentenza n. 415/01/19, dep. 29/03/2019 pag. 225
213. Decorrenza dei termini da un atto impositivo

	Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019	pag. 226
214.	Avviso di intimazione - Termine di prescrizione dei crediti	
	Sentenza n. 772/04/19, dep. 12/06/2019	pag.227



## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

215.	Sanzioni nelle violazioni sostanziali	
	Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018	pag. 228
216.	Riscossioni - Sanzioni	
	Sentenza n. 1620 /04/18, dep. 10/10/2018	pag. 229
217.	Sanzioni - Incertezza normativa	
	Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018	pag. 230
218.	Sanzioni - Legittimo affidamento	
	Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019	pag. 231
219.	Iva - Violazioni	
	Sentenza n. 722/05/19, dep. 04/06/2019	pag. 232

## ACCERTAMENTO

### 1 Avviso di Accertamento IVA - Società consortile

**Sentenza n. 1472/04/18, dep. 24/09/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Festa**

*Ribaltamento sulle società consorziate dei costi e dei ricavi della società consortile - Giudizio di rinvio e conclusioni dei giudici di rinvio - Prevalenza di un'Ordinanza su pronuncia SS.UU.*

Ordinanza della Suprema Corte: “.....non rileva che la società consorziata non abbia partecipato direttamente all'esecuzione dei lavori, nell'anno in contestazione, posto che tutte le operazioni economiche poste in essere dal Consorzio o da altre consorziate o da imprese terze, devono essere ribaltate sulla singola società consorziata. Quest'ultima è, pertanto, tenuta ad emettere -ai fini IVA- fattura nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuite, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile per il ribaltamento dei relativi costi”.

L'Ordinanza della Suprema Corte n. 21763/2017, affermava che: “ne discende che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate. Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del ribaltamento dei costi o riaddebito ed allo stesso modo, i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate”.

La “natura chiusa” del giudizio di rinvio è desumibile dall'art. 394, c. 3, c.p.c. ai sensi del quale “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorge dalla sentenza di Cassazione (C: Civ. 11844/2016)”.

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

Come statuito nell'art. 384 c.p.c., la Corte, quando decide il ricorso proposto in base a violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in ogni caso in cui, decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione giuridica di particolare importanza, enuncia il principio di diritto che al giudice di rinvio non è consentito di disattendere. La disciplina contenuta nell'art. 384 c.p.c. è stata ritenuta costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi.

Il principio affermato dalle SS.UU. nella sentenza 12190/2016 non può prevalere sul decisum di cui all'Ord. 21763/2017, posto che alla pronuncia SS.UU. la legge non attribuisce alcuna efficacia espansiva e vincolante erga omnes.

## **2 Accertamento - Piccola proprietà contadina**

**Sentenza n. 1500/05/18, dep. 25/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Agevolazioni nella piccola proprietà contadina - Rischio d'impresa nel settore agricolo - Soci di una società di capitali in un settore agricolo - Individuazione del difetto di motivazione*

Il comma 4 bis D.L. 194/2009 convertito, con modificazioni, nella L. 25/2010, che prevede le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, non dispone che il soggetto beneficiante, peraltro in possesso del requisito di operatore in campo agricolo (con le caratteristiche di cui all'art. 2135 cc.) debba esercitare tale attività in forma esclusiva. Né può essere dirimente la previsione della Circolare n. 50/2010 dell'Agenzia delle Entrate, vista l'autonomia del contribuente e del Giudice, di interpretare in modo diverso le norme (Cass. 5137/2014). Pertanto, se una società risponde ai requisiti formali previsti dalle norme di riferimento (D.Lgs. 99/2004; L. 25/2010 e art. 2135 cc), può legittimamente avvalersi dei benefici previsti.

È incontestato quindi che una società di capitali che abbia anche, in rispetto delle norme, un amministratore che indiscutibilmente svolge attività coerenti con le disposizioni (qualifica IAP), risulti formalmente e sostanzialmente legittimata a rientrare nella classificazione di cui alle citate norme.

Nel settore agricolo è individuabile il rischio di impresa (rischio) anche in assenza di contratti o di altre forme documentali che leghino un prestatore d'opera nel settore e, per questo, in possesso della strumentazione necessaria (e/o della capacità professionale). Basti ricordare l'autonomia imprenditoriale che consente alle parti coinvolte di suddividersi, nel rispetto della legge, le obbligazioni e i benefici anche con accordi verbali. Inoltre non sono in discussione gli effetti di un eventuale insuccesso produttivo che ricadono sulle parti coinvolte nell'accordo, rimanendo però in capo all'Amministrazione la potestà di svolgere le dovute verifiche e rilevare eventuali irregolarità attinenti le questioni fiscali.

È ininfluente il fatto che i soci della società di capitali non operino nel settore agricolo (requisito peraltro non imposto dal Legislatore), essendo incontestato che la responsabilità gestionale è stata demandata all'amministratore della società.

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

Analogamente influente è la valutazione dei prezzi applicati nella vendita dei prodotti o sulla resa effettiva dei campi coltivati.

Non si riscontra difetto di motivazione di un provvedimento, anche se viziato da un modesto errore di indicazione della norma applicata, qualora non impedisca al contribuente di conoscere le ragioni a fondamento della pretesa e di esercitare pienamente il diritto alla difesa. E ciò nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

### **3 Accertamento IRPEF - Impresa familiare**

**Sentenza n. 1608/02/18, dep. 10/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Valero**

*Modalità di rivalsa dei contributi anticipati dal titolare di impresa familiare - Inesistenza di prescrizioni vincolistiche per la rivalsa del titolare di impresa familiare sul collaboratore.*

In linea di principio, la rivalsa dei contributi anticipati dal titolare per conto del collaboratore familiare non consiste necessariamente in un mero bonifico, ma si concretizza in una compensazione con il debito verso il collaboratore per la quota di utili da assegnare.

Al di fuori del comma 2 dell'art. 10 D.P.R. n. 917/1986 e delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Mod. Unico 2012 (a.i. 2011), non esistono prescrizioni vincolistiche che impongano specifiche formalità da rispettare per dimostrare la rivalsa del titolare di un'impresa familiare sui collaboratori, in quanto non è possibile ricostruire i movimenti bancari per i prelevamenti fatti dai soci per le loro necessità, posto che l'impresa familiare è equiparata alle società di persone.

#### **4 Accertamento - Art. 36 ter D.P.R. 600/73**

**Sentenza n. 1698/06/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Tirone; Relatore: Maiorca**

*Art. 36 ter D.P.R. 600/73: Controllo formale della dichiarazione - Procedura prevista dall'art. 36 ter D.P.R. 600/73 - Tassatività dei casi previsti dall'art. 36 ter D.P.R. 600/73 - Rettifica dei risultati della dichiarazione e attività impositiva - Disconoscimento di detrazioni*

La norma che disciplina l'attività di controllo formale è contenuta nell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73; il termine per esperire detta attività da parte dell'A.F. è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La procedura prevista dall'art. 36 ter del D.P.R. 600/73, deve essere ritenuta ammissibile quando è eseguibile mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza necessità di istruttoria), che l'A.F. ha il potere-dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso (Corte di Cassazione –Sezione Tributaria- n. 6517 del 18/3/2009).

Si tratta di una norma meramente semplificatoria e di stretta interpretazione e la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. Civile, Sez. 5<sup>^</sup>, n. 16512 del 19 luglio 2006) è costante nel ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento previsto dal citato art. 36 ter, è applicabile esclusivamente in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse, nelle quali è pertanto necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione prescelta dall'Ufficio.

L'art. 36 ter D.P.R. 600/73 va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentita all'ufficio tributario l'iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino.

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

Qualora la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. 600/73 non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'A.F., si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, rientrando in quella di accertamento, con la conseguenza che la cartella di pagamento che rechi la pretesa fiscale, non solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve essere anche motivata, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cass. n. 15042/06, n. 14414/05).

**5 Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Condizioni**

**Sentenza n. 1726/05/18, dep. 29/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Mancata attivazione  
- Nullità del provvedimento - Condizioni*

La mancata attivazione del contraddittorio non può neutralizzare *sic et simpliciter* le attività svolte e il diritto alla difesa. Occorre una concreta valutazione degli effetti. Spetta al giudice terzo la valutazione degli effetti che l'omesso contraddittorio ha avuto sulla definizione della lite fiscale. Nel caso in esame, a fronte di un accertamento basato su indagini complesse, su dati conoscitivi reperiti in istruttoria, non può rilevarsi alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 633/72

**6 Accertamento – Pluvalenza - Cessione di terreno**

**Sentenza n. 1755/07/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Cessione di terreno – Maggior valore determinato ai fini dell'imposta di registro – Automatica applicazione ai fini dell'imposta di Registro – Non sussiste*

Il valore di mercato accertato in via definitiva per l'imposta di registro può essere utilizzato anche per l'accertamento IRPEF relativamente alla plusvalenza realizzata e incombe al contribuente dimostrare che la cessione del terreno in questione è avvenuta effettivamente al prezzo dichiarato nell'atto di vendita. Si tratterebbe quindi di una presunzione che però considerato il diverso presupposto tra l'imposta IRPEF e quella di Registro non può definirsi, qualificata, ma presunzione semplice e suscettibile di diversa dimostrazione dal contribuente anche con indizi. Nell'imposta di registro è indifferente quale sia il prezzo effettivamente corrisposto rileva solo il prezzo di mercato, per l'IRPEF che tassa un maggior reddito rileva il prezzo effettivamente corrisposto.

## 7 Avviso di Accertamento IVA - Operazioni imponibili - Coassicurazione

**Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Contratto di coassicurazione - La giurisprudenza comunitaria nella prestazione di mandato - La giurisprudenza di legittimità nelle prestazioni di mandato - La disapplicazione delle sanzioni nelle operazioni di assicurazione*

Il contratto di coassicurazione, normato dall'art. 1911 c.c., non incide sulle posizioni soggettive delle singole imprese di assicurazione, restando ciascuna di esse tenuta al pagamento dell'indennità in proporzione alle rispettive quote con esclusione di ogni vincolo di solidarietà. La clausola di delega si inserisce nel rapporto contrattuale in via del tutto accidentale ed eventuale, effetto della medesima è quello di conferire ad una impresa sola un potere di rappresentanza di coassicurazione quale delegata conferendo poteri di gestione stragiudiziale della polizza e di modalità esecutive. Si tratta di un contratto di mandato che resta ben distinto dal contratto assicurativo. Sotto l'aspetto tributario i corrispettivi previsti dal contratto di mandato devono essere assoggettati all'ordinaria disciplina dell'IVA riguardando invece l'esenzione di cui all'art. 10, c.1 n.2, D.P.R. 633/72 solo il contratto di assicurazione. Sempre sotto l'aspetto tributario è da escludere altresì che vi sia un rapporto di accessorietà tra le due operazioni ex art. 12 D.P.R. 633/72 in quanto non sussiste il presupposto soggettivo dell'accessorietà, ovvero che la prestazione accessoria deve essere effettuata direttamente a favore del soggetto parte dell'operazione principale. L'assicurato non è parte di questo rapporto. Causa ed oggetto delle prestazioni non riguardano il contratto di assicurazione (assunzione di rischio a fronte di un premio), si tratta di delega di prestazioni amministrative che consentono, tra l'altro, delle economie di scala alle imprese (riscossione premi, perizie e liquidazione danni, attività d'ufficio).

Anche dall'esame della giurisprudenza comunitaria si può escludere che la prestazione di mandato possa essere considerata operazione assicurativa, non essendo resa, tale prestazione, a favore dell'assicurato. Il riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 10, c.1, n. 9), D.P.R. 633/72, secondo cui sono esenti le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a

7), tra cui rientrano le operazioni di assicurazione (n.2), non è applicabile in quanto tale disposizione riguarda il procacciamento di contratti assicurativi e non, invece, la loro gestione.

La giurisprudenza di legittimità con alcune sentenze (Cass. n. 2249/2016 e n. 5885/2017) si era attestata su una possibile definizione delle prestazioni connesse alla clausola di delega come di un rapporto definito di unitarietà economica con quelle assicurative, rinviando, peraltro, al giudice del merito tale verifica. A partire dal maggio 2018 con 16 sentenze/ordinanze, emesse fino al 7/9/2018, tale impostazione è stata corretta, premesso che i profili di esenzione devono essere interpretati restrittivamente, che le prestazioni rese dalla delegataria non sono operazioni di assicurazione in senso proprio, che le imprese di assicurazione che operano tramite il mandato conferito dalla clausola di delega non sono mediatori o intermediari di assicurazione, che tali operazioni non sono operazioni accessorie (Cass. 11441-11442-11443/2018; Cass. 13111-13112/2018; Ord. 19583-20249-20250-20251-20253-20254/2018; Ord. 21069-21070/2018; Ord. 21302-21303/2018; Ord. 21820/20118). Distonica rispetto alle citate 16 sentenze si riscontra nell'ordinanza 12/7/2018 n. 18427 della Corte di Cassazione.

La disapplicazione delle sanzioni è motivata dall'assenza di una precisa norma che definisca, ai fini IVA, l'operazione di assicurazione, circostanza che riconduce a quelle situazioni sintomatiche che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18405/2018) delineano il fenomeno dell'incertezza normativa: difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili per difetto di una specifica previsione di legge, mancanza di informazioni amministrative, mancanza di una prassi amministrativa, mancanza di precedenti giurisprudenziali, contrasti tra diversi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità (Cass. Ord. 18427/2018).

## **8      Accertamento - Contraddittorio preventivo**

**Sentenza n. 1838/5/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Contraddittorio preventivo all'emissione dell'accertamento - Non sussiste - Verifica senza accesso alla sede del contribuente - Il raddoppio dei termini per l'accertamento non opera per il tributo IRAP.*

L'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 comma 7 L. 212/2000 non sussiste nel caso di verifica operata senza accesso od ispezione alla sede dell'attività del contribuente. Il nostro ordinamento giuridico non contempla un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, se non nei casi previsti dalla legge, come quello dettato dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000.

Il raddoppio dei termini, ex art. 43 comma 2 bis D.P.R. 600/1973, comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per l'accertamento di violazioni di norme in materia di imposte dirette ed IVA, non trova applicazione quanto al tributo IRAP.

**Riferimenti:** artt. 7 e 12 comma 7 L. 212/2000; art. 43 comma 2 bis D.P.R. 600/1973; art. 331 c.p.p.

**9 Accertamento - Errori od omissioni materiali nella dichiarazione dei redditi -**

**Emendabilità**

**Sentenza n. 1844/05/18, dep. 27/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Ausiello; Relatore: Briccarello**

*Dichiarazione – Errori od omissioni - Emendabilità – Contestazione in sede contenziosa - Sussiste*

In caso di errori od omissioni materiali nella dichiarazione dei redditi il contribuente ha la possibilità di rettificare gli errori di fatto o di diritto compiuti sia entro il termine previsto dalla legge per presentare istanza di rimborso, sia opponendosi in sede giudiziale alla maggior pretesa impositiva vantata dall'amministrazione finanziaria.

**Riferimenti:** art. 43 del D.P.R. n. 600/73

**10 Avviso di Accertamento IRPEF; IVA; IRAP - Scelte imprenditoriali**

**Sentenza n. 1884/02/18, dep. 05/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Autonomia delle scelte imprenditoriali - Comportamento elusivo - Saldo negativo di cassa - Costi e ricavi tra soggetti coesistenti negli stessi locali - Accertamento induttivo*

A fronte di una scelta di natura imprenditoriale legittima, non si può incidere ai fini fiscali sulla medesima, in evidente violazione dell'autonomia imprenditoriale del contribuente.

Non si può classificare elusivo un comportamento per il fatto che possa determinare una differenza di oneri fiscali a seconda del tipo di reddito conseguito, come la coesistenza di due soggetti nella medesima località, trattandosi di una scelta autonoma e fondata sul ragionevole conseguimento di vantaggi (legittimi) nella gestione.

Un saldo negativo della cassa può essere legittimato da idonea documentazione che ne espliciti la causa.

Un complesso intreccio di costi e ricavi tra due soggetti che operino nella stessa località, non legittima l'Ufficio a trasferire componenti positivi o negativi tra i due soggetti, specialmente se uno dei due non risulta sottoposto a controlli, con il conseguente effetto di raddoppiare il carico fiscale.

Per procedere ad un accertamento induttivo necessita che le presunzioni addotte dagli accertatori non siano prive dei requisiti voluti dalle norme vigenti.

## **11 Avviso di accertamento – Operazioni inesistenti**

**Sentenza n. 1894/07/18, dep. 06/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Galasso**

*Presunta inesistenza delle operazioni - Onere della prova*

Dalla dicitura “lavori eseguiti presso vs/ cantieri” portata dalle fatture, non è possibile rilevare elementi sufficienti a fondare l’inesistenza delle operazioni. Spetta all’Ufficio fornire ulteriori elementi probatori atti a dimostrare la propria tesi dell’inattendibilità dei costi, perché non inerenti o inesistenti.

È risaputo, infatti, che le presunzioni semplici sono quelle che, di norma, di per sé sole, non possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per rettificare il reddito imponibile di un contribuente, ma necessitano di essere corroborate da ulteriori elementi indiziari della presunta evasione (Cass. 2008/15395; n. 6943 del 25/372011).

Anche per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea spetta all’Ufficio dare dimostrazione della malafede del contribuente (Sentenze della Corte di Giustizia del 6 dicembre 2012 – causa C – 285/11 e 21 giugno 2012 nelle cause C-80/11 e C - 142/11).

**Riferimenti:** D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

## **12 Avviso di accertamento – Documentazione**

**Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Documentazione presentata in sede contenziosa. - Fittizietà delle operazioni - Presunzioni di natura fittizia. - Documentazione bancaria*

È ammissibile presentare la documentazione a sostegno delle proprie difese solo in fase contenziosa, sia in presenza di motivazione complessa (nonché induttiva) e di difficile comprensione in relazione a dati riportati privi di possibilità di verifica, sia per i poteri attribuiti alle CC.TT. di richiedere dati e informazioni ai fini istruttori (art. 7 D.Lgs. 546/1992). Inoltre, tale tattica dilatoria, non priva l'Amministrazione di opporre elementi cognitivi di falsità o di infondatezza. La fittizietà delle operazioni deve essere provata, specie nel caso in cui le fatture siano state regolarmente contabilizzate e i lavori, già completati, eseguiti in ragione di un finanziamento ministeriale. Le presunzioni di natura fittizia circa le operazioni fatturate non sono condivisibili se contrastano con l'incontestata realizzazione di una struttura (alberghiera nella fattispecie) e la presenza di un controllo (positivo) effettuato da parte di una Banca ai fini di un finanziamento statale. È compito della C.T. esaminare i documenti bancari e definire, motivando, quali non siano attendibili o non utilizzabili per incompletezza dei dati contenuti.

### **13 Avviso di accertamento – Motivazione**

**Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Accertamento induttivo - Motivazione di un provvedimento. – Contraddittorio - Sanzioni.*

L'accertamento induttivo è giustificato nel caso in cui il contribuente non risponda all'invito dell'Ufficio se non tardivamente e parzialmente (art. 39, c.1, lett. d-bis, DPR 600/1973). La motivazione di un provvedimento è aderente al disposto normativo (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 D.P.R. 600/1973) quando il destinatario è messo nella possibilità di conoscere, anche in forma sintetica, i fondamenti giuridici e fattuali della pretesa fiscale, e nella misura in cui viene posto nella condizione di svolgere pienamente il proprio diritto alla difesa. Il confronto preventivo (contraddittorio) all'emissione di un atto tra l'Ente impositore e il contribuente non è imposto dalle norme nella generalità dei casi, in considerazione del fatto che l'omissione non pregiudica affatto la capacità difensiva del contribuente in presenza di un provvedimento correttamente motivato. Inoltre è irragionevole vanificare l'attività accertatoria della P.A. quando la stessa ha esperito la fase istruttoria nel rispetto della legge. In altre parole, quando la parte interessata viene a conoscenza (prima della notifica dei provvedimenti) del fatto che l'Amministrazione sta verificando la propria posizione fiscale, ha ampia possibilità di attivare un contraddittorio, specie se sollecitata dagli inviti dell'Ufficio. La Corte di Cassazione (n. 24823/2015) ha ribadito come non debba prevalere un criterio assoluto di legittimità, ma una concreta valutazione degli effetti che l'omesso contraddittorio ha avuto sulla definizione della pretesa fiscale. È infondata la doglianza circa le sanzioni irrogate se, nell'avviso di accertamento, sono chiaramente indicate le violazioni contestate, le norme di riferimento e la gradualità con cui sono definite. Riferimenti: L. 212/2000 art. 7; D.P.R. 600/1973 art. 42

## **14 Accertamento - Documenti non offerti in sede di contraddittorio**

**Sentenza n. 1939/01/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Verde**

*Verifica – Documenti non offerti in sede di contraddittorio – Preclusione ex art. 32 D.P.R. 600/73 – Non sussiste*

L'art. 32 comma 4, D.P.R. 600/73 può trovare applicazione soltanto laddove si sia di fronte al formale esercizio di un potere istruttorio da parte dell'Ufficio e non, invece, quando si esplica il contraddittorio tra Ufficio e contribuente. Il fatto che entrambe le vicende (esercizio dei poteri istruttori da un lato ed esplicazione del contraddittorio dall'altro) comportano, in concreto, un contatto fra Ufficio e contribuente non deve far passare in secondo piano la circostanza per cui esse non sono fungibili, né rette da principi assimilabili. Il legislatore è chiaro nell'affermare l'applicabilità della preclusione di cui trattasi solo ed esclusivamente quanto la mancata presentazione di un documento è correlata ad inviti (specifici) dell'Ufficio. In sede di /contraddittorio, invece, il contribuente è tendenzialmente libero di non mostrare all'Ufficio alcuni documenti ove dovesse ritenere strategicamente più opportuna l'esibizione soltanto in un momento successivo, senza con ciò temere di vedersi preclusa l'utilizzabilità degli stessi nel successivo eventuale giudizio

**Riferimenti:** art. 32 comma 4, D.P.R. 600/73

**15 Accertamento - IRPEF- Crediti d'imposta**

**Sentenza n. 30/01/19, dep. 09/01/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Saluzzo; Relatore: Pozzo**

*IRPEF- Crediti d'imposta - Detrazioni su imposte pagate all'estero*

L'art. 165 del TUIR, in ordine alle imposte pagate all'estero, non pone alcun "sbarramento" al limite temporale entro cui il contribuente deve richiedere le detrazioni. Gli unici limiti sono il calcolo che deve essere effettuato tenendo conto dell'anno di competenza in cui si sono formati i redditi e il termine decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., entro cui richiedere dette detrazioni.

**16 Avviso di accertamento IRES - Perdita e svalutazione di un credito**

**Sentenza n. 206/03/19, dep. 12/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso ; Relatore: Bucarelli**

*Distinzione tra perdita e svalutazione di un credito. - Criteri prudenziali di bilancio nelle insofferenze creditorie - Onere della prova nelle insofferenze creditorie.*

Il legislatore distingue chiaramente le due figure di perdita e di svalutazione di un credito. L'equiparazione dell'Ufficio, fondata esclusivamente su un dato quantitativo dell'entità di una svalutazione, non ha alcun aggancio normativo. In base al brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noli tacuit*", se il legislatore avesse voluto detta equiparazione, l'avrebbe agevolmente prevista.

Viceversa, ha preferito mantenere una netta distinzione ontologica tra bene (credito) perso e bene (credito) svalutato, non prevedendo alcuna possibilità di equiparazione legislativa tra i due concetti. E sebbene una simile equiparazione possa essere invocata in sede interpretativa, è da ritenere che detta equiparazione non sia corretta.

I criteri prudenziali che regolano la redazione dei bilanci impongono di rivalutare costantemente le eventuali posizioni di insofferenza creditorie, onde evitare di creare false rappresentazioni in bilancio. In detta rivalutazione è evidente che è legittimo e, anzi, doveroso, operare le svalutazioni dei crediti che debbano ritenersi, con un prudente giudizio prognostico, non interamente esigibili. Un credito perso, viceversa, è un credito che, in base a dati certi, deve considerarsi irrecuperabile.

All'Ufficio è consentito criticare e avversare (con elementi anche indiziari) una svalutazione operata, ma non può, semplicemente, equiparare la svalutazione completa a una perdita, invertendo, di fatto, un onere probatorio sullo stesso gravante. In altri termini, per contrastare una svalutazione operata/criticata, l'Ufficio dovrebbe dimostrare l'infondatezza della stessa e non limitarsi ad affermare che, trattandosi in realtà di una perdita, debba essere il contribuente, in modo preciso e certo, a documentarla. In tal modo, infatti, non si fa altro che invertire il proprio onere probatorio, riversandolo sul contribuente ed onerandolo addirittura di una *probatio diabolica*.

## 17 Abuso del diritto

**Sentenza n. 291/5/2019; dep. 27/02/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Perelli ; Relatore: Briccarello**

*Abuso del diritto per la Suprema Corte - Abuso del diritto nella legislazione comunitaria e nazionale.*

Il risparmio d'imposta non può essere l'esclusivo motivo che giustifica l'abuso del diritto, posto che la Suprema Corte, con la sentenza n. 1372/2011, ha ribadito che.:

- a) l'abuso del diritto opera nel diritto nazionale anche ai fini delle imposte dirette a prescindere dalla previsione espressa antielusiva 2;
- b) lo stesso è riferibile anche ad operazioni distinte collegate tra loro, ove compiute al principale scopo di realizzare un risparmio fiscale;
- c) il rango comunitario o costituzionale del principio ne comporta – secondo la costante giurisprudenza- l'obbligo di applicazione d'ufficio anche nel giudizio di legittimità;
- d) la presenza di ragioni economiche marginali non determinanti non esclude il carattere abusivo dell'operazione.

La Corte di Cassazione (SSUU nn. 30.055, 30.056 e 30.057 del 23/12/2008), con riferimento all'art. 53 della Costituzione e alla Corte di giustizia -sentenza 21/2/2006 causa C-255/02 Halifax-, ha ritenuto applicabile il principio del divieto di abuso di diritto anche con riferimento all'ordinamento nazionale, ribadendo che realizza un abuso del diritto il contribuente che ponga in essere un'operazione astrattamente lecita, ma piegata a finalità diverse da quelle prefigurate dalla norma, con l'obiettivo preminente di ottenere un risparmio d'imposta. e che il contrasto di tale fattispecie elusiva assume valenza generale all'interno dell'ordinamento tributario. In tema di IVA, poi, il diritto alla detrazione non può essere inteso in termini assoluti, ma dovrà essere posto nell'ottica del contemperamento di due esigenze che solo in apparenza si pongono in contrasto: la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento da un lato e, dall'altro, la necessità di colpire qualsiasi comportamento adottato al fine di stravolgere la ratio della norma. Sarà quindi configurabile l'abuso del diritto ogni

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

qualvolta che, nonostante l'applicazione formale delle condizioni fornite dalle pertinenti disposizioni della 6<sup>a</sup> direttiva e della legittimazione nazionale che la traspone, si compiano operazioni che portino “ad un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni”.

**18 Avviso accertamento Irpef - Detraibilità costi**

**Sentenza n. 316/07/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Borgna**

*Avviso accertamento Irpef – Detraibilità costi*

I costi per l'autovettura utilizzata nell'esercizio dell'attività di servizi contabili e fiscali da ragionieri e periti commerciali è detraibile limitatamente al 20%. Le spese per alloggio utilizzato personalmente in appoggio a un secondo ufficio in altra città e le relative utenze sono indeducibili

**19 Accertamento Iva – Frodi “Carosello”**

**Sentenza n. 315/07/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Borgna**

*Presunzioni valide ai fini dell'accertamento di partecipazione a frode IVA*

Ai fini di accertare l'esistenza di operazioni inesistenti connesse alle frodi cd “carosello” l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni, mentre parte contribuente deve dimostrare di non essere a conoscenza del fatto che i beni acquisiti fatturando l'IVA provenissero da una cd “cartiera”, ovvero da soggetto evasore totale e privo di strutture idonee a sostenere l'attività formalmente svolta, oppure di aver applicato la normale diligenza nel verificare la provenienza della merce. Il fatto che parte contribuente non si rifornisse direttamente dalla cartiera ma tramite un altro soggetto, regolarmente operativo anche nei rapporti fiscali, non costituisce presunzione valida ai fini dell'accertamento della partecipazione alla frode.

**20 Avviso di Accertamento – Deducibilità dei costi**

**Sentenza n. 317/07/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Borgna**

*Deduzione dei costi per spese legali degli amministratori nel giudizio penale - Indeducibilità di una fattura - Compiti di un collegio sindacale - Deducibilità, o meno, dei costi inerenti le parcelle legali per sindaci ed amministratori - Utilità aziendale di un costo*

Una società può dedurre i costi sostenuti per le spese legali dei suoi amministratori, quanto ai giudizi penali.

Una fattura, se è generica, è indeducibile

Il compito dei sindaci non è quello di controllare la società (che non è il soggetto da essi controllato), ma di controllare l'operato degli amministratori che, pur rappresentando la società, "non sono il soggetto accertato".

Le parcelle legali sostenute per sindaci ed amministratori sono costi da ritenersi inerenti all'attività d'impresa e, quindi, sono deducibili, essendo essi "organi" propri della società.

La giurisprudenza afferma l'indeducibilità soltanto per le responsabilità penali degli organi della società, ma non per le domande civili e lo fa segnalando la differenza tra le spese legali sostenute per le persone che compongono i suoi organi "in relazione al loro mandato" (deducibili) e quelle "in occasione del loro mandato" (non deducibili) perché attuata per la difesa di un comportamento illecito.

La responsabilità personale degli amministratori e dei sindaci non è valido motivo per escludere le inerenze delle spese legali sostenute dalla società per la loro difesa in un processo civile. L'aspetto personale non comporta, infatti, che i costi effettivamente sostenuti dalla società in loro difesa in una causa civile non siano inerenti e non siano deducibili.

Un costo è deducibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a specifici componenti positivi di reddito, ma per una possibile utilità aziendale al momento del sostenimento. L'inerenza, infatti, deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio con un mero

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

giudizio quantitativo che non è legato alla previsione dell'art. 109, comma 5, TUIR, ma qualitativo (Cass. 450/2018).

**21 Accertamento – Motivi**

**Sentenza n. 329/04/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Pisanu**

*Avviso accertamento Irpef - Iva – Motivazione*

L'emissione di avviso di accertamento relativo a fatture emesse da terzi utilizzando la partita Iva del contribuente impone la verifica dell'effettiva responsabilità dell'emittente.

Non è sufficiente la limitata durata d'iscrizione al registro delle imprese né la totale mancanza in capo al contribuente delle attrezzature idonee a realizzare i lavori fatturati essendo indizi privi del valore di precisione e univocità indispensabili a sostenere gli assunti dell'A.E.

## **22 Difetto di motivazione - Sottoscrizione**

**Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Accertamento - Difetto di motivazione - Sottoscrizione di un provvedimento*

Non si riscontra difetto di motivazione se un provvedimento contiene tutti gli elementi idonei a garantire al destinatario la potestà di svolgere le proprie difese in relazione sia ai fatti, sia alle ragioni giuridiche.

Indipendentemente dalla qualifica della persona che sottoscrive un provvedimento, deve prevalere la riferibilità del medesimo all'Ente che lo ha emesso (Consiglio di Stato n. 6190/2012). Tale è anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che su questioni analoghe ha rilevato come gli atti derivanti da un soggetto della P.A., illegittimamente nominato, non perdono efficacia, dal momento che il rapporto che si instaura è tra il cittadino e l'Ente, non con la persona fisica che ha sottoscritto l'atto (TAR del Lazio n.1379/2011). Analogamente si è espressa la Suprema Corte (n. 37/2015).

**23 Accertamento – Documenti allegati**

**Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*PVC regolarmente notificato – Richiamo per relationem nell’avviso di accertamento  
- Sufficienza - Necessità di allegazione all’avviso di accertamento – Non sussiste*

Qualora il PVC sia stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente, esso può essere riprodotto nei suoi contenuti essenziali nell’avviso di accertamento, senza necessità di allegazione

**Riferimenti:** art. 42, D.P.R. 600/1973; Art. 43, D.P.R. 600/1973 – D.L. n. 223/2006 - D.Lgs. n. 128/2015 – L. n. 208/2015 - art. 2 c. 3

**24 Avviso di Accertamento - Annullamento in autotutela**

**Sentenza n. 376/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Annullamento in autotutela di un provvedimento - Compensazione spese di giudizi*

L'annullamento in autotutela non rientra nelle discrezionalità dell'Ufficio e richiede, ex art. 4 D.M. 37/1997, un'autorizzazione preventiva che incide sui tempi e sulle modalità di annullamento del provvedimento.

La cessazione della materia del contendere e la reciproca soccombenza giustificano, con riferimento ad entrambe, la compensazione delle spese, trattandosi di due questioni risolte.

**25 Accertamento - Accertamento parziale**

**Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi**

*Accertamento parziale e modalità accertative utilizzabili*

L'accertamento parziale non costituisce una categoria di accertamento a sé stante, differenziandosi dall'accertamento generale solo perché non implica un controllo esteso all'intera posizione fiscale del contribuente. L'art. 41-bis del D.P.R. 600/73 non contiene alcun riferimento alla modalità accertativa da utilizzare per la determinazione dell'importo della rettifica e, pertanto, l'Ufficio può utilizzare tutte le tipologie regolate dal medesimo D.P.R. n. 600/73, ivi comprese quelle previste dall'art. 38, terzo comma.

**Riferimenti:** art. 41-bis D.P.R. 600/73; art. 38, comma 3, D.P.R. 600/73

**26 Operazioni oggettivamente inesistenti – Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti – Inversione dell'onere probatorio**

**Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi**

*Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti – Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti - Onere della prova assolto in via presuntiva dall'Ufficio*

Ove nell'avviso di accertamento sia stata individuata e contestata l'effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti con procedimento analitico-induttivo *ex art 41 bis*, nel rispetto dell'art 38, terzo comma, DPR 600/73, la valenza probatoria degli elementi indiziari adottati dall'Ufficio, a sostegno dell'asserita inesistenza di determinate operazioni, determina che spetti al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza delle operazioni (cfr. Cass. nn. 16662/2001, 6341/2002, 28695/2005, 7144/2007), restando altrimenti precluso il diritto alla detrazione dell'imposta.

**Riferimenti:** art. 41-bis DPR 600/73: art. 38, comma 3, D.P.R.600/73

**27 Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti – sentenza penale di assoluzione**

**Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi**

*Efficacia probatoria della sentenza penale di assoluzione in relazione alla validità dell'accertamento*

La sentenza di assoluzione dal reato emessa in un procedimento penale relativo all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non incide necessariamente sulla validità dell'avviso di accertamento impugnato in sede tributaria, poiché la sentenza penale non fa stato nel procedimento tributario. Inoltre, a differenza della prova nel processo penale, l'accertamento tributario si fonda anche su elementi presuntivi, che possono essere posti a base della legittimità dell'accertamento ove risultino "gravi" (in quanto oggettivamente relazionabili al fatto da provare), "precisi" (ovvero dotati di una sufficiente specificità e concretezza) e "concordanti" (in quanto non contrastanti tra loro e non smentiti da altri).

**Riferimenti:** art. 41-bis D.P.R. 600/73; art. 38, comma 3, D.P.R. 600/73

**28 Avviso di Accertamento – Motivazione - Contraddittorio preventivo**

**Sentenza n. 631/02/19, dep. 14/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*L'omissione del contraddittorio preventivo non pregiudica il diritto di difesa del contribuente se l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato.*

Il confronto preventivo all'emissione di un atto tra l'Ente impositore e il contribuente non è imposto dalle norme nella generalità dei casi. La sua omissione non pregiudica la capacità difensiva del contribuente, in presenza di una compiuta motivazione dell'atto impositivo. Ne consegue che quando parte contribuente ha la possibilità di avere la piena conoscenza dei fondamenti della pretesa risultanti dalla motivazione, il mancato confronto preventivo non può ritenersi limitativo del diritto di difesa.

**Riferimenti:** artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990

**29 Accertamento – Contraddittorio preventivo**

**Sentenza n. 645/06/19, dep. 15/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Insussistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo nella formazione della pretesa fiscale*

Il diritto al contraddittorio endo-procedimentale è limitato ai casi di verifiche che abbiano comportato un accesso o un'ispezione nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente e non in relazione agli accertamenti effettuati presso l'ufficio fiscale, i quali non comportano alcuna intrusione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

**Riferimenti:** art. 12 L. 212/2000

### **30 Accertamento - Denuncia Penale**

**Sentenza n. 660/06/19, dep 21/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi**

*Regime transitorio del raddoppio dei termini - Denuncia al Giudice Penale entro la scadenza dei termini ordinari - Non vi è un obbligo del contraddittorio se non vi è accesso ai locali.*

La legge 208/2015 commi 130-131 ha consentito il raddoppio dei termini solo se la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata presentata entro i termini ordinari di accertamento. La norma di salvaguardia, art. 2 D.Lgs. 128/2015, regime transitorio per l'annualità 2015 e precedenti, conserva la distinzione, tra termini ordinari e raddoppiati. Unica condizione del raddoppio che vi sia il controllo del giudice che l'Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità senza un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni per poter fruire di termini più ampi per l'accertamento.

Se l'attività svolta dall'Ufficio non ha comportato alcun accesso e per i c.d. controlli a tavolino non esiste un obbligo al contraddittorio anticipato o prodromico all'avviso di accertamento.

**Riferimenti:** art. 1 commi 130-131 L. 208/2015; art. 331 c.p.p.; art. 43 D.P.R. 600/1973; art. 2 D.Lgs 128/2015.

**31 Avviso di Accertamento catastale – Difetto di motivazione**

**Sentenza n. 662/06/19, dep. 21/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Maiorca**

*La motivazione dell'avviso di accertamento catastale deve contenere l'indicazione di immobili comparabili*

La motivazione degli atti ha carattere sostanziale e non solo formale, in quanto non si tratta di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, ma circoscrive l'eventuale successivo giudizio (Cassazione n. 20251 del 2015). L'esposizione in motivazione dell'avviso di accertamento catastale non può essere schematica ma deve contenere l'indicazione di immobili comparabili, sin dalla fase amministrativa.

## **32 Accertamento – Potere accertativo**

**Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Berruti**

*Accertamento – Decadenza del potere accertativo – Annualità escluse dal periodo di accertabilità - Elusione*

È pacifico che ogni annualità d'imposta determini un'autonoma obbligazione tributaria, del tutto indipendente da quelle precedenti e da quelle successive e che l'Ufficio abbia il potere e la possibilità di verificare anche soltanto alcune annualità e non altre. Nell'esercizio di tale potere però, la verifica deve necessariamente riguardare la correttezza e l'esattezza delle singole voci utilizzate dal contribuente per determinare il reddito dell'annualità in accertamento e ciò determina anche l'esame della conseguenza contabile nell'annualità accertata di una operazione precedentemente posta in essere (es. in caso di quote di ammortamento derivanti da costi sostenuti in esercizi precedenti e conseguenti a una fusione societaria perfezionatasi in anni precedenti), ma i cui riflessi reddituali si prolungano per più anni fino ed oltre quello di accertamento. La tesi della ritenuta intervenuta decadenza del potere di controllo dell'Ufficio, nel caso di specie, è del tutto infondata in quanto contraria alla lettera ed alla *ratio* della norma antielusiva di cui all'art. 37/bis del D.P.R. 600/73, dal momento che tale tesi paralizzerebbe indebitamente il potere/dovere dell'Ufficio di recuperare gli indebiti vantaggi tributari che costituiscono la finalità e la ragion d'essere della norma.

**Riferimenti:** artt. 43 e 37 bis, D.P.R. 600/73

**33 Avviso di Accertamento IRES; IRAP - Autonomia obbligazione tributaria - Norma antielusiva**

**Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Berruti**

*Autonomia obbligazione tributaria per ogni annualità -Previsione della norma antielusiva -Uso distorto degli istituti previsti dall'ordinamento -Scopo di una fusione - Disapplicazione delle sanzioni.*

Ogni annualità d'imposta determina un'autonomia obbligazione tributaria, del tutto indipendente da quelle precedenti e da quelle successive e l'Ufficio ha il potere e la possibilità di verificare anche soltanto alcune annualità e non altre.

Nell'esercizio di tale potere la verifica deve necessariamente riguardare la correttezza e l'esattezza delle singole voci utilizzate dal contribuente per determinare il reddito dell'annualità in accertamento e ciò determina necessariamente anche l'esame della conseguenza contabile nell'annualità accertata di un'operazione precedentemente posta in essere, ma i cui riflessi reddituali si prolungano per più anni fino ed oltre quello di accertamento.

La lettera e la ratio della norma antielusiva di cui all'art. 37/bis del D.P.R. 600/73 prevede testualmente, al comma 2, che "*.....l'Amministrazione disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione*".

Le società rivendicano l'autonomia di scegliere, nell'ambito del lecito e del legittimo, lo strumento più favorevole per il raggiungimento dei propri obiettivi, tuttavia non devono aggirare le norme civilistiche e fiscali attraverso un uso distorto degli istituti messi a disposizione dall'ordinamento che, se utilizzati con un uso "normale" non consentirebbero vantaggi fiscali.

Una fusione attuata ai soli fini di ottenere un risparmio d'imposta attraverso la deduzione delle quote di ammortamento, è connotata da un chiaro intento elusivo.

Se un comportamento già tenuto da un contribuente non sia stato contestato in precedenti verifiche, senza che sia stato fatto un tentativo di occultarlo, se da un lato non attribuisce legittimità ad una violazione di norme fiscali, dall'altro lato ingenera

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

nel contribuente una legittima aspettativa di correttezza del suo operato e, quindi, priva le violazioni successive del requisito soggettivo della colpa (intesa anche come semplice ignoranza della norma o della sua corretta applicazione o interpretazione), senza la quale la sanzione non può essere applicata.

**34 IRES, IRAP - *Transfer pricing***

**Sentenza n. 677/02/19, dep. 28/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Transfer pricing - Contrapposizione tra il CUP e il TNMM - Fondatezza dell'accertamento - Onere a carico dell'Amministrazione di dimostrare che il contribuente nell'ambito delle operazioni infragruppo ha applicato prezzi inferiori al valore normale.*

Il *transfer pricing* avente carattere di meccanismo antielusivo, art. 9 comma 3 TUIR (valore normale), è stato riversato nelle norme generali sulle valutazioni (art. 110 commi 2 e 7 TUIR), ampliata dall'art. 110 comma 7 TUIR. A fronte di diversi metodi utilizzati la società accertata ha contestato l'erronea scelta da parte dell'Ufficio delle operazioni comparabili, in un settore soggetto all'andamento stagionale (riso), ed ha svolto un'analisi critica delle informazioni raccolte dall'Ufficio. La semplice contrapposizione dell'affidabilità dei metodi impiegati ossia il tradizionale CUP e il reddituale TNMM non è sufficiente a definire la fondatezza dell'accertamento effettuato né a il rispetto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che il contribuente nell'ambito delle operazioni infragruppo ha applicato prezzi inferiori al valore normale. Questa non ha svolto una specifica disamina delle peculiarità emerse dal criterio utilizzato dal contribuente.

**Riferimenti:** artt. 9 comma 3, 110 commi 2 e 7 TUIR; art. 2697 c.c.

**35 Accertamento – Ricavi connessi alle vendite**

**Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*La valutazione presuntiva dei ricavi connessi alle vendite*

Nel settore automobilistico, erra l'Ufficio ove abbia fondato l'accertamento di un maggiore imponibile su logiche presuntive che non tengano in alcun conto l'obsolescenza, lo stato di conservazione e la debolezza contrattuale del cedente che si trovava nella fase di dismissione di tutta l'attività.

**Riferimenti:** D.P.R. 600/1973; art. 2426 c.c.

**36 Determinazione dei ricavi**

**Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Accertamento dei ricavi - Determinazione*

L'accertamento di maggiori ricavi non può fondarsi sulla sola valutazione delle rimanenze ma deve apportare controlli aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, il riferimento ai prezzi di mercato ed ulteriori considerazioni sulle quali dare consistenza alle presunzioni addotte.

**Riferimenti:** art 39 c. 1 D.P.R. 600/1973

**37 Contraddittorio preventivo**

**Sentenza n. 729/05/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*L'omissione del contraddittorio, preventivo all'emissione del provvedimento di accertamento dei redditi in modo sintetico, non viola l'art. 12 comma 7 L. 212/2000.*

Il confronto preventivo all'emissione di un accertamento dei redditi in modo sintetico, ai sensi dell'art. 38 comma 4 DPR 600/1973, non comporta un preventivo contraddittorio. L'art. 12 comma 7 L. 212/2000 non pone alcun obbligo, se non di attendere 60 giorni dalla consegna del PVC prima di notificare l'avviso di accertamento, né l'Ufficio doveva motivare nel provvedimento emesso la mancata condivisione delle ragioni del contribuente, in base al principio di autonomia riconosciuto alle parti.

**Riferimenti:** artt. 7 e 12 comma 7 L. 212/2000; art. 38 comma 4 D.P.R. 600/1973

**38 Rimanenze di magazzino - Valutazione**

**Sentenza n. 732/02/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Valutazione delle rimanenze di magazzino in presenza di cessazione della produzione*

Se la società contribuente ha smesso di essere produttiva, è possibile che, in presenza di un mutamento di operatività, il magazzino rimanga superfluo con la conseguente svalutazione della merce. In tale ambito la valorizzazione delle rimanenze deve seguire le disposizioni dell'art. 92 c. 5 TUIR (valore di mercato).

**Riferimenti:** art. 92 comma 5 TUIR

**39 Accertamento – IRES – IRAP - Provvigioni passive – Costi di promozione e di pubblicità**

**Sentenza n. 761/03/19, dep. 11/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Bucarelli**

*Gruppo industriale – Tassazione di parte delle provvigioni passive – Spese di pubblicità – Riconoscimento come costo dello sconto concesso da una società ad un'altra società appartenente allo stesso gruppo industriale.*

Il recupero a tassazione di parte delle provvigioni passive in favore di una società appartenente ad un gruppo industriale è illegittimo quando le stesse non siano correlate all'attività di altra società del gruppo. Le quote di ammortamento annue su spese di pubblicità capitalizzate in determinati anni sono recuperabili poiché considerate pluriennali e quindi i benefici si riverberano anche su esercizi successivi.

Lo sconto concesso da una società ad un'altra società appartenente allo stesso gruppo industriale non può definirsi antieconomico quando la società contribuente abbia documentato come non vi sia stato un scostamento dalle percentuali di scontistica riconosciute ad altre società di distribuzione.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 136/2015

**40 Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP - Trasferimento di azienda**

**Sentenza n. 779/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Prospettazione di attività futura - Trasferimento di azienda (o di ramo)*

La sola prospettazione di una attività futura non può esaurire le previsioni di cui all'art. 2555 c.c. ove si definisce l'azienda come *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*.

In caso di trasferimento di azienda o di un ramo della stessa, non è possibile trasferire beni strumentali *core businnes* dell'impresa se non si possiedono e se non si ha neanche la struttura organizzativa (materiale e immateriale) per espletarla, essendo, la supposta azienda (o ramo) trasferita, sprovvista di ogni capacità autonoma di produzione di un reddito.

In tale contesto, la capacità imprenditoriale futura non può essere nemmeno ipotizzata, mancando *“il legame dovuto all'opera unificatrice dell'impresa cedente e funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale”* tra i beni trasferiti e l'ipotetica attività futura (Cass. n. 1405/2013)

**41 Fatture in assenza di strutture - Presunzioni**

**Sentenza n. 780/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP - Fatture in assenza di strutture, modalità di pagamento e di indizi*

La sola esibizione delle fatture, in assenza di una struttura organizzativa, di modalità di pagamento e di altri indizi, non assolve l'onere della prova in capo al contribuente che si avvalga, ai fini fiscali, delle medesime (Suprema Corte: per tutte la n. 11155/2014).

Compete al Giudice tributario di merito valutare i requisiti delle presunzioni secondo quanto disposto dall'art. 39 D.P.R. 600/1973 che recita: *"l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"*.

## **AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI**

### **42 Abrogazione delle agevolazioni c.d. Tremonti Ambiente**

**Sentenza n. 1632/01/18, dep. 11/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi**

*Cartella di pagamento IRES - Abrogazione delle agevolazioni c.d. Tremonti Ambiente - Significato, per il legislatore, di “procedimenti avviati”*

La concessione e l'erogazione delle agevolazioni c.d. Tremonti Ambiente, risulta abrogata a far data dal 26/6/2012 con il c.d. Decreto Crescita Governo Monti n. 83, per cui dette agevolazioni sono possibili solo “per i provvedimenti avviati in data anteriore” alla citata data. Tale fatto, quello di aver avviato il procedimento, diventa quindi elemento costitutivo del diritto all'agevolazione e deve quindi essere dimostrato dal richiedente.

Il legislatore ha usato il termine “procedimenti avviati”, che nel linguaggio giuridico ha un significato preciso e tecnico e quindi va inteso come tale e cioè l'inizio di una serie di attività preordinate ad ottenere il riconoscimento del diritto o l'emanazione di un provvedimento, mentre la mera effettuazione di un investimento non si può considerare avvio del procedimento. Il termine usato dal legislatore sarebbe stato, in tal caso, diverso.

**43 Agevolazioni - Dichiarazione integrativa tardiva**

**Sentenza n. 1637/07/18, dep. 15/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Ausiello: Relatore: Paladino**

*Tremonti Ambiente - Inefficacia della dichiarazione integrativa tardiva - Sussiste.*

La tardiva applicazione delle agevolazioni previste dalla Tremonti Ambiente per mezzo di dichiarazione integrativa presentata oltre l'anno successivo di quello previsto per le dichiarazioni dei redditi non può avvalersi della emendabilità prevista dalla Suprema Corte (n. 13368/2016) in quando la rettifica tardiva è dipesa da un comportamento prudenziale del contribuente che non era certo della sua cumulabilità con gli incentivi previsti dai Conti Energia. Comportamento non assimilabile a un errore materiale.

**Riferimenti:** art. 6 L 388/2000; Cass. SS.UU. n. 13368/2016

**44 Diritto Comunitario - Aiuto di stato per la tutela ambientale**

**Sentenza n. 1911/03/18, dep. 11/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Steinleitner**

*Cumulabilità dei costi di ammortamento e di leasing - Determinazione dei costi ambientali ai fini delle agevolazioni previste - Sussiste*

In rispetto della Disciplina Europea riguardante gli aiuti di Stato in campo della tutela dell'ambiente (2008/C 82/01 al n. 109) il calcolo della variazione in diminuzione dell'imponibile deriva dalla somma algebrica dei profitti e dei costi operativi dei primi cinque anni di vita dell'impianto di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili. Prevedendo la disciplina comunitaria (Comunicazione CE 2008/C 82/01) che i costi operativi comprendono i costi supplementari (non solo quelli di realizzazione dell'impianto) ne deriva che il costo ammortamento/leasing concorre alla determinazione della riduzione dell'imponibile.

**Riferimenti:** art. 6 c. 13 L. 388/2000, art. 83 TUIR, Comunicazione CE 2008/C 82/01 Paragrafo 3.1.6 n. 1005

## **45 Agevolazioni - Disconoscimento**

**Sentenza n. 1698/06/18, dep. 25/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Tirone; Relatore: Maiorca**

*Disconoscimento detrazione IRPEF per interventi di risparmio energetico.*

Il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che la contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73. L’Agenzia, qualora voglia disconoscere la legittimità di una detrazione richiesta, deve utilizzare lo strumento dell’avviso di accertamento con riferimento all’anno in cui i costi sono stati sostenuti, dunque nel rispetto dei relativi termini decadenziali e, cioè, da quando sono sorti i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione, anche se la stessa viene frazionata in più anni. Lo impone la necessità di una puntuale motivazione del comportamento dell’Agenzia a tutela dei diritti del contribuente, tutela che solo la compiuta motivazione di cui necessita l’avviso di accertamento, può fornire. Peraltro non può ravvisarsi in questo alcuna lesione al principio di autonomia fra i diversi periodi d’imposta, posto che “in ipotesi” non esistono “diversi” periodi d’imposta, poiché “unico” è il periodo d’imposta in cui l’Agenzia può contestare la legittimità ai fini della detraibilità delle spese ed è “quello” in cui le stesse sono state sostenute.

## **46 Agevolazioni - Plusvalenza**

**Sentenza n. 1905/04/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Plusvalenza – Cessione di beni edificabili - Determinazione*

In tema di plusvalenza realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della L. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri.

Il prezzo di cessione più basso non determina nessuna decadenza dal beneficio, sicché all'Ufficio è comunque impedito riprendere il calcolo delle plusvalenze secondo il criterio degli artt. 67 e 68 del TUIR, partendo dal vecchio valore di acquisto.

**Riferimenti:** L. n. 448 del 2001, art. 7

**47 Agevolazioni e sanatorie fiscali – Servizio di trasporto**

**Sentenza n. 300/01/19, dep 04/03/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini**

*Autonomia dello Stato nella concessione di agevolazioni*

Ogni Stato membro è autonomo nella concessione di agevolazioni ai soggetti che svolgono un particolare servizio, incluso quello di trasporto delle persone, nonché nell'indicazione dei requisiti vincolanti per il godimento del beneficio, non esistendo un regime impositivo armonizzato in Europa in materia di agevolazioni.

**Riferimenti:** art. 24 *ter* co.2 lett. a) e b) D.Lgs. 504/1995; art. 7 Direttiva 2003/96/CE; art. 4 *ter* co.2 D.Lgs 504/1995; art 267 TFUE

**48 Agevolazioni - Benefici fiscali della cd. “Tremonti ambiente”**

**Sentenza n. 303/07/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Inammissibilità dei ricorsi volti a recuperare i benefici fiscali della cd. “Tremonti Ambiente” proposti dopo l’abrogazione della norma. Sussiste.*

Noto che l’art. 6 della Tremonti Ambiente consentiva (tramite apposite procedure) la detassazione dei costi sostenuti per la realizzazione e la messa in opera di impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili, con il D.L. 83/2012 (cd. “Decreto Crescita”) convertito nella L. 134/2012 tale agevolazione veniva abrogata, fatti salvi i procedimenti avviati prima della entrata in vigore della norma (26/06/2012). Col termine “procedimento” deve intendersi non solo la realizzazione dell’impianto ma l’effettivo avvio (preordinato) della produzione di atti volti al riconoscimento del diritto all’agevolazione (perizia, dichiarazione integrativa, istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973). Ogni ricorso volto a tutelare il riconoscimento dei benefici fiscali conseguente l’attivazione tardiva dei procedimenti di cui sopra è da ritenersi inammissibile.

**Riferimenti:** Art.23 c.1 e 11 D.L. 83/2012; art. 6 c. 1-19 L. 388/2000

**49 Agevolazioni fiscali - Difficoltà interpretative delle norme**

**Sentenza n. 349/06/19, dep.12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Menghini**

*Le agevolazioni fiscali in presenza delle difficoltà interpretative delle norme.*

In presenza dell'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme attinenti agevolazioni fiscali, il mancato utilizzo tempestivo di dette agevolazioni non deve rientrare nell'ambito delle scelte opzionali dei contribuenti, ma nel novero degli errori di fatto. Tale considerazione, riconosciuta dalla Corte di Cassazione (per tutte sentenza n. 16185/2016), consente alla parte contribuente, che ha commesso il suddetto errore nella dichiarazione dei redditi, di far valere la rettifica di quanto originariamente dichiarato anche in sede di contenzioso, ove il ricorrente può, legittimamente, far valere il proprio diritto, dimostrando l'esistenza dei presupposti a fondamento della propria posizione fiscale creditoria nei confronti dell'Amministrazione.

**50 Agevolazioni e sanatorie fiscali - Rettificabilità della dichiarazione**

**Sentenza n. 351/04/19, dep. 13/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cipolla**

*Agevolazione detrazione Tremonti ambientale – Rettificabilità della dichiarazione originaria*

Ai fini della detrazione fiscale prevista dall'art. 6 L. n. 388/2000 (c.d. "Tremonti ambientale"), la dichiarazione nella quale non è stato fatto valere un credito derivante da investimento ambientale è rettificabile con dichiarazione successiva. Il contribuente che dimostri di aver tutti i requisiti per godere dell'agevolazione può opporsi alla pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria allegando, nel relativo contenzioso, gli errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione originaria.

**Riferimenti:** art. 6, L. n. 388/2000; art. 2, D.P.R. n. 322/1998

**51 Decreto Bersani: riconoscimento del beneficio alle imprese che producono energia**

**Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Dichiarazione non veritiera e sanzioni - Decreto Bersani: riconoscimento del beneficio alle imprese che producono energia - Appartenenza ad un Consorzio - Comportamento diverso tra Agenzie Territoriali - Competenza dell'Ufficio provinciale nell'energia erogata*

*"Da una dichiarazione non veritiera, come "energia prodotta con i propri impianti", non può conseguire il riconoscimento del legittimo affidamento (di produzione di energia). Tale condotta contrasta con il principio di buona fede e non può comportare l'esclusione delle sanzioni" (CTR n. 1849/5/2018).*

La ratio delle previsioni di cui all'art. 2, c. 2 e 18 del Decreto Bersani si fonda sul riconoscimento del beneficio nei riguardi di una categoria di imprese ben definita: autoprodotto e contemporaneamente consumatore dell'energia prodotta.

Né può essere richiamato sulla questione il suddetto decreto (n. 79/1999) che non ha alcuna valenza tributaria, riguardando la liberalizzazione del settore energetico e non può in alcun modo sovrapporsi alle disposizioni dell'art. 52, c. 3 lett. b) del TUA, la cui interpretazione non si presta a dubbi di sorta.

Per ottenere il riconoscimento del beneficio riservato al settore energetico, la sola appartenenza ad un Consorzio non assume rilevanza, risultando che le consorziate operano nell'organizzazione come clienti e non come produttori di energia. (Corte di Cassazione n. 16410/2008)

Il differente comportamento delle Agenzie Territoriali non può in alcun modo alterare l'interpretazione di una normativa di riferimento (né, tantomeno rilevare ai fini di determinare una violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente) essendo evidente che l'erroneità dei comportamenti non può costituire una fonte di riferimento.

L'Energia elettrica ha una diffusione territoriale estesa, con il conseguente effetto di rendere competente l'Ufficio in ciascuna provincia in cui la medesima viene erogata.

**52 Agevolazioni e sanatorie fiscali - Riqualificazione energetica**

**Sentenza n. 374/02/19, dep. 21/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Retrosi**

*Agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica – Società immobiliari - Spettanza*

La società immobiliare che possiede immobili sui quali sono stati realizzati interventi di riqualificazione energetica ha diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale che consente la detrazione d'imposta Irpef o Ires del 55% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, anche se esercita attività di locazione degli stessi

**Riferimenti:** art.1, c. 349 L. n. 296/2006

### **53 Sanatoria - Giochi-Lotterie**

**Sentenza n. 377/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Normalizzazione delle attività "scommesse"- Il coobbligato nella procedura fiscale agevolativa - Rifiuto all'adesione di una sanatoria - Sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale e periodi di riferimento*

La sanatoria di cui all'art. 1, c. 643, L. 190/2014 non è finalizzata alla soluzione generale delle irregolarità, ma a normalizzare le attività scommesse e a legittimare gli esercenti attivi alla data del 30/10/2014. La norma, infatti, secondo la sua interpretazione letterale, riguarda i soggetti attivi in Italia alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite di denaro per conto proprio, ovvero di soggetti terzi, anche residenti all'estero, senza essere collegati al totalizzatore nazionale gestito dall'ADM, poiché tale rapporto tra giocatore e gestore si svolge sul suolo nazionale e quindi è soggetto alla normativa nazionale.

Se una società contribuente, che abbia aderito ad una sanatoria, non ha inserito l'attività del coobbligato nella procedura fiscale agevolativa, a quest'ultimo non spetta detta agevolazione.

Il rifiuto all'adesione ad una sanatoria è ben diverso dall'intervenuta cessazione dell'attività.

Infatti, una diversa interpretazione comporterebbe un irragionevole vantaggio fiscale nei confronti di chi ha aderito, sostenendone il gravame parziale, rispetto a chi, non aderendo, ha omesso di versare il dovuto.

La sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, che ha rilevato l'illegittimità dell'art. 3 D.Lgs. 504/2011 e dell'art. 1, c.6, lett. b) L. 220/2011, riguarda i periodi di imposta precedenti il 2011.

**54 Agevolazioni IAP**

**Sentenza n. 791/02/19, dep. 18/06/2019**  
**Commissione tributaria regione del Piemonte**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Retrosi;**

*Limite produzione fotovoltaica ai fini agevolazione IAP*

Ai fini del riconoscimento dell'azienda agricola è inconferente la dimensione del terreno in uso all'imprenditore se rispettati tutti gli ulteriori parametri per poter godere dell'agevolazione.

**Riferimenti:** art. 9 D.P.R. 600/1973, Art 2 D.Lgs. 99/2004

**55 “Conto energia” - Cumulabilità agevolazioni**

**Sentenza n. 876/01/19, dep. 19/07/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini**

*Diritto alla cumulabilità delle agevolazioni tributarie e non*

L'Agenzia delle Entrate “*non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia”.*” Tanto è vero che l'eventuale contrasto su ciascuna delle due componenti (incentivi e detassazione) comporta il ricorso a due diverse autorità competenti. Tale motivo fa derivare il diritto alla cumulabilità.

**Riferimenti:** art. 6 c. 13-19 L. 388/2000; D.M. 06/08/2010; D.M. 05/05/2011

## CANONE RAI

### **56 Canone RAI – Canone di abbonamento speciale**

**Sentenza n. 292/05/19; dep 27/02/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*L'agriturismo è soggetto passivo del canone di abbonamento speciale quando è impresa turistica di lusso a scopo di lucro.*

È impresa turistica con scopo di lucro ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 79/2011, pertanto soggetta al pagamento del canone di abbonamento speciale al servizio pubblico radiotelevisivo ex art. 16 c.1 lett. c) L. 488/99, l'agriturismo che si presenta come struttura ricettiva di lusso, che fornisce servizi di B&B, accoglienza e somministrazione e che dispone di numerose stanze, ciascuna dotata di televisione.

**Riferimenti:** art. 4 D.Lgs. 79/2011; art. 16 c.1 lett. c) L. 488/99; L. 135/2001;

**57 Imposta sulle radiodiffusioni - Sovrapprezzo sul canone RAI**

**Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*Sovrapprezzo sul canone RAI - Imposta sulle radiodiffusioni – Trasmissioni di scadente qualità.*

Non è condivisibile l'ipotesi di illegittimità del sovrapprezzo sul canone RAI, né quella di una sproporzione del sovrapprezzo rilevabile tra l'ammontare del canone annuo dovuto per il Servizio Pubblico e la scadente qualità della programmazione offerta dalla RAI ai suoi abbonati.

**58 Disconoscimento rapporto contrattuale**

**Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*Disconoscimento rapporto contrattuale - Detenzione di un apparecchio di ricezione*

L'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione sorge in conseguenza della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni, ex art. 1 R.D.L. 246/38, come più volte affermato dalla giurisprudenza di costituzionalità (Sent. Corte Cost. 255/2010; Sent. Corte Cost. 284/2002; Corte Cost. Ord. n. 499/1989; Corte Cost. Ord. n. 219/1989; Sent. Corte Cost. 535/1988) e prescinde dalle valutazioni in merito alle trasmissioni stesse, come introdotte nel ricorso.

Peraltro, tale affermazione è rafforzata dalla considerazione che il canone di abbonamento televisivo non è basato sull'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale intercorrente tra il contribuente e l'Ente che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), ma è una prestazione tributaria stabilita dalla legge correlata alla detenzione di un apparecchio di ricezione, indipendente dalla possibilità effettiva di usufruire del servizio stesso.

**Riferimenti:** art. 1 R.D.L. 246/38

**59 Cartella di pagamento Radiodiffusioni - Motivazione**

**Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*La motivazione nelle cartelle esattoriali per il canone RAI. - Contenuto delle cartelle esattoriali RAI.*

L'eccezione di carenza di motivazione relativa alle cartelle esattoriali per il canone RAI è infondata, poiché le cartelle di pagamento rispondono ai requisiti di cui all'art. 25 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, essendo le stesse conformi al modello approvato con decreto Ministero delle Finanze e, al contrario, non potendosi richiedere, nelle medesime, indicazioni e motivazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle in esse già contenute.

Esse contengono tutti gli elementi previsti dalla legge per portare a conoscenza del destinatario gli elementi della pretesa tributaria, in modo tale da rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa.

Le cartelle di pagamento per il canone RAI sono legittime e contengono i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui sono destinate ex art. 156, c.2, c.p.c., che, nella fattispecie, è stato raggiunto (art. 156, c.3, c.p.c.), consentendo ai contribuenti di proporre impugnazione anche sotto l'aspetto del merito fiscale.

**60 Cartella esattoriale rai - Omessa notifica di un atto propedeutico**

**Sentenza n. 1299/02/18, dep. 07/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*Assenza di notifica nelle cartelle esattoriali RAI.*

Non può essere invocata la nullità di una cartella esattoriale per il canone RAI per omessa notifica di un propedeutico avviso di mora. Manca, nella fattispecie, la necessità di un “potere di accertamento”, nè sono necessari “avvisi di liquidazione e/o avvisi di accertamento, e/o avvisi di mora, e/o avvisi di pagamento e/o avvisi bonari” (questi ultimi sono d’uso, ma non possono ritenersi obbligatori), presupposti rispetto all’iscrizione a ruolo e alle pretese erariali richieste coattivamente.

Premesso che il R.D.L. 21/2/1938 n. 246 (istitutivo delle radioaudizioni), conv. in L. 4/6/1938 n. 880 non stabilisce alcuna sequenza procedurale dell’accertamento, comunque la determinazione del canone di abbonamento avviene per legge e non assume quindi rilevanza il riferimento ad eventuale potere di accertamento: esso è legislativamente predeterminato per ogni anno e non necessita di una preventiva procedura per la riscossione, non vi è necessità di una previa notifica di un atto di accertamento, né deve essere liquidato all’interno della dichiarazione dei redditi e calcolato in base al reddito imponibile.

**61 Canone RAI – Possesso di televisore**

**Sentenza n. 1597/07/18, dep. 05/10/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Torino**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Rinaldi**

*Canone Televisivo – Mero possesso di Televisore – Debenza del tributo – Sussiste.*

La detenzione di un apparecchio televisivo nei locali di un negozio, indipendentemente dall'uso a cui il televisore è adibito fa scattare il presupposto impositivo indicato dall'art. 1 R.D.L. 21.2.1938 n. 246. Il canone televisivo è dovuto per la mera detenzione dell'apparecchio e non per l'uso fattone in concreto.

## **62 Accertamento Radiodiffusioni**

**Sentenza n. 1714/02/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*Presupposto impositivo del canone RAI - Società di leasing e utilizzatore di apparecchio televisivo.*

Il presupposto impositivo del canone RAI è costituito dalla “detenzione” di un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L. 246/1938), per cui, in presenza di un contratto di leasing, la “detenzione” non è in capo alla società di leasing, bensì all’effettivo utilizzatore, posto che, con il contratto di locazione finanziaria, la proprietà rimane formalmente in capo alla società di leasing, mentre la detenzione qualificata compete all’utilizzatore.

In tema di canone RAI, è irrilevante che una società di leasing, proprietaria di un’imbarcazione, la noleggi a scopo di lucro, ossia la conceda in leasing, essendo rilevante unicamente la finalità perseguita dall’utilizzatore dell’apparecchio televisivo in essa collocato, essendo egli l’unico detentore del bene utilizzato con finalità esclusivamente familiari.

## CATASTO

### **63 Estimi catastali - Avviso di Accertamento – Motivazione**

**Sentenza n. 1483/05/18, dep. 24/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini**

*Motivazione nell'avviso di accertamento della rendita catastale - Presupposti a fondamento della pretesa di un atto impositivo.*

La Suprema Corte, in ordine alla valutazione della rendita catastale, afferma che l'obbligo di motivazione si esaurisce con *"la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio"*.

Il Legislatore, nella ratio e nella lettera delle norme che regolano l'atto impositivo, ha chiaramente fissato gli obiettivi che si deve porre un atto dell'Amministrazione, ovvero ha permesso al destinatario del provvedimento di conoscere, anche in forma sintetica, i presupposti a fondamento della pretesa, in modo tale da porre lo stesso nella condizione di valutarne l'oggettività e decidere, coerentemente con quanto indicato, di aderire o di opporsi.

**64 Catasto - Rettifica**

**Sentenza n. 355/04/19, dep. 13/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Rettifica della rendita proposta dalle parti a mezzo Docfa – Natura del termine di 12 mesi ex art. 1, D.M. n. 701/1994 – Ordinatoria*

Il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accatastamento (c.d. Docfa) di cui al D.M. n. 701/1994 ha natura ordinatoria, con conseguente possibilità per l’Agenzia del Territorio di procedere, anche successivamente ad esso, alla rettifica della rendita proposta dalle parti.

**65 Classamento di un immobile**

**Sentenza n. 355/04/19, dep. 13/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Classamento di un immobile – Confronto con gli immobili siti nello stesso stabile -  
Necessità*

Ai fini della determinazione del corretto classamento di un immobile, il raffronto con gli immobili siti nello stesso stabile è più pregnante e va pertanto privilegiato rispetto al raffronto con immobili siti nelle vicinanze.

**Riferimenti:** art. 1, D.M. n. 701/1994

**66 Avviso di accertamento catastale – Motivazione**

**Sentenza n. 645/06/19, dep 15/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Sussistenza dell'obbligo di motivazione nell'avviso di classamento*

L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è, per giurisprudenza consolidata, soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio (e dall'Ufficio Tecnico Erariale) e della classe attribuita all'immobile (individuazione dell'immobile, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita) perché essi sono sufficienti a mettere il contribuente in condizione di comprendere le ragioni dell'accertamento.

**67 Classificazione catastale degli immobili**

**Sentenza n. 645/06/19, dep 15/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Classificazione catastale - Rilevanza finalità pubblica*

La rilevanza pubblica dell'attività svolta non basta da sola a legittimare l'inquadramento nel gruppo catastale E (col conseguente beneficio dell'esenzione da IMU), occorrendo che l'attività sia svolta anche per finalità pubblica (ovvero che nell'atto costitutivo del gestore del servizio sia esclusa la finalità di distribuire utili, caratterizzante le società strumentali di Enti Pubblici).

**68 Catasto – Classificazione**

**Sentenza n. 745/04/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Festa**

*DOCFA - Classificazione come villino A/7 - Caratteristiche dell'unità immobiliare*

Per abitazione in villa A8 deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato dalla presenza di un parco o giardino, edificata normalmente in zona urbanisticamente destinata a tale tipologia di immobili, con caratteristiche costruttive superiori all'ordinario. Oppure un immobile con caratteri architettonici rilevanti in relazione all'epoca della costruzione. L'abitazione in villa deve possedere vani principali con superficie ampia sia lorda che dell'area scoperta pertinente.

L'immobile oggetto del contenzioso, superficie lorda inferiore a mq. 200, è posto in una palazzina al cui interno sono presenti quattro abitazioni senza elementi architettonici di pregio, con un angusto vano scala, area cortilizia e giardino di mq 220 che per dimensioni e sistemazione non costituisce un parco o giardino ornamentale, senza finiture di livello superiore all'ordinario. La corretta classificazione é villino A7.

**Riferimenti:** D.P.R. 1142 del 1/12/1949; D.M. 19/04/1994 n. 70

## **69 Classamento - Avviso di Accertamento**

**Sentenza n. 794/03/19, dep. 18/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Galasso**

*Classamento conseguente a procedura DOCFA - Accertamento di immobili a destinazione speciale - Classamento degli immobili*

L'atto di classamento conseguente a procedura DOCFA – D.L. 23/1/1993, n. 16, ex art. 2 L. 75/94 e D.M. 701/94 – con allegata relazione di stima UTE, se fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita.

L'art. 8 D.P.R. 1142/49 stabilisce che, per l'accertamento di immobili a destinazione speciale, nel caso di specie messa a disposizione di un Palazzetto sportivo da parte dell'Amministrazione comunale, la classificazione non si esegue, non essendo vigente per tali immobili il sistema delle classi e tariffe. Come prevede poi l'art. 30 del citato D.P.R. le tariffe non si determinano per le unità immobiliari di tipo speciale e la rendita catastale si accerta con "stima diretta" per ogni singola unità.

Il classamento degli immobili valuta il bene nella sua interezza, valorizzando tutte le componenti oggettive che concorrono a determinare la rendita catastale, desunte, in parte, da pubblicazioni specializzate del settore e, in parte, da indagini di mercato effettuate sul territorio dall'Agenzia. Gli accordi sorti tra le parti, tramite contratti di locazione o altro, non vanno ad incidere sul classamento dell'immobile, che prescinde da valutazioni soggettive. Sarà poi, eventualmente, il diverso classamento ad incidere, ad esempio, sul canone di locazione.

**Riferimenti:** D.M. 701/94; artt. 8, 30 D.P.R. 1142/49

## CONTENZIOSO

### **70 Illegittimità Costituzionale**

**Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini**

*Presunta Illegittimità costituzionale*

Un ricorrente che proponga l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis, co. 4, D.Lgs. 462/1997, così come modificato dall'art. 10 co. 13 decies D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, relativa all'onerosità delle sanzioni, deve indicare le ragioni per cui le sanzioni erogate violano i principi costituzionali, specie se gli inadempimenti sono rilevati in via automatica e se, in relazione ai medesimi, l'Ufficio ha proceduto alla definizione del gravame sanzionatorio.

## **71 Legittimità della decisione di primo grado**

**Sentenza n. 1500/05/18, dep. 25/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

### *Legittimità della decisione di primo grado - Poteri del Giudice di secondo grado*

Elementi di giudizio di un Organo giudicante Non è nulla la decisione di primo grado se, rispondendo alle previsioni dell'art. 36 D.Lgs. 546/92, esprime le ragioni giuridiche e di fatto alla base della conclusione, ovvero la norma, l'oggetto sociale della società e la qualifica dell'amministratore coerente con i requisiti di legge. L'Organo giudicante non è tenuto ad esprimersi su tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel suo complesso, si limiti ad indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo, in quanto superflui o logicamente incompatibili, quelli non presi in considerazione (Cass. nn. 389/2003; 6765/2002 e 9384/1995).

In assenza di specifici casi proceduralmente rilevanti, nel grado di appello, il Collegio può solo integrare, in base ai motivi riproposti dalla parte interessata, le motivazioni adottate dai primi giudici ed eventualmente (o conseguentemente) correggere, motivando, le conclusioni cui è giunto.

**72 Processo - Diritto di agire in giudizio – Società estinta**

**Sentenza n. 1553/03/18, dep. 02/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Giusta**

*Inappellabilità di una sentenza - Violazione del diritto alla difesa - Inammissibilità dell'appello - Diritto alla difesa*

Non è appellabile una sentenza di primo grado che ha dichiarato l'improponibilità del ricorso per la considerazione che, al momento della sua proposizione, il Tribunale aveva disposto la revoca della cancellazione di una società, decisa dal Giudice del Registro delle Imprese, per cui la società stessa doveva considerarsi cancellata e conseguentemente estinta.

Non è condivisibile quanto espresso dall'appellante secondo cui, il giudice di primo grado, ritenendo nullo l'atto impositivo notificato ad un ente estinto, non riconosceva all'ente o al suo legale rappresentante il diritto di agire in giudizio per far valere tale nullità; in difetto di ciò non vi sarebbe nessun soggetto legittimato a far valere detta nullità, in violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Cost.

L'appello è inammissibile in caso di omessa specificazione dei motivi di impugnazione avverso una sentenza che, peraltro, l'appellante stesso ritiene condivisibile e corretta.

Non è violato il diritto di difesa se né l'ente estinto, né il suo ex legale rappresentante hanno il diritto di agire in giudizio per far valere la nullità di atti impositivi notificati all'ente estinto

**73 Inammissibilità del ricorso introduttivo**

**Sentenza n. 1591/01/18, dep. 05/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini**

*Inammissibilità del ricorso introduttivo - Termini di impugnativa dell'atto di diniego  
- Potestà del Collegio giudicante l'appello.*

Il ricorso introduttivo, fuori termine, è inammissibile. L'atto di diniego, da non confondersi con il silenzio-rifiuto, deve essere impugnato nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92.

La tardività di un'impugnazione non rilevata dai giudici di prime cure, non preclude al Collegio giudicante la potestà di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.

**74 Contenzioso - Rappresentanza in giudizio**

**Sentenza n. 1784/01/18, dep. 16/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo**

*Processo tributario – Agente della Riscossione – D.Lgs. 156/2015 – Rappresentanza in giudizio – Legali esterni – Esclusione*

Non vi sono margini interpretativi per asserire che con l'inglobamento dell'ex Equitalia nell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima può, discrezionalmente, affidare la propria rappresentanza e difesa processuale davanti alle Commissioni Tributarie a legali del "libero Foro", anzi Essa non può che avvalersi dei propri funzionari dell'Agenzia medesima, cioè territorialmente competente, ovvero della struttura territoriale sovraordinata, vale a dire la Direzione Regionale delle Entrate.

**Riferimenti:** D.Lgs 156/2015

**75 Inammissibilità dell'appello**

**Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Inammissibilità dell'appello - Motivi di impugnazione*

L'appellante, a pena di inammissibilità, deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione, cioè le ragioni per cui si ritiene che la decisione appellata debba essere riformata e tali ragioni devono essere specificate e, quindi, contenere la critica a quanto deciso dai primi giudici, non essendo sufficiente la mera proposizione di quanto dedotto con l'atto di ricorso (Art. 53 D.Lgs. 546/92).

**76 Contenzioso - Oggetto di impugnazione**

**Sentenza n. 1906/04/18, dep. 10/12/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Legittimità della notifica dei provvedimenti oggetto di impugnazione - Sussiste*

L'impugnazione ritualmente eseguita di un provvedimento, in questo caso di preavviso di iscrizione ipotecaria, rende il medesimo legittimo ai fini della trattazione del merito della pretesa, in quanto l'atto ha raggiunto il proprio scopo.

**Riferimenti:** art. 156 c.p.c.; Cassazione n. 5805/2017

**77 Poteri delle CC.TT. nella richiesta di dati e informazioni**

**Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Poteri delle CC.TT. nella richiesta di dati e informazioni - CTP: Conferma di altre componenti del reddito accertato*

A fronte di un provvedimento con motivazione complessa (nonché induttiva) e di difficile comprensione, in relazione a dati riportati privi di possibilità di verifica, il diritto alla difesa del ricorrente deve essere in ogni caso tutelato, anche in ragione dei poteri delle Commissioni Tributarie di richiedere dati e informazioni ai fini istruttori (art. 7 D.Lgs. 546/1992), nulla opponendo la norma che tali dati confluiscono negli atti del processo.

È condivisibile la fondatezza della motivazione dei primi giudici i quali, dove hanno ritenuto necessario, hanno confermato altre componenti del reddito accertato dall'Ufficio.

**78 Avviso di Accertamento I- Presunzioni dell'Ufficio e operazioni oggettivamente esistenti**

**Sentenza n. 1926/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Presunzioni dell'Ufficio e operazioni oggettivamente esistenti - Applicazione dell'accertamento induttivo - Motivazione di un provvedimento - Contraddittorio preventivo - Legittimità delle sanzioni*

Se le presunzioni adottate dall'Ufficio contrastano con un'incontestata realizzazione di una struttura, alberghiera nella fattispecie, e la presenza di un controllo, positivo, effettuato da una Banca ai fini di un finanziamento statale, le operazioni fatturate si devono considerare oggettivamente esistenti.

Nel caso in cui il contribuente risponda all'invito dell'Ufficio soltanto tardivamente e parzialmente, la norma prevede l'applicazione dell'accertamento induttivo.

Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte (per tutte la n. 16777/2017), la motivazione di un provvedimento è aderente al disposto normativo (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 D.P.R. 600/1973), quando il destinatario è messo nella possibilità di conoscere, anche in forma sintetica, i fondamenti giuridici e fattuali della pretesa fiscale nella misura in cui viene posto nella condizione di svolgere pienamente il proprio diritto alla difesa.

Il confronto preventivo (contraddittorio) all'emissione di un atto tra l'Ente impositore e il contribuente non è imposto dalle norme nella generalità dei casi. E ciò in considerazione del fatto che l'omissione non pregiudica affatto la capacità difensiva del contribuente in presenza di un provvedimento correttamente motivato.

Ma, anche volendo superare questo aspetto, per quanto riguarda l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, è irragionevole vanificare l'attività accertatoria della P.A. quando la stessa ha esperito la fase istruttoria nel rispetto della legge. In altre parole, quando la parte interessata viene a conoscenza, prima della notifica del provvedimento, del fatto che l'Amministrazione sta verificando la propria posizione fiscale, ha ampia possibilità (sempre nel rispetto dello spirito di cooperazione previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, spirito che non può essere addossato alla sola Amministrazione) di attivare un contraddittorio.

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

La Corte di Cassazione (n. 24823/2015) ha ribadito come non debba prevalere un criterio assoluto di legittimità, ma una concreta valutazione degli effetti che l'omesso contraddittorio ha avuto sulla definizione della pretesa fiscale.

L'illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione non è sostenibile allorquando nell'Avviso di accertamento sono chiaramente indicate le violazioni contestate, le norme di riferimento e le gradualità con cui le sanzioni sono definite.

**79 Processo - Coobbligazione tra due Enti - Soggetto passivo**

**Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Assenza di coobbligazione tra due Enti - Soggetto abilitato a stare in giudizio*

In assenza di alcuna coobbligazione tra due Enti, Agenzia e Inps nella fattispecie, la condanna al rimborso delle somme oggetto del contendere inerisce soltanto l'INPS per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia, anche in relazione al fatto che la controversia non attiene ad alcun provvedimento da essa emesso.

L'art. 2, c.1, D.Lgs. 546/1992 pone *"il contributo per il Servizio sanitario nazionale"* all'interno dei tributi appartenenti alla giurisdizione tributaria, e, avendo l'INPS svolto il ruolo di accertamento e riscossione di detti tributi, è da considerarsi il soggetto passivo abilitato a stare in giudizio. Ne deriva che esso detiene la legittimazione passiva (Cass. n. 23535/2006; C.T.R. Piemonte n. 1400/1/17).

**80 Diniego rimborso tributi erariali - Termini decadenziali**

**Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Termini decadenziali per il rimborso di contributi indebitamente versati - Termini di prescrizione per il rimborso di somme indebitamente versate - Richiesta di prova "di NON aver fatto"*

I termini decadenziali per il rimborso di contributi indebitamente versati, vanno riferiti al giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso. (Corte di Cassazione per tutte la n. 1577/2014)

In caso di istanza di rimborso di somme indebitamente versate configurabili come un indebito oggettivo e non più configurabili come una contribuzione previdenziale e assistenziale, per la prescrizione, deve trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cassazione n. 4170/1996).

È insostenibile la diabolica richiesta di provare "di NON aver fatto"

**81 Immediata esecutività delle sentenze - Ricorso per ottemperanza- Spese di lite**

**Sentenza n. 1936/01/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Verde**

*Immediata esecutività delle sentenze - Ricorso per ottemperanza alla sentenza CTP in punto spese di lite - Legittimità - Decisione non ancora passata in giudicato - Sussiste*

Il D.Lgs. 156/2015 ha introdotto il nuovo articolo 69 del D.Lgs 546/92 con l'esecutività immediata anche delle sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione.

Stante la condanna alle spese di lite decisa da Commissione Tributaria Provinciale di una somma superiore ad € 10.000,00 in favore di parte contribuente, L'Agenzia delle Entrate è tenuta alla refusione delle spese in tempi brevi, anche se a titolo provvisorio, ovvero prima dello scadere dei termini per il ricorso in appello. Infatti, secondo la disciplina introdotta dall'art. 9 D.Lgs. 516/2015 che ha modificato l'art. 56 D.Lgs. 546/1992 secondo cui il Giudice (dal primo giugno 2016) può subordinare il pagamento delle somme superiori a € 10.000,00 a prestazione di idonea garanzia da parte del beneficiario, non si applica alle spese di lite.

**Riferimenti:** art. 70 D.Lgs 546/1992; art. 10 L. 23/2014; art. 69 D.Lgs. 546/1992 come modificato dall'art. 9 D.Lgs. 156/2015; Cass SS.UU. n. 758/2017

**82 Contenzioso - Riproposizione dei medesimi motivi espressi in primo grado**

**Sentenza n. 1937/01/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Verde**

*Appello – Riproposizione dei medesimi motivi espressi in primo grado – Ammissibilità*

Nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute ingiuste e inidonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 546/1992, articolo 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza, e atteso altresì il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

**Riferimenti:** D.Lgs. 546/92 articolo 53

### **83 Documentazione presentata in giudizio - Avviso di Accertamento**

**Sentenza n. 1939/01/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Verde**

*Documentazione presentata in giudizio - Applicazione della preclusione di cui all'art. 32, c. 4, D.P.R. 600/73.*

È ammissibile la produzione documentale effettuata in giudizio anche se non presentata nella lunga fase del contraddittorio intrattenuto ai sensi del comma 7, art. 38 D.P.R. 600/73.

La preclusione di cui all'art. 32, c.4, D.P.R. 600/73 può trovare applicazione soltanto laddove si sia di fronte al formale esercizio di un potere istruttorio da parte dell'Ufficio e non, invece, quando si esplica il contraddittorio tra Ufficio e contribuente.

Il legislatore è chiaro nell'affermare l'applicabilità della preclusione solo ed esclusivamente quando la mancata presentazione di un documento è correlata ad inviti (specifici) dell'Ufficio. In sede di contraddittorio, invece, il contribuente è tendenzialmente libero di non mostrare all'Ufficio alcuni documenti ove dovesse ritenerne strategicamente più opportuna l'esibizione soltanto in un momento successivo, senza con ciò temere di vedersi preclusa l'utilizzabilità degli stessi nel successivo eventuale giudizio.

Su tutt'altri piani, infatti, devono giocarsi le valutazioni di compatibilità della strategia difensiva del contribuente con il principio di buona fede che, secondo l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, deve informare i rapporti tra contribuenti e amministrazione.

**84 Contenzioso – Esecuzione del giudicato**

**Sentenza n. 60/07/19, dep 17/01/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Sospensione totale del rimborso per la sussistenza di carichi pendenti precedente al giudizio di ottemperanza.*

Il provvedimento di sospensione totale del rimborso per la sussistenza di carichi pendenti, non contestati, disposto *ex art. 23 D.Lgs 472/1997, sub iudice* e provvisoriamente esecutivo, emesso e notificato prima del giudizio di ottemperanza, impone all'Amministrazione soccombente, che abbia già provveduto al pagamento delle spese di lite, di non dare esecuzione al pagamento del credito accertato con sentenza definitiva, non potendosi applicare la compensazione civilistica delle obbligazioni cui l'istituto del fermo amministrativo è preordinato.

**Riferimenti:** art. 23 D.Lgs 472/1997

**85 Errore della Cassazione – Ricorso in riassunzione**

**Sentenza n. 291/05/19, dep. 27/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Errore della Cassazione e Ricorso in riassunzione*

Se la Suprema Corte cassa una sentenza e, per errore materiale dell'Ordinanza, la rinvia ad una C.T.R. diversa da quella che ha emesso sentenza -nella fattispecie alla C.T.R. Piemonte, anziché alla C.T.R. Toscana-, è da respingere l'eccezione avanzata dal contribuente, con ricorso in riassunzione presso la C.T.R. Piemonte, di procedere all'esame dell'originario appello – giusto il dettato dell'Ordinanza -, alla luce della sentenza della Cass. n. 8491/2009 che statuisce che la C.T.R. ricevente non si possa *“spogliare degli atti restituendoli alla corte di cassazione per la correzione del fronte del preteso errore, essendo riservata la corrispondente facoltà dall'art. 391 bis c.p.c. solo alla “parte interessata” che, facendone uso, non introduce una nuova fase processuale, bensì, solleva un mero incidente nello stesso giudizio, al fine di adeguare l'espressione errata all'effettiva volontà del giudice espressa in sentenza”*.

**86    Contenzioso – Nullità della difesa**

**Sentenza n. 295/05/19; dep 27/02/2019**  
**Commissione tributaria regione del Piemonte**  
**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Inammissibilità del ricorso per nullità della difesa*

La costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il patrocinio di un avvocato e la relativa procura alle liti, in ossequio al dettato della Suprema Corte (ord. 28741/2018), sono da considerarsi nulle con il conseguente effetto sulla causa oggetto di esame. Detta soluzione deriva dal combinato disposto degli artt. 11, c.1, D.Lgs. 546/1992, come modificato dagli artt. 9 D.Lgs. 156/2015 e 1, c.8, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, da cui discende il difetto di legittimazione processuale dell’atto di costituzione dell’Agente della Riscossione tramite legale del libero foro, possibilità preclusa fin dall’1/1/2016. (CTR. 728/1/2018)

**Riferimenti:** art. 11 D.lgs. 546/92

**87 Nullità della difesa**

**Sentenza n. 298/01/19; dep 01/03/2019**  
**Commissione tributaria regione del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Malanetto**

*Inammissibilità del ricorso per nullità della difesa.*

La difesa espletata da un avvocato del libero foro per l'Agenzia delle Entrate in violazione dell'art. 11 D.Lgs 546/92 è nulla e comporta l'inammissibilità del ricorso.

**Riferimenti:** art. 11 D.Lgs. 546/92

**88 Contenzioso – Revocazione**

**Sentenza n. 299/01/19, dep. 01/03/2019**  
**Commissione tributaria regione del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo**

*I vizi della sentenza di legittimità possono essere fatti valere solo nel giudizio di revocazione.*

Il giudice di merito non può incidentalmente accertare, né tantomeno dichiarare, un presunto vizio del giudizio di legittimità, anche qualora difettino le condizioni per ricorrere al giudizio di revocazione, pena l'abnormità della pronuncia.

**Riferimenti:** art. 47 D.Lgs. 546/92; art.373 c.p.c ; art. 62 bis D.lgs. 546/1992; art. 39 D.L. 98/2011

**89 Contenzioso - Sentenza definitiva – Provvedimento esecutivo**

**Sentenza n. 299/01/19, dep. 01/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo**

*Provvedimento derivante da sentenza passata in giudicato - L'atto è legittimo.*

In presenza di un provvedimento esecutivo (preavviso di fermo amministrativo), privo di vizi propri, emesso a seguito di una pretesa derivante da sentenza divenuta definitiva (nel caso in esame la decisione è della Corte di Cassazione), il contribuente, in assenza di un ricorso per revocazione della medesima, non è legittimato a opporsi né a chiederne la sospensione, indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato impugnato (non per vizi propri) e abbia dato origine a un ulteriore contenzioso tuttora *sub iudice*.

**90 Contenzioso - Contenuto delle sentenze**

**Sentenza n. 300/01/19, dep. 04/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini**

*Contenuto delle sentenze di primo grado e potestà dei Giudici di 2° grado.*

La sentenza dei primi giudici non è contestabile se contiene (sinteticamente) tutti gli elementi previsti, in particolare per quanto attiene alla “*succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto*” e l'iter logico seguito dal Collegio giudicante per addivenire alla conclusione contestata. Non è obbligo del Giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti ad indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione (Corte di Cassazione nn. 3989/2003; 6765/2002; 9384/1995). È nella potestà del Collegio, giudicante in Appello, nell'eventuale presenza di carenza di motivazione o di fraintendimento delle questioni mosse, integrare o correggere le ragioni espresse dai primi giudici, senza che ciò costituisca forzatamente la riforma della sentenza impugnata

**91 Contenzioso – Istanza di sospensione – Requisiti**

**Sentenza n. 314/01/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini**

*Il "periculum in mora" nell'istanza di sospensione - Istanza di sospensione e trattazione del merito*

L'istanza di sospensione deve essere respinta qualora il *periculum in mora* non sia riscontrabile, in quanto, essendo tale requisito ineludibile, è superfluo trattare la questione del *fumus*.

Anche in presenza di un'istanza di sospensione, per interesse delle parti e per economia di giudizio, è possibile procedere alla trattazione del merito della controversia.

**92 Illegittimità di un giudizio - Censurabilità di una sentenza**

**Sentenza n. 317/07/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Borgna**

*Illegittimità di un giudizio - Censurabilità di una sentenza - Sussistenza di un "motivo nuovo"*

Il primo giudice avrebbe giudicato illegittimamente se avesse rilevato che la responsabilità fatta valere in giudizio in capo agli ex Sindaci è di tipo personale, in quanto, se tale profilo di diritto non è stato evidenziato nell'Avviso di accertamento, il giudice non può farlo proprio allo scopo di respingere l'impugnazione.

Una sentenza è censurabile se il Giudice convalida l'operato dell'Ufficio in base a motivi diversi da quelli sui quali si è basata la ripresa a tassazione.

Il "motivo nuovo" sussiste soltanto qualora venissero a modificarsi i "presupposti di fatto" che hanno portato ad un maggior imponibile e a una maggiore imposta.

**93 Argomenti di causa non esaminati**

**Sentenza n. 318/02/19, dep.06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Napoli**

*Argomenti di causa non esaminati espressamente - Rigetto di appello incidentale per lite temeraria*

Alcuni argomenti di causa possono non essere esaminati espressamente dal Collegio giudicante se ritenuti non rilevanti ai fini di una decisione e comunque inadatti a supportare conclusioni di tipo diverso.

L'appello incidentale del contribuente, volto alla richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria, può essere rigettato se l'Amministrazione si richiama a precedenti giurisprudenziali di legittimità, pur se oggetto, poi, di *revirement* ermeneutico da parte della medesima Suprema Corte.

**94 Contenzioso - Omessa presentazione dell'istanza di mediazione/reclamo**

**Sentenza n. 328/04/19, dep 12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e relatore: Pisanu**

*Ammissibilità del ricorso introduttivo presentato in violazione dell'art. 17 bis D.Lgs 546/1992 - Sussiste*

L'omessa presentazione dell'istanza di mediazione/reclamo ex art. 17 bis c. 2 D.Lgs. 546/1992 non determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto una diversa soluzione comporterebbe la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

**Riferimenti:** Corte Costituzionale n. 98/2014

**95 Contenzioso - Impugnazione cartella – Trattazione del merito**

**Sentenza n. 349/06/19, dep.12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Menghini**

*Impugnazione di una cartella di pagamento e trattazione del merito della pretesa -  
Emendabilità delle dichiarazioni.*

L'impugnazione di un atto impositivo basato su una cartella di pagamento, non osta alla trattazione del merito della pretesa, nulla essendo opposto al provvedimento medesimo.

Le dichiarazioni dei redditi sono emendabili in caso di "*evidenti difficoltà interpretative della normativa*".

**96 Contenzioso - Impugnabilità dell'avviso di intimazione**

**Sentenza n. 353/04/19, dep. 13/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Festa**

*Impugnabilità dell'avviso di intimazione per vizi del titolo originario – Illegittimità*

Nel contenzioso avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento, il Giudice è chiamato a decidere sui vizi propri dell'atto impugnato mentre gli è preclusa ogni indagine di merito del titolo (nel caso di specie una sentenza) che ha determinato l'intimazione di pagamento stessa.

**Riferimenti:** art. 19, D.Lgs. n. 546/1992

**97 Natura dell'interpello**

**Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Natura dell'interpello – Requisiti*

Un'istanza presentata all'Agenzia e la risposta ricevuta determinano un rapporto che non può essere considerato un interpello, così come rigidamente disciplinato dal D.M. 209/2001, se la risposta fornita dall'Ufficio non risponde ai requisiti previsti per rilevarne la natura di interpello (strutture di riferimento, contenuti, tipicizzazione della risposta). Pertanto un'istanza prodotta per ottenere un risultato tecnico è estranea ai contenuti previsti per l'interpello

**98 Risultanze processuali della CTP e potestà della CTR**

**Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Risultanze processuali della CTP e potestà della CTR - PVC della Polizia tributaria - Inammissibilità del risarcimento in sede tributaria*

Non è obbligo del giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione (Corte di Cassazione nn. 3989/2003, 6765/202; 9384/1955). Comunque è nella potestà dell'organo di 2<sup>^</sup> grado, nell'eventuale carenza di motivazione o di fraintendimento delle questioni mosse, integrare o correggere le ragioni espresse dai primi giudici, senza che ciò costituisca forzatamente la riforma della sentenza impugnata.

Il PVC redatto dalla Polizia Tributaria non è un atto impugnabile.

L'aspetto risarcitorio, in sede tributaria, non è ammissibile in quanto riferibile solo a decisioni del giudice ordinario.

**99 Contenzioso - Contenuto della sentenza**

**Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Contenuto della sentenza – Esame generale delle risultanze processuali e delle argomentazioni di parte - Sufficienza*

Il Giudice competente non è obbligato ad esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione

**100 Istanza di sospensione**

**Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Istanza di sospensione- Requisiti*

Per l'istanza di sospensione, si deve dimostrare la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, requisito ineludibile che deve essere sostenuto con la presentazione di documentazione idonea a dimostrare la posizione patrimoniale della parte richiedente, non essendo sufficiente la sola prospettazione di una situazione di criticità.

Per economia di giudizio, può essere opportuno superare l'istanza di sospensione e procedere, nell'interesse delle parti, alla trattazione della controversia.

**101 Contenzioso - Spese**

**Sentenza n. 376/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Mancato accoglimento condanna per lite temeraria – Compensazione delle spese - Legittimità*

Anche in caso di cessata materia del contendere per intervenuta autotutela dell’Agenzia delle Entrate, è giustificata la compensazione delle spese di giudizio se il Giudice di *prime cure* non ha accolto la domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.* formulata da parte ricorrente.

**Riferimenti:** art. 96, c.p.c.

**102 Sollecito di pagamento: atto impugnabile**

**Sentenza n. 378/02/19; dep. 22/3/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Sollecito di pagamento: atto impugnabile - Difetto di giurisdizione tributaria*

Il “sollecito di pagamento”, seppur non individuato nella lista degli atti impugnabili, ha la valenza di un atto impositivo, in quanto informa il destinatario della presenza di un credito fiscale nei suoi confronti e quindi, gli consente di attivarsi per chiarire la propria posizione sia in forma collaborativa, sia impugnativa.

Le pretese non tributarie fanno registrare il difetto di giurisdizione tributaria

**Riferimenti:** art. 19, D.Lgs. n. 546/1992

**103 Contenzioso - Argomenti di causa**

**Sentenza n. 444/02/19, dep.08/04/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Napoli**

*Aspetti rilevanti di una causa - Argomenti di causa non rilevanti*

L'art. 12 c.p.c. dispone che tutti gli aspetti rilevanti siano esaminati in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. sez. II, n. 3260 del 22/3/1995; cass. civ. sez. V, n. 7663 del 16/5/2012).

Gli argomenti di causa ritenuti non rilevanti ai fini di una decisione e, comunque inidonei a supportare decisioni diverse da quelle assunte, non sono esaminati espressamente da un Collegio giudicante

**104 Contenzioso - Silenzio Rifiuto – Atti impugnabili**

**Sentenza n. 488/05/19, dep. 12/04/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Retrosi**

*Istanza di rimborso e istanza di autotutela - Impugnabilità dell'Avviso bonario*

L'istanza di rimborso non è qualificabile come tale allorquando, anziché inerire errori materiali, duplicazioni o inesistenza totale o parziale di un obbligo di versamento, secondo le previsioni dell'art. 38 D.P.R. 602/73, contesta la riliquidazione di un'imposta dovuta. In tal caso, è qualificabile come istanza di autotutela.

L'avviso bonario, pur non essendo compreso nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 D.Lgs. 546/92, può essere opposto se contiene tutte le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, per cui, la mancata impugnazione, ne determina la definitività.

**105 Motivi d'impugnazione introdotti in sede di memoria illustrativa -  
Inammissibilità**

**Sentenza n. 615/06/19, dep. 13/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi**

*Contenzioso tributario - Inammissibilità dei motivi d'impugnazione proposti con  
memoria illustrativa -*

Il motivo d'impugnazione relativo alla illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per mancata applicazione delle norme relative al cumulo giuridico per violazioni relative a più annualità è inammissibile ove sia proposto in sede di memoria *ex art. 32 D.P.R. n. 546/92.*

**Riferimenti:** artt. 18 e 32 D.P.R. 546/92

**106 Impugnazione di atti diversi da quelli elencati nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992**

**Sentenza n. 623/05/19, dep. 14/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*La comunicazione di decadenza dell'istanza di rimborso dell'Ufficio Dogane, in risposta a richiesta di riscontro avanzata dal contribuente in materia di accisa sul gas, non è atto impugnabile.*

La richiesta inviata dalla società ricorrente all'Ufficio delle Dogane, è una "quadratura contabile", dei dati emergenti dalla propria contabilità al fine di decidere se procedere al riporto del credito o allo spostamento presso altra provincia oppure a rimborso. Tale richiesta era diretta ad acquisire dati necessari per le conseguenti valutazioni. La comunicazione di risposta, che è stata impugnata, esponeva i dati contabili e le informazioni sulle modalità di rimborso, rientranti nell'attività di consulenza e di pareri al contribuente. Essa non può essere assimilata ad un diniego espresso sulla somma in questione. Il ricorso è inammissibile non rientrando negli atti di cui all'art. 19 D.Lgs 546/1992.

**107 Motivazione della sentenza - Principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato**

**Sentenza n. 631/02/19, dep. 14/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Motivazione della sentenza - Principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.*

Per quanto riguarda l'art. 112 c.p.c. occorre rilevare che non è obbligo del Giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione.

**Riferimenti:** art. 112 c.p.c.

**108 Contenzioso – Atti processuali - Requisiti**

**Sentenza n. 727/03/19, dep. 06/06/2019**

**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner**

*Requisiti degli atti processuali – Documento analogico e informatico*

L'art. 10 del D.M. 163/2013 disciplina gli atti processuali individuandone i requisiti e segnatamente precisando che “non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”. Tale divieto è proprio dell'atto notificato essendo ammessa, per i soli documenti allegati, ai sensi del comma 2, “la scansione in formato immagine di documenti analogici”.

Trattasi di specifiche tecniche che non possono definirsi norme di natura processuale, così come ribadito dall'art. 6 del medesimo decreto, il quale dispone che “Tutti gli atti e documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10”.

**109 Prove nuove in appello - Referti di notifica**

**Sentenza n. 739/04/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Cascini**

*Prova della notifica – Prove nuove in appello - Ritualità*

La produzione in giudizio di appello dei referti di notifica ai sensi dell'art. 58 c. 2 D.Lgs. 31/12/92 n. 546 - in assenza di circostanziate specificazioni utili e necessarie a dare pregnanza alla generica e generale contestazione di non corrispondenza delle copie agli originali - provano la ritualità delle notificazioni.

**Riferimenti:** art 58 comma 2 D.Lgs.31/12/92 n. 546

## **110 Compito del Giudice**

**Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Il giudice del rinvio può compiere solo gli accertamenti a lui rimessi.*

In caso di cassazione della sentenza il giudice del rinvio deve compiere gli accertamenti di fatto a lui rimessi, applicando i principi generali di onere della prova, con il principio di diritto vincolante, sancito dalla suprema corte. Il ricorrente ha dato prova che l'incremento della quota individuale del Fondo attribuitagli in quel periodo deriva da investimenti effettuati dal gestore sul mercato obbligazionario. Invece non ha dato prova che l'assai più elevato incremento della sua quota previdenziale si sia formato nel periodo precedente nell'ambito della Previdenza Integrativa Aziendale.

**Riferimenti:** art. 2697 c.c.; art. Art. 384 comma 2 c.p.c., art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986.

**111 Decisione del Giudice - Interessi**

**Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Le somme rimborsate al ricorrente devono essere maggiorate degli interessi legali.*

Qualora a seguito di decisione del giudice l'Agenzia delle Entrate sia condannata al rimborso di somme a favore del contribuente, su dette somme, ex art. 44 1° comma D.P.R. 602/1973, debbono essere corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

**Riferimenti:** art. 44 comma 1 D.P.R. 602/1973

**112 Contenzioso – Sentenza - Appello**

**Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Giusta; Relatore: Bucarelli**

*Annulamento di sentenza appellata - Ammissibilità dell'appello*

Una sentenza appellata deve essere annullata per travisamento dei fatti e per vizio di ultrapetizione.

L'appello è ammissibile se il sottoscrittore del provvedimento, peraltro Dirigente dell'Ufficio legale e riscossione, produce la delega di firma rilasciatagli dal Direttore generale dell'A.E.

**113 Contenzioso - Elementi di prova - Legittimazione passiva**

**Sentenza n. 768/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Produzione nuovi elementi di prova e carenza di legittimazione passiva - Ricorso in assenza di titolarità di un diritto.*

Non è tardivamente prodotta la documentazione qualora non si tratti di nuovi elementi di prova e di domande nuove connesse a tale documentazione, mentre la carenza di legittimazione passiva prevista dall'art. 57, c. 2, D.Lgs. 546/92 è eccezione rilevabile d'ufficio.

È inammissibile un ricorso se la parte attiva un contenzioso per far valere un diritto di cui non è più titolare.

**114 Diritto di difesa**

**Sentenza n. 769/05/2019, dep. 12/06/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Il diritto di difesa del contribuente in relazione all'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento*

L'omessa allegazione del PVC, quale atto fondante dei successivi provvedimenti, all'avviso di accertamento, non è idonea a determinare la nullità degli atti successivi se parte contribuente era a conoscenza dei fatti e dei documenti che gli hanno permesso di svolgere una legittima difesa.

**Riferimenti:** art 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000; art. 42 c. 2 D.P.R. 600/1973

**115 Avviso di Accertamento - Indagini presso terzi**

**Sentenza n. 769/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Indagini presso terzi – Utilizzabilità ai fini accertativi - Mancata allegazione del PVC - Riconoscimento di una movimentazione bancaria.*

I dati che emergono dalle indagini presso terzi, quando questi terzi sono collegabili a soggetti collegati al contribuente, sono pienamente e legittimamente utilizzabili ai fini accertativi, come affermato dalla Corte di Cassazione in più riprese (per tutte la n. 20197/2010). E non è ravvisabile in tale situazione che si sia in presenza di una doppia presunzione, in quanto l'unica presunzione applicata riguarda il rapporto tra soggetto terzo e parte contribuente, mentre le somme corrisposte ai soci, nella presente fattispecie, sono un dato reale che dà origine a una presunzione legale verso la quale è nella possibilità della parte beneficiaria dimostrare le ragioni del versamento.

La mancata allegazione del PVC non costituisce difetto di motivazione allorquando dagli atti risultino con evidenza i fatti e i documenti che hanno determinato il recupero fiscale.

Il collegamento con il PVC della G.d.F. espresso nella motivazione di un provvedimento è, con evidenza, una motivazione “*per relationem*” che non impedisce ai contribuenti di svolgere una legittima difesa, essendo indicati i fatti, l'iter logico seguito e le norme di riferimento, tutti elementi che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (per tutte la n. 15625/2015), rispondono pienamente alle disposizioni.

Una movimentazione bancaria, basata su una scrittura privata riguardante un acquisto immobiliare, per essere riconosciuta, deve provare il collegamento con la medesima.

**Riferimenti:** art 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000; *art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973; art. 2727 c.c.*

**116 Prescrizione non proposta in 1° grado**

**Sentenza n. 772/04/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Pisanu**

*L'eccezione di interruzione della prescrizione non proposta in 1° grado.*

L'allegazione per la prima volta unitamente all'atto appello di un atto interruttivo della prescrizione (nel caso di specie un verbale di irreperibilità e nullatenenza in capo all'opponente) deve ritenersi tardivo con l'effetto di declaratoria di inammissibilità della relativa eccezione.

**Riferimenti:** artt. 2943 c.c. - 1219 c.c.; art. 57 D.Lgs. 546/92

**117 Contenzioso - Presunzioni semplici**

**Sentenza n. 780/05/19; dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Riferimento indiziario del giudicato penale- Processo penale e processo tributario -  
Valutazione dei requisiti delle presunzioni*

L'evoluzione e la conclusione di un processo penale (sentenza n. 2552/2018 della Corte di Appello di Torino) non incidono sul processo tributario. E ciò in considerazione della differente natura dei procedimenti - diversità sancita dall'art. 20 D.Lgs. 74/2000 -, e in relazione ai diversi effetti delle presunzioni addotte nell'uno e nell'altro ambito di giurisdizione (Cass. n. 20740/2010).

In tale contesto le pronunce dei Giudici competenti assurgono, tutt'al più, a livello di riferimenti indiziari, restando essi liberi, nei rispettivi casi, di giungere alle proprie conclusioni in applicazione di una diversa normativa.

Compete al Giudice tributario di merito valutare i requisiti delle presunzioni secondo quanto disposto dall'art. 39 D.P.R. 600/1973 che recita: "l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

**Riferimenti:** art. 20 D.Lgs 74/2000, art. 39 D.P.R.600/73

## **DOGANE**

### **118 Agevolazioni Accise – Energia Elettrica**

**Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Accise – Energia Elettrica – Autoproduzione – Autoconsumo – D.Lgs. 79/1999 – Non è tale*

La norma agevolativa di cui all'art. 52 TUA richiede che l'energia deve essere prodotta e consumata dallo stesso auto produttore. Trattandosi di norma agevolatrice che deroga ai normali principi di tassazione è da considerare di stretta interpretazione e quindi non applicabile ai casi diversi, anche se simili, da quelli specificamente previsti. Il concetto di autoproduzione non può essere quello di cui al D.Lgs. 79/1999.

**Riferimenti:** D.Lgs. 504/1995, art. 52 – D.lgs. 79/1999

## **119 Accise-Energia elettrica - Provvedimento irrogazione sanzioni**

**Sentenza n. 1849/05/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Assenza di requisiti per l'esenzione delle accise - Autoproduttore di energia elettrica - Formalità richieste per l'interpello - Applicazione delle sanzioni - Esenzione dall'accisa - Attività dei Consorzi - Concetto di autoproduzione - Requisito dell'autoconsumo - Soggetti consorziati senza la sussistenza di un'organizzazione - Legittimità degli interessi se motivati con riferimenti normativi - La prescrizione in presenza di atti interruttivi*

La pretesa fiscale avanzata da un avviso di pagamento può discendere dall'assenza dei requisiti previsti dall'art. 52, c. 3, lett. b), TUA per l'esenzione delle accise per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che siano auto-consumate nell'esercizio dell'attività di produzione.

L'autoproduttore è un consumatore finale che, anziché acquistare energia elettrica di cui necessita per la propria attività, la produce in tutto o in parte da sé medesimo. Si tratta di norma incentivante per l'esercizio diretto di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in quanto norma agevolatrice, che deroga ai generali principi di tassazione, è da considerare di stretta interpretazione e quindi non applicabile ai casi diversi, anche se simili, da quelli specificatamente previsti.

Non può ritenersi svolta una richiesta di interpello se si è soltanto in presenza di esiti di richieste di chiarimenti alla sede dell'Agenzia da parte di Uffici Territoriali, posto che per interpello si intende un atto specifico che richiede particolari formalità di presentazione e la trattazione da parte delle Direzioni Regionali.

In tema di applicazione delle sanzioni, non si integra il vizio di eccesso di potere di un Ufficio delle Dogane, per disparità di trattamento in caso di situazioni identiche, in quanto ciascun Ufficio è autonomo e titolare dell'azione di accertamento, circostanza che ammette una diversità di valutazioni e di decisioni tra singoli Uffici territoriali.

L'esenzione dall'accisa si applica agli autoproduttori da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 79/1999, compresi quindi i consorzi e le società consortili. Per gli stessi non sussiste il presupposto dell'esercizio dell'officina di produzione e quindi di

un'adeguata struttura aziendale, ma è sufficiente disporre dell'uso di un impianto produttivo con contratto di locazione, affitto o noleggio (o di polling).

Una società con la figura del Consorzio distribuisce energia elettrica ai propri consorziati con forniture a prezzi competitivi e ciò rientra nella nozione di autoconsumo ex art. 2 D.Lgs. 79/1999 che annovera il consumo degli appartenenti ai consorzi costituiti per la produzione di energia elettrica.

La società consortile è finalizzata ad apportare vantaggi all'attività economica dei consorziati, come la distribuzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e, mediante gli impianti a sua disposizione, realizza la riduzione delle spese di approvvigionamento.

Affinché si integri l'ipotesi di autoproduzione, la norma agevolativa richiede che vi sia autoproduzione e quindi una conduzione diretta degli impianti e non una mera disponibilità dell'energia prodotta da terzi che viene rivenduta.

L'autoconsumo è l'altro requisito che deve sussistere contestualmente a quello dell'autoproduzione e, quindi, anche qualora si addivenisse a ritenere che la distribuzione operata ai consorziati integri fattispecie di autoconsumo, non sarebbe sufficiente.

Una società deve consumare energia e non limitarsi a cederla ad altri soggetti, come prevede l'art. 52 TUA, che richiede il consumo da parte del medesimo auto produttore, mentre i soggetti consorziati si limitano ad acquistare energia elettrica, senza che sussista un'organizzazione comune nella produzione di energia elettrica, configurandosi in tal modo degli ordinari contratti di fornitura.

La pretesa di interessi è da ritenersi legittimamente motivata se si tratta di indennità di mora, debitamente individuata normativamente (art. 4 D.Lgs. 504/1995) e quantitativamente (6% della somma non versata).

Non sono superati i termini di prescrizione se intervengono atti interruttivi tra una verifica e una pretesa fiscale.

## **120 Accise - Diniego rimborso**

**Sentenza n. 300/01/19, dep. 04/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini**

*Art. 7 della Direttiva 2003/96/CE e autonomia degli Stati membri - Categorie rientranti nelle previsioni dell'art. 24 ter D.Lgs. 504/1995*

L'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE, che prevede delle agevolazioni per i soggetti che svolgono un particolare servizio, nel disporre sulle agevolazioni per la tassazione dei prodotti energetici, prevede un'autonomia degli stati membri nel definire i requisiti a fondamento delle agevolazioni medesime. Tant'è vero che, dalla lettura dell'art. 7, ai par. 2 e 3, si rileva che gli Stati membri possono operare compatibilmente col proprio sistema giuridico nella disciplina riguardante la tassazione dell'autotrasporto. In questo ambito il Legislatore ha introdotto in più riprese la riduzione delle accise per varie categorie di trasporto, commisurando i benefici concessi con le esigenze di bilancio.

Non esistendo un regime armonizzato (in Europa) in campo agevolazioni, ogni Stato membro è autonomo nella concessione di dette agevolazioni.

L'art. 24 ter D.Lgs. 504/1995, al comma 2, lett. a) e b) ha introdotto il requisito vincolante per il godimento del beneficio di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE, ovvero l'utilizzo del “*gasolio commerciale*” per il trasporto delle persone e, contestualmente, per le categorie di utilizzatori abilitati alle agevolazioni. Tra queste al n. 4 “*le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*”. Non rientrano, pertanto, nelle citate fattispecie, un servizio “regolare”, in quanto occasionale, né tanto meno un “servizio pubblico”, non rientrante il noleggio di autobus con conducente nelle specifiche normative che lo individuano (D.L. 422/1997; D.Lgs. 422/1997; D.Lgs. 285/2005).

## **DONAZIONI – SUCCESSIONI**

### **121 Avviso di liquidazione imposta di successione - Voluntary disclosure” - Emersione delle disponibilità estere**

**Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Borgna**

*“Voluntary disclosure” - Emersione delle disponibilità estere - Esclusione dell'imposta sulle successioni e donazioni nella “voluntary disclosure”*

L'art. 1, comma 1, della L. 15/12/2014 n. 186, *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero”* ha introdotto una particolare procedura di regolarizzazione detta

*Voluntary Disclosure*. La normativa ha trovato attuazione con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30/1/2015, concernente *“l'approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale”*.

La procedura di *Voluntary Disclosure* prevede che laddove non siano già stati avviati controlli o verifiche, i contribuenti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ( le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) possano presentare una completa autodenuncia, al fine di far riemergere, sanandole, le proprie disponibilità estere. L'autodenuncia viene completata dal pagamento in misura piena delle imposte e degli interessi dovuti per tutte le annualità per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 D.P.R. n. 633/1972.

Nella legge *“Voluntary Disclosure”* non è prevista la possibilità di sanare, con la dichiarazione di emersione, l'imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ove i beni oggetto di regolarizzazione (denaro, immobili, partecipazioni) derivino da un successione ereditaria, la dichiarazione di possesso di beni, pervenuti in successione (all'estero), e non dichiarati a suo tempo, costituisce ex art. 2735 Cod. Civ., per le sue

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

caratteristiche di spontaneità e veridicità, una confessione stragiudiziale, che, provenendo *“dalla parte o da chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale”*.

## **122 Imposta di successione oltre il termine di decadenza.**

**Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Borgna**

*Imposta di successione oltre il termine di decadenza. - Istanza di regolarizzazione e imposta integrativa. - Principi generali relativi all'imposta registro, di successione o di donazione.*

In tema di imposta di successione, il decorso del termine di decadenza dell'azione della finanza, esclude la sanzionabilità della violazione, ma non estingue il debito se la presentazione della dichiarazione di successione avviene a cura del contribuente medesimo. Così recita l'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 346/1990 per il quale l'imposta è dovuta *“anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza”*.

Seppur la presentazione dell'istanza di regolarizzazione non possa valere pienamente come dichiarazione di successione, in quanto l'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 richiede, a pena di nullità, che essa venga redatta sulla modulistica ufficiale e il comma 8 del medesimo articolo stabilisca che la dichiarazione nulla si consideri omessa, la denuncia di possesso di beni ereditati fa scattare le altre disposizioni di legge in tema di successioni. In particolare, il comma 6 dell'art. 28 prevede che fatti nuovi (in relazione al contenuto della originaria dichiarazione) che portano all'applicazione dell'imposta in misura superiore, impongano dichiarazione integrativa.

Poiché le violazioni in materia di imposta di registro, di successione o di donazione esulano dall'ambito applicativo della procedura di collaborazione volontaria e non sono interessate dai previsti benefici, non prevedendo la norma l'applicazione automatica degli effetti premiali connessi al perfezionamento della procedura, all'emersione di materia imponibile per successione, si devono applicare i principi generali e, specificatamente, l'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 346/1996, per il quale l'imposta è comunque dovuta anche qualora la dichiarazione sia presentata oltre i termini.

Ciò perché la denuncia ex Legge 186/2014, che consiste in una autodichiarazione di proprietà, ove formulata per beni pervenuti in eredità, fa emergere beni che, senza

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

pagamento dell'imposta di successione, non possono legittimamente essere attribuiti al dichiarante.

**123 Imposta di successione - Passaggio agli eredi dei beni del *de cuius***

**Sentenza n. 1301/07/18, dep. 20/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Borgna**

*Passaggio agli eredi dei beni del de cuius. - Debitori e detentori di beni del defunto*

I beni del *de cuius* non possono legalmente passare nei conti e nella titolarità dell'erede senza pagamento dell'imposta di successione. Ciò sulla base del principio di cui all'art. 48 D.Lgs. 346/90, comma 2, che recita che gli impiegati dello Stato *“non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio”*.

La titolarità dei beni ereditati non può legittimamente passare al denunciante che non ha pagato le tasse successorie sui beni emersi, analogamente a quanto avverrebbe se si trovasse un conto bancario intestato al *de cuius* di cui l'erede vuole prendere possesso. Supporta questa interpretazione anche l'art. 56 bis, D.Lgs. 346/90 che prevede l'imponibilità fino alla prescrizione (decennale ex art. 41) dell'imposta di successione (artt. 27, comma 6 e 48, comma 3, del D.Lgs. 346/90).

L'Art. 48, comma 3, D.Lgs. 346/90 prescrive: *“I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartengono non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e di beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio”*, concetto che, peraltro, è lo stesso di cui all'art. 27 D.Lgs. 347/90, comma 6, che prevede che *“l'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4”* che continua ad operare.

## **124 Imposta di Successione - Avviso di liquidazione**

**Sentenza n. 1928/01/18, dep. 14/12/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi**

*Il contraddittorio nelle successioni - Procedura di valutazione di un terreno nella successione*

In tema di successioni la norma prevede che nei 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formuli al contribuente l'invito a comparire. La norma, quindi, richiede obbligatoriamente un contraddittorio con il contribuente in tempi rapidi e ritiene sufficiente una convocazione a mezzo telefono o telematica, senza dare dimostrazione di inviti a mezzo posta o con notificazione.

La procedura di valutazione di un terreno adottata dall'Ufficio, avvenuta sia con metodo comparativo che con metodo del valore di trasformazione, che abbia portato a conclusioni di un maggior valore del terreno fabbricabile secondo una corretta procedura estimativa cui è seguito il temperamento da parte della CTP, pur conducendo ad un “appiattimento sulla proposta di mediazione” costituisce una decisione basata su un fatto preciso e ragionevole che, come tale, non costituisce una decisione equitativa o immotivata.

**125 Donazioni – Risoluzione contratto di donazione**

**Sentenza n. 161/07/19, dep 05/02/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Retrosi**

*L'imposta di registro proporzionale in caso di risoluzione di contratto di donazione di immobile con retrocessione in via indiretta.*

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto di donazione riferito ad un immobile poi retrocesso integra un negozio distinto da quello di retrocessione dell'immobile, nonché un nuovo negozio uguale e contrario a quello originario, il quale perde di efficacia *ex nunc*, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi prima della risoluzione, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale, ove previsto un corrispettivo per la risoluzione ex. art. 28 c.2 D.P.R. 131/86.

**Riferimenti:** art. 28 c.2 D.P.R. 131/86; art. 2652 c.c.; art. 1458 c.c.; art. 1372 c.c.; art. 1 c. 4 bis D.Lgs 346/90

**126 Conto corrente intestato unicamente al *de cuius***

**Sentenza n. 318/02/19, dep.06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Napoli**

*Avviso di liquidazione Imposta Successioni - Conto corrente intestato unicamente al de cuius nella comunione legale*

La Corte di Cassazione è orientata nel senso della riconducibilità di un conto corrente, intestato unicamente al *de cuius*, nella comunione legale dei coniugi, a prescindere dalla fonte da cui sono derivate le provviste che hanno alimentato il relativo conto (Cass. civ. n. 4393/2011).

Ne deriva che lo scioglimento della comunione legale dei beni, determinato dalla morte del coniuge, attribuisce da quel momento al coniuge superstite un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà del saldo attivo del conto corrente bancario intestato soltanto a nome del *de cuius*, anche se di sua provenienza esclusiva.

**127 Imposta di successione - Rientro di capitali detenuti all'estero**

**Sentenza n. 384/01/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Retrosi**

*Voluntary disclosure – Regolarizzazione, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero – Mancata previsione della possibilità di sanare anche l'imposta sulle successioni e donazioni*

L'art. 1 comma 1 della legge 186/2014 stabilisce la procedura per la regolarizzazione ed il rientro di capitali detenuti all'estero, c.d. *voluntary disclosure*, ma la suddetta legge non prevede la possibilità di sanare anche la mancanza di una dichiarazione integrativa di successione. La dichiarazione di successione a norma dell'art. 28 comma 3 D.Lgs. 346/1990 deve essere redatta su modulistica ufficiale, a pena di nullità, la dichiarazione nulla si considera omessa ex comma 8 sopracitato art. 28. La *voluntary* non è una dichiarazione di successione e le violazioni in materia di imposta di successione non ne sono interessate.

L'autodichiarazione della proprietà dei beni ereditati ex legge 186/2014, senza il pagamento dell'imposta di successione, non consente la legittima attribuzione al dichiarante dei beni ereditati ex art. 48 comma 3 D.Lgs. 346/1990. L'emersione dei beni ereditati non consente la regolare attribuzione di questi all'erede in assenza del pagamento dell'imposta di successione

**Riferimenti:** L. 186/2014; art. 27 commi 3 e 4, art. 28 commi 3, 6 e 8, art. 36, art. 38 commi 3 e 8, art. 48 commi 2 e 3 D.Lgs. 346/1990.

## **IMU - ICI**

### **128 IMU - Soggettività passiva in caso di locazione finanziaria**

**Sentenza n. 1773/02/18, dep. 14/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Valero**

*Soggettività passiva in caso di locazione finanziaria – Risoluzione anticipata –  
Materiale riconsegna del bene al locatore – Non necessaria*

Dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing è tenuta al pagamento dell'IMU, in relazione al possesso dell'immobile, anche in mancanza della materiale disponibilità del bene per la mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

**Riferimenti:** D.Lgs. 23/2011, art. 9;

**129 ICI - Ente ecclesiastico - Esenzione**

**Sentenza n. 1804/03/18, dep. 20/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Pontone**

*ICI - Ente ecclesiastico – Attività scolastica – Esenzione - Sussiste*

Per presunzione assoluta di legge, gli Enti ecclesiastici, che sono stati riconosciuti agli effetti civili, realizzano prevalentemente detto fine che è di natura non commerciale. Pertanto, si può affermare che gli enti ecclesiastici hanno natura immanentemente non commerciale, a prescindere dalle attività rilevanti agli effetti fiscali dagli stessi esercitate, poiché queste si pongono, in ogni caso, in un rapporto di strumentalità e di complementarietà rispetto allo scopo principale perseguito che attiene esclusivamente alla diffusione della religione e del culto.

**Riferimenti:** D.Lgs 597/1992, art. 7

**130 Avviso di Accertamento IMU – Soggetti passivi – Società semplice**

**Sentenza n. 1842/05/18, dep.23/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Soggetti passivi IMU - Rapporti interni e verso terzi nelle società semplici -  
Obbligazioni della società semplice e dei soci - Scritture private tra società e soci -  
Versamenti sostanzialmente imputabili alla società semplice*

I soggetti passivi IMU sono il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Essi sono desumibili dalla visura catastale (art. 9, c.1, D.Lgs. 23/2011).

Il regime giuridico delle società semplici è retto dalle norme civilistiche sulla comunione dei beni che si identificano soggettivamente nelle persone dei soci. Tale circostanza, che comporta la comproprietà di un socio e il suo diritto ad usare il bene per utilità propria, tra cui l'uso di abitazione principale, rende conto dei rapporti interni alla comunione, ma non può prevalere rispetto alla titolarità formale del bene rispetto a terzi, tra cui è annoverato il Comune.

Una Società semplice è idonea ad essere titolare di obbligazioni civili e tributarie, tant'è vero che ha un codice fiscale ed è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, per cui non è possibile opporre un'immedesimazione totale tra società e soci.

Le scritture private, società-soci, oltre ad essere state registrate in epoca successiva agli anni d'imposta in contenzioso, non risultano trascritte e quindi non è opponibile la situazione di fatto, anche se esistente, relativa all'utilizzo dell'immobile ad abitazione principale di un socio.

Pur nella anomalia in cui, anziché la società, è stato il socio a corrispondere l'IMU, si considera che, dal punto di vista sostanziale, è possibile che i versamenti siano imputabili alla società semplice.

**131 ICI/ IMU - Terreno adibito a cava**

**Sentenza n. 1897/04/18, dep. 07/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti**

*Tributi locali – ICI/IMU – Terreno adibito a cava - Esclusione*

La circostanza che le cave non sono indicate al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 rende evidente che il legislatore ha inteso specificamente omettere dall'assoggettamento all'ICI i terreni interessati dall'attività estrattiva delle cave. Non si può ritenere fabbricabile l'area destinata alla coltivazione di una cava per il fatto che nella stessa area destinata alla coltivazione della cava, oltre all'attività estrattiva, sono consentite dallo strumento urbanistico le attività di tipo industriale necessarie all'estrazione dei minerali, i servizi funzionali alle attività produttive, l'eventuale residenza strettamente necessaria alla custodia e attività degli impianti. Tali particolari tipologie costruttive sono indispensabili e funzionali solo per l'attività estrattiva ed hanno inoltre un carattere provvisorio legato alla durata della cava poiché ad essa inscindibilmente connesse.

**Riferimenti:** D.Lgs. 504/1992, art. 1, comma 2

**132 IMU - Contratto di leasing- Risoluzione anticipata- Soggetto passivo**

**Sentenza n. 1904/04/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Festa**

*IMU – Locazione finanziaria – Risoluzione anticipata- Soggettività passiva*

La risoluzione del contratto di leasing determina la soggettività passiva IMU in capo alla società di leasing anche se essa non ha acquisito la disponibilità del bene. Il legislatore all'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ha sancito esplicitamente che solo fino alla "durata del contratto" soggetto passivo è il locatario ed una volta cessata la durata il locatario non è più soggetto passivo. Nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna del bene, è il proprietario che è tenuto a versare il tributo in quanto il locatario è un detentore senza titolo.

**Riferimenti:** D.lgs. 23/2011, art. 9

**133 IMU ICI – Area edificabile**

**Sentenza n. 356/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Retrosi**

*Area compresa in zona residenziale con destinazione a parcheggio e verde pubblico  
– Natura di area edificabile ai fini Ici*

L'area compresa in zona residenziale con destinazione a parcheggio ed a verde pubblico si considera ai fini Ici come area fabbricabile (e non come area agricola) in quanto inserita nel Piano Regolatore Generale del Comune e dotata di un autonomo indice di edificabilità e, quindi, di autonoma capacità contributiva.

La presenza di vincoli di destinazione insistenti sull'area non sottrae la stessa al regime fiscale delle aree edificabili ma incide sul valore ad essa attribuito.

**Riferimenti:** artt. 1, 2, 5 e 9, D.Lgs. n. 504/1992

**134 IMU - Contratto di leasing - Morosità**

**Sentenza n. 365/04/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Pisanu**

*Contratto di leasing risolto per morosità – Soggetto passivo Imu – Proprietario*

Al fine dell'individuazione del soggetto passivo di imposta, in caso di locazione finanziaria dell'immobile, è l'effettiva vigenza di un rapporto negoziale che giustifica il trasferimento del possesso di fatto del bene in capo ad altro soggetto. Ne consegue che l'anticipata cessazione del rapporto di leasing determina il ripristino della regola generale in forza della quale l'obbligato di imposta è il proprietario del bene

L'eventuale ritardo nella riconsegna è un elemento meramente accidentale della fattispecie, in cui l'utilizzatore riveste la qualifica di detentore *sine titulo* del bene e, quindi, non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta

**Riferimenti:** art. 9, D.Lgs. n. 23/2011

**135 Avviso di Accertamento IMU - Soggetto passivo**

**Sentenza n. 770/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Soggetto obbligato al versamento del tributo gravante sull'immobile*

In tema di IMU, l'art. 9, c.1, D.Lgs. 23/2011 prevede che “*per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto*”. La *ratio* della disposizione risponde all'esigenza di collegare il tributo gravante sugli immobili non a chi lo detiene (come peraltro avviene in campo TASI essendo evidente la relazione tra servizio reso e disponibilità), ma a chi può legittimamente vantare un pieno diritto di proprietà. Tale, peraltro, è l'orientamento espresso da più Commissioni Tributarie (per tutte CTR di Milano n. 1194/2018)

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 23/2011

## **IRAP**

### **136 Determinazione dei presupposti IRAP**

**Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini**

*Determinazione dei presupposti IRAP e versamento dell'imposta*

In tema di legittimità dell'IRAP, la Corte Costituzionale non ha affatto dichiarato illegittima l'imposta, ma, in caso di contenzioso, ha demandato alle CC.TT. la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti. E, a fronte di una dichiarazione IRAP fatta autonomamente, il ricorrente non può porre rimedio all'imposizione che ritiene illegittima, omettendone il versamento, ma, dopo aver versato il dichiarato, deve procedere con istanza di rimborso e rappresentare le proprie ragioni, a fronte di un rifiuto, avanti il Giudice competente.

**137 IRAP - Diniego rimborso**

**Sentenza n. 716/05/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Ammissibilità dell'appello - "Autonoma organizzazione" secondo la Corte di Cassazione*

L'appello è ammissibile allorquando il contribuente dà conto, adeguatamente, delle ragioni per cui egli ritiene di dover chiedere la riforma della sentenza di primo grado. In tema di IRAP, la Corte di Cassazione, con consolidato orientamento (sentenze SSUU n. 12108/2009; 12110/2009; 12111/2009, confermate con sentenze 15586/2011 e 11179/2013) ha sancito il principio di diritto secondo il quale il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali non eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.

**138 IRAP – Termini**

**Sentenza n. 731/02/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Applicabilità del raddoppio dei termini ex art. 43 D.P.R. n. 600/1973 ed ex art. 53 D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione dichiarazioni IRAP dai reati tributari*

Si deve ritenere che, in assenza di elementi probatori idonei, i soci di una società siano consapevoli degli illeciti tributari commessi, o perché attivamente coinvolti o per non aver esercitato il potere di controllo che compete loro. In tale contesto, secondo quanto *affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, l'unica condizione per il raddoppio dei termini* da parte dell'Amministrazione è *costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorge ed indipendentemente dal suo adempimento*. Tuttavia, come sancito dalla Suprema Corte (n. 4906/2015), il D.Lgs. 74/2000, nel riformare la materia attinente ai reati tributari, non ha incluso tra i medesimi le dichiarazioni ai fini IRAP, non rientrando nel novero delle imposte dirette.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 633/1972, D.P.R. n. 600/1973, D.Lgs n. 74/2000

**139 IRAP - Silenzio-rifiuto - Autonomia organizzativa**

**Sentenza n. 778/05/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*IRAP: autonomia organizzativa e collaboratore familiare - Agente di commercio e collaboratore familiare - Pronuncia della Corte Costituzionale*

In tema di autonomia organizzativa, finalizzata a determinare l'assoggettabilità o meno all'IRAP, non è possibile basarsi sulla semplice presenza di un collaboratore familiare, ma si deve verificare se la medesima collaborazione comporti un valore aggiuntivo rispetto a quello conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, ovvero un vantaggio produttivo, presupposto dell'IRAP.

Non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 qualora il contribuente operi come agente di commercio, categoria di lavoratori questa che la giurisprudenza diffusa ha ritenuto, per le caratteristiche intrinseche dell'attività svolta, priva di un'autonoma organizzazione. In tale contesto il fatto che il contribuente si avvalga della collaborazione familiare non incide sulla natura della medesima ed è ininfluente l'entità del compenso previsto per la stessa, risultando evidente la confluenza del medesimo in un unico reddito familiare, né può essere sufficiente il riscontro che il ricorrente ceda la propria attività alla moglie, permanendo la coesistenza familiare e la prevedibile assistenza fornita in base alla passata collaborazione.

In relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 156/2001), compete al giudice di merito in via presuntiva (nulla essendo richiesto in via probatoria), valutare il superamento della linea (spesso invisibile) tra il lavoratore autonomo, che svolge il proprio lavoro in base alla sola capacità professionale, a essenziali beni strumentali (auto, PC, telefono) e a collaboratori (qualcuno che risponda al telefono e tenga pulito l'ufficio) e una struttura imprenditoriale organizzativa idonea a comportare un vantaggio significativo nella produzione del reddito (aggiuntiva a quella riferibile alla sola persona).

**Riferimenti:** art. 2697 c.c.

**140 IRAP - Autonomia organizzazione**

**Sentenza n. 792/02/19, dep. 18/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Retrosi**

*Autonomia organizzazione professionista – Assoggettamento all'IRAP*

Si configura autonomia organizzazione per l'assoggettamento al tributo qualora il professionista, ancorché dimostri di poter svolgere la propria attività con ridotti beni strumentali, si sia strutturato in sedi di diverse regioni e possa contare sull'ausilio di collaboratori.

**Riferimenti:** D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

## IRES

### **141 IRES - Investimenti ambientali - Rappresentazione di un'opzione nella dichiarazione**

**Sentenza n. 1409/03/18, dep. 18/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Mina**

*Investimenti ambientali - Rappresentazione di un'opzione nella dichiarazione - Dichiarazione integrativa - Norma introdotta con la L. 225/2016 - Procedura di cui all'art. 36 bis*

L'opzione legata agli investimenti ambientali, non rappresentata nella dichiarazione relativa all'anno di riferimento dell'investimento, non può più essere attuata nella dichiarazione integrativa tardiva. Trattasi infatti non di rettificare un errore, ma di esercitare una scelta che, integrando un diritto potestativo e non una dichiarazione di scienza, non può più utilmente essere operata con una dichiarazione integrativa.

Una dichiarazione integrativa, per sua natura, è deputata a correggere errori e non a rimettere un contribuente in termini per l'esercizio di opzioni non attuate e irrimediabilmente precluse.

La norma introdotta con la L. 225/2016 non sana una mancata opzione, sia perché non è una disposizione applicabile retroattivamente, sia perché applicabile ai casi di errori relativi al contenuto di dichiarazioni di scienza, ma non al mancato esercizio di un diritto potestativo.

La procedura di cui all'art. 36 bis è legittimata allorché il sistema automatizzato non abbia rinvenuto, nelle precedenti dichiarazioni, i dati di riferimento rilevanti indicati nella dichiarazione integrativa.

**142 IRES Silenzio rifiuto - Addizionale “*una tantum*”**

**Sentenza n. 1414/03/18, dep. 18/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Mina**

*Addizionale “una tantum” - Presupposti di straordinaria necessità e urgenza - Principio solidaristico.*

Numerose pronunce della Corte Costituzionale hanno enunciato i limitati termini del sindacato di legittimità ai casi di mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'attività legislativa.

Non sussiste la mancanza di connessione tra le disposizioni che introdussero l'addizionale *una tantum* e la *ratio del D.L. 133*. È coerente l'addizionale limitata ad una annualità, in quanto trova ragione nella necessità di reperire risorse finanziarie occorrenti in caso di minor gettito fiscale.

Un'addizionale può essere disposta nel pieno rispetto del principio di solidarietà tra i cittadini, in ossequio al principio solidaristico, di pari rango, di cui all'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che il rispetto del principio della capacità contributiva non coincide con la formale uniformità di tassazione, per cui non risulta né arbitrario, né irragionevole, l'operato del legislatore che ha imposto un maggior carico fiscale *una tantum* a soggetti più forti nell'interesse di categorie più deboli.

## **IRPEF**

### **143 IRPEF - Detrazioni fiscali su immobile**

**Sentenza n. 1373/01/18, dep. 10/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Retrosi**

*Detrazioni fiscali su immobile – Requisiti - Motivazione delle decisioni nella vita familiare - Residenza e unità familiare*

La residenza non esclude la convivenza e l'abitazione, mentre numerose possono essere le motivazioni di ordine personale, lavorativo, psicologico e familiare che determinano la decisione di libera scelta che nulla toglie alla vita familiare e alla residenza.

La residenza non pare costituire la prova della reale unità familiare

**144 IRPEF - Vendita di proprie opere d'arte**

**Sentenza n. 1412/03/18, dep. 18/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Mina**

*Vendita di proprie opere d'arte - Dismissione di un patrimonio artistico - Atti di commercio non integranti attività imprenditoriale - Assenza di natura commerciale nella dismissione di un patrimonio.*

La vendita delle proprie opere d'arte non è idonea a dimostrare la sussistenza dello svolgimento professionale di un'attività economica organizzata, finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi.

La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista non è sottoponibile a tassazione, a differenza dei proventi dell'attività d'impresa.

La dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l'esperienza via via accumulata in materia artistica, non integrano la ripetizione di atti di commercio tipici dell'esercente professionale di un'attività imprenditoriale.

È da escludersi la ricorrenza dell'attività commerciale se non risulta provato che la dismissione del patrimonio artistico sia di natura commerciale.

**145 IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni**

**Sentenza n. 1905/04/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Determinazione di plusvalenza nella cessione di terreni divenuti edificabili e oggetto di rivalutazione - Va riferita al valore dichiarato e non a quello determinato ai fini dell'imposta di registro.*

In presenza di rivalutazione di terreni il contribuente determina il valore del bene ex art. 7 L. 448/2001 (avvalendosi di perizia giurata) e versa l'imposta di registro risultante dalla rivalutazione. In assenza di contestazione da parte dell'Ufficio nella suddetta fase, nella successiva vendita del bene lo stesso non può determinare la plusvalenza con i criteri di cui agli artt. 67 e 68 TUIR utilizzando come valore finale quello definito dalla rivalutazione, restando nella potestà del cedente di basarsi su un prezzo inferiore.

**Riferimenti:** art. 7 L. 448/2001; Cass. n. 23508/2018

**146 IRPEF – Detrazione mutuo**

**Sentenza n. 178/03/19; dep 06/02/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Pontone**

*Detrazione integrale a un coniuge delle spese del mutuo ipotecario cointestato a entrambi i coniugi.*

Il coniuge che dimostri di aver sostenuto integralmente il pagamento delle spese del mutuo ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile prima casa può fruire della detrazione del 100% delle spese per interessi passivi, essendo questa la sua quota di interessi *ex art 15 TUIR*, in coerenza col principio per il quale la detrazione spetta in relazione agli oneri effettivamente sostenuti.

**Riferimenti:** art. 15 TUIR

**147 IRPEF - Obbligo dichiarativo**

**Sentenza n. 477/07/19, dep. 11/04/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Paladino**

*Avviso di Accertamento IRPEF - Onere del sostituto d'imposta e obbligo del contribuente*

Se agli interessi mai corrisposti in quanto costituenti, contrattualmente, oggetto di incremento del capitale, è seguito il mancato assolvimento del proprio onere da parte del sostituto d'imposta, grava direttamente sul contribuente l'obbligo dichiarativo al Fisco

**148 IRPEF - Fondo pensioni bancario - Previdenza complementare**

**Sentenza n. 605/05/19 dep. 13/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Briccarello**

*Contributi versati ad un Fondo pensioni bancario - Previdenza complementare - Art. 48 TUIR all'epoca vigente, oggi art. 51 - Sono esenti fiscalmente unicamente i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza di legge.*

Per le prestazioni in forma capitale, erogate da un Fondo Pensioni bancario, a fronte di contributi versati dalla banca datore di lavoro non sussiste l'agevolazione fiscale dell'allora vigente TUIR art. 48. Per il meccanismo dell'incrocio contributivo l'azienda versava i contributi a carico del lavoratore direttamente all'INPS, il quale li riversava al Fondo Pensioni della banca, come risulta chiaramente dalla certificazione del Fondo Pensioni. Aveva carattere complementare integrativo, in aggiunta a quello dell'assicurazione generale obbligatoria INPS. Formalmente tale contributo era a carico del lavoratore, in realtà era a carico dell'azienda in forza di accordi contrattuali, a differenza dei contributi previdenziali obbligatori ex art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986.

**Riferimenti:** art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986; art. 68 D.P.R. 602/1978.

**149 IRPEF - Prestazioni e erogazioni in forma capitale pensionistiche complementari - Tassazione**

**Sentenza n. 752/06/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Tirone**

*Prestazioni e erogazioni in forma capitale pensionistiche complementari - Tassazione in maniera analoga al TFR, se liquidate a titolo di capitale - Le somme corrispondenti al rendimento di polizza (Previdenza Integrativa Aziendale) sono tassate al 12,50%.*

Nella previdenza complementare si è passati dalla tutela assicurativa ispirata dal principio del risparmio finanziario ex art. 47 Cost., alla tutela previdenziale ex art. 38 Cost.. Il D.Lgs. 124/1993, modificato dall'art. 11 L. 335/1995 (c.d. riforma Dini) che ha introdotto una tassazione analoga a quella dei redditi da lavoro dipendente solo alle prestazioni, erogate in forma capitale, a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare, decorrente dalla sua entrata in vigore. Per gli iscritti in epoca precedente il trattamento fiscale dipende dalla composizione strutturale delle prestazioni. I Fondi di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione dei versamenti, sono composte da una “*sorte capitale*”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore e da un “*rendimento netto*” rappresentato dai proventi della gestione sul mercato. Sono tassate in maniera analoga al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (Previdenza Integrativa Aziendale) si applica la tassazione del 12,50% ex art. 6 L. 482/1985.

**Riferimenti:** D.Lgs. 124/1993; art. 13 comma 9 D.Lgs. 124/1993 introdotto dall'art. 11 L. 335/1995; L. 482/1985. Art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986; art. 68 D.P.R. 602/1978.

## IVA

### 150 IVA - Diniego rimborso - Estinzione di una società

**Sentenza n. 1374/01/18, dep.10/09/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Menghini**

*Estinzione di una società e fenomeno successorio - Estinzione di una società e rimborso IVA ai soci- Errori formali e sostanza nel processo tributario*

La Suprema Corte ritiene che l'estinzione della società si determini come fenomeno successorio in favore dei soci, in quanto la presentazione di un credito in un bilancio risponde all'esigenza formale di cristallizzare una situazione, ma non è, di per sé, la costituzione di un diritto. Tale affermazione, peraltro, risulta coerente con l'art. 5 del DM 26/2/1992, che, al secondo comma, precisa che " nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito d'imposta sia ceduto a terzi, il titolo di spesa è intestato direttamente al cessionario del credito stesso".

Il titolo ad un credito IVA, in caso di estinzione di una società, si trasferisce ai soci, costituendone diritto a pieno titolo, per cui il rimborso IVA, in base alla L. 154/1988 di conversione del D.L. 70/1988, può essere ceduto.

Nel processo tributario, qualora si sia in presenza di evidenti errori formali, sul rispetto delle formalità prevale la sostanza delle questioni.

**151 IVA - Mancata esposizione del credito**

**Sentenza n. 1768/03/18, dep. 14/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner**

*Domanda di rimborso del credito di imposta – Mancata esposizione del credito nel quadro RX - Decadenza biennale - Sussiste*

A seguito di mancata indicazione nel quadro RX/VX di credito richiesto a rimborso, è necessario presentare istanza nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ex art 21 D.Lgs 546/1992.

**Riferimenti:** art. 21 D.Lgs 546/1992;

## **152 Atto di contestazione IVA - Contratto di mandato**

**Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Aspetto tributario nel contratto di mandato - Giurisprudenza di legittimità nella clausola di delega*

Sotto l'aspetto tributario i corrispettivi previsti dal contratto di mandato devono essere assoggettati all'ordinaria disciplina IVA, riguardando invece l'esenzione di cui all'art. 10, c.1 n. 2, D.P.R. 633/72 solo il contratto di assicurazione. Sempre sotto l'aspetto tributario è da escludere altresì che vi sia un presupposto soggettivo dell'accessorialità tra le due operazioni ex art. 12 D.P.R. 633/72, in quanto non sussiste il presupposto soggettivo dell'accessorietà.

L'assicurato non è parte del rapporto tra le assicuratrici deleganti e la coassicuratrice delegataria, in quanto causa ed oggetto delle prestazioni non riguardano il contratto di assicurazione (assunzione di un rischio a fronte di n premio), bensì si tratta di delega di prestazioni amministrative che consentono, tra l'altro, delle economie di scala alle imprese (riscossione premi, perizie e liquidazione danni, attività d'ufficio. Anche la giurisprudenza comunitaria esclude che la prestazione di mandato possa essere considerata operazione assicurativa, non essendo resa tale prestazione a favore dell'assicurato.

La giurisprudenza di legittimità con alcune sentenze (Cass. 2249/2016 e Cass. 5885/2017) si era attestata su una possibile definizione delle prestazioni connesse alla clausola di delega come di un rapporto definito di unitarietà economica con quelle assicurative, ma, a partire dal maggio 2018, con 16 sentenze/ordinanze emesse fino al 7/9/18, tale impostazione è stata corretta, sostenendo che i profili di esenzione devono essere interpretati restrittivamente, che le prestazioni rese dalla delegataria non sono operazioni di assicurazione in senso proprio, che le imprese di assicurazione che operano tramite il mandato conferito dalla clausola di delega non sono mediatori o intermediari di assicurazione e che tali operazioni non sono operazioni accessorie (Cass. 11441-11442-11443/2018; Cass. 13111,13112/2018; Ord. 19583-20249-20250-20251-20253-20254/2018; 21069-21070/2018; 21302-21303/2018; 21820/2018).

**153 IVA – Indetraibilità - Antieconomicità**

**Sentenza n. 1933/01/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Verde**

*Indetraibilità dell'IVA - Fattura riguardante un'operazione antieconomica - Documentazione inadeguata*

In presenza di una operazione di evidente antieconomicità sia in relazione al costo sostenuto che al risultato economico raggiunto, parte contribuente deve dimostrare l'effettività e l'inerenza della fattura oggetto della detrazione fiscale. Nello specifico l'operato dell'Ufficio risulta legittimo in considerazione della documentazione presentata (genericità della scrittura di incarico a fronte di un corrispettivo elevato, mancanza di data certa, sovrapposizione dei ruoli del consulente incaricato di realizzare l'operazione, ovvero amministratore della stessa società, fissazione di un compenso in anticipo sulla realizzazione, assenza di comparazione con altri preventivi). Elementi che non possono essere considerati prove.

**Riferimenti:** art. 19 D.P.R. 633/1972

**154 Diniego rimborso IVA- Altro**

**Sentenza n. 60/07/19, dep.17/01/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Rinaldi**

*Carichi pendenti e ricorso per inottemperanza*

L'Amministrazione, legittimamente, non dà esecuzione a pagamenti qualora vi siano carichi pendenti, anche in presenza di ricorso per inottemperanza (Art. 23 D.Lgs. 472/97).

**155 IVA– Detrazione Illegittima**

**Sentenza n. 291/05/19, dep 27/02/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Illegittima detrazione di imposta per abuso del diritto.*

Configura abuso del diritto la compravendita di un immobile a titolo di bene strumentale per cui non vi sia stata alcuna corresponsione di denaro, intervenuta tra due società che abbiano identica compagine sociale, con l'obiettivo preminente di ottenere un risparmio di imposta consistente nel rimborso dell'IVA contabilizzata, ma non versata, sulla vendita dell'immobile.

**Riferimenti:** art. 38 bis D.P.R. 632/1972

**156 IVA– Detrazione**

**Sentenza n. 302/07/19, dep 04/03/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Paladino**

*Effetti del principio di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto in caso di omessa dichiarazione.*

L'omissione della dichiarazione annuale può essere superata in nome del principio di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto in presenza di elementi comprovanti l'eccedenza d'imposta e il rispetto da parte del contribuente di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

**Riferimenti:** art. 19 D.P.R. 633/72; art. 12 c.7 L.212/2000; art. 55 D.P.R. 633/72;

**157 IVA – Contraddittorio**

**Sentenza n. 302/07/19, dep. 04/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Paladino**

*Non obbligatorietà del contraddittorio anche in presenza di tributi armonizzati -  
Sussiste.*

In presenza di un accertamento IVA derivante da indagini svolte a “tavolino” il confronto col contribuente, preventivo all’emissione del provvedimento, è obbligatorio se, nel sollevare l’eccezione, lo stesso non enunci concretamente le ragioni per cui il contraddittorio avrebbe determinato una diversa pretesa fiscale. Non essendo ciò rilevabile dalle motivazioni addotte, la contestazione è da ritenersi pretestuosa.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione n. 20036/2018.

**158 Contratto di Leasing – Detrazione - Diniego rimborso IVA**

**Sentenza n. 314/01/19, dep. 06/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini**

*Legittimità della detrazione dell'IVA - Vantaggi fiscali nel contratto di leasing - Il rimborso dell'IVA nella locazione finanziaria di beni ammortizzabili*

La detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 30 c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, è consentita *"limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche"*

La Suprema Corte (n. 20951/2015) afferma: *" Occorre, prendere atto che la funzione del leasing, nella maggioranza dei casi (cioè nella sua tipicizzazione sociale) è proprio quella di fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario"*. Posto quindi, che il contratto di leasing è equiparabile al sussistere di un rischio economico proprio del diritto reale, devono ritenersi applicabili al medesimo, analoghi vantaggi in campo fiscale. Tale, peraltro, è la *ratio* espressa dalla Direttiva IVA (112/CE/2006 art. 14 par. 1) dell'Unione Europea.

Se i beni concessi in locazione finanziaria sono ammortizzabili e l'IVA è stata versata correttamente, il diniego al rimborso comporterebbe un indebito arricchimento dell'Amministrazione.

**159 IVA - Mancato rimborso del credito - Omessa produzione documentale**

**Sentenza n. 713/05/19, dep.04/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Mancato rimborso del credito IVA (capitale + interessi) - Omessa produzione della documentazione richiesta per le annualità contestate - Insufficienza della relazione del curatore fallimentare*

Il credito IVA ceduto da un'azienda posta in liquidazione, poi dichiarata fallita, ad una banca, deve essere documentato, essendo irrilevante il decorso del decennio. La produzione di fatture e altri documenti attiene alla prova del preteso credito, gravando sul contribuente provare la fondatezza della propria pretesa per consentire all'Ufficio di verificare l'esatta misura del rimborso nella sua esistenza. Non è sufficiente la documentazione presentata, consistente unicamente nelle relazioni del curatore fallimentare, non essendo equipollente o sostitutiva delle fatture, necessarie per consentire all'Ufficio di verificare la sussistenza di tutti i requisiti formali, l'inerenza, la competenza e la congruità dei costi, atteso che esso conserva sempre il potere di accertare la sussistenza del credito vantato.

**Riferimenti:** art 33 legge fallimentare, art. 8 comma 5 legge Statuto del Contribuente; art. 2220 c.c.

**160 IVA - Indebito utilizzo del credito IVA - Omesse dichiarazioni**

**Sentenza n. 722/05/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Indebito utilizzo del credito IVA - Omesse dichiarazioni IVA - Legittima l'irrogazione della sanzione - Fatture prodotte con memoria in 1° grado - Ammissibile la loro impugnazione da parte dell'Ufficio in sede di appello.*

L'avviso di accertamento fu legittimamente emesso nella non contestata assenza di dichiarazioni sia nell'anno in questione che in quelli antecedenti, in carenza di ogni documentazione contabile. A fronte della contestazione di inesistenza del credito grava sul contribuente l'onere di fornire prove dell'esistenza delle condizioni sostanziali del credito.

La sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 è applicabile in quanto la norma nel contenere la definizione di credito inesistente introduce uno specifico regime sanzionatorio

La produzione di documenti, nella fattispecie fatture, nel corso del giudizio di 1° grado, la cui idoneità probatoria è stata contestata dall'Ufficio in udienza di discussione, è ammissibile anche in sede di appello, stante il preciso onere probatorio in capo al contribuente. Per l'effetto devolutivo dell'appello la causa passa alla piena cognizione del giudice superiore nei limiti dei motivi specifici dedotti.

**Riferimenti:** art.38 D.P.R. 602/1973; art. 2697 c.c.; art.115 c.p.c.; art.13 D.Lgs. 471/1997.

**161 IVA - Detraibilità su canoni leasing nell'U.E.**

**Sentenza n. 732/02/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Società con sede in Italia - Contratto di leasing avente ad oggetto beni strumentali - Beni destinati ad un soggetto non residente nella UE - Diritto alla detrazione dell'IVA*

La territorialità dell'operazione influisce sull'applicabilità dell'imposta, La locazione in leasing riguarda un soggetto residente nella UE o meglio in Italia, che può legittimamente disporre dei beni acquisiti. La successiva locazione ad un soggetto terzo, non residente nella UE, con canoni leasing per apparecchiature non presenti sul territorio nazionale, risponde ai requisiti della territorialità all'epoca vigenti ex artt. 7 e 19 D.P.R. 633/1972. L'IVA è stata correttamente versata e detratta.

**Riferimenti:** artt. 7 e 19 D.P.R. 633/1972; art. 9 Sesta Direttiva n. 77/388/CEE.

**162 IVA - Spese di sponsorizzazione - Detrazione**

**Sentenza n. 741/04/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti**

*Pubblicità e sponsorizzazioni - Detrazione dell'IVA nella misura 10% anziché del 50% - Principio del favor rei – Irretroattività*

La modifica dell'art. 74 D.P.R. 633/72, intervenuta ad opera dell'art. 29 D.Lgs. 175/2014 – con la quale il legislatore ha previsto sia per le prestazioni di sponsorizzazione sia per quelle di pubblicità un'unica detrazione IVA forfettaria indicata in fattura – non può essere applicata retroattivamente. Il principio del favor rei invocato non è applicabile poiché il D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 non ha modificato una disposizione sanzionatoria, rendendo lecito ciò che prima era illecito, ma ha modificato un regime fiscale, estendendo alle sponsorizzazioni il beneficio tributario prima riconosciuto solo alla pubblicità.

**Riferimenti:** D.Lgs. 472/97; D.Lgs. 21/11/2014 n. 175; art 74 D.P.R. 633/72

**163 IVA - Pubblicità e sponsorizzazioni**

**Sentenza n. 741/04/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti**

*Qualificazione del contratto di sponsorizzazione*

Il contratto di sponsorizzazione si distingue dal contratto di pubblicità in quanto si evinca l'avvenuta instaurazione di uno specifico e stabile abbinamento tra le prestazioni agonistiche e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un'immagine positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso sulle vendite. A titolo esemplificativo si cita la partecipazione alle manifestazioni sportive con abbinamento del nome dello sponsor, da inserire sulle magliette degli equipaggi, sulle vele, sui giornali, sulle giacche, sulle copertine, sulle sacche, etc.

**164 Iva - Rimborso**

**Sentenza n. 768/05/2019, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Menghini**

*Rimborso dell'IVA – Carenza di legittimazione attiva*

In presenza di un atto di cessione del credito IVA ad un terzo il contribuente non è legittimato ad agire in giudizio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il relativo rimborso, poiché non risulta più titolare del diritto. La relativa circostanza sollevata per la prima volta in grado di appello non risulta tardiva poiché si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 57 c. 2 D.Lgs. 546/1992.

**Riferimenti:** art. 57 comma 2 D.Lgs 546/1992

## NOTIFICAZIONI

### **165 Cartella di pagamento IRPEF - Notifica**

**Sentenza n. 1375/01/18, dep. 10/05/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Garino; Relatore: Menghini**

*Cartella di pagamento IRPEF - Notifica - Onere di verificare la causa di irreperibilità del destinatario*

È onere dell'Amministrazione attivarsi per verificare la causa di irreperibilità del destinatario. In caso di irreperibilità dovuta ad un decesso, gli eredi, in assenza di una specifica comunicazione sulla pendenza fiscale, non sono tenuti a comunicare all'Amministrazione il loro domicilio fiscale. Né può essere posto in capo ad essi l'onere di comunicare il decesso, non essendo nella loro area conoscitiva il fatto che il *de cuius* era divenuto debitore nei confronti dell'Amministrazione, in quanto, l'atto attestante la pretesa, non andato a buon fine al primo tentativo, era giunto tardivamente in loro possesso, con il conseguente effetto sulla prescrizione della pretesa.

**166 Notificazioni - Contenuto del plico**

**Sentenza n. 1728/05/18, dep. 25/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Valeri**

*Notifica cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 603/72 – Onere della prova del contenuto del plico*

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, spetta al destinatario provare che il plico non conteneva alcun atto al suo interno, ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito.

**Riferimenti:** art. 26 D.P.R. n. 603/73

**167 Riscossione – Notifica - Raggiungimento dello scopo**

**Sentenza n. 1906/04/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Avviso di iscrizione ipotecaria – Notifica tramite raccomandata da soggetto non autorizzato – Raggiungimento dello scopo - Sanatoria*

In applicazione del criterio della ragione liquida il raggiungimento dello scopo, vale a dire la piena e completa conoscenza dell'atto, fa venire meno ogni necessità di disamina delle altre questioni.

## **168 Notificazioni - Avviso di intimazione - Persona di famiglia**

**Sentenza n. 248/06/19; dep. 19/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo**

*Concetto di “persona di famiglia” nella notifica degli atti. - “Persona di famiglia” nella giurisprudenza di legittimità - Notifica “tamquam non esset” - “Conoscenza legale” di un atto.*

In tema di notifica degli atti, l’esesesi giurisprudenziale del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti, ma anche gli affini e ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata, debba convivere col notificando.

La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Civ. n. 26501/2014) ha ripetutamente affermato che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto, si presume “*iuris tantum*” dalle dichiarazioni recepite nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria.

Tenuto conto che la notifica è minuziosamente disciplinata da una serie di regole, il rispetto delle quali consente di considerare convenzionalmente intervenuta la conoscenza degli atti da notificare, indipendentemente dal fatto che un’effettiva conoscenza dei medesimi vi sia stata, nel caso di specie, essendo stata fatta la notifica a mani del fidanzato, deve ritenersi *tamquam non esset*.

La “conoscenza legale” che si raggiunge all’esito del procedimento di notificazione, rappresenta un equilibrato compromesso tra l’esigenza di tempi procedurali contenuti e certi e l’esigenza di tutela dei diritti dei cittadini, primo fra tutti, quello di difesa.

Il rigore nell’individuazione delle categorie di soggetti ai quali è possibile, secondo la previsione normativa, consegnare l’atto da notificare in luogo del destinatario, è dunque d’obbligo, ed è pertanto da escludere che, se interviene documentata contestazione da parte del notificatario, possa considerarsi rituale una notifica pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia, bensì a mani che, senza esserlo, si dichiara o comporta come tale.

**169 Notificazioni - Assenza di notifica di un atto impugnato**

**Sentenza n. 295/05/19, dep. 27/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Assenza di notifica di un atto e avviso di iscrizione ipotecaria. - Inammissibilità di un ricorso.*

L'assenza della notifica di un atto impugnato è sanata da un avviso di iscrizione ipotecaria, notificato nei 60 giorni, in quanto la conoscenza dell'iscrizione a ruolo comporta l'obbligo di rispettare il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92 per la proposizione del ricorso, quanto meno dalla notifica di quest'ultima. Pena la sua inammissibilità.

L'inammissibilità di un ricorso può essere rilevata d'ufficio dal giudice adito, a nulla rilevando la mancata rilevazione di detto vizio ad opera delle parti.

**170 Sollecito pagamento - Notificazione**

**Sentenza n. 378/02/19, dep. 22/3/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Sollecito pagamento - Disposizioni relative alla notificazione*

Il Concessionario della Riscossione, per le notificazioni, deve riferirsi all'art. 26 D.P.R. 602/1973 le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui all'art. 60 D.P.R. 600/1973 e conseguenti precisazioni. In tale ambito non è richiesta alcuna ulteriore raccomandata, non essendo in discussione il fatto che il provvedimento è stato consegnato al domicilio del destinatario, nulla incidendo il fatto che la ricevuta sia stata sottoscritta da un convivente (Corte di Cassazione sent. n. 2181/2013). Per ulteriore conferma della legittimità della procedura di notificazione il riferimento è l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (per tutte la n. 3073/2017).

**Riferimenti:** art. 26, D.P.R. n. 602/1973

**171 Cartella di pagamento – Notifica**

**Sentenza n. 667/04/19, dep. 22/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cipolla**

*Illegittimità dell'atto per nullità della notifica*

Ai fini della notifica degli atti impositivi, non assume rilevanza il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni fiscali del contribuente in quanto, nel caso di specie, sussisteva la chiara conoscibilità per l'Ufficio (determinata dall'iscrizione all'AIRE) del diverso indirizzo all'estero al quale, per legge, avrebbero dovuto essere notificati gli atti in oggetto.

**Riferimenti:** art. 60, comma 1, D.P.R. 600/73

**172 Notifica degli atti imposable primario e secondario**

**Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Bucarelli**

*Notifica degli atti imposable primario e secondario - Difetto di notifica dell'atto imposable*

Appare conforme al tenore letterale della normativa di cui all'art. 29 del D.L. 78/2010 distinguere tra atto imposable c.d. Primario, disciplinato dal primo periodo, primo comma, lett. a) e atto imposable secondario, cui si riferisce il secondo periodo, primo comma, lett. a).

L'atto imposable c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva, mentre gli atti imposable secondari possono anche essere inviati direttamente dall'Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale.

Il difetto di notifica dell'atto imposable primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti.

Ne consegue che l'atto imposable primario, spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento, senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio determina l'inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto.

**Riferimenti:** D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

### 173 P.T.T. - Appello

**Sentenza n. 430/03/19, dep.04/04/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Bucarelli**

*Appello per via telematica - Validità*

La disciplina che regola le modalità di introduzione di un giudizio ha natura procedurale, per la quale vale il principio del “*tempus regit actum*”, mentre, in assenza di una normativa specifica, influente è la proposizione di appello per via telematica, a fronte di un’introduzione per via tradizionale (cartacea) del primo grado

**174 PTT – Ricorso – Notifica - Deposito**

**Sentenza n. 727/03/19, dep. 06/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner**

*Deposito presso la CTP del ricorso contro un avviso di accertamento – Regole tecniche*

L'articolo 10 del D.M. n. 163/2013 disciplina gli atti processuali individuandone i requisiti e precisando che non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. Tale divieto è proprio dell'atto notificato essendo ammessa, per i soli documenti allegati, ai sensi del comma 2, "la scansione in formato immagine dei documenti analogici". Ai sensi dell'art. 1 e 10 del D.M. n. 163/2013 è da dichiararsi pertanto inammissibile il ricorso cartaceo notificato per via postale e depositato presso la Commissione Tributaria in via telematica poiché il ricorso cartaceo notificato per via postale va depositato o presso la segreteria della Commissione Tributaria in forma cartacea o spedito per posta.

**Riferimenti:** artt. 6 e 10 del D.M. n. 163/2013

**175 P.T.T. – Accertamento- Sottoscrizione**

**Sentenza n. 842/04/19, dep. 04/07/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cipolla**

*Sottoscrizione digitale e sottoscrizione autografa.*

È nullo, per violazione del terzo comma dell'art. 42 D.P.R. 600/1973, l'atto accertativo con firma digitale (dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale), anziché autografa, e notificato in via ordinaria anteriormente all'entrata in vigore, avvenuta il 27/1/2018, del sesto comma dell'art. 2 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale ovvero CAD).

**Riferimenti:** art. 2 D.lgs 82/2005; art. 42 D.P.R. 600/73

**176 P.T.T. – Ricorso in appello – Forma e requisiti tecnici Atto Digitale**

**Sentenza n. 846/03/19, dep. 04/07/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner**

*Inammissibilità Appello – Violazione Regole Specifiche Tecniche Processo Tributario Telematico*

Il D.M. del 04/08/2015 (cd. “Specifiche tecniche”, le regole tecnico-operative della fase introduttiva del Processo Tributario Telematico, emanate sulla base dell’articolo 3 comma 3 del Decreto n. 163 del 23/12/2013), all'articolo 6 stabilisce che tutti gli atti e i documenti informatici nel processo tributario telematico devono rispettare i requisiti di forma e gli standard informatici disciplinati nell'art. 10 del medesimo Decreto.

Riguardo agli atti processuali, il citato articolo 10 prescrive al comma 1 che a) per loro “*non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico*” e b) “*sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale*”.

Tale divieto è proprio dell’atto processuale notificato essendo ammessa per i soli documenti allegati, ai sensi del comma 2, “*la scansione in formato immagine dei documenti analogici*” (e pur sempre “*sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale*”).

Ai sensi degli articoli 6 e 10 del D.M. del 04/08/2015 è da dichiararsi pertanto inammissibile l’atto di appello scannerizzato sottoscritto a mano e privo di apposizione di firma digitale

**Riferimenti:** artt. 6 e 10 del D.M. del 04/08/2015 (Specifiche tecniche al Decreto n. 163 del 23/12/2013)

## PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

### 177 Mezzi pubblicitari

**Sentenza n. 1888/02/18, dep. 05/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*Presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità - Esenzione dell'imposta di pubblicità - La pubblicità sugli automezzi - Logo dell'Istituto di vigilanza.*

L'assenza di scopo promozionale su mezzi pubblicitari esclude il presupposto impositivo, in analogia con quanto l'art. 5 D.Lgs. 507/93 dispone su una fattispecie assai simile (insegne, targhe e simili).

L'art. 17 D.Lgs. 507/93 dispone l'esenzione dell'imposta di pubblicità qualora l'esposizione dei pubblicitari sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

La previsione dell'art. 13 D.Lgs. 597/93, norma specifica per gli automezzi, che limita a due i marchi che possono essere apposti, può non trovare applicazione per la finalità di rendere riconoscibili i mezzi in ogni circostanza, ovvero per la peculiare tipologia del servizio svolto e per non renderli confondibili con quelli degli organi di Polizia. In tal caso assoggetta l'uso di contrassegni identificativi a forme e dimensioni che devono essere approvate dal Questore.

Nulla viene detto sul numero di tali contrassegni, ma la loro identificabilità e la loro non confondibilità con i mezzi di Polizia richiede, necessariamente, che ogni lato di prospettiva del mezzo debba essere contrassegnato.

L'apposizione del logo dell'Istituto di vigilanza risponde ad una finalità di sicurezza e non pubblicitaria: qualora gli automezzi ne fossero privi, infatti, non sarebbero idonei a svolgere efficacemente l'attività di prevenzione.

**Riferimenti:** D.lgs. n. 507/1993, art. 5

**178 Pubblicità e pubbliche affissioni - Insegne**

**Sentenza n. 367/01/19, dep. 19/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini**

*Insegne che distinguono il luogo di svolgimento di un'attività commerciale –  
Esenzione dall'imposta sulla pubblicità - Sussiste*

Le insegne e altre forme promozionali che individuano le cabine ove vengono realizzate fototessere in modo automatico non sono soggette all'imposta sulla pubblicità in quanto, indipendentemente dal contenuto pubblicitario, hanno la funzione di indicare il luogo dove avviene un'attività commerciale e, conseguentemente, al pari delle insegne che contraddistinguono la sede istituzionali delle imprese, sono esenti dal tributo (sempreché la dimensione rientri nei limiti previsti dalla legge)

**Riferimenti:** art. 17, co. 1-*bis* D.L. n. 507/1983

**179 Accertamento Pubblicità- Mezzi pubblicitari**

**Sentenza n. 717/05/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Briccarello**

*Avviso di Accertamento - Insegne e mezzi pubblicitari*

Le indicazioni "fototessere", "fototessere Dedem" e "foto a colori per tutti", non possono che essere considerate "insegna" in quanto comunicano al pubblico la natura del servizio prestato e il soggetto che lo fornisce (non diversamente come insegna "panetteria"-cfr CTR Toscana 2348/1/2014-) (Cassazione: ordinanza 5337 del 4/3/2013).

In merito è infatti da considerare che i mezzi pubblicitari sono collocati sul luogo di svolgimento dell'attività commerciale. Le scritte "DEDEM FOTO, FOTOCOLOR, ecc. " appaiono esclusivamente indicative dell'attività svolta presso ciascun punto di esercizio e ciascuna cabina non appare superiore ai metri quadrati 5.

Anche le indicazioni pratiche contenute nella circolare del ministero dell'economia e delle finanze n. 3 del 3 maggio 2002 consentono di ritenere esenti dall'imposta sulla pubblicità le citate scritte.

La Suprema Corte (sentenza n. 6202 del 2/6/2005) ha statuito che ogni singola cabina è un luogo di esercizio dell'attività anche se non è presente personale, ma viene svolta in modo automatico. Il messaggio posto sulla sede ove viene svolta l'attività commerciale ha natura di insegna e non di messaggio pubblicitario.

## **REGISTRO**

### **180 Registro - Aliquota mutuo fondiario**

**Sentenza n. 1291/02/18, dep. 02/08/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi**

*Registro - Aliquota mutuo fondiario*

La tassazione prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine prevede che qualora esso si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione l'aliquota si applica nella misura dello 0,25%, qualora si riferisca all'acquisto di immobile privo dei requisiti per la prima casa l'aliquota è del 2% dell'ammontare erogato. Per altri tipi di finanziamento, l'aliquota è dello 0,25%, ma per essi non vi è obbligo di esplicitare le finalità nell'atto di erogazione.

**Riferimenti:** art.1 c.. 160 L. 24 dicembre 2007, n. 244.

**181 Registro - Rinegoziazione del mutuo**

**Sentenza n. 1741/05/18, dep. 23/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini**

*Imposta di registro – Agevolazioni ex art. 15 D.P.R. 601/73 - Rinegoziazione del mutuo – Estensibilità - Sussiste*

Gli atti relativi alla modifica delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 15 D.P.R. 601/73.

**Riferimenti:** art. 15 D.P.R. n. 601/73;

**182 Registro - Atto di compravendita – Valore agricolo medio**

**Sentenza n. 1808/04/18, dep. 20/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Masia; Relatore: Berruti**

*Avviso di rettifica e liquidazione registro e ipotecaria atto compravendita*

L'utilizzo del VAM, Valore Agricolo Medio quale criterio di stima dei terreni è legittimo e pertinente, idoneo a determinare il valore venale dei terreni in conformità al disposto normativo D.P.R. 131/86 con confronto a situazioni simili adiacenti.

**183 Registro - Avviso di liquidazione**

**Sentenza n. 396/03/19, dep.26/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Caputo**

*Avviso di rettifica liquidazione registro terreni agricoli*

Le stime OMI non costituiscono fonte tipica di prova ma un ausilio e supporto idonee, indicative generali di massima che devono essere sostenuti da elementi di prova contraria a quanto sostenuto dal contribuente che ha documentato l'atto pubblico con i relativi pagamenti.

**184 Avviso di liquidazione – Omesso versamento**

**Sentenza n. 444/02/19, dep. 08/04/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Napoli**

*Imposta di Registro - Avviso di liquidazione per Imposta complementare di Registro - Omesso versamento delle imposte liquidate mediante avviso.*

L'Avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta complementare di registro con aliquota ordinaria è legittima, se la direzione effettiva di una società era, *ab origine*, in Italia (CTR Piemonte n. 457/17).

L'omesso versamento delle imposte liquidate mediante avviso, comporta la sanzione del 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13, c.2, D.Lgs.471/199 che recita: *“in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”*.

La violazione per omesso o ritardato pagamento si concretizza quindi anche con riferimento ai pagamenti previsti per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio: in tal caso il contribuente è tenuto al pagamento dell'ulteriore sanzione, pari al 30% dell'importo non versato, sia nell'ipotesi in cui vi sia stata iscrizione a ruolo, di cui al comma 1 del citato articolo, sia nell'ipotesi in cui ciò sia mancato, ai sensi del comma 2 (Cass. civ. n. 23784 dell'11 ottobre 2017).

## RISCOSSIONI

### **185 Cessazione del pagamento delle rate**

**Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini**

*Cessazione del pagamento delle rate - Omesso versamento di tributi dichiarati*

A fronte della cessazione dei pagamenti delle rate e della mancata impugnazione dell'avviso di pagamento successivo, l'Ufficio, legittimamente, iscrive a ruolo il gravame risultante, comprensivo delle sanzioni.

A fronte di un omesso versamento di un tributo dichiarato, IRPEF e IVA, non esistono incertezze che inducano l'Ufficio a chiedere spiegazioni e, in ogni caso, l'omessa comunicazione preliminare di irregolarità, non può essere causa di nullità della cartella in quanto, a fronte delle risultanze dei controlli ex art. 36 bis DPR 600/1973, parte interessata può sempre presentare la questione al Giudice competente per la trattazione del merito (Cass. . Per tutte la n. 5329/2012).

**186 Riscossioni - Avviso di intimazione inviato via pec**

**Sentenza n. 1902/04/18, dep.10/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Riscossioni – Avviso di intimazione inviato via pec – Allegato in pdf – Conoscenza dell'atto – Sanatoria - sussiste*

La piena conoscenza dell'atto, in applicazione dell'art. 156 c.p.c. ha l'effetto di sanare eventuali vizi di notifica. Sicché ogni disquisizione circa la natura e la qualità del mezzo di trasmissione utilizzato ed utilizzabile perde rilevanza.

**Riferimenti:** Art. 156 c.p.c.

**187 Cartella di pagamento Irpef - Obbligazione in solido**

**Sentenza n. 178/03/19, dep.06/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Pontone**

*Ripartizione interna di un debito in caso di obbligazione in solido*

Ai sensi dell'art. 1298 c.c., in una ripartizione interna, un'obbligazione in solido può gravare integralmente su uno dei debitori, in quanto un'obbligazione solidale serve a garantire il creditore di poter chiedere il 100% a ciascuno dei debitori, ma non comporta una ripartizione del debito tra condebitori.

L'art. 15 del TUIR impone di considerare nel caso concreto chi e per quanto paga gli interessi, in coerenza con il principio per il quale la detrazione spetta in relazione agli oneri effettivamente sostenuti. Esemplifica il concetto il pagamento degli interessi passivi su un mutuo cointestato, poiché la cointestazione ha una mera funzione di garanzia della banca creditrice.

**188 Motivazione - Cartella di pagamento**

**Sentenza n. 349/06/19, dep.12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Menghini**

*Motivazione nelle cartelle esattoriali*

Non è riscontrabile il difetto di motivazione in una cartella esattoriale se la stessa è coerente con il dettato normativo (art. 25 D.P.R. 602/1973), contenendo le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di risalire ai fondamenti della pretesa.

## **189 Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale**

**Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Immobile su cui grava l'iscrizione ipotecaria - Appartenenza di un bene iscritto ad ipoteca - Comproprietà di un bene iscritto ad ipoteca*

L'iscrizione ipotecaria, peraltro preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva ex art. 50, c.2, D.P.R. 602/1973 e ex art. 77, c.2, D.P.R. 602/1973, è legittima. Essa non può definirsi un atto esecutivo, rispondendo a un'esigenza cautelare e alternativa all'esecuzione forzata vera e propria e, conseguentemente, *“può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, c.2, del citato D.P.R.”*. (Suprema Corte n. 19667/2014).

L'iscrizione ipotecaria, qualora attenga a un immobile diverso da quello in cui la parte risiede col proprio nucleo familiare e, quindi, non incidente sulla tutela del diritto di abitazione (art. 76, c.1, lett. a) D.P.R. 602/1973), è legittima, specie se si è in presenza di un credito ben superiore al limite di ventimila euro (art. 77, c.1, D.P.R. 602/1973).

Non è condivisibile l'argomentazione basata sull'appartenenza di un bene, iscritto ad ipoteca, ad un fondo patrimoniale e alla natura familiare del debito, qualora sia indiscussa la titolarità del medesimo in capo al contribuente e non sia provata la suddetta appartenenza.

I debiti tributari derivanti da attività imprenditoriale non possono tener conto dei bisogni della famiglia, in quanto resta in capo al debitore l'onere di provare che il creditore era a conoscenza dei suddetti bisogni per poterli far valere (per tutte Cass. n. 5684/2006).

In caso di comproprietà con un coniuge di un bene iscritto ad ipoteca, non è condivisibile l'esigenza della ripartizione della quota di proprietà, con il conseguente effetto sulla pretesa erariale, posto che la proprietà comune non è soggetta a spartizione in quote.

**190 Riscossione - Atto Fermo amministrativo**

**Sentenza n. 395/03/19, dep. 26/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Pontone**

*Preavviso di fermo amministrativo*

La nullità della notifica irregolare è sanata dal tempestivo ricorso del contribuente. Non esiste alcuna disposizione di legge che prescriva l'obbligo di allegazione degli atti prodromici

La cartella ha un contenuto vincolante come previsto dalla norma e gli interessi richiamati nella cartella notificata sono quelli già iscritti a ruolo con incontestabilità quanto a indeterminatezza del calcolo degli interessi

**191 Riscossione – Fondo patrimoniale**

**Sentenza n. 739/04/19, dep. 07/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pisanu; Relatore: Cascini**

*Pignoramento di fabbricato gravato da fondo patrimoniale*

L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73 non ha natura esecutiva e pertanto non rientra nella disciplina di cui all'art. 170 c.c. in ogni caso ai sensi del predetto art. 170 c.c. l'iscrizione può essere fatta valere se il credito è stato contratto per bisogni familiari o nell'ipotesi contraria purché il titolare del credito non fosse a conoscenza di tale estraneità.

**Riferimenti:** art 77 D.P.R. n. 602/73; art. 170 c.c.

**192 Atto impositivo**

**Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Bucarelli**

*Riscossione - Atto impositivo - Caratteristiche*

Un atto impositivo cumula in sé, in modo indissolubile, le tre funzioni di accertamento, titolo esecutivo e precetto e trova la sua specifica disciplina nell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

La disciplina dell'azione impositiva realizzata con il D.L. n. 78/2010, ispirata a ragioni di economicità e funzionalità operativa, ha inteso eliminare la tradizionale separazione tra il momento impositivo del prelievo e il momento esecutivo, prevedendo l'emissione di un solo provvedimento che comprende in sé, in modo inscindibile, sia l'attività impositiva, sia quella di formazione del titolo esecutivo e del precetto, sì da legittimare l'avvio dell'esecuzione forzata senza la necessità della formazione del ruolo e della sua riproduzione nella cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione.

**193 Cartella di pagamento - Sospensione amministrativa e sospensione giudiziale**

**Sentenza n. 799/04/19, dep. 20/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Cascini**

*Sospensione amministrativa e sospensione giudiziale - Interessi per il periodo di sospensione giudiziale - Interessi da sospensione per cartella “in rottamazione” e interessi di mora.*

La sospensione amministrativa, quale atto della stessa parte che lo ha emesso, differisce dalla sospensione giudiziale emessa dal giudice (soggetto terzo). Nel primo caso gli interessi hanno natura compensativa per la dilazione di pagamento concessa e per la sequenziale attività informativa da effettuarsi da parte dell'Autorità. Nel caso di sospensione giudiziale il giudice la dispone sulla base del riscontro del fumus e del periculum.

Quanto agli interessi applicabili al periodo di sospensione giudiziale rileva, così come sostenuto dalla Cassazione n. 1312/2018, che la disposizione contenuta nell'art. 8 bis dell'art. 47 D.Lgs. 546/92, ha carattere innovativo applicabile, come da giurisprudenza della Suprema Corte, solo dal periodo d'imposta 2016. E, in assenza di specifica previsione, il tasso applicabile non può che essere quello legale.

Gli interessi per la sospensione relativa ad una cartella oggetto di “rottamazione” non sono dovuti in quanto il mantenimento degli interessi da sospensione a fronte della non debenza degli interessi di mora, si porrebbe in contrasto con lo spirito della norma agevolativa. Diversamente, peraltro, si creerebbe ingiustificata e ingiustificabile disparità di trattamento tra soggetti che non hanno beneficiato di sospensione e soggetti che, al contrario, sono stati ritenuti, in sede giudiziale, meritevoli di sospensione.

## **TARSU - TARI - TOSAP**

### **194 Tari -Tarsu - Accertamento**

**Sentenza n. 330/04/19, dep.12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Pisanu**

*Invito al pagamento Tari Tarsu*

Non è necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento delle delibere degli organi comunali che hanno fissato le tariffe unitarie Tarsu essendo tali atti portati a conoscenza con pubblicazione come prescritto dalla legge.

Gli spazi produttivi di rifiuti speciali o estranei alla produzione per ottenere l'esonero devono essere delimitati con presentazione di idonea documentazione

Le parti degli immobili adibiti a magazzinaggio, deposito e ricovero della merce prodotta, è considerata produttiva di rifiuti assimilati agli urbani

**195 TARI - Avviso di Accertamento - Differenziazione delle attività**

**Sentenza n. 381/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero**

*TARI: imposizione fiscale differenziata per singoli locali - Consiglio Comunale: Regolamento TARI - TARI: distinzione tra “uffici”, “archivi” e “magazzini”*

La corretta applicazione del principio desumibile dal comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011 (“la tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte”) porta a ritenere che la differenziazione delle attività svolte nelle diverse parti dei locali di un'azienda, seppure svolte nel contesto di un'unica impresa (uffici da un lato, archivi, dall'altro) deve avere come conseguenza una diversa imposizione fiscale.

Il comma 22 del D.L. 201/2011 rimette al singolo regolamento del Consiglio comunale la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente, tra l'altro, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

La superficie occupata da un'azienda deve essere chiaramente distinta tra “uffici” e “archivi” e questi ultimi, non sono da confondersi con i “magazzini” ad uso stoccaggio materie prime industriali che potrebbero concorrere all'esercizio dell'impresa quali aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita.”

**196 TOSAP – Esenzione**

**Sentenza n. 621/05/19, dep 13/05/2019**

**Commissione tributaria regione del Piemonte**

**Presidente: Ausiello; Relatore: Retrosi**

*Esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. e), D.Lgs. 507/93 per gli enti pubblici territoriali e loro consorzi.*

L'esenzione da pagamento della TOSAP di cui all'art. 49 D.Lgs. 507/93 spetta anche alle società pubbliche che gestiscono per conto dei comuni e di altri enti il servizio idrico integrato. In ragione delle convenzioni gli enti locali convenzionati quali Comuni e province autorizzano il gestore all'utilizzo gratuito del suolo e sottosuolo delle strade e terreni pubblici per l'installazione di opere impianti e attrezzature. Per il gestore quale sostituto degli enti locali nello sfruttamento dei beni viene meno il presupposto della tassazione, come chiarito dalla Cassazione sent.19481/2009.

**Riferimenti:** art. 49 D.Lgs. 507/93

## **TERMINI**

### **197 Termini - Dichiarazione integrativa tardiva - Effetti**

**Sentenza n. 1551/03/18, dep. 02/10/2018**

**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte**

**Presidente e relatore: Giusta**

*Emendabilità delle dichiarazioni - Inefficacia della dichiarazione integrativa presentata tardivamente sulla applicabilità delle sanzioni.*

La dichiarazione integrativa volta a correggere errori od omissioni presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 43 D.P.R. 600/1973 non ha efficacia rettificativa e le sanzioni applicate derivanti dalle irregolarità rilevate nella dichiarazione originaria non possono essere annullate.

**Riferimenti:** art. 13 D.Lgs. 472/1997

**198 Termini - Avviso iscrizione ipotecaria - Prescrizione della cartella esattoriale e del tributo**

**Sentenza n. 1607/02/18, dep. 09/10/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Valero**

*Prescrizione della cartella esattoriale e del tributo da essa portato - Prescrizione, decennale e quinquennale, dei crediti tributari - Prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie*

Il termine di prescrizione segue quello dell'imposta richiamata nella cartella esattoriale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno chiarito che il termine di prescrizione della cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, diventi definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa (Cass. SSUU n. 23397 del 17 novembre 2016).

La presenza di una cartella esattoriale definitiva non muta il regime della prescrizione del tributo da essa portato. Essa invece, certamente, determina l'interruzione della prescrizione, trattandosi di atto idoneo a mettere in mora il debitore.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma generale in tema di prescrizione dei crediti tributari e, pertanto, in generale, in difetto di norme specifiche, la prescrizione dei crediti tributari non può che essere quella decennale, mentre, come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4283/2010 in tema di TARSU e TOSAP), la prescrizione quinquennale trova applicazione per quei tributi *"che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata."* Di contro, le imposte sui redditi richiedono un'autonoma annuale verifica dei presupposti impositivi, così non configurandosi come obbligazione periodica di durata, quanto piuttosto come plurime ed autonome singole obbligazioni: da ciò l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale. Secondo la giurisprudenza attualmente dominante (Cass. 4283/2010; 2941/2007; 9295/1993) pertanto, i

Massimario 2019  
C.T.R. Piemonte

cosiddetti crediti erariali, cioè quelli costituiti dalle imposte dirette, quali l'IRPEF, l'IRAP e l'IVA si prescrivono a norma dell'art. 2946 c.c. e, cioè, nel termine di 10 anni, mentre la disposizione codicistica del 2948 c.c., n. 4, trova applicazione nelle ipotesi di prestazioni periodiche.

*"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario" (Cass. SSUU 25790/2009; Cass. VI, 20/6/2016, n. 12715)*

**199 Atto accertamento - Raddoppio dei termini**

**Sentenza n. 1806/04/18, dep. 20/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Masia; Relatore: Berruti**

*Avviso accertamento Irpef - Raddoppio dei termini – Illegittimità*

È illegittimo il raddoppio dei termini per inapplicabilità retroattiva dell'art. 12 D.L. 78/2009 - violazione del divieto di doppia presunzione art.6 D.L. 167/1990 - tenuto conto della natura sostanziale e non procedurale, che come osservato dalla Cassazione porrebbe il contribuente in condizioni di sfavore con pregiudizio del diritto di difesa in contrasto con i principi art. 3 e 24 Costituzione

**200 Diniego rimborso tributi erariali - Termini decadenziali**

**Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Termini decadenziali per il rimborso di contributi indebitamente versati - Termini di prescrizione per il rimborso di somme indebitamente versate - Richiesta di prova "di NON aver fatto"*

I termini decadenziali per il rimborso di contributi indebitamente versati, vanno riferiti al giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso. (Corte di Cassazione per tutte la n. 1577/2014)

In caso di istanza di rimborso di somme indebitamente versate configurabili come un indebito oggettivo e non più configurabili come una contribuzione previdenziale e assistenziale, per la prescrizione, deve trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 4170/1996).

È insostenibile la diabolica richiesta di provare "di NON aver fatto"

**201 Agevolazioni - Eventi alluvionali - Richiesta di rimborso – Termini**

**Sentenza n. 1927/01/18, dep. 14/12/2018**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Menghini**

*Eventi alluvionali – Contributi SSN – Richiesta di rimborso – Termini di presentazione della domanda*

Il termine decadenziale per la proposizione della domanda di rimborso di quanto versato per il servizio sanitario all'INPS a seguito degli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, deve essere riferito alla data della pronuncia della decisione della Commissione Europea del 14.08.2015, nella quale si specificava che gli interventi volti ad attenuare i danni derivanti dalle calamità naturali erano compatibili con le disposizioni dell'art. 107, par. 2, lett. b) del Trattato UE. Prima di questa data, le disposizioni della legge 350/2003 non potevano ritenersi valide.

**Riferimenti:** L. 350/2003

**202 Termini - Prescrizione nell'atto introduttivo**

**Sentenza n. 248/06/19; dep. 19/02/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo**

*La prescrizione nell'atto introduttivo - Termini di decadenza della prescrizione*

Il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio può far valere la prescrizione se tra i tributi iscritti a ruolo e l'intimazione di pagamento sono trascorsi più di dieci anni senza che siano intervenuti atti interruttivi.

L'eccezione di prescrizione non è soggetta a termini di decadenza o a preclusioni, tanto che può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione.

**203 IVA - Avviso di intimazione - Termine prescrizionale**

**Sentenza n. 296/07/19, dep. 28/02/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Galasso; Relatore: Paladino**

*Avviso intimazione Iva – Termine - Prescrizione breve per gli interessi e le sanzioni tributarie*

I crediti erariali sono soggetti al termine prescrizionale ordinario trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell'omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni non può considerarsi una prestazione periodica derivando il debito anno per anno da una nuova e autonoma valutazione. Gli interessi e le sanzioni tributarie continuano ad essere assoggettati al termine di prescrizione breve, non determinandosi, come per i crediti la cui debenza è riconosciuta da un titolo giudiziale passato in giudicato, la conversione del termine breve nel termine ordinario decennale.

**Riferimenti:** art. 294 c.c.

**204 Evento alluvionale - Diniego rimborso**

**Sentenza n. 321/03/19, dep. 11/03/2019**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Giusta; Relatore: Caputo**

*Diniego rimborso somme versate a Inps - Restituzione 90% per evento alluvionale-1994/95/96/97*

La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute per beneficio concesso dalla normativa relativa a danni derivanti da calamità naturali come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea n. C -199/06 che gli aiuti pur considerati aiuti di Stato sono compatibili con le norme CE disposizioni art. 107 Trattato UE da cui il momento di inizio del dies a quo dalla L. 17/2007 con termine prescrizione ordinario

**205 Prescrizione nei tributi - Cartella di pagamento TARSU/TIA**

**Sentenza n. 350/06/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Puccinelli; Relatore: Menghini**

*La prescrizione nei tributi periodici o non periodici - Interruzione della prescrizione.*

La Corte Suprema (sentenza n. 23397/2016) ha voluto differenziare la prescrizione per quanto riguarda le cartelle in funzione della natura della pretesa. Ove si tratti di tributi periodici (come quelli derivanti da Enti Locali), rientranti nelle previsioni dell'art. 2948 n. 4 cc, non derivanti da pronuncia giurisprudenziale definitiva, sono soggetti al termine di prescrizione breve. Tale è stata l'Ordinanza della Suprema Corte n. 201213/2015 per TARSU/TIA. Diversamente per le obbligazioni non periodiche, ovvero per le obbligazioni autonome basate su presupposti variabili nel tempo, come possono essere le imposte Dirette e l'IVA, va applicato il termine ex art. 2496 cc. (Cass. n. 13418/2016).

La prescrizione dei tributi locali è interrotta dalla notifica di atti interruttivi che rinnovano il termine prescrizionale.

**206 Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa**

**Sentenza n. 357/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa*

In applicazione dell'art. 57, c. 4, D.Lgs. 504/1995, i termini della prescrizione della pretesa decorrono dal momento in cui si è rilevato il comportamento omissivo da parte del contribuente, cioè da quando la GdF ha svolto la propria attività di verifica.

**207 Raddoppio dei termini**

**Sentenza n. 358/02/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Menghini**

*Applicabilità del raddoppio dei termini agli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015*

Il raddoppio dei termini per emettere gli accertamenti tributari è applicabile solo per le segnalazioni di reato emesse entro i termini ordinari dell'accertamento ma, in via transitoria, l'art. 2 c. 3 D.Lgs. 128/2015 ha fatto salvi i provvedimenti già notificati all'entrata in vigore del decreto

**Riferimenti:** D.Lgs. 128/2015

## **208 Prescrizione di crediti erariali**

**Sentenza n. 375/02/19, dep. 22/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Termini - Prescrizione di crediti erariali*

In tema di prescrizione i giudici di legittimità hanno statuito che “*il credito erariale per la riscossione dell’imposta soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell’autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 24322/2014)*”. Non solo, il periodo prescrittivo viene interrotto e quindi riazzerato ogniqualvolta intervenga un atto volto a mettere in mora il debitore (art. 2943 cp. 4 c.c.).

**209 Prescrizione dei tributi erariali**

**Sentenza n. 378/02/19; dep. 22/3/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini**

*Sollecito pagamento IRPEF - Prescrizione dei tributi erariali*

La prescrizione delle cartelle relative a tributi erariali resi esecutivi con iscrizione a ruolo, rientra nel termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto si tratta di un titolo esecutivo (Corte di Cassazione n. 1380/2011).

**Riferimenti:** art. 2946, c.c.

## **210 Termini - Avviso di intimazione**

**Sentenza n. 391/02/19, dep.26/3/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso ; Relatore: Valero**

*Termine di prescrizione della cartella di pagamento - Termine di prescrizione dei tributi - Cartella esattoriale e interruzione della prescrizione - Prescrizione quinquennale e decennale - Notifica dell'Avviso di intimazione di pagamento*

Il termine di prescrizione della cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, diventi definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa (Cass. SS.UU, n. 23397 del 17 novembre 2016).

Ai tributi di natura erariale si applica il termine decennale di prescrizione, mentre a quelli provenienti da enti locali si applica il termine di prescrizione quinquennale o quello previsto da specifiche norme.

La presenza di una cartella esattoriale definitiva non muta il regime della prescrizione del tributo in essa portato. Essa, invece, certamente determina l'interruzione della prescrizione, trattandosi di atto idoneo a mettere in mora il debitore. Nel nostro ordinamento non esiste una norma generale in tema di prescrizione dei crediti tributari e, pertanto, in generale, in difetto di norme specifiche, la prescrizione dei crediti tributari non può che essere quella decennale, come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4283/2010 in tema di TAR SU e TOSAP).

La prescrizione quinquennale trova applicazione per quei tributi *“che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata”*. Le imposte sui redditi, di contro, richiedono un'autonoma annuale verifica dei presupposti impositivi, così non configurandosi come obbligazione periodica di durata quanto piuttosto come plurime ed autonome singole obbligazioni: da ciò l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale. Secondo la giurisprudenza attualmente dominante (Cass.: n. 4283/2010; n. 2941/2007; n.

9295/1993), pertanto, i cosiddetti crediti erariali, si prescrivono a norma dell'art. 2946 c.c. e cioè nel termine di 10 anni.

In altri termini, la disposizione codicistica del 2948 c.c., n. 4, trova applicazione nell'ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nell'ipotesi di debito unico (Cass. 12733/2018).

L'Avviso di intimazione di pagamento deve essere notificato in termini mediante il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c.

**211 Cartelle di pagamento - Termini - Notifica**

**Sentenza n. 410/07/19, dep. 27/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Galasso; Relatore: Borgna**

*Cartella di pagamento tasse auto - Canone radio - Termini - Notifica*

Il termine di prescrizione della cartella di pagamento (per mancata impugnazione) e successivo fallimento, ricomincia a decorrere dalla chiusura e risulta quinquennale per imposta di registro, sanzioni e altri crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali. La mancanza di collegamento tra fotocopia della spedizione e ricevuta della raccomandata con le cartelle notificate, come pure la prova della regolare attestazione di notifica dell'ufficiale postale notificante per ipotesi di irreperibilità del destinatario con violazione delle norme in tema di ricerca, porta alla nullità della notifica.

**212 Risparmio energetico - Termine decadenza agevolazioni**

**Sentenza n. 415/01/19, dep. 29/03/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Pasi; Relatore: Malanetto Paola**

*Termine di decadenza per le detrazioni fiscali connesse a interventi di risparmio energetico - Sussiste*

Il diritto alla detrazione fiscale riguardante interventi volti al risparmio energetico deve essere acquisito con l'invio all'ENEA dell'attestato di prestazione energetica entro 90 giorni dal termine dei lavori. Il suddetto termine, in quanto sostanziale per poter usufruire dell'agevolazione, è da considerarsi perentorio se l'eventuale presentazione tardiva intervenga dopo che l'Amministrazione rilevi l'irregolarità.

**213 Decorrenza dei termini da un atto impositivo**

**Sentenza n. 757/03/19, dep. 11/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Giusta; Relatore: Bucarelli**

*Decorrenza dei termini da un atto impositivo- Efficacia di titolo esecutivo*

Dal momento della notifica dell'atto impositivo decorre un termine, variamente articolato in funzione di eventi variabili, per la produzione di effetti che, in difetto di adempimento spontaneo, consentono l'immediato accesso alla procedura espropriativa.

L'art.29 del D.L. n. 78/2010, al primo comma, lett. a), espressamente prevede che l'atto indicato debba essere notificato e che dal decorso di un ulteriore termine dalla notifica derivi l'efficacia di titolo esecutivo; il secondo periodo del citato articolo, primo comma, lettera a), stabilisce che l'intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta altresì nei successivi atti da notificare al contribuente – anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento – in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva.

**214 Avviso di intimazione – Termine di prescrizione dei crediti**

**Sentenza n. 772/04/19, dep. 12/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente e Relatore: Pisanu**

*Prescrizione dei crediti - Atti interruttivi della prescrizione - Modalità di costituzione in mora.*

Il termine di prescrizione dei crediti deve essere individuato con diversa considerazione a seconda della tipologia del credito azionato, non potendosi condividere la pretesa secondo cui l'inserimento di un credito tributario nella cartella esattoriale avrebbe come conseguenza quella di rendere applicabile in ogni caso la prescrizione decennale. (Cass. SS.UU. n. 23397/2016; n. 11800/2018).

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cass. n. 18602/2014; n. 13335/2015).

Qualora l'Ufficio non abbia eccepito, espressamente, l'interruzione della prescrizione, occorre verificare se negli atti di causa di primo grado, vi siano già elementi probatori utilizzabili in sede di appello per comprovare la sussistenza di alcuni atti interruttivi. Non possono invece essere considerati sotto questo profilo gli ulteriori documenti prodotti dall'Ufficio per la prima volta avanti la CTR per sostenere l'effettività di altri atti di interruzione della prescrizione, mai dedotti in precedenza.

*“La prescrizione è .....interrotta da ogni ....atto che valga a costituire in mora il debitore”* (art. 2943, c. 4, c.c.), ma *“il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”* (art. 1219 c.c.). (Cass. n. 3371/2010)

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **215 Sanzioni nelle violazioni sostanziali**

**Sentenza n. 1470/04/18, dep. 24/09/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini**

*Sanzioni nelle violazioni sostanziali - Sanzione in caso di omesso versamento delle rate concordate - Presunti difetti motivazionali di un provvedimento*

In presenza di due eventi sanzionabili non collegati tra loro, entrambi devono essere sanzionati, posto che si è in presenza di due violazioni sostanziali.

La sanzione relativa all'omesso versamento delle rate concordate deve inerire tutto il debito fiscale, posto che l'art. 10 co.13 decies DL 201/2011 prevede espressamente la sanzione in “*misura piena*” ove si interrompa il pagamento delle rate (“*anche di una sola rata*”).

I difetti motivazionali di un provvedimento sono palesemente infondati se il provvedimento ha posto l'interessato nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa, i criteri di determinazione delle sanzioni, le modalità di opposizione e le forme di riferimento, essendo questi gli elementi che consentono ad un ricorrente di esercitare il proprio diritto alla difesa

**216 Riscossioni – Sanzioni**

**Sentenza n. 1620 /04/18, dep. 10/10/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Pisanu; Relatore: Festa**

*Esigibilità delle sanzioni in presenza di un procedimento penale - Non sussiste.*

In presenza di violazioni tributarie che hanno dato origine a segnalazione di reato, le sanzioni irrogate restano sospese in attesa della definizione della procedura penale nei confronti del contribuente coinvolto. Conseguentemente non possono dare origine a provvedimenti di riscossione fino a quando non è in discussione la responsabilità penale.

**Riferimenti:** art. 21 D.Lgs. 74/2000

**217 Sanzioni – Incertezza normativa**

**Sentenza n. 1837/05/18, dep. 22/11/2018**  
**Commissione tributaria regionale del Piemonte**  
**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Incertezza normativa e inapplicabilità delle sanzioni*

Il difetto di una precisa norma che definisca, ai fini IVA, l'operazione di assicurazione e l'assenza di documenti di prassi (circolari o risoluzioni ministeriali), determinano disorientamento nei contribuenti, danno luogo ad una formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sia di merito che di legittimità. Essi rappresentano quelle situazioni sintomatiche che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18405/2018), possono essere ricondotte al fenomeno dell'incertezza normativa (difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili per difetto di un'esplicita previsione di legge; mancanza di informazioni amministrative; mancanza di prassi amministrativa e di precedenti giurisprudenziali; contrasto tra diversi orientamenti – Cass. Ord. 18427/2018-) che, ai sensi dell'art. 10, c.3, L. 212/2000, art. 6, c. 2, D.Lgs. 472/1997 e art. 8 D.Lgs. 546/1992, consente di dichiarare non applicabili le sanzioni.

**218 Sanzioni – Legittimo affidamento**

**Sentenza n. 674/04/19, dep. 22/05/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Masia; Relatore: Berruti**

*Legittimo affidamento derivante da precedenti verifiche in assenza di contestazioni*

Il fatto che un comportamento sia già stato tenuto dal contribuente e non sia stato contestato in precedenti verifiche, laddove lo stesso fosse facilmente rilevabile dal semplice esame della documentazione contabile dell'anno già verificato, se da un lato non attribuisce legittimità ad una violazione di norme fiscali, dall'altro lato ingenera senza dubbio nel contribuente una legittima aspettativa di correttezza del suo operato e, quindi, priva le violazioni successivamente contestate del requisito soggettivo della colpa (intesa anche come semplice ignoranza della norma o della sua corretta applicazione o interpretazione), senza la quale la sanzione non può essere applicata.

**219 Iva – Violazioni –**

**Sentenza n. 722/05/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria regionale del Piemonte**

**Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi**

*Mancanza del presupposto costitutivo del credito – Regime sanzionatorio per omesso versamento Iva – Effetti*

L'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 contiene una definizione di credito inesistente e introduce uno specifico regime sanzionatorio nell'ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti. La sanzione è prevista nei casi in cui “*manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (del credito) e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633*”, il che avviene indiscutibilmente nei casi di omessa dichiarazione. L'Ufficio può contestare l'idoneità delle fatture prodotte dal contribuente indipendentemente dal fatto che vi sia stata contestazione di tale documentazione in primo grado. Il giudice deve esprimere una valutazione di idoneità e sufficienza dei documenti (fatture) prodotti dal contribuente, anche se non risulta che l'Ufficio li abbia contestati.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 471/1997, art. 115, comma 1, c.p.c..

**PARTE SECONDA**

**MASSIMARIO  
2019**

**DELLE**

**COMMISSIONI TRIBUTARIE  
PROVINCIALI**

**DEL PIEMONTE**

**periodo 01/08/2018 – 31/07/2019**

**PARTE SECONDA**

INDICE DEGLI ARGOMENTI MASSIME CC.TT.PP  
DEL PIEMONTE

ACCERTAMENTO	pag. 1
AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI	pag. 84
CATASTO	pag.103
CONTENZIOSO	pag.114
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag.181
DOGANE - MONOPOLI	pag.184
DONAZIONE – SUCCESSIONE	pag.194
IMU – ICI	pag.197
IRAP	pag.223
IRES	pag.227
IRPEF	pag.229
IVA	pag.243
NOTIFICAZIONI	pag.256
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	pag.277
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.286
REGISTRO	pag.306
RISCOSSIONE	pag.330
TARSU – TARI – TOSAP	pag.357
TASSA AUTOMOBILISTICA	pag.365
TERMINI	pag.370
VARIA	pag.383
VIOLAZIONI E SANZIONI	pag.386



## INDICE ANALITICO MASSIME CC.TT.PP. DEL PIEMONTE

### ACCERTAMENTO

1. Avvisi di accertamento - Componente negativa del reddito  
Sentenza n. 158/01/18, dep. 23/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 1
2. Firma del funzionario delegato dal capo dell'Ufficio  
Sentenza n. 160/01/18, dep. 23/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 2
3. Accertamento - Notifica prima di 60 gg - Assenza  
di ragioni di particolare e motivata urgenza  
Sentenza n. 720/03/18, dep. 29/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 3
4. Accertamento - Verifica "a tavolino"  
Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 4
5. IRAP IRES IVA - Verifiche di conti correnti bancari  
Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 5
6. IRAP IRES IVA - Imputazione delle perdite  
Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 6
7. Accertamento - Cancellazione della società dal Registro  
delle Imprese  
Sentenza n. 45/02/18, dep. 07/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 7
8. Soggetti non residenti - Traduzione atti tributari  
Sentenza n. 771/02/18, dep. 13/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 8
9. Accertamento imposte - Associazioni sportive  
Sentenza n. 48/02/18, dep. 19/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 9
10. Avviso accertamento - Allegazione atto presupposto

## Indice Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

Sentenza n. 50/02/18, dep. 20/09/2018 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 10
11. Associazione non riconosciuta - Responsabile d'imposta Sentenza n. 810/03/18, dep. 27/09/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 11
12. Avviso di accertamento IVA, IRAP - Contraddittorio Sentenza n. 86/02/18, dep. 01/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 12
13. Documentazione contabile incompleta - Ricostruzione Sentenza n. 88/02/18, dep. 10/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 13
14. Omessa traduzione dell'avviso di accertamento Sentenza n. 930/05/18, dep. 17/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 14
15. Accertamento - Traduzione dell'atto - Non sussiste Sentenza n. 931/05/18, dep. 17/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 15
16. Accertamento - Motivazione - Allegazione atti Sentenza n. 179/02/18, dep. 18/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 16
17. Avviso di Accertamento - Onere della prova Sentenza n. 180/02/18, dep. 18/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 17
18. Operazioni in fattura in assenza di contratto Sentenza n. 94/01/18, dep. 29/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 19
19. Accertamento - Indagini finanziarie - Onere della prova Sentenza n. 241/02/18, dep. 06/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 20
20. Accertamento - Utili - Distribuzione - Prove Sentenza n. 187/01/18, dep. 06/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 21
21. Avviso di Accertamento - Motivazione dell'atto e presupposti di tassazione Sentenza n. 188/01/18, dep. 06/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 22

22. Decadenza del potere accertativo - InerENZA delle spese Sentenza n. 297/02/18, dep. 08/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 23
23. Atto di contestazione IVA - Motivazione Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 24
24. Costi deducibili - Documentazione di supporto Sentenza n. 192/02/18, dep. 13/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 25
25. Accertamento A.S.D. - Agevolazioni - Condizioni Sentenza n. 260/03/18, dep. 16/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 26
26. Accertamento - Inattendibilità delle scritture contabili Sentenza n. 98/01/18, dep. 19/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 27
27. Accertamento sintetico ex art. 38, c. 4 D.P.R. n. 600/73 Sentenza n. 265/03/18, dep. 21/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 28
28. Detassazione utili destinati a programma comune di contratto di rete Sentenza n. 319/02/18, dep. 21/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 29
29. Accertamento - Giochi, lotterie o scommesse in genere Sentenza n. 269/01/18, dep. 22/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 30
30. Accertamento - Movimentazioni Bancarie Sentenza n. 334/01/18, dep. 26/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 31
31. Ricavi non contabilizzati - Società di capitali a ristretta base sociale - Traslazione ai soci Sentenza n. 1127/04/18, dep. 26/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 32
32. Accertamento - Indeducibilità di interessi passivi Sentenza n. 100/02/18, dep. 04/12/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 33
33. Avviso di accertamento - Associazione sportiva <i>no profit</i> Sentenza n. 294/03/18, dep. 05/12/2018 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 34



34. Accertamento - Irpef - Iva - Presunzioni  
Sentenza n. 106/01/18, dep. 12/12/2018  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 35
35. Accertamento - Irap - Iva - Antieconomicità  
Sentenza n. 107/01/18, dep. 12/12/2018  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 36
36. Atto di contestazione - Rettifica delle consistenze patrimoniali  
Sentenza n. 83/02/18, dep. 24/12/2018  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 37
37. Avviso di accertamento - Società estinta  
Sentenza n. 01/01/19, dep. 14/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Biella pag. 38
38. Avviso di accertamento - Società di comodo  
Sentenza n. 05/01/19, dep. 14/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Biella pag. 39
39. Costi inesistenti - Omessa produzione di documentazione  
Sentenza n. 06/02/19, dep. 15/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 40
40. Avviso di accertamento - Contratto di locazione  
Sentenza n. 05/01/19, dep. 17/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 41
41. Imposta sui redditi - Responsabilità del legale rappresentante  
Sentenza n. 50/05/19, dep. 17/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 42
42. Esterovestizione societaria - Elementi di gestione e  
amministrazione della società all'estero  
Sentenza n. 03/01/19, dep. 18/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 43
43. Accertamento - Videogiochi - Suddivisione dei ricavi  
Sentenza n. 11/02/19, dep. 28/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 44
44. Accertamento - Persone fisiche non esercenti alcuna attività  
Sentenza n. 13/01/19, dep. 29/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 45
45. Presunzione di acquisto "in nero"  
Sentenza n. 12/02/19, dep. 29/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 46

46. Accertamento IVA - Socio accomandatario - Coobbligato  
solidale - Preventiva escussione del patrimonio sociale  
Sentenza n. 170/08/19, dep. 29/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 47
47. Acconti per forniture di beni e finanziamenti infragruppo  
Sentenza n. 24/01/19, dep. 04/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 48
48. Legittimo affidamento - Effetti  
Sentenza n. 241/05/19, dep. 07/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 49
49. Avviso di accertamento - Inventario di oggetti preziosi  
Sentenza n. 21/03/19, dep. 08/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 50
50. Reddito di impresa - Deducibilità dell'accantonamento T.F.M.  
Sentenza n. 280/03/19, dep. 15/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 51
51. Accertamento - Studio di settore - c.d. "tovagliometro"  
Sentenza n. 30/01/19, dep. 20/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 52
52. Avviso di accertamento - Affrancamento delle plusvalenze  
di natura finanziaria  
Sentenza n. 38/03/19, dep. 25/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 53
53. Avviso di accertamento - Proventi pubblicitari  
Sentenza n. 41/02/19, dep. 25/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 54
54. Avviso di accertamento - Deducibilità costi  
Sentenza n. 48/02/19, dep. 26/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 55
55. Costi legati all'attività di intermediazione fra le società  
dei giochi e l'utenza nella raccolta delle giocate  
Sentenza n. 57/02/19, dep. 01/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 56
56. Inerenza - Correlazione tra costi e ricavi  
Sentenza n. 57/02/19, dep. 01/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 57
57. Accertamento induttivo su commercio di opere d'arte



Sentenza n. 58/02/19, dep. 11/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 58
58.Spese per trasferimenti Sentenza n. 21/01/19, dep. 11/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 59
59.Accertamento - IVA - Antieconomicità Sentenza n. 22/02/19, dep. 25/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 60
60.Accertamento - Società cancellata - Responsabilità Sentenza n. 79/02/19, dep. 25/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 61
61.Avviso di accertamento - Metodo induttivo Sentenza n. 34/02/19, dep. 25/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 62
62.Avviso di accertamento - Presunzioni Sentenza n. 71/01/19, dep. 08/04/2019 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 63
63.IRPEF e altri redditi - TRUST Sentenza n. 38/01/19, dep. 30/04/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 64
64.Accertamento - TRUST - Soggettività passiva Sentenza n. 690/03/19, dep. 07/05/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 65
65.Responsabilità solidale dei debiti sociali - S.a.s. Sentenza n. 42/01/19, dep. 09/05/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 66
66.Cessione di partecipazione dalla società ai soci Sentenza n. 743/04/19, dep. 27/05/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 67
67.Accertamento - Consegna a terzi - Perfezionamento Nullità della notifica Sentenza n. 762/05/19, dep. 30/05/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 68
68.Accertamento con adesione - Sottoscrizione - Effetti Sentenza n. 814/03/19, dep. 04/06/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 69
69.Accertamento - Perdite su partecipazioni in società estera	

Sentenza n. 115/01/19, dep. 04/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 70
70.Sponsorizzazione - Costi deducibili	
Sentenza n. 115/01/19, dep. 04/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 71
71.Responsabilità del liquidatore per imposte non versate	
Sentenza n. 22/01/19, dep. 10/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 72
72.IRES ed IRAP - Avviamento	
Sentenza n. 125/03/19, dep. 13/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 73
73.Accertamento - Ammortamento	
Sentenza n. 125/03/19, dep. 13/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 74
74.Accertamento - Esterovestizione - Abuso del diritto	
Sentenza n. 701/01/19, dep. 16/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 75
75.Accertamento IVA - Operazione inesistenti	
Sentenza n. 155/02/19, dep. 17/06/2019	
Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 76
76.Dichiarazione tributaria - Rettificabilità - Perdite	
Sentenza n. 140/01/19, dep. 04/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 77
77.Accertamento - Retroattività delle disposizioni di cui all'art.12 D.L. 78/2009	
Sentenza n. 51/02/19, dep. 11/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 78
78.Accertamento - Redditi di fonte estera	
Sentenza n. 58/01/19, dep. 15/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 79
79.Rivalutazione del valore delle partecipazioni	
Sentenza n. 1015/06/19, dep. 16/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 80
80.Polizze vita a favore degli amministratori- Indeducibilità	
Sentenza n. 41/02/19, dep. 23/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 81
81.Accertamento - Frode Iva	
Sentenza n. 182/02/19, dep. 24/07/2019	

Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 82
82.Accertamento - Irpef -Utili extracontabili	
Sentenza n. 185/02/19, dep. 29/07/2019	
Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 83



## **AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI**

83.Condoni e sanatorie - Carico iscritto a ruolo o affidato	
Sentenza n. 801/07/18, dep. 26/09/2018	
Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 84
84.Classificazione catastale transitoria - Esenzioni e agevolazioni	
Sentenza n. 890/02/18, dep. 08/10/2018	
Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 85
85.Cartella di pagamento - Investimenti in centrali idroelettriche	
Sentenza n. 283/01/18, dep. 15/10/2018	
Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 86
86.Credito di Imposta e Agevolazione - Omessa compilazione quadro dichiarazione dei redditi	
Sentenza n. 59/01/18, dep. 25/10/2018	
Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 87
87.Sanatorie - Irpef - Irap	
Sentenza n. 278/02/18, dep. 12/11/2018	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 88
88.Agevolazioni fiscali - Diritto comunitario	
Sentenza n. 287/02/18, dep. 03/12/2018	
Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 89
89.Cartella di pagamento - Risparmio energetico - Detrazione	
Sentenza n. 118/02/18, dep. 20/12/2018	
Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 90
90.Voluntary Disclosure - Ritardo nel pagamento - Buona fede	
Sentenza n. 01/02/19, dep. 02/01/2019	
Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 91

91. Agevolazioni fiscali richieste in subordine Sentenza n.11/01/19, dep. 21/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 92
92. Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi Sentenza n. 16/01/19, dep. 28/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 93
93. Cumulabilità forme agevolative “Tremonti Ambiente” e “Tariffa Incentivante GSE” Sentenza n. 19/01/19, dep. 28/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 94
94. Agevolazioni Fiscali - Legge Tremonti Ambiente Sentenza n. 20/02/19, dep. 31/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 95
95. Voluntary Disclosure - Mancato perfezionamento – Raddoppio dei termini per l’accertamento - Inefficacia Sentenza n. 08/02/19, dep. 15/02/2019 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 96
96. Voluntary Disclosure - Detrazione imposte subite all’estero - Non Sussiste Sentenza n. 15/01/19, dep. 14/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 97
97. Interventi di riqualificazione energetica – Detrazione delle spese sostenute Sentenza n. 62/01/19, dep. 04/04/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 98
98. Agevolazioni fiscali – Tremonti ambiente Sentenza n. 52/02/19, dep. 11/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 100
99. Voluntary Disclosure - Presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all’estero Sentenza n. 33/01/19, dep. 15/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 101
100. Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure Sentenza n. 163/01/19, dep. 31/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 102



**CATASTO**

- |      |  |          |
|------|--|----------|
| 101. | Rettifica classe e rendita catastale - Onere della prova<br>Sentenza n. 40/01/18, dep. 06/09/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Vercelli              | pag. 103 |
| 102. | Attribuzione rendita catastale a seguito di aggiornamento<br>Sentenza n. 41/01/18, dep. 20/09/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Verbania             | pag. 104 |
| 103. | Catasto - Rettifica del classamento<br>Sentenza n. 168/01/18, dep. 27/09/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Novara                                    | pag. 105 |
| 104. | Catasto - Revisione delle rendite catastali<br>Sentenza n. 56/01/18, dep. 15/10/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Vercelli                           | pag. 106 |
| 105. | Catasto - Qualificazione rurale dell'immobile<br>Sentenza n. 294/01/18, dep. 05/11/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Cuneo                           | pag. 107 |
| 106. | Catasto - Sanzioni - Ritardato accatastamento<br>impianti fotovoltaici<br>Sentenza n. 131/01/18, dep. 12/11/2018<br>Commissione tributaria provinciale di Biella | pag. 108 |
| 107. | Variazione - Diversa distribuzione degli spazi<br>Sentenza n. 04/02/19, dep. 15/01/2019<br>Commissione tributaria provinciale di Novara                          | pag. 109 |
| 108. | Catasto - Attribuzione rendita - Perizia<br>Sentenza n. 190/01/19, dep.31/01/2019<br>Commissione tributaria provinciale di Torino                                | pag. 110 |
| 109. | Catasto - Rettifica<br>Sentenza n. 29/01/19, dep. 19/03/2019<br>Commissione tributaria provinciale di Vercelli   | pag. 111 |
| 110. | Catasto - DOCFA -Rettifica - Motivazione<br>Sentenza n. 47/02/19, dep. 03/06/2019<br>Commissione tributaria provinciale di Vercelli                              | pag. 112 |
| 111. | Catasto - Classamento - Onere probatorio<br>Sentenza n. 148/01/19, dep. 10/06/2019<br>Commissione tributaria provinciale di Cuneo                                | pag. 113 |

## CONTENZIOSO

112. Inammissibilità ricorso - Proposizione cartacea -  
Deposito in via telematica  
Sentenza n. 761/02/18, dep. 13/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 114
113. Contenzioso - Azioni e termini impugnatori  
Sentenza n. 47/02/18, dep. 19/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 115
114. Processo - Circolari ministeriali  
Sentenza n. 49/02/18, dep. 19/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 116
115. Atti impugnabili - Presa in carico da parte di  
Agenzia Entrate Riscossione  
Sentenza n. 46/02/18, dep. 20/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 117
116. Contenzioso - Spese di giudizio  
Sentenza n. 218/01/18, dep. 25/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 118
117. Contenzioso - Competenza - TIA2  
Sentenza n. 276/2/18, dep. 15/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 119
118. Istanza di sospensione - Decisione nel merito - Diritto  
di difesa del contribuente  
Sentenza n. 941/04/18, dep. 15/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 120
119. Processo - Capacità di stare in giudizio  
Sentenza n. 182/01/18, dep. 18/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 121
120. Nuova eccezione nell'ambito di memorie  
Sentenza n. 285/01/18, dep. 22/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 122
121. Atti Impugnabili - Diniego Istanza Autotutela  
Sentenza n. 58/01/18, dep. 25/10/2018

122.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Atti Impugnabili Sentenza n. 62/01/18, dep. 25/10/2018	pag. 123
123.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Contributo unificato - Liquidazione spese di lite Sentenza n. 63/01/18, dep. 25/10/2018	pag. 124
124.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Comunicazione iscrizione ipotecaria - Atti Impugnabili Sentenza n. 64/01/18, dep. 25/10/2018	pag. 125
125.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Contenzioso - Motivi impugnazione Sentenza n. 309/01/18, dep. 12/11/2018	pag. 126
126.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Rappresentanza processuale Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018	pag. 127
127.	Commissione tributaria provinciale di Novara Produzione documentale in copia fotostatica - Validità Sentenza n. 1090/07/18, dep. 22/11/2018	pag. 128
128.	Commissione tributaria provinciale di Torino Mancanza di sottoscrizione del ricorso Sentenza n. 326/01/18, dep. 26/11/2018	pag. 130
129.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Atti impugnabili - Pretesa tributaria Sentenza n. 330/01/18, dep. il 26/11/2018	pag. 131
130.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Contenzioso - Motivi di impugnazione Sentenza n. 09/01/19, dep. 03/12/2018	pag. 132
131.	Commissione tributaria provinciale di Asti Contenzioso - Capacità di stare in giudizio Sentenza n. 297/03/18, dep. 05/12/2018	pag. 133
132.	Commissione tributaria provinciale di Alessandria Mancata impugnazione - Definitività dell'imposta Sentenza n. 345/01/18, dep. 10/12/2018	pag. 134
133.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Contenzioso - Onere allegazione contribuente Sentenza n. 113/01/18, dep. 17/12/2018	pag. 135
134.	Commissione tributaria provinciale di Asti Legittimazione processuale - Chiamata in causa	pag. 136

	Sentenza n. 1252/04/18, dep. 18/12/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 137
135.	Legittimazione passiva - Creditore effettivo	
	Sentenza n. 1276/08/18, dep. 20/12/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 138
136.	Notificazione atti prodromici - Mancata prova	
	Impugnazione	
	Sentenza n. 1279/08/18, dep. 20/12/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 139
137.	Chiamata in causa ente titolare del tributo ( <i>litis denuntitatio</i> )	
	Sentenza n. 17/02/19, dep. 02/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag.140
138.	Detrazione IVA - Contenzioso	
	Sentenza n. 03/02/19, dep. 07/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 141
139.	Intervento volontario delle parti	
	Sentenza n. 30/01/19, dep. 08/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 142
140.	Contenzioso - Acquisizione documentazione	
	Sentenza n. 18/01/19, dep. 14/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 143
141.	Ricorso spedito all'interno di busta chiusa	
	Sentenza n. 34/06/19, dep. 15/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 144
142.	Processo Tributario - Udienza di sospensione	
	Sentenza n. 142/07/19, dep. 15/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 145
143.	Controdeduzioni - Deposito per via telematica	
	Sentenza n. 09//02/19, dep. 29/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 146
144.	Processo Tributario - Produzione in giudizio di	
	atto interno dell'Ufficio - Non rilevante	
	Sentenza n. 174/08/19, dep. 29/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 147
145.	Onere probatorio nel processo tributario	
	Sentenza n. 176/08/19, dep. 29/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 148
146.	Querela di falso - Sospensione del processo	

	Sentenza n. 185/03/19, dep. 29/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 149
147.	Rappresentanza - Procura ad litem	
	Sentenza n. 189/01/19, dep. 31/01/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 150
148.	Impugnazione - Contestazioni generiche	
	Sentenza n. 216/02/19, dep. 04/02/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 151
149.	Danno erariale - Segnalazione alla Corte dei Conti	
	Sentenza n. 24/02/19, dep. 05/02/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 152
150.	Contestazione - Estratto di ruolo	
	Sentenza n. 13/01/19, dep. 06/02/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 153
151.	Processo Tributario - Rappresentanza e difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione	
	Sentenza n. 25/01/19, dep. 07/02/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 154
152.	Contenzioso - Atti impugnabili	
	Sentenza n. 28/01/19, dep. 07/02/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 155
153.	Mancata compensazione di somme versate	
	Sentenza n. 58/03/19, dep. 20/03/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 156
154.	Delega del Capo Ufficio - Mancata allegazione - Produzione in giudizio	
	Sentenza n. 53/01/19, dep. 25/03/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 157
155.	Actio judicati - Prescrizione crediti erariali	
	Sentenza n. 68/02/19, dep. 09/04/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 158
156.	Sentenza penale non vincola il giudice tributario	
	Sentenza n. 73/02/19, dep. 09/04/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 159
157.	Condizioni di impugnabilità - Estratto di ruolo	
	Sentenza n. 37/02/19, dep. 19/04/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 160
158.	Fatti non contestati - Onere della prova	

	Sentenza n. 691/03/19, dep. 07/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 161
159.	Processo Tributario - Prove	
	Sentenza n. 84/02/19, dep. 08/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 162
160.	Processo - Mancata notifica del ricorso	
	Sentenza n. 42/01/19, dep. 09/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 163
161.	Contenzioso - Assistenza tecnica	
	Sentenza n. 106/01/19, dep. 14/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 164
162.	Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria	
	Sentenza n. 694/01/19, dep. 16/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 165
163.	Notifiche tramite servizio postale privato	
	Sentenza n. 756/06/19, dep. 28/05/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 166
164.	Processo tributario - Attività notificatoria - Attribuzione di autenticità atto	
	Sentenza n. 821/01/19, dep. 06/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 167
165.	Documenti interni - Rilevanza probatoria	
	Sentenza n. 823/01/19, dep. 06/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 168
166.	Contenzioso - Atti impugnabili	
	Sentenza n. 145/01/19, dep. 10/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 169
167.	Contenzioso - Autotutela - Riproposizione atto	
	Sentenza n. 145/01/19, dep. 10/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 170
168.	Processo - Spese	
	Sentenza n. 152/01/19, dep. 10/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag.171
169.	Compensazione spese	
	Sentenza n. 169/01/19, dep. 17/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 172
170.	Contenzioso - Difesa tecnica	
	Sentenza n. 170/01/19, dep. 17/06/2019	

171.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Processo - Accertamento con adesione - Impugnazione Sentenza n. 122/02/19, dep. 02/07/2019	pag. 173
172.	Commissione tributaria provinciale di Novara Processo Tributario - Estinzione Sentenza n. 141/01/19, dep. 04/07/2019	pag. 174
173.	Commissione tributaria provinciale di Novara Contenzioso - Onere di contestazione Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019	pag. 175
174.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Compensazione spese di giudizio Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019	pag. 176
175.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Effetti del giudicato Sentenza n. 69/01/19, dep. 23/07/2019	pag. 177
176.	Commissione tributaria provinciale di Vercelli Difesa dell' Agenzia Riscossione affidata a legali del libero foro - Legittimità Sentenza n. 35/01/19, dep. 22/07/2019	pag. 178
177.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Atti impugnabili - Interesse ad agire Sentenza n. 160/02/19, dep. 30/07/2019	pag. 179
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 180



## **CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO**

178.	Contributo Unificato Tributario – Avviso di pagamento Sentenza n. 62/01/18, dep. 25/10/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 181
179.	Contributo unificato - Diniego rimborso Sentenza n. 154/02/19, dep. 17/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 182
180.	Contributo unificato - Diniego rimborso - Indebito arricchimento Sentenza n. 154/02/19, dep. 17/06/2019	

Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 183

## DOGANE - MONOPOLI

181. Imposte doganali e diritti di confine - Introduzione in franchigia temporanea di un veicolo  
Sentenza n. 809/03/18, dep. 27/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 184
182. Accise - Verifiche fiscali - Termine per osservazioni  
Sentenza n. 57/02/18, dep. 12/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 185
183. Accise - Fallimento - Compensazione di partite  
Sentenza n. 330/01/18, dep. 26/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 186
184. Accise energia elettrica - Addizionale  
Sentenza n. 281/02/18, dep. 03/12/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 187
185. Prelievo unico erariale - Apparecchi automatici da gioco  
Sentenza n. 210/06/19, dep. 05/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 188
186. Accisa sul gasolio per l'autotrasporto - Agevolazioni  
Sentenza n. 319/05/19, dep. 25/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 189
187. Diritto Internazionale e Comunitario - Dazi doganali antidumping - Regolamento comunitario  
Sentenza n. 40/02/19, dep. 05/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 190
188. Accise sul gas naturale - Giurisdizione  
Sentenza n. 35/02/19, dep. 15/04/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 191
189. Accise - Istanza di rimborso  
Sentenza n. 35/02/19, dep. 15/04/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 192
190. Imposte doganali - Dazi doganali antidumping  
Sentenza n. 147/02/19, dep. 16/07/2019

Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 193

## **DONAZIONE - SUCCESSIONE**

191. Imposta di successione - Accettazione eredità  
con beneficio d'inventario - Responsabilità  
Sentenza n. 746/05/18, dep. 05/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 194
192. Successione - Carenza legittimazione passiva  
Sentenza n. 179/01/19, dep. 15/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 195
193. Imposta di Successione - Versamento dell'imposta -  
Presenza di azione giudiziaria  
Sentenza n. 272/01/18, dep. 8/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 196

## **IMU – ICI**

194. IMU - Rettifiche rendite catastali - Errore del  
contribuente - Efficacia retroattiva  
Sentenza n. 165/01/18, dep. 23/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 197
195. IMU ICI - Terreni agricoli  
Sentenza n. 30/02/18, dep. 24/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 198
196. Aliquote IMU - Immobili di edilizia convenzionata  
Sentenza n. 732/02/18, dep. 03/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 199
197. Pagamento della pretesa tributaria - Inammissibilità  
della successiva impugnazione  
Sentenza n. 46/02/18, dep. 07/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 200

198.	Locazione finanziaria - Soggettività passiva ai fini IMU Sentenza n. 802/07/18, dep. 26/09/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 201
199.	IMU - Personale in servizio presso le Forze Armate Sentenza n. 301/01/18, dep. 12/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 202
200.	I.M.U. - Esenzione su immobili concessi in comodato d'uso gratuito da ente Sentenza n. 317/02/18, dep. 21/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 203
201.	IMU - Avviso di accertamento Sentenza n. 72/02/18, dep. 22/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 204
202.	Omesse denunce catastali e dichiarazioni IMU ICI - Accertamento dell'imposta dovuta Sentenza n.76/02/18, dep. 22/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 205
203.	I.C.I - Accertamento - Violazioni della stessa indole Sentenza n. 343/01/18, dep. 10/12/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 206
204.	IMU - Aree pertinenziali Sentenza n. 379/01/18 dep. 19/12/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 207
205.	IMU - Occupazione abusiva immobili Sentenza n. 05/02/19, dep. 02/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 208
206.	Tributi locali - IMU- Valore aree fabbricabili Sentenza n. 101/02/19, dep. 21/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 209
207.	Vincoli o destinazioni edilizie - Valore imponibile Sentenza n. 10/01/19, dep. 06/02/2019 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 210
208.	IMU-ICI - Terreni utilizzati per attività estrattive Sentenza n. 52/01/19, dep. 04/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 211
209.	Terreni edificabili con uno specifico indice di copertura Sentenza n. 52/01/19, dep. 04/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 212

Indice Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

210. IMU-ICI - Variazione valore immobile - Effetti  
Sentenza n. 31/01/19, dep. 18/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 213
211. IMU - Consorzi di bonifica  
Sentenza n. 32/01/19, dep. 25/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 214
212. IMU-ICI -Aree edificabili in base a P.R.G. -  
Uso diverso del terreno  
Sentenza n. 61/01/19, dep. 04/04/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 215
213. IMU - Vendita con riservato dominio  
Sentenza n. 39/01/19, dep. 27/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Biella pag. 216
214. IMU - Diritto di abitazione  
Sentenza n. 42/02/19, dep. 28/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Biella pag. 217
215. IMU - Coltivatori diretti - Status di pensionato  
Sentenza n. 48/02/19, dep. 03/06/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 218
216. IMU - Fabbricati nuova costruzione  
Sentenza n. 149/01/19, dep. 10/06/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 219
217. IMU - Area edificabile - Valore venale in  
comune commercio  
Sentenza n. 144/01/19, dep. 11/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 220
218. Immobili appartenenti ad una congregazione religiosa  
Sentenza n. 31/01/19, dep. 15/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 221
219. Tributi Locali - IMU - Immobili rurali  
Sentenza n. 152/02/19, dep. 16/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 222



**IRAP**

220. IRAP- Lavoro dipendente a domicilio  
Sentenza n. 917/03/18, dep. 09/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 223
221. Attività svolta dal sindaco di società  
Sentenza n. 22/02/19, dep. 05/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 224
222. IRAP - Elementi autonoma organizzazione  
Sentenza n. 17/02/19, dep. 25/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 225
223. Indeducibilità del costo del lavoro - Appalti di servizi  
Sentenza n. 702/07/19, dep. 20/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 226



## **IRES**

224. Ires - Elementi di costo  
Sentenza n. 102/02/18, dep. 04/12/2018  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 227
225. IRES - Trattamento di fine mandato - Accantonamento  
Sentenza n. 567/02/19, dep. 08/04/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 228

## **IRPEF**

226. Irpef - Plusvalenza  
Sentenza n. 90/02/18, dep. 01/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 229
227. Residenza fiscale persona fisica  
Sentenza n. 54/01/18, dep. 25/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 230
228. Residenza fiscale - Doppia residenza in Italia e all'estero  
Sentenza n. 57/01/18; dep. 25/10/2018

229.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Avvisi di accertamento IRPEF – Investimenti ed attività detenute all'estero Sentenza n. 193/01/18, dep. 21/11/2018	pag. 231
230.	Commissione tributaria provinciale di Novara IRPEF lavoro dipendente - Rimborso - Compensi a tassazione separata Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019	pag. 232
231.	Commissione tributaria provinciale di Vercelli Rimborsi - Irpef -Redditi prodotti all'estero - Credito d'imposta Sentenza n. 15/01/2019, dep. 14/03/2019	pag. 233
232.	Commissione tributaria provinciale di Verbania IRPEF - Assegnazione di beni ai soci - Imponibilità Sentenza n. 743/04/19, dep. 27/05/2019	pag. 234
233.	Commissione tributaria provinciale di Torino Irpef - Reddito di capitale prodotto all'estero - "Euroritenuta" - Credito d'imposta Sentenza n. 793/04/19, dep. 05/06/2019	pag. 235
234.	Commissione tributaria provinciale di Torino Domicilio fiscale - IRPEF Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019	pag. 236
235.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Irpef Accertamento - Falsità oggettiva Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019	pag. 237
236.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Irpef - Elementi indiziari Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019	pag. 238
237.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo IRPEF - Operazioni inesistenti - Cartiera Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019	pag. 239
238.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Accertamento IRPEF Sentenza n. 167/01/2019, dep. 17/06/2019	pag. 240
239.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Irpef - Utili extracontabili Sentenza n. 185/02/19, dep. 29/07/2019	pag. 241
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 242

**IVA**

240. IVA - Coassicurazioni - Imponibilità  
Sentenza n. 813/07/18, dep. 27/09/2018  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 243
241. IVA - Onere del contribuente di dimostrare l'esistenza  
e l'inerenza dei costi  
Sentenza n. 192/02/18, dep. 13/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 244
242. Atto di recupero Iva  
Sentenza n. 315/01/18, dep. 19/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 245
243. IVA - Esistenza di operazioni di acquisto o vendita  
Sentenza n. 60/01/18, dep. 29/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 246
244. IVA- Import - Export  
Sentenza n. 03/02/19, dep. 07/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 247
245. Detrazione IVA su fattura per caparra confirmatoria  
Sentenza n. 19/01/19, dep. 28/01/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 248
246. IVA - Detrazione di un'eccedenza  
Sentenza n. 23/02/19, dep. 05/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 249
247. Rimborso IVA  
Sentenza n. 11/01/19, dep. 06/02/2019  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 250
248. IVA Detrazione d'imposta - Omessa annotazione  
delle fatture nel registro  
Sentenza n. 53/01/19, dep. 25/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 251
249. IVA - Rimborso - Sospensione - Condizioni e limiti  
Sentenza n. 753/02/19, dep. 27/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 252

250. IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti  
Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 253
251. IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti  
Sentenza n. 151/02/19, dep. 18/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 254
252. Iva - Onere Probatorio  
Sentenza n. 182/02/19, dep. 24/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 255

## NOTIFICAZIONI

253. Cartella di Pagamento - Notifica a mezzo PEC  
senza firma digitale  
Sentenza n. 38/01/18, dep. 02/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 256
254. Notificazione via p.e.c. - Irregolarità  
Sentenza n. 26/02/18, dep. 24/08/2018  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 257
255. Notificazioni - Soggetto iscritto all'AIRE  
Sentenza n. 89/02/18, dep. 10/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 258
256. Notificazione della cartella  
Sentenza n. 182/01/18, dep. 18/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 259
257. Legittimità di una notifica  
Sentenza n. 188/01/18, dep. 06/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 260
258. Cartelle di pagamento - Notifica al domicilio fiscale -  
Onere del contribuente di comunicare ogni variazione  
Sentenza n. 206/02/18, dep. 27/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 261
259. Notifica - Ufficiale giudiziario o messo notificatore  
Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 262

260.	Notifica della cartella di pagamento a mezzo P. E. C. Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 263
261.	Notificazioni - Società cessata Sentenza n. 07/01/19, dep. 14/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 265
262.	Cartelle di pagamento - Notifica - Termine Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 266
263.	Notificazione a mezzo PEC Sentenza n. 23/02/19, dep. 05/02/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 267
264.	Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC Sentenza n. 46/02/19, dep. 12/02/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 268
265.	Riscossione - Notificazione tramite PEC- Privato residente all'estero Sentenza n. 306/05/19, dep. 21/02/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 269
266.	Cartelle di pagamento - Debitore principale e obbligato solidale - Notificazioni Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 270
267.	Validità notifica all'estero - Soggetto iscritto all'AIRE Sentenza n. 619/03/19, dep. 02/05/2019 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 271
268.	Notifica - Avviso accertamento Sentenza n. 144/01/19, dep. 10/06/2019 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 272
269.	Notifica cartella di pagamento - PEC Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 273
270.	Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione Sentenza n. 139/02/19, dep. 02/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 274
271.	Cartella di pagamento- Notifica - Formato Sentenza n. 151/02/19, dep. 16/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 275

272. Riscossione - Irpef - Notifica  
Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 276

### **PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO**

273. P.T.T. - Notificazioni - Modalità cartacea e telematica  
Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 277
274. P.T.T. - Notificazioni - Termini  
Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 278
275. Processo Tributario Telematico  
Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 279
276. Processo Tributario Telematico - Notifica  
Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 280
277. Processo Tributario Telematico - Notifica e deposito  
Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018  
Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 281
278. Processo - PTT  
Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 282
279. PTT - Strumenti informatici e telematici nel  
processo tributario telematico  
Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018.  
Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 283
280. PTT - Requisiti informatici  
Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 285

### **PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI**

281. Accertamento su pubbliche affissioni  
 Sentenza n. 156/01/18, dep. 07/08/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 286
282. Pubblicità - Presupposto dell'imposta  
 Sentenza n. 39/01/18, dep. 30/08/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 287
283. Plurimi messaggi pubblicitari - Determinazione imposta  
 Sentenza n. 782/05/18, dep. 18/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 288
284. Pubblicità - Calcolo dell'imposta  
 Sentenza n. 49/02/18, dep. 19/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 289
285. Pubblicità - Presupposto dell'imposta  
 Sentenza n. 50/02/18, dep. 19/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 290
286. Imposta di Pubblicità - Centri Commerciali -  
 Uso del segno distintivo  
 Sentenza n. 85/01/18, dep. 20/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 291
287. Pubblicità - Messaggio pubblicitario - Esenzione  
 Sentenza n. 54/01/18, dep. 27/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 292
288. Pubblicità - Fonti interpretative  
 Sentenza n. 54/01/18, dep. 27/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 293
289. Pubblicità - Concessione spazi  
 Sentenza n. 298/01/18, dep. 12/12/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 294
290. Pubblicità - Silos - Ente legittimato  
 all'emissione dell'accertamento  
 Sentenza n. 14/01/19, dep. 14/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Biella pag. 295
291. Pubblicità - Plurimi messaggi  
 Sentenza n. 11/02/19, dep. 29/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 296
292. Pubblicità - Cartelli - Esenzione

	Sentenza n. 36/02/19, dep. 19/04/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 297
293.	Pubblicità - Insegne - Esenzione	
	Sentenza n. 49/02/19, dep. 03/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 298
294.	Pubblicità - Avvisi al pubblico	
	Sentenza n. 49/02/19, dep. 03/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 299
295.	Pubblicità - Mezzo di comunicazione	
	Sentenza n. 144/01/19, dep. 10/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 300
296.	Pubblicità - Insegna - Esenzione	
	Sentenza n. 146/02/19, dep. 10/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 301
297.	Avviso di accertamento pubblicità - Sottoscrizione	
	Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 302
298.	Pubblicità - Insegne - Esenzione	
	Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 303
299.	Pubblicità - Cessazione del rapporto fiscale	
	Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 304
300.	Imposta Pubblicità - Base Imponibile	
	Sentenza n. 126/02/19, dep. 02/07/2019	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 305



## REGISTRO

301.	Imposta di registro - Novazione di un mutuo	
	Sentenza n. 161/01/18, dep. 23/08/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 306
302.	Rapporto contrattuale unitario - Applicazione imposta	
	Sentenza n. 814/07/18, dep. 01/10/2018	
	Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 307

303. Base imponibile - Opera pubblica - Negozio complesso  
 Sentenza n. 814/07/18, dep. 01/10/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 308
304. Registro - Agevolazioni fiscali - Pertinenze  
 dell'immobile principale - Requisiti  
 Sentenza n. 907/07/18, dep. 10/10/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 309
305. Registro - Risoluzione di un contratto  
 Sentenza n. 75/02/18, dep. 22/11/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 310
306. Registro - Stipula di più atti  
 Sentenza n. 328/01/18, dep. 26/11/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 311
307. Registro - Scrittura privata  
 Sentenza n. 1273/08/19, dep. 19/12/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 312
308. Registro - Soggetto passivo - Rappresentante  
 Sentenza n. 1274/08/18, dep. 19/12/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 313
309. Sentenza di condanna - Liquidazione dell'imposta  
 Sentenza n. 84/01/18, dep. 28/12/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 314
310. Registro - Cessione di azienda - Accollo di debiti  
 Sentenza n. 03/01/19, dep. 14/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 315
311. Conferimento di beni in un trust  
 Sentenza n. 53/05/19, dep. 17/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 316
312. Imposta di registro - Avviso di liquidazione -  
 Riesame del valore su atti probatori del Contribuente  
 Sentenza n. 14/01/19, dep. 29/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 317
313. Imposta di Registro - Acquisto prima casa  
 Sentenza n. 18/02/19, dep. 06/02/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 318
314. A.S.D. - Registro - Finanziamenti degli associati  
 Sentenza n. 46/01/19, dep. 21/02/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 319

315. Imposta di registro - Cessione d'azienda - Accollo dei debiti - Base imponibile  
Sentenza n. 369/05/19, dep. 07/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 320
316. Imposta di registro - Decreto ingiuntivo  
Sentenza 71/01/19, dep. 18/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 321
317. Agevolazione prima casa - Presupposti  
Sentenza n. 33/02/19, dep. 25/03/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 322
318. Cessione delle quote di partecipazione  
Sentenza n. 40/02/19, dep. 06/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 323
319. Tassazione Sentenze civili - Interessi anatocistici  
Sentenza n. 20/02/19, dep. 24/05/2019  
Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 324
320. Registro - Cessione d'azienda - Base imponibile  
Sentenza n. 153/01/19, dep. 10/06/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 325
321. Modalità di pagamento - Accollo debiti aziendali  
Sentenza n. 153/01/19, dep. 10/06/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 326
322. Imposta registro - Atti giudiziari  
Sentenza n. 934/01/19, dep. 20/06/2019  
Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 327
323. Imposta di registro  
Sentenza n. 67/01/19, dep. 16/07/2019  
Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli pag. 328
324. Registro - Termine proposizione del ricorso  
Sentenza n. 183/01/19, dep. 29/07/2019  
Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 329



## RISCOSSIONE

325. Cartella di Pagamento notificata a mezzo PEC senza firma digitale

- Sentenza n. 38/01/18, dep. 02/08/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 330  
 326. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  
 Sentenza n. 42/02/18, dep. 07/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 331  
 327. Riscossione - Interessi maturati - Prescrizione  
 Sentenza n. 800/07/18, dep. 26/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 332  
 328. Interessi - Sospensione art. 47 - Percentuale dovuta  
 Sentenza n. 929/05/18, dep. 17/10/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 333  
 329. Prescrizione diritto alla riscossione dei crediti  
 Sentenza n. 74/02/18, dep. 22/11/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 334  
 330. Cartelle di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta  
 Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 335  
 331. Cartella di pagamento - Insinuazione al fallimento  
 Sentenza n. 1142/02/18, dep. 30/11/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 337  
 332. Società estera - Intestazione cartella a legale  
 rappresentante italiano  
 Sentenza n. 26/01/19, dep. 08/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 338  
 333. Cartelle di pagamento prive di sottoscrizione del  
 funzionario competente  
 Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 339  
 334. Riscossione - Vizi propri cartella - Contestazione  
 Sentenza n. 13/01/19, dep. 06/02/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 340  
 335. Cartella di pagamento - Ravvedimento operoso -  
 Versamento tardivo - Rideterminazione del debito  
 Sentenza n. 53/01/19, dep. 12/03/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 341  
 336. Cartelle di pagamento - Concessionario competente  
 per la riscossione  
 Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019

337.	Commissione tributaria provinciale di Novara Obbligazioni tributarie già facenti carico alla cedente/conferente- Responsabilità Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019	pag. 342
338.	Commissione tributaria provinciale di Novara Conformità delle copie delle relate di notifica Sentenza n. 09/02/19, dep. 15/03/2019	pag. 343
339.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva Sentenza n. 31/01/19, dep. 19/03/2019	pag. 344
340.	Commissione tributaria provinciale di Vercelli Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale Sentenza n. 31/01/19, dep. 19/03/2019	pag. 345
341.	Commissione tributaria provinciale di Vercelli Mancanza di motivazioni dell'iscrizione di un ruolo straordinario Sentenza n. 76/02/19, dep. 25/03/2019	pag. 346
342.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Sentenza n. 694/01/19, dep. 16/05/2019	pag. 347
343.	Commissione tributaria provinciale di Torino Riscossione - Responsabilità solidale sussidiaria Sentenza n. 112/01/19, dep. 23/05/2019	pag. 348
344.	Commissione tributaria provinciale di Alessandria Irpef - Cartella - Rateazione Sentenza n. 152/01/19, dep. 10/06/2019	pag. 349
345.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Riscossione - Onere Probatorio Sentenza n. 170/01/19, dep. 17/06/2019	pag. 350
346.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Riscossione - Notifica cartella di pagamento Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019	pag. 351
347.	Commissione tributaria provinciale di Alessandria Ruolo - Sottoscrizione Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019	pag. 352
348.	Commissione tributaria provinciale di Alessandria Notifica Cartelle di pagamento - Onere della prova Sentenza n. 27/02/19, dep. 08/07/2019	pag. 353

349.	Commissione tributaria provinciale di Verbania Cartella - Vizi propri Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019	pag. 354
350.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Motivazione degli atti della riscossione Sentenza n. 32/01/19, dep. 15/07/2019	pag. 355
	Commissione tributaria provinciale di Verbania	pag. 356

### TARSU – TARI - TOSAP

351.	TARSU - Prescrizione Sentenza n. 96/01/18, dep. 29/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 357
352.	TARI - TARES - Variazione della base imponibile Sentenza n. 108/02/18, dep. 18/12/2018 Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 358
353.	TARI - Affitto ramo d'azienda Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 359
354.	TARI - Periodo di debenza del tributo Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 360
355.	TARI - Presupposti di applicazione Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 361
356.	TARI - Pagamento tributo Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019 Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 362
357.	TARI - Avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni Sentenza n. 129/01/19, dep. 18/06/2019 Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 363
358.	Tributi Locali - TARSU - Applicabilità Sentenza n. 121/02/19, dep. 02/07/2019 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 364

## TASSA AUTOMOBILISTICA

359. Tassa automobilistica - Termini della prescrizione  
 Sentenza n. 754/02/18, dep. 10/09/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 365
360. Tassa automobilistica - Regione Piemonte - Prescrizione  
 Sentenza n. 1252/04/18, dep. 18/12/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 366
361. Tassa automobilistica - Comunicazione di esenzione  
 Sentenza n. 10/02/19, dep. 25/01/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 367
362. Tassa automobilistica - Avviso di accertamento -  
 Ingiunzione di pagamento  
 Sentenza n. 616/03/19, dep. 02/05/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 368
363. Prescrizionale dell'imposta sul bollo  
 Sentenza n. 700/01/19, dep. 16/05/2019  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 369

## TERMINI

364. Tributi vari - Termini prescrizionali  
 Sentenza n. 35/01/18, dep. 29/08/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Vercelli pag. 370
365. Prescrizione - Diritti camerali - Tasse automobilistiche  
 Sentenza n. 182/01/18, dep. 18/10/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 371
366. Termine prescrizione tributi  
 Sentenza n. 946/07/18, dep. 22/10/2018  
 Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 372
367. Prescrizione TARSU  
 Sentenza n. 96/01/18, dep. 29/10/2018

368.	Commissione tributaria provinciale di Asti Prescrizione per diritti camerali CCIA - Prescrizione per sanzioni tributarie e interessi Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018	pag. 373
369.	Commissione tributaria provinciale di Novara Termini - Prescrizione del credito tributario e relativi accessori Sentenza n. 195/01/18, dep. 21/11/2018	pag. 374
370.	Commissione tributaria provinciale di Novara Termini - Ires - Dichiarazione integrativa Sentenza n. 113/01/18, dep. 17/12/2018	pag. 375
371.	Commissione tributaria provinciale di Asti Termini di impugnazione Sentenza n. 10/01/19, dep. 21/01/2019	pag. 376
372.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Termini - Provvedimenti di recupero credito Sentenza n. 12/01/19, dep. 21/01/2019	pag. 377
373.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Termini - Rimborso IVA Sentenza n. 11/01/19, dep. 06/02/2019	pag. 378
374.	Commissione tributaria provinciale di Asti Actio judicati - Prescrizione crediti erariali Sentenza n. 68/02/19, dep. 09/04/2019	pag. 379
375.	Commissione tributaria provinciale di Novara IRPEF - Intimazione - Prescrizione Sentenza n. 169/01/19, dep. 17/06/2019	pag. 380
376.	Commissione tributaria provinciale di Cuneo Termini - Intimazione Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019	pag. 381
	Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 382



**VARIA**

377.	Rimborsi di imposte - Iscrizione del credito in bilancio. Sentenza n. 106/02/18, dep. 21/08/2018
------	---

378.	Commissione tributaria provinciale di Biella Imposta sulle scommesse - Soggetti passivi Sentenza n. 930/05/18, dep. 17/10/2018	pag. 383
379.	Commissione tributaria provinciale di Torino Recupero credito d'imposta Sentenza n 189/01/18, dep.13/11/2018	pag. 384
	Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 385

## VIOLAZIONI E SANZIONI

380.	Pene pecuniarie irrogate per violazioni in materia tributaria Sentenza n. 158/01/18, dep. 23/08/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 386
381.	Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Nullità Sentenza n. 159/01/18, dep. 23/08/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 387
382.	Illeciti amministrativi - Rettifica in autotutela - Sanzione ridotta - Decorrenza del termine Sentenza n. 927/05/18, dep. 17/10/2018 Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 388
383.	Sanzioni - Ritardo di denuncia catastale di impianto fotovoltaico Sentenza n. 131/01/18, dep. 12/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 389
384.	Sanzioni - Processo penale e sanzione amministrativa Sentenza n. 306/01/18, dep. 12/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 390
385.	Sanzioni - Motivazione Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018 Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 391
386.	Avviso di accertamento - Sanzioni e interessi Sentenza n. 03/01/19, dep. 14/01/2019 Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 392
387.	Illeciti amministrativi - Sanzioni - Errore materiale Sentenza n. 82/04/19, dep. 21/01/2019	

Indice Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

- |      |  |          |
|------|--|----------|
| 388. | Commissione tributaria provinciale di Torino<br>Illeciti - Sanzioni - Causa di giustificazione<br>Sentenza n. 220/02/19, dep. 04/02/2019 | pag. 393 |
| 389. | Commissione tributaria provinciale di Torino<br>Sanzioni IVA - Motivazione<br>Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019                     | pag. 394 |
| 390. | Commissione tributaria provinciale di Alessandria<br>Motivazione per relationem degli atti<br>Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019     | pag. 395 |
|      | Commissione tributaria provinciale di Alessandria  | pag. 396 |



## ACCERTAMENTO

### **1 Avvisi di accertamento – IRES – IRAP – IVA - Componente negativa del reddito**

**Sentenza n. 158/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Imposte sui redditi d'impresa – Deduzione dei costi – Spesa riconducibile ad attività da cui derivano ricavi o proventi – Esistenza certa e comprovata inerenza – Necessaria riferibilità – Fondamento.*

Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, è necessario che ne sia certa la esistenza e occorre che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa riconducibile ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa stesso.

Siffatta riferibilità, però, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta latenza probabile degli stessi).

Ciò, avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l'area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile.

Sotto il profilo dell'onere della prova, trattandosi di una componente negativa del reddito, la prova della sua esistenza ed inerenza incombe al contribuente.

Nella sostanza, per provare il requisito dell'inerenza non è sufficiente che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarci, oltre che l'importo, la ragione della stessa.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione – Sentenze n. 6650/2006 e n.1709/007

## **2 Firma del funzionario delegato dal capo dell'Ufficio**

**Sentenza n. 160/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Delega di firma – Avvisi di accertamento regolarmente muniti della firma del funzionario delegato dal capo dell'Ufficio – Legittimità – Sussiste*

In tema di emissione dell'avviso di accertamento, regolarmente munito della firma del funzionario delegato dal capo dell'ufficio ex art. 42 D.P.R. n. 600/1973, l'identità del soggetto notificante è chiaramente identificabile e, nella sostanza, la notifica dell'atto deve riconoscersi pienamente legittima.

È pacifico, peraltro, che la illegittimità della firma sulla relata di notifica non inficia affatto in sé la regolarità dell'adempimento, in quanto non comporta alcuna inesistenza o nullità dell'avviso di accertamento.

Del resto, la nullità di un atto non dipende dalla firma di chi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dalla impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni dati circa l'identità dell'autore dell'atto; con la conseguenza che, in caso di sottoscrizione illeggibile della notifica di un avviso di accertamento, “spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'inesistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato)”.

Inoltre, posto che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, in ogni caso ogni preteso vizio sarebbe irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo come nel caso in cui gli avvisi sono stati regolarmente impugnati dai destinatari.

**Riferimenti:** art. 42 D.P.R. n. 600/1973; Corte di Cassazione – Sentenze 6.6. 2018 n.14534; 4.12.2017 n.28989; 3.3.2014 n.4895; 27.4.2010 n.9962; 6.5.2015 n.9036; n.16407/2003

**3 Accertamento - Notifica prima di 60 gg - Assenza di ragioni di particolare e motivata urgenza**

**Sentenza n. 720/03/18, dep. 29/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Lepore; Relatore: Rizzo**

*Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Notifica prima di 60 gg – Contribuente soggetto ad indagine penale - Motivazione urgenza - Non sussiste*

Non costituisce valida motivazione per giustificare il mancato rispetto del termine di 60 giorni che deve decorrere tra il verbale di constatazione e la notifica dell'avviso di accertamento, termine dilatorio previsto dalla legge a garanzia della possibilità di instaurare il preventivo contraddittorio, il fatto che il contribuente sia sottoposto a procedimento penale per reati tributari senza chiarire per quale motivo ciò abbia potuto pregiudicare un tempestivo ed utile esercizio del potere di accertamento.

L'assenza di ragioni di particolare e motivata urgenza determinano la lesione del diritto di difesa del contribuente.

**Riferimenti:** art.12 c.7 L. 212/2000

#### **4 Accertamento - Verifica “a tavolino”**

**Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Avviso di accertamento – Mancanza di congruità degli studi di settore – Verifica “a tavolino” - Contraddittorio procedimentale*

Il contraddittorio procedimentale, in tema di tributi “non armonizzati”, si applica solo nei casi espressamente previsti di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti c.d. “a tavolino”, cioè effettuati dall’Ufficio in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o forniti dal contribuente.

In tema, invece, di tributi “armonizzati”, la mancanza del contraddittorio procedimentale comporta invalidità, purché il contribuente assolva in giudizio l’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e dette ragioni si rilevino in concreto – e valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio - non meramente pretestuose.

**Riferimenti:** art. 12 L. 212/2000

**5 IRAP IRES IVA - Verifiche di conti correnti bancari**

**Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Accertamento - Verifiche di conti correnti bancari – Onere probatorio*

In ipotesi di accertamento effettuato dall'Ufficio sulla base di verifiche di conti correnti bancari, il contribuente deve fornire prova analitica, per ogni operazione bancaria, che gli elementi ricavati dall'Ufficio dalla movimentazione dei conti non sono riferibili ad operazioni imponibili.

**Riferimenti:** art. 32 D.P.R. 600/1973

## **6 IRAP IRES IVA - Imputazione delle perdite**

**Sentenza n. 41/01/18, dep. 06/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Accertamento - Accantonamenti per rischi su crediti – Imputazione delle perdite - Componenti negativi – Requisito dell'inerenza*

Nel caso di crediti per i quali esistono svalutazioni ed accantonamenti dedotti ex art. 106 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) la perdita deve essere imputata prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti “fiscale”, sino a capienza del fondo stesso e, per l'eccedenza, al fondo svalutazione crediti “tassato”, operando per il relativo importo una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (v. O.I.C. 15). L'onere probatorio sull'esistenza e sulla inerenza compete al contribuente che deve dimostrare, con idonea documentazione di supporto, importo e ragione della stessa.

**Riferimenti:** art. 106 D.P.R. 917/1986; art. 109 D.P.R. 917/1986

**7 Accertamento - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese**

**Sentenza n. 45/02/18, dep. 07/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Accertamento fiscale - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese*

Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2 c.c., di cui all'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175/2014, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese sia presentata nella vigenza della disciplina di cui al citato D.Lgs. 175/2014 o successivamente.

**Riferimenti:** art. 28, comma 4 D.Lgs. 175/2014; art. 2495 c.c.; art. 11 disp. prel. c.c.; art. 3 L. 212/2000

**8      Soggetti non residenti - Traduzione atti tributari - Non sussiste**

**Sentenza n. 771/02/18, dep. 13/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Cervetti**

*Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Soggetti non residenti - Obbligo di traduzione - Non sussiste*

Non esiste alcun obbligo normativo di tradurre gli atti tributari nella lingua madre del contribuente ma solo l'obbligo di garantire il diritto di difesa al cittadino straniero. Nel caso in esame il diritto di difesa non è stato leso in quanto la società ha potuto tempestivamente proporre ricorso.

La necessità di informare l'accusato degli addebiti in una lingua comprensibile non determina di per sé la nullità del procedimento della sentenza qualora la parte non allegghi e dimostri che la mancata traduzione degli atti gli abbia impedito idonea difesa.

**9 Accertamento imposte - Associazioni sportive**

**Sentenza n. 48/02/18, dep. 19/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Scarrone**

*Associazioni sportive - Benefici di esenzione – Assenza di fine di lucro*

Le iniziative prive di carattere di lucro vanno riconosciute in presenza di evidenti ed incontestabili caratteristiche gestionali ed amministrative dell'attività associativa.

Va esclusa l'insorgenza di concorrenza sleale da parte di soggetti facenti uso strumentale di benefici. Specifica attenzione va dedicata alla sussistenza del principio di democraticità e all'effettiva complessiva partecipazione dei fruitori dei servizi all'attività gestionale dell'associazione.

**Riferimenti:** L. 389/1991

**10 Avviso Accertamento - Allegazione atto presupposto**

**Sentenza n. 50/02/18, dep. 20/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: La Monaca**

*Accertamento – Avviso Accertamento – Mancata allegazione Sentenza civile – Legittimità - Sussiste*

Non sussiste violazione del diritto di difesa di parte ricorrente qualora l'Avviso di Accertamento non riporti tra gli allegati una Sentenza, citata nell'Avviso di Accertamento, già nella disponibilità e a conoscenza di parte Ricorrente avendo la medesima partecipato al giudizio civile conclusosi con la Sentenza in parola.

**Riferimenti:** Legge 212/2000 art.7

**11 Associazione non riconosciuta - Responsabile d'imposta**

**Sentenza n. 810/03/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cocilovo; Relatore: Rizzo**

*Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta - Legale rappresentante di un'associazione – Condizioni*

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale della stessa ma si fonda ex art. 38 c.c. sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito, trovando applicazione tale principio anche in materia di debiti di natura tributaria, essendosi precisato che spetta all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

## **12 Avviso di accertamento IVA , IRAP - Contraddittorio**

**Sentenza n. 86/02/18, dep. 01/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Fina; Relatore: Maroni**

*Il contraddittorio - Il contraddittorio nei tributi “non armonizzati” e in quelli “armonizzati”.*

Il contraddittorio, inteso come principio, costituisce una fase essenziale dell'iter accertativo e non può essere sostituito o interpretato come consapevole rifiuto di altre forme “integrative” come la mancata presentazione di memorie o osservazioni ex art. 12, comma 7, L.212/2000.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24823/2015, sostanzialmente, ha sancito il principio che in tema di tributi “non armonizzati”, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solamente in relazione alle ipotesi per le quali l'obbligo risulti specificatamente previsto. In tema di tributi “armonizzati”, la violazione dell'obbligo del contraddittorio comporta, in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione delle ragioni non siano puramente pretestuose.

### **13 Documentazione contabile incompleta – Ricostruzione**

**Sentenza n. 88/02/18, dep. 10/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Rampini; Relatore: Vicini**

*Accertamento analitico induttivo su documentazione contabile incompleta -  
Prevalenza della data della fattura nella determinazione dell'imponibile*

In presenza di una documentazione contabile incompleta l'Ufficio può procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito sussistendo in capo al contribuente l'onere di provare la fondatezza di quanto emerge dalla documentazione extracontabile. In tale ambito la data della fattura in cui compare la dicitura “*corrispettivo incassato*”, in assenza di prove contrarie corrisponde alla data in cui si presuppone sia avvenuto l'incasso del ricavo ai fini della dichiarazione IVA, nulla incidendo prassi seguita dal soggetto che ha emesso la fattura nel procedere in tempi successivi al recupero del corrispettivo ne può essere richiesto all'Ufficio di procedere all'analisi delle movimentazioni bancarie corrispondenti alle cessioni fatturate.

**Riferimenti:** art. 39 c. 1 D.P.R. 600/1973; art. 6 D.P.R. 633/1972

**14 Accertamento – Omessa traduzione dell’avviso di accertamento – Obbligo  
– Non sussiste**

**Sentenza n. 930/05/18, dep. 17/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*Non sussiste l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento con traduzione in inglese, quando il contribuente è di nazionalità di un paese in cui l’inglese è lingua ufficiale.*

Nell’ordinamento processuale italiano non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri. Questi a fronte di un atto, quale è l’avviso di accertamento, hanno facoltà di farsi assistere a proprie spese da un interprete e farsi tradurre gli atti. L’art. 122 c.p.c. prescrive nel processo civile l’uso della lingua italiana e solo quando deve essere sentito uno straniero, che non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

**Riferimenti:** art 122 c.p.c.

**15 Accertamento – Traduzione dell’atto - Non sussiste**

**Sentenza n. 931/05/18, dep. 17/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*Avviso di accertamento - Obblighi dell’Amministrazione finanziaria - Obbligo di traduzione - Non sussiste*

Non sussiste nel nostro sistema un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri i quali, rispetto agli atti stragiudiziali (quale è la verifica fiscale ed il successivo avviso), hanno facoltà - a proprie spese, ovviamente - di farsi assistere da un interprete e farsi tradurre i relativi atti consequenziali. Solo nell'ambito del processo civile l'art 122 c.p.c, che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, prevede che “*quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete*”. Peraltro, anche nell'ambito del giudizio civile, l'eventuale omessa traduzione non integra un vizio di validità dell'atto ma, al più, un motivo di remissione in termini per esercitare prerogative difensive che siano risultate lese.

**16 Accertamento – Motivazione – Allegazione atti**

**Sentenza n. 179/02/18, dep. 18/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Obbligo di allegazione di tutti gli atti citati nell'avviso – Non sussiste*

All'avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti a cui l'Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva.

**Riferimenti:** art. 7 L. 212/2000; Cass. 24417/2018

**17 Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP- Onere della prova**

**Sentenza n. 180/02/18, dep. 18/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Assolvimento dell'onere della prova - Documentazione "di supporto" da presentare - Locali non costituenti struttura imprenditoriale - Onere del legale rappresentante - Descrizione, in fattura, delle prestazioni ricevute*

Spetta al ricorrente assolvere l'onere di provare in modo sufficientemente esauriente l'effettiva consistenza e l'ammontare dei costi sostenuti e portati in deduzione dal fatturato attivo, nonché la loro correlazione con quest'ultimo. (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 13300 del 26/5/2017)

Una documentazione "di supporto", in una fattispecie generica, consiste nei computi metrici redatti da professionisti progettisti, indicanti le quantità, a misura o a corpo, delle strutture murarie o affini da realizzarsi con i correlati prezzi unitari, o a corpo, i preventivi presentati dalle imprese offertesesi di realizzare i lavori, i preventivi preferiti e accettati in concreto dalla committenza, gli ordini di acquisto di materiali di consumo in cantiere, i documenti di trasporto delle merci, le ore lavorate dai dipendenti, gli stati di avanzamento dei lavori approvati dal direttore dei lavori, i bilanci finali di liquidazione dei saldi e via dicendo. Detti documenti consentono di apprezzare la consistenza finale dei costi sostenuti, unitamente alle fatture, alle lettere, ai telegrammi, alle e-mail, ai supporti magnetici e, in generale, al fascicolo della corrispondenza per ogni affare, come elencati nell'art. 2220 c.c.

Una mera messa a disposizione di locali atti al ricovero di merci o strumenti o attrezzature, non può essere aggiudicataria di appalti di grande rilievo, per cui, in assenza di un'adeguata struttura imprenditoriale, gli stessi devono essere delegati a imprese terze. Una tale situazione determina altresì una mancata conservazione, ordinata e completa, della contabilità tecnica degli appalti, come richiesto dalle tecniche commerciali-contabili e come prescritto dall'art. 2214 e segg. c.c.

È onere e interesse personale del legale rappresentante di una società saper fornire esempi circa i costi contabilizzati, nonché indicazioni precise relative alle operazioni sottese alle fatture emesse.

Le fatture di acquisto contabilizzate non possono indicare descrizioni generiche circa le prestazioni ricevute e frasi di carattere stereotipato, valide per qualsiasi servizio

Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

non meglio precisato. (Cass. sez. 5, sentenza n. 6650 del 24/3/2006). In tema di IVA, per le operazioni passive: Cass. Sez. 5, sentenza n. 16853 del 5/7/2013.

## **18 Operazioni in fattura in assenza di contratto**

**Sentenza n. 94/01/18, dep. 29/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Donato; Relatore: Cannatà**

*Avviso di accertamento IRPEF, IRAP - Operazioni in fattura in assenza di contratto -  
Descrizione delle operazioni in fattura - Saldo in contanti delle fatture*

Le operazioni descritte nelle fatture sono da ritenersi esistenti anche in assenza di ogni riferimento ad un contratto o ad accordi redatti in forma scritta, in quanto la forma scritta dei contratti commerciali non è prevista dalla legge, né ad substantiam, né ad probationem.

La descrizione delle operazioni riportate nelle fatture è sufficiente se soddisfa il dettato dell'art. 21 del D.P.R. 633/72.

Il saldo in contanti delle fatture, pur suscitando qualche perplessità circa i rapporti che intercorrono tra le parti, rappresenta un elemento che non assurge al rango di prova, neppure presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni intercorse tra le parti, specie se parte delle prestazioni oggetto delle fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

**19 Accertamento - Indagini finanziarie - Onere della prova**

**Sentenza n. 241/02/18, dep. 06/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Musso**

*Indagini finanziarie - Onere della prova grava sul contribuente*

Nell'ipotesi di indagini finanziarie, relative a prelevamenti e versamenti su conto corrente bancario, si verifica l'inversione dell'onere della prova. 'E onere del contribuente fornire una prova contraria, analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario per dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. La mancata esibizione della documentazione amministrativa-contabile utile a giustificare sia i versamenti che i prelevamenti rilevati sui conti correnti, comporta che l'Amministrazione Finanziaria non sia più tenuta a offrire ulteriori elementi di prova, in quanto le movimentazioni bancarie sono di per sé sufficienti a fondare l'accertamento fiscale che risulta fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.

**Riferimenti:** artt. 32, 33, 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1972; art. 19 D.Lgs. 159/2011

**20 Accertamento – Utili – Distribuzione - Prove**

**Sentenza n. 187/01/18, dep. 06/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Mondello**

*La presunzione di attribuzione di una quota di utili occultati da una S.R.L. a ristretta base societaria deve essere consolidata da elementi che dimostrino l'avvenuta distribuzione.*

La presunzione di attribuzione di un reddito di capitale, ossia di una quota di utili occultati da una S.R.L. a ristretta base societaria (due soci coniugi) non può essere ritenuta grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. Essa non assurge da sola al rango di prova sulla distribuzione del reddito accertato in capo alla società, se mancano elementi positivi dell'avvenuta distribuzione, ritraibili dall'esame di conti correnti societari e personali, dallo stato patrimoniale, da indagini nei confronti di clienti e fornitori della società, tali da consolidare in concreto la presunzione,

**21 Avviso di Accertamento - Motivazione dell'atto e presupposti di tassazione**

**Sentenza n. 188/01/18, dep. 06/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Mondello**

Motivazione dell'atto e presupposti di tassazione - Onere della prova per la deducibilità dei costi - Costi sconosciuti dall'Ufficio

Non sussiste carenza di motivazione se l'avviso di accertamento enuncia in maniera chiara i presupposti del recupero a tassazione e le modalità operative seguite, in quanto pone il contribuente in condizioni di prendere effettiva conoscenza delle ragioni delle pretese impositive e di potersi difendere in contraddittorio con cognizioni di causa.

In caso di contestazione da parte dell'A.F. l'onere della prova circa l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica di costi deducibili spetta al contribuente. A tal fine non è sufficiente che una spesa sia stata contabilizzata da un imprenditore, ma è necessario che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Cass. Ord. 7/6718 n. 14858).

L'effettiva esistenza di costi sconosciuti dall'Ufficio può essere sostenuta da un complesso probatorio confortante e, in tal senso, la mancanza di riscontro rispetto alle annotazioni sul registro dei beni ammortizzabili, può considerarsi superata e, comunque, non preclusiva del riconoscimento di spese documentate per l'acquisto di beni e servizi inerenti l'attività svolta.

## **22 Decadenza del potere accertativo – Inerenza delle spese**

**Sentenza n. 297/02/18, dep. 08/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Macario**

*Decadenza del potere accertativo per decorso del termine - Riscontri di coerenza esterna ed interna*

Come da P.V.C. della Guardia di Finanza le violazioni derivano da operazioni inesistenti prodotte dalla ditta.

Le violazioni sorgono a seguito di vendita di tartufi, raccolti o acquistati da altri raccoglitori, o tartufai locali, di cui il contribuente sarebbe evasore totale per avere emesso, tra l'altro, fatture commerciali regolarmente pagate dalla controparte, per come ipotizzato dall'Ufficio in un dettagliato piano evasivo.

Tuttavia non è individuato alcun fatto che attesti la partecipazione della Società ricorrente al piano fraudolento per cui la Commissione annulla i recuperi di quanto accertato nell'avviso di accertamento in ordine a “*riscontri di coerenza esterna, in relazione all'attività di verifica svolta nei confronti della persona fisica*”.

Non essendo emersi in sede di giudizio elementi certi, la Commissione accoglie parzialmente i ricorsi relativi alla Società e ai due soci limitatamente ai riscontri di coerenza esterna, in relazione all'attività di verifica svolta nei confronti di dell'altro contribuente, rigetta i ricorsi per le violazioni accertate in base ai riscontri di coerenza interna, derivanti da corrispettivi non annotati, ritenuta non provata l'inerenza di spese per autotrazione e di ristorazione.

**23 Atto di contestazione IVA - Motivazione**

**Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Difetto di motivazione - Onere probatorio - Assenza di struttura operativa e di personale. - Assenza di comunicazioni obbligatorie - Libro INAIL e personale specializzato*

L'eccezione di difetto di motivazione va disattesa se all'avviso di accertamento risulta allegato uno stralcio del PVC dal quale emerga che l'impresa aveva emesso fatture oggettivamente inesistenti.

L'Ufficio non viola il principio dell'onere probatorio dei fatti rilevanti ai fini del decidere se fornisce indizi circa l'insussistenza dei costi, in quanto l'onere della prova della loro concreta esistenza ed inerenza incombe sul contribuente anche in forza del principio di prossimità della prova (Cass. 7897/2016). È evidente, infatti, che chi ha sostenuto il costo dispone materialmente della documentazione ad esso relativa e, pertanto, ha l'onere, inteso anche come interesse, oltre che possibilità concreta, di produrla.

La prova di totale evasione asserita dall'Ufficio trova riscontro negli accertamenti della GdF, per la totale assenza di un'adeguata struttura operativa e di personale dipendente in grado di compiere i lavori di carpenteria metallica e di natura edile, necessitando, queste attività, di personale capace e specializzato, nonché di adeguate attrezzature.

Un PVC può anche essere fondato su un'accertata assenza di comunicazioni obbligatorie all'ASL circa l'affidamento dei lavori a terzi subappaltatori e sulle dichiarazioni rese dai responsabili dei cantieri e dai committenti.

Il libro unico del lavoro INAIL dei dipendenti, oltre a riguardare il personale lavorativo in genere, deve provare la presenza di personale specializzato.

## **Costi deducibili - Documentazione di supporto**

**24 Sentenza n. 192/02/18, dep. 13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Avvisi di accertamento – IRPEF – IRAP - Costi deducibili – Documentazione di supporto – Onere del contribuente di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica – Fondamento.*

In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d’impresa, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa.

Infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

Per provare tale ultimo requisito non è sufficiente che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa.

A carico del contribuente sussiste, in concreto, l’onere di provare l’esistenza dei costi in modo rigoroso.

Spetta, infatti, al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione – Sentenza n. 6650 del 24.03.2006; Ordinanza n. 13300 del 26.05.2007

**25 Avviso di accertamento A.S.D. – Agevolazioni - Condizioni**

**Sentenza n. 260/03/18, dep. 16/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Liuzzo**

*Associazione sportiva dilettantistica – Agevolazioni Ires, Irap, Iva – Condizioni:  
Organi sociali elettivi e scopo mutualistico*

L'assenza di organi sociali elettivi fissa l'inesistenza dello spirito associativo e dello scopo mutualistico quali requisiti essenziali per le agevolazioni dilettantistiche di cui alla legge n. 398/1991, e nel contempo pone l'associazione sportiva dilettantistica controllata nel chiaro riscontro economico commerciale i cui utili conseguiti devono essere sottoposti a tassazione Ires, Irap e Iva.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 633/72; D.P.R. n. 600/773; D.Lgs. n. 446/97

**26 Accertamento - Inattendibilità delle scritture contabili**

**Sentenza n. 98/01/18, dep. 19/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin**

*Inattendibilità delle scritture contabili sussiste se è rilevata la divergenza tra il giornale di fondo e i pagamenti tramite POS.*

Ai fini di poter procedere all'accertamento induttivo ex artt. 39 c. 2 lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54 c. 2 D.P.R. 633/1972 l'erroneità, l'incompletezza e la falsità delle scritture contabili è desumibile dalla semplice divergenza tra le risultanze rilevabili tra gli importi coperti dagli scontrini fiscali e la somma (superiore) degli importi incassati stante l'obbligo per il contribuente di indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri risultanti dagli scontrini e dal giornale di fondo.

**Riferimenti:** art. 23 D.P.R. 633/1972; artt. 1 e 12 D.M. 23/03/1983; Cass. n. 19533/2016.

**27 Accertamento sintetico ex art. 38, c. 4 D.P.R. n. 600/73**

**Sentenza n. 265/03/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Liuzzo**

*Accertamento sintetico ex art. 38, c. 4 D.P.R. n. 600/73 Redditometro – Presunzioni e limite.*

L'accertamento sintetico non consente di pretendere una motivazione specifica alle poste di reddito fissate in via sintetica dal c.d. redditometro i cui parametri si sottraggono all'obbligo di motivazione. Tale impostazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza.

A fronte di un dato presuntivo il contribuente deve offrire dimostrazione contraria, in modo concreto, in modo da convenire su un raffronto possibile (Cass. n. 328/2006; n. 8272/2002; n. 7802/2000; n. 19252/2005; n. 19403/2005; n. 14161/2005).

Se nel riesame sulle proprietà familiari emerge che le stesse risultano in compartecipazione con il coniuge, non vi è dubbio che il calcolo sintetico subisca delle varianti, tutte a favore del contribuente.

Per addivenire ai risultati di un reddito certo e attendibile a mezzo del redditometro sul contribuente interessato è necessario espandere l'osservazione e la ricerca anche nei confronti degli altri familiari.

**28 Detassazione utili destinati a programma comune di contratto di rete**

**Sentenza n. 319/02/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Bovetti; Relatore: Altare**

*Detassazione utili - Investimenti in contratto di rete - Asseverazione del contratto di rete – Accantonamento degli utili.*

La negazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della defiscalizzazione degli utili destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, basata sul fatto che nel parere rilasciato per l'asseverazione del contratto non era citata la ricorrente e che la prova del loro accantonamento nel periodo d'imposta 2011 si evinceva solamente dall'integrazione alle scritture contabili fatte nel 2012 è stata rigettata. I Giudici hanno rilevato come, essendo la norma in prima applicazione, entro il lasso temporale consentito per l'accantonamento, 2 – 23 maggio, non è stato emanato l'ultimo provvedimento attuativo relativo al risparmio ottenibile che ha visto la luce solamente il 13 giugno (quindi oltre i termini sopra citati) e che comunque accantonare nel mese di maggio utili ancora in corso e non a consuntivo lede le caratteristiche di fondatezza e serietà. Inoltre, anche se non menzionata in asseverazione, la ricorrente era parte della compagine del contratto di rete sin dall'inizio - così come risultava dall'atto pubblico di costituzione - e che l'asseverazione stessa riguardava solo il contratto e non i singoli partecipanti. La commissione pertanto ha ritenuto che la società abbia ben operato, abbia correttamente adempiuto alle regole della normativa primaria e merita di non vedere disconoscere la defiscalizzazione prevista dalla normativa.

**Riferimenti:** art. 42, c. 2, alinea 2 quater, D.L. 78/2010

**29 Avviso di accertamento - Giochi, lotterie o scommesse in genere**

**Sentenza n. 269/01/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Pozzi; Relatore: Volante**

*Accertamento giochi, lotterie o scommesse in genere – Fondatezza*

Il contribuente è stato messo in grado di esprimere le proprie ragioni, sia di fatto e in termini giuridici, pertanto sono state rispettate le regole del contraddittorio preventivo. A formalità concluse si è provveduto all'emissione del provvedimento.

L'art. 401 della direttiva, 28/11/2006 n.2006/112/CE, in cui la Corte stabilisce che il tributo nazionale dei giochi, tedeschi in quel caso, non è una tassa sul volume degli affari, ma piuttosto atto considerato individualmente facente capo ai singoli giocatori.

**30 Accertamento - Movimentazioni Bancarie**

**Sentenza n. 334/01/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Greco Sergio**

*Ai fini accertativi il controllo fiscale basato su movimentazioni bancarie sui conti intestati a parte contribuente, sui famigliari e/o conviventi è legittimo*

In presenza di verifiche fiscali su uno specifico contribuente, l'accesso ai conti correnti intestati a famigliari e/o conviventi è legittimo e pone in capo agli interessati l'onere di provare in modo analitico che la provenienza delle somme incassate non costituisce parte imponibile ai fini dell'accertamento di un maggior reddito. In tale contesto il solo mero riferimento alla con titolarità del conto e alle esigenze famigliari non incide sulla presunzione addotta dall'Ufficio.

**Riferimenti:** art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art.52 D.P.R. n. 633/1972; Cass.n. 7259/2017; Cass. n. 767/2011; Cass. n. 20981/2015; Cass n. 10480/2018

**31 Ricavi non contabilizzati - Società di capitali a ristretta base sociale -  
Traslazione ai soci**

**Sentenza n. 1127/04/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Accertamento - Utili extracontabili – S.r.l. a ristretta base - Dimostrazione vincolo solidarietà tra soci – Necessità – Sussiste*

Il principio di automatica traslazione dei ricavi non contabilizzati dalla società di capitali, a ristretta base sociale, ai soci come reddito imponibile ai fini Irpef, trova applicazione in tutti quei casi in cui non sia in discussione che a tale ristrettezza consegua un vincolo di solidarietà e complicità tra i soci. Attribuire, *sic et simpliciter*, un presunto reddito extrabilancio in virtù del solo fatto di appartenere ad una ristretta compagine sociale può comportare di sottoporre a tassazione un reddito che non è mai entrato nella sfera giuridico patrimoniale del contribuente accertato.

**32 Accertamento - Indeducibilità di interessi passivi**

**Sentenza n. 100/02/18, dep. 04/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso**

*Indeducibilità di interessi passivi registrati come variazione giacenze nell'anno di imposta successivo*

Gli importi corrisposti come interessi non costituiscono una forma di indennizzo per i danni derivanti dal mancato adempimento di un'obbligazione finanziaria non corrispondendo in alcun modo allo scambio beni e servizi contro pagamento. Pertanto, se portati in deduzione nell'anno successivo, il termine di decadenza per l'accertamento va riferito all'anno in cui sono posti in deduzione. Ma non solo, la competenza ex art. 109 del T.U.I.R. va riferita all'annualità in cui tali interessi dovevano essere corrisposti.

**Riferimenti:** art. 2 D.Lgs. n.231/2002; art. 109 T.U.I.R.

**33 Avviso di accertamento - Associazione sportiva *no profit***

**Sentenza n. 294/03/18, dep. 05/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Liuzzo; Relatore: Ferrari**

*Associazione sportiva no profit – Sussistenza delle agevolazioni ai fini fiscali*

In presenza di provato accertamento di associazione dedita all'attività sportiva, indipendentemente dall'attribuzione d'ufficio della partita Iva, sussistono le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 917/86.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 917/86 art. 148, commi 3 e 4

### **34 Accertamento - Irpef – Iva – Presunzioni**

**Sentenza n. 106/01/18, dep. 12/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Donato; Relatore: Cannatà**

*Accertamento – Presunzioni – Scarsa redditività – Non sussiste*

L'accertamento svolto dall'ufficio, con cui sono stati evidenziati errori ed omissioni del contribuente tali da legittimare la presunzione che i ricavi ed i redditi non fossero corrispondenti a quelli effettivi, risulta formalmente corretto sotto il profilo della scarsa redditività dell'attività lavorativa posta in essere.

Tuttavia, pur in presenza di legittimità di forma, nel merito tale accertamento non risulta compiutamente effettuato per la mancata considerazione di aspetti documentali rilevanti, quali ad esempio una non perfetta condizione fisica, idonea ad incidere negativamente sulle possibilità di produrre il reddito. Tali difficoltà fisiche o anche psicologiche derivanti dalla sottrazione di energie al lavoro, devono essere considerate caso per caso, non essendo possibile che ciò venga espresso in una formula matematica.

**35 Accertamento - Irap – Iva - Antieconomicità**

**Sentenza n. 107/01/18, dep. 12/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Donato; Relatore: Cannatà**

*Accertamento – IVA – IRAP – Antieconomicità – Presunzione – Evasione fiscale -Non sussiste*

L'antieconomicità riferita ad un singolo anno non può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento svolto dall'Ufficio.

Oltre a tale aspetto, occorre considerare anche altri elementi: quali la reiterazione per più anni, la scelta di procedere pur in assenza di ricavi, l'incapacità di individuare altre fonti di ricavo in caso di antieconomicità protratta nel tempo (Conf. CTP AT 123/2/2017).

Appare legittimo ritenere che l'antieconomicità dell'attività non sia sempre sintomo di evasione fiscale, ma possa anche consistere in una reale difficoltà imprenditoriale, collegata alla scelta di provare a resistere in attesa di tempi migliori, arrendendosi da ultimo alla realtà di non proseguire oltre in un'attività per nulla o poco redditizia.

**36 Atto di contestazione - Rettifica delle consistenze patrimoniali**

**Sentenza n. 83/02/18, dep. 24/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Chirieleison**

*Mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 – Rettifica delle consistenze patrimoniali – Insussistenza*

L'ufficio a seguito del mancato versamento rateale della procedura di collaborazione volontaria, rileva cospicui conti patrimoniali a carico della Contribuente e sugli stessi provvede nelle relative sanzioni.

Nel corso del contenzioso effettuato dalla Commissione è chiaramente emerso che i patrimoni erano inesistenti, sia per indicazione a bilancio già presentato a suo tempo, sia per normativa IVAFE, Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.

Inoltre, per data certa contenuta in apposita stipula, altri patrimoni risultano essere prestiti ottenuti dalla madre della contribuente.

Sulla base di tali riscontri probatori le attività rilevate dall'Ufficio non possono essere riferite ad attività professionali e imputati quali redditi; conseguentemente la loro ripresa a tassazione deve ritenersi illegittima, tuttavia, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi rientrano in una unica sanzione in base all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. N. 472/1997.

**37 Avviso di accertamento - Società estinta**

**Sentenza n. 01/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

*Accertamento effettuato a società estinta - Legittimità - Sanzioni - Non irrogabili in quanto non notificate direttamente alla società*

Per quanto riguarda la Società estinta ex art. 2495 cod. civ. il contenuto degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti producono la loro efficacia.

Per quanto riguarda le sanzioni devono essere annullate valendo, per esse, la mancata notifica nei confronti della società munita di personalità giuridica.

**Riferimenti:** D.Lgs. n.472/1997, art. 8; legge n. 326/2003, art. 7

**38 Avviso di accertamento - Società di comodo**

**Sentenza n. 05/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna**

*Società di comodo – Verifica Requisiti ex L. n.724 / 1994 - Esclusione in presenza di un programma imprenditoriale preciso e dettagliato*

Dalla documentazione richiesta fornita dalla Società e in seguito dall'esame degli atti l'Ufficio conclude trattarsi di Società di comodo emettendo avviso di accertamento per evasione di imposte, sanzioni e interessi.

Di contro, la società mostra prove documentali rilasciate da Uffici ed enti pubblici da cui emerge la sua attività imprenditoriale nel settore immobiliare, già da molto tempo stagnante e in crisi.

La Commissione rileva che non può considerarsi l'esistenza di una Società di "comodo" in presenza di un programma imprenditoriale preciso e dettagliato accogliendo il ricorso.

### **39 Costi ritenuti inesistenti – Omessa produzione di documentazione**

**Sentenza n. 06/02/19, dep. 15/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Avvisi di accertamento IRES-IRAP-IVA - Costi ritenuti inesistenti – Omessa produzione di documentazione – Recupero d'imposta – Legittimità – Fondamento*

In tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestate dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

Non è sufficiente, a tal fine, che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

Infatti, l'omessa, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati consentono all'Ufficio di rettificare il reddito d'impresa.

In concreto, l'esistenza di attività dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate risulta correttamente desumibile sulla base dell'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 del D.P.R. 600/73 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili, sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolte dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32 dello stesso decreto presidenziale.

Inoltre, l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

**Riferimenti:** art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973; Corte di Cassazione – Sezione 5 – Ordinanza n. 13300 del 26.05.2017; Sentenza n. 16853 del 05.07.013.

**40 Avviso di accertamento - Contratto di locazione**

**Sentenza n. 05/01/19, dep. 17/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Pozzi; Relatore: Broglia**

*Contratto di locazione munito da presunzione permutativa rilevante ai fini Iva –  
Non sussiste*

È privo di fondatezza il contratto di locazione da cui si possa presumere che il conduttore effettui migliorie al bene in cambio di un abbassamento del canone di locazione a favore del proprietario.

Spetta all'Ufficio comprovare la sussistenza di permuta in tali atti per ricondurre applicabilità di Iva tra il proprietario e il conduttore.

**41 Imposta sui redditi - Responsabilità del legale rappresentante**

**Sentenza n. 50/05/19, dep. 17/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*Imposte sui redditi – Associazioni – Responsabile d'imposta – Legale rappresentante  
– Mancata comunicazione dimissioni - Rilevanza - Sussiste*

La responsabilità del legale rappresentante non può essere messa in discussione nel caso in cui non sia stata comunicata all'Ufficio la cessazione dalla carica di Presidente dell'Associazione; il richiamo all'effettività dell'ingerenza è implicito nell'investitura del soggetto nella carica di legale rappresentante e tale investitura costituisce anche il confine temporale della sua responsabilità alle obbligazioni insorte nel periodo di assunzione della suddetta carica.

**Riferimenti:** art.38 c.c.; art. 35 D.P.R. 633/72

**42 Esterovestizione societaria - Elementi di gestione e amministrazione della società all'estero**

**Sentenza n. 03/01/19, dep. 18/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Caramore**

*Accertamento - Diritto tributario internazionale – Utili delle imprese – Esterovestizione di società svizzera – Presenza di elementi fattuali di legame con il territorio estero – Legittimità - Non sussiste*

A norma dell'art. 73 T.U.I.R. ricorre un'ipotesi di esterovestizione laddove sia presente (non necessariamente in modo congiunto ma alternativo) uno dei seguenti elementi: 1) sede legale in Italia, 2) sede amministrativa in Italia, 3) Oggetto principale dell'attività in Italia.

La gestione della contabilità da parte di una società svizzera, il fatto che gli amministratori della società svizzera fossero stabilmente e quotidianamente presenti sul territorio elvetico per occuparsi della direzione e gestione della società svizzera, l'esistenza in Svizzera di una struttura espositiva ed organizzativa stabile, sono elementi che fanno dubitare del fatto che la società fosse davvero gestita ed amministrata dall'Italia.

**Riferimenti:** art. 73, comma 3, D.P.R. 917/1986

**43 Avviso di accertamento - Videogiochi – Suddivisione dei ricavi**

**Sentenza n. 11/02/19, dep. 28/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Rondano**

*Videogiochi – Suddivisione di ricavi delle giocate tra gestori esercenti e PREU – Fondatezza – Accertamento induttivo dell’Ufficio – Non compete*

Essendo i videogiochi telematicamente interfacciati a mezzo di specifici “pod”, la raccolta dati dell’Agenzia dei Monopoli, gestita dal titolare della concessione attraverso il Preu, ha il compito di determinare la quota di compenso tra i due soggetti che svolgono la raccolta delle stesse giocate.

I compensi derivano dalla comunicazione effettuata dall’ente di competenza, ed essendo stati già determinati attraverso il PREU escludono che possano essere oggetto di accertamento induttivo vista anche la congruità e la coerenza dello studio di settore.

**Riferimenti:** C.T.P. di Milano, sentenza n. 732/47714; C.T.P. di Salerno sentenza n. 3335/10/14; C.T.P. di Roma sentenza n. 480/01/10.

**44 Avviso di accertamento - Persone fisiche non esercenti alcuna attività**

**Sentenza n. 13/01/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Broglia**

*Accertamento sintetico nei confronti di persone fisiche non esercenti alcuna attività -  
Infondatezza*

È infondato l'accertamento sintetico e/o redditometro nei confronti della persona fisica non esercente alcuna attività ma solo per il fatto di essere stata fermata al confine in possesso di una somma in valuta non euro di cui non sarebbero state dimostrate adeguate giustificazioni in quanto la sentenza n. 11454/2011 della Suprema Corte su cui l'avviso risulta essere fondato si riferisce al c.d. "redditometro".

**45 Presunzione di acquisto “in nero”**

**Sentenza n. 12/02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Avviso di accertamento IRPEF- IRAP - IVA recante in allegato fatture passive intestate al contribuente – Presunzione di acquisto “in nero” – Recupero di imposte – Fondamento – Sussiste*

È fondata la pretesa fiscale riguardante il rinvenimento di fatture passive intestate al contribuente, dalle quali l’Erario desume l’avvenuto acquisto “in nero” di merci destinate a loro volta alla rivendita non ufficiale e quindi alla percezione di ricavi successivamente non dichiarati.

Non è necessario che l’Agenzia allegasse all’avviso il Processo Verbale di Constatazione redatto nei confronti della ditta fornitrice, posto che la pretesa fiscale, nonché la relativa prova documentale, si fonda non tanto sul P.V.C. quanto direttamente sulle fatture, che concernono per l’appunto un rapporto diretto tra il contribuente ed il fornitore emittente e non un terzo sconosciuto con il quale questi non avrebbe mai intrattenuto rapporti.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione – Sezione tributaria – Sentenza n. 2441/2018 e Sentenza n. 23395/2011.

**46 Accertamento IVA – Socio accomandatario - Coobbligato solidale - Preventiva escussione del patrimonio sociale**

**Sentenza n. 170/08/19, dep.29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bertotto; Relatore: Roccella**

*Imposte e tasse in genere – Solidarietà tributaria – Società di persone – Preventiva escussione – Obbligo - Sussiste*

In ordine alla posizione del socio ricorrente, il Collegio rileva come questi sia socio accomandatario della società e legale rappresentante della stessa e, quindi, coobbligato solidale con quest'ultima per le obbligazioni societarie, fatto salvo il solo diritto alla preventiva escussione del patrimonio sociale. Esso è legittimato a formulare l'eccezione della preventiva escussione del patrimonio sociale in quanto l'atto, non ha natura meramente accertativa del credito, ma ha anche natura esecutiva, sia pure parziale dei crediti dedotti.

**Riferimenti:** art.2304 c.c.; art.2315 c.c.

**47 Acconti per forniture di beni e finanziamenti infragruppo**

**Sentenza n. 24/01/19, dep. 04/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Greco**

*Il pagamento di fatture di acconto relative a successive forniture di beni, effettuato da controllata a controllante, non è riconducibile ad un'operazione di finanziamento infragruppo*

La società controllata che salda fatture di acconto emesse dalla controllante, relative a successive forniture di beni, anticipando ai fini iva il momento di rilevanza dell'operazione, pone in essere una prassi di mercato comprensibile volta ad assicurarsi la fornitura con il beneficio della dilazione di pagamento al momento della vendita del bene. Se l'erogazione di tali acconti è effettuata in diretta connessione con la fornitura dei beni e gli acconti non sono mai restituiti in denaro, ma sempre scomputati integralmente dal prezzo finale di acquisto dei prodotti, l'operazione non è riconducibile ad un finanziamento infragruppo. Si rileva inoltre che, nell'ipotesi di fruttuosità di tale finanziamento, la controllata avrebbe contabilizzato interessi attivi e la controllante avrebbe dedotto interessi passivi per il medesimo importo, con un sostanziale bilanciamento tra controllante e controllata.

## **48 Legittimo affidamento - Effetti**

**Sentenza n. 241/05/19, dep. 07/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Villa; Relatore: Vicuna**

*Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria – Legittimo affidamento – Condizioni ed effetti*

La situazione di legittimo affidamento, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, deve essere sempre ravvisata con riferimento al singolo caso concreto, qualora emergano elementi circostanziali dai quali possa rilevarsi: a) un'apparente legittimità e coerenza dell'attività della Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) la buona fede del contribuente, intesa quale condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo (Sez. 6-T, n. 537/2015). In ogni caso, le conseguenze sul rapporto tributario, correlate alla situazione di legittimo affidamento, attengono soltanto alla esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori che la legge riconduce all'inadempimento colpevole della obbligazione tributaria, ma non incidono sulla debenza del tributo, in quanto l'insorgenza dell'obbligazione prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto, dipendendo in via esclusiva dal dato obiettivo della realizzazione dei presupposti impositivi (cfr. Sez. T, n. 19479/2009).

**Riferimenti:** art. 10 L. 212/2000

**49 Avviso di accertamento - Inventario di oggetti preziosi**

**Sentenza n. 21/03/19, dep. 08/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo**

*Riduzione del valore di inventario di oggetti preziosi a seguito di avvenuta loro trasformazione per desueta commerciabilità – Sussiste*

La sussistenza della documentazione prodotta a seguito delle operazioni di trasformazione dell'oggetto sia esso costituito da oro o argento oppure da tali metalli con pietre preziose giustifica la riduzione del valore di magazzino, ex art. 2 c. 4, D.P.R. n. 441/97, vincendo le presunzioni juris tantum.

Inoltre come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze n. 193/E del 23.07.1998, in riferimento alla procedura prevista dall' art. 2, c. 3, dello stesso D.P.R. n. 441/97, si osserva che trattandosi di attività di commercio di preziosi composti da metallo e pietre, e a volte solo da metallo, non debba tenersi conto della loro trasformazione valendo, il loro commercio, sussistente anche sotto diversa forma ma con identici componenti.

In presenza di detti requisiti comprovati a favore del contribuente gli atti sussistenti alla sua rideterminazione reddituale sono disattesi.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 441/1997, art. 2, c. 3, 4; Circolare Ministero delle Finanze n. 193/E del 23.07.1998

**50 Reddito di impresa - Deducibilità dell'accantonamento T.F.M.**

**Sentenza n. 280/03/19, dep. 15/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Gallo; Relatore: Nicodano**

*Reddito di impresa – Accantonamenti - Trattamento fine mandato amministratori – Limite – Equiparazione TFR dipendenti – Non sussiste*

Per la deducibilità dell'accantonamento T.F.M. non sussiste l'equiparazione ai fini fiscali all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati e quindi limitazione della deducibilità nella misura stabilita dall'art. 2120 c.c. (una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5).

Il Codice Civile non si preoccupa di disciplinare specificatamente la previsione di un trattamento di fine mandato amministratori e, pertanto, l'entità di tale corrispettivo non è assoggettabile ad alcun limite fissato per legge, ma solamente a quello derivante dal contratto, che nel caso di specie è la delibera dell'assemblea.

Comunque, anche a voler ammettere l'applicabilità in via analogica al caso in esame della normativa relativa al trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati stabilita dall'art. 2120 c.c. (applicabilità che la Commissione non ritiene possibile per le ragioni anzidette), l'art. 2120 c.c., c. 2, fa salva la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire quali elementi retributivi debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del TFR, prevedendone ulteriori rispetto alla legge (con possibilità quindi di andare al di sopra del limite minimo previsto dalla norma in esame).

**51 Avviso di accertamento - Studio di settore - c.d. “tovagliometro”**

**Sentenza n. 30/01/19, dep. 20/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Pozzi**

*Accertamento induttivo – Metodologia dello studio di settore – Ristorante –  
Controllo fiscale in base al c.d. “tovagliometro” – Fondatezza*

Risulta essere veritiero e quindi fondato il controllo dei pasti serviti ai propri clienti in base al consumo dei tovaglioli utilizzati.

In tal senso il conteggio effettuato in base al consumo tovaglioli o in base al lavaggio degli stessi porta a determinare la quantità prodotta e servita alla propria clientela di un numero di pasti attendibile e ritenuto veritiero.

**Riferimenti:** art. 39 D.P.R. n. 600/73; Corte di Cassazione, n. 20060/14; n. 16430/2011; n. 2876/2009;

**52 Avviso di accertamento - Affrancamento delle Plusvalenze di natura finanziaria**

**Sentenza n. 38/03/19, dep. 25/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Liuzzo**

*Affrancamento delle Plusvalenze di natura finanziaria (anno d'imposta 2011 Unico 2012) ex art. 2 commi 29 e 30 del D.L. n. 138 del 2011 – Condizioni - Opzione esercitata in sede di dichiarazione integrativa – Legittimità - Si estende a tutti i titoli posseduti .*

La pretesa del contendere risiede all'omesso affrancamento della totalità delle partecipazioni detenute per inapplicabilità del regime opzionale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, e se tale opzione è stata esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Visto l'art. 2, comma 29 e 30 del predetto D.L. n. 138 del 2011, e il combinato disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, la Commissione accerta che l'opzione di cui alla lettera a) del predetto comma 29 è esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

La sussistenza di tale opzione libera il contribuente dagli obblighi derivanti dall'avviso di accertamento.

**Riferimenti:** art. 5 D.Lgs. n. 461/1997; art. 2 c. 29, lett. a); art. 2, c. 30 D.L. n. 138/2011

**53 Avviso di accertamento - Proventi pubblicitari**

**Sentenza n. 41/02/19, dep. 25/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore Ubertazzi**

*Sport dilettantistico giovanile – Inerenza costi di gestione per attività istituzionale e costi per attività commerciale – Ammissibilità*

È fondata l'osservazione che i proventi pubblicitari siano connessi all'attività sportiva istituzionale, essendo concrete manifestazioni pubblicitarie, quali cartelloni, manifesti, striscioni e altri promozionali attinenti e tale pubblicità, occasionale. Essa avviene in connessione con la manifestazione sportiva istituzionale e viene resa in coincidenza con la stessa.

È evidente quindi che la gestione commerciale è utilizzata per l'attività istituzionale, deducendo che entrambe le attività sono inerenti tra di loro.

Avendo la società istituito nel proprio bilancio di gestione separate contabilità, commerciale e istituzionale, trova accoglimento l'inerenza della gestione commerciale con quella istituzionale, con applicazione dell'art. 144, comma 4 del T.U.I.R..

**54 Avviso di accertamento - Deducibilità costi**

**Sentenza n. 48/02/19, dep. 26/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Moltrasio: Presidente; Relatore: Musso**

*Deducibilità costi - Avviso di accertamento IRES (altro) parzialmente accolto.*

La controversia è dipanata su diversi punti la valenza dei quali risulta a favore dell'Ufficio fatta eccezione della deduzione del costo di locazione fabbricati e la deducibilità Iva per costi di pubblicità e propaganda.

A favore dell'Ufficio risulta essersi instaurata la fase del contraddittorio con la consolidata s.r.l., come da atti. Fondata risulta essere la procedura di cui all'art. 12, c. 7 della legge 212/2000, come da ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 27422/20.11.2017.

Sul vizio di motivazione risulta infondata la difesa di parte; l'Ufficio può basarsi senza limiti anche nel metodo induttivo.

Sussiste a favore dell'Ufficio la legittimità dell'atto, anche sul potere di firma del titolare dell'Ufficio emittente.

Le sanzioni risultano essere conformi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997, senza il potere di discrezionalità alcuna in capo all'Ufficio.

Non risulta essere pertinente alla controversia l'invito al ritiro dell'Avviso di accertamento a mezzo di autotutela per responsabilità, risarcimento del danno e giurisdizione.

La Commissione conclude rinviando all'Ufficio per il calcolo delle imposte e relative sanzioni e interessi. Nel dichiarare compensate le spese di lite per reciproca soccombenza respinge la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

**55 Costi legati all'attività di intermediazione fra le società dei giochi e l'utenza nella raccolta delle giocate**

**Sentenza n. 57/02/19, dep. 01/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente Macagno; Relatore: Macario**

*Ammortamento del data base commerciale – beni ammortizzabili – immobilizzazioni materiali – qualificazione del bene – costo pluriennale – durata dell'ammortamento – ammortamento deducibile*

Un *data base* commerciale, acquisito da una società esercente attività di intermediazione fra le società dei giochi d'azzardo e l'utenza nella raccolta delle giocate, rappresenta una piattaforma informatica implementata con una massa di informazioni che varia nel tempo per effetto dei mutamenti individuabili nelle condizioni di mercato e delle variazioni nei consumi degli utenti, mutamenti che rendono il bene fruibile per una durata piuttosto limitata nel tempo. Di conseguenza tale bene può essere considerato una immobilizzazione immateriale rientrante fra i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico ed il relativo ammortamento può essere dedotto in misura non superiore al 50% annuo del costo. Non è corretto invece considerarlo alla stregua di diritti di concessione ed altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio, che sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, in quanto per tale bene non è oggettivamente possibile individuare la durata della vita utile, né è possibile conoscerne i tempi di utilizzo poiché non previsti dal contratto né dalla legge.

**Riferimenti:** D.P.R. 817/86 – art. 103, comma 1; D.P.R. 817/86 – art. 103, comma 2

**56 Inerenza – Correlazione tra costi e ricavi**

**Sentenza n. 57/02/19, dep.01/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente Macagno; Relatore: Macario**

*Inerenza – Correlazione tra costi e ricavi – Ricavi pluriennali – Antieconomicità*

Il costo sostenuto a titolo di “contributo alla clientela” per un contratto di collaborazione pluriennale con un soggetto che avrebbe dovuto apportare, come contropartita, ricavi al concedente non può essere considerato antieconomico ed è comunque deducibile per il principio di inerenza e correlazione con i ricavi se colui che ha ricevuto il contributo ha cessato l’attività dopo un anno, a seguito di eventi non previsti né prevedibili, prima di generare in capo al concedente i prospettati ricavi, ma nell’attività di costui sono subentrati altri soggetti che hanno apportato ricavi al concedente.

**Riferimenti:** OIC 11 “Postulati di bilancio”; OIC 18 “Ratei e risconti”

**57 Accertamento induttivo su commercio di opere d'arte**

**Sentenza n. 58/02/19, dep. 11/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Macario**

Mancata presentazione dichiarazioni – Regime del margine – Commercio opere d'arte - Continuità, abitudine e professionalità – Accertamento bancario – Accertamento induttivo

Mediante avvisi di accertamento l'Agenzia delle Entrate determina il reddito d'impresa del contribuente, mai dichiarato, derivante dal controllo di un'Associazione Culturale e dalla ditta individuale della figlia. Il contribuente lamenta la mancata allegazione del P.V.C. ma, i giudici non ritengono fondata tale doglianza in considerazione del fatto che tale documento gli fosse già stato consegnato e l'Agenzia delle Entrate nei suoi atti lo richiama integralmente. Il collegio ha ritenuto più che sufficienti gli elementi forniti a dimostrazione della reale attività svolta dal contribuente viste le innumerevoli transazioni operate che non possono essere ricondotte ad una mera attività di collezionismo di opere d'arte. La commissione inoltre non ritiene applicabile il regime del margine stante l'assenza della documentazione contabile e il mancato assolvimento degli obblighi contabili.

**Riferimenti:** art. 39 1° comma lettera d) del D.P.R. 600/73; art. 36 e seguenti D.L. 41/1995; Art. 32 D.P.R. 600/73; art. 51 D.P.R. 600/73; art. 43 D.P.R. 600/73; art. 57 D.P.R. 633/72

**58 Spese per trasferimenti**

**Sentenza n. 21/01/19, dep. 11/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Scarrone**

*Accertamento - Maggiori ricavi – Spese per trasferimenti*

È corretta la rettifica per il riconoscimento di maggiori ricavi in virtù dell'assenza del presupposto per il riconoscimento di “trasferte”, utilizzate strumentalmente nei confronti dei dipendenti.

**Riferimenti:** D.P.R. 917/1986

**59 Accertamento – IVA - Antieconomicità**

**Sentenza n. 22/02/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso**

*IVA - Accertamento induttivo – Reddito – Congruità – Antieconomicità – Non sussiste*

L'addebito di antieconomicità non può avere come presupposto l'analisi del solo comparto dell'azienda presa in esame o l'analisi delle sole vendite verso un solo cliente, seppure il più rappresentativo, ma deve riguardare l'intero complesso aziendale.

La ricostruzione del reddito in maniera induttiva appare dunque assai difficile qualora il processo produttivo è composto da molteplici variabili; nel verificare la congruità della posizione tributaria occorre altresì considerare la strategia di impresa e la circostanza, in costanza di crisi economica, che una società pur di lavorare e conservare il proprio cliente principale sia disposta a sacrifici economici.

**60 Avviso di accertamento - Società cancellata - Responsabilità**

**Sentenza n. 79/02/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Macario**

*Avviso di accertamento notificato a Società cancellata – Art. 3 D.Lgs. 158/2015  
revisione sistema sanzionatorio – Onere della prova*

Non rileva la cancellazione della società, l'Ufficio accertatore ha notificato l'avviso di accertamento agli ex soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali ai sensi del combinato disposto artt. 2291 e 2312 c.c.

La cessazione della società dopo il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e la continuazione dell'attività stessa da parte degli stessi soci, ma a nome di un terzo soggetto, e l'elevato indebitamento tributario della società sono ulteriori elementi indiziari che fanno gravare l'onere della prova sui contribuenti.

**Riferimenti:** artt. 2291 e 2312 c.c.; art. 3 D.Lgs. 158/2015

**61 Avviso di accertamento – Metodo induttivo**

**Sentenza n. 34/02/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Accertamento - Redditi d'impresa - Maggiori ricavi – Metodo induttivo*

È legittimo l'accertamento di maggiori ricavi di impresa sulla base del metodo induttivo, sulla base di un campione di beni rappresentativo dell'attività svolta e applicando la percentuale di ricarico riscontrata nel settore di appartenenza, in presenza di scritture contabili inattendibili.

**Riferimenti:** art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973

**62 Avviso di accertamento - Presunzioni**

**Sentenza n. 71/01/19, dep. 08/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Pozzi; Relatore Volante**

*Accertamento induttivo su estrapolazione statistica – Inidoneità*

La sussistenza del controllo fiscale in base ai cc.dd. parametri, o studi di settore sono inidonei a supportare l'accertamento medesimo se non sono confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa.

In tal senso l'Ufficio nel dipanare l'attività sotto controllo, sentito anche le realtà esposte a favore della situazione organizzativa e commerciale è tenuto a valutare il grado di presunzione semplice di quanto emergerà nel corso del controllo. Essendo la realtà dell'impresa una attività economica sarà facile dedurre l'attendibilità del riscontro.

Per il caso in esame, sulla base della situazione emergente, la Commissione portati in esame gli atti e valutatone il grado di attendibilità accoglie i ricorsi riuniti a favore del contribuente.

**Riferimenti:** art. 39, c. 1, *lett.d)* D.P.R. n. 600/73; Cass. Civ. n. 17534/2012; Cass. Civ. Sez. Trib. n. 14288/2016

**63 IRPEF e altri redditi - TRUST**

**Sentenza n. 38/01/19, dep. 30/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Michelini**

*Trust – Attività estere – Redditi presunti – Prova dell’elusione fiscale*

Il principio generale antielusivo deve essere applicato con la massima cautela, in particolare quando si tratta di operazioni societarie nell’ambito di gruppi di imprese.

Il carattere elusivo deve essere escluso ogni qual volta si accerti la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali, che possono essere anche di natura meramente organizzativa.

**Riferimenti:** art. 4 D.L. 28/06/1990 n. 167/1990; D.L. 01/07/2009 n. 78; sentenza C.T.P. di Novara n. 36/2017; sentenza C.T.P. di Vercelli n. 86/2017

**64 Accertamento - TRUST - Soggettività passiva**

**Sentenza n. 690/03/19, dep. 07/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cocilovo; Relatore: Nicodano**

*Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta - TRUST - Soggettività passiva –  
Non sussiste*

Il trust non ha una soggettività giuridica propria, è piuttosto un patrimonio separato, ed i beni in esso conferiti vengono intestati al trustee, che ha il compito di amministrarli e di gestirli e che perciò ha la capacità processuale attiva e passiva in ordine a detti beni. Unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è pertanto il trustee, il quale non agisce come legale rappresentante del trust, bensì come soggetto che dispone del diritto (Tribunale di Milano sentenza 6855/2018). Il trust non ha quindi alcuna soggettività passiva tributaria.

**65 Responsabilità solidale dei debiti sociali - S.a.s.**

**Sentenza n. 42/01/19, dep. 09/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Andrigo**

*Avviso di accertamento – Società in accomandata semplice - Responsabilità solidale dei debiti sociali*

La responsabilità solidale del socio amministratore di società in accomandita semplice per i debiti sociali si fonda sul combinato disposto di cui agli artt. 2290 e 2315 c.c., in base ai quali lo scioglimento del rapporto sociale con riferimento ad un socio comporta il permanere in capo al socio uscente della responsabilità solidale in relazione a tutte le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessazione della qualità di socio sia divenuta opponibile ai terzi.

**Riferimenti:** artt. 2290, 2315 c.c.

**66 Accertamento - Cessione di partecipazione dalla società ai soci**

**Sentenza n. 743/04/19, dep. 27/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Caprioglio; Relatore: Nicodano**

*Cessione di partecipazione dalle società ai soci - Riqualficazione quale assegnazione – Presupposti*

È preclusa all'ufficio la riqualficazione di una vendita ai soci di partecipazioni sociali, attestata come tale dalla girata azionaria, alla stregua di una assegnazione imponible ex art. 20-bis del T.U.I.R., allorché a tal fine si dia rilievo alla liquidazione dell'ente, che pure sia intervenuta ben quattro anni dopo la cessione.

**Riferimenti:** art. 20-bis del T.U.I.R.

**67 Accertamento – Consegna a terzi – Perfezionamento – Nullità della notifica**

**Sentenza n. 762/05/19, dep. 30/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Villa; Relatore; Pugno**

*Accertamento - Notificazione – Consegna a terzi – Comunicazione successiva – Assenza – Illegittimità - Sussiste*

Se un atto è stata notificato mediante consegna a terzi e non risulta sia stata consegnata la comunicazione di avvenuta notifica (o CAN), ovvero la seconda raccomandata volta ad informare il destinatario che la prima non è stata consegnata al diretto destinatario, tale omissione non costituisce soltanto una irregolarità, ma rende nulla la notifica per il destinatario della stessa.

**68 Accertamento con adesione – Sottoscrizione - Effetti**

**Sentenza n. 814/03/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cocilovo; Relatore: Nicodano**

*Accertamento – Accertamento con adesione – Sottoscrizione atto – Mancato versamento – Effetti*

Ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 218/1997 “*l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo de/l'ufficio o da un suo delegato*” e pertanto soltanto a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria prende avvio la fase di perfezionamento dello stesso che, com'è noto, si realizza con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto, ovvero tramite il versamento della prima rata in caso di rateazione del debito.

A parere della Commissione si rivela dirimente la differenza tra la fase di definizione e quella di perfezionamento dell'accordo, ciò in quanto l'accordo tra Ufficio e contribuente si realizza al momento della sottoscrizione delle parti, ossia quando le stesse accettano il rideterminato *quantum debeatur*. Diversamente, il perfezionamento dell'accordo riguarda unicamente gli adempimenti successivi per l'attuazione del concordato il quale risulta comunque già valido ed in grado di produrre effetti tra le parti.

**69 Accertamento – Perdite su partecipazioni in società estera**

**Sentenza n. 115/01/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Perdita sui crediti costituisce svalutazione della partecipazione*

La perdita su crediti nella partecipazione in una società estera, detratta dalla contribuente italiana costituisce una svalutazione di una partecipazione e, quindi, nella determinazione del reddito di impresa rappresenta una minusvalenza indeducibile.

**Riferimenti:** artt. 87 e 101 D.P.R. 917/1986

**70 Sponsorizzazione – Costi deducibili**

**Sentenza n. 115/01/19, dep. 04/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Presunzione legale inerenza - Deducibilità.*

In forza della presunzione legale di inerenza-deducibilità delle spese di sponsorizzazione prevista ex art. 90, c. 8 L.289/02, è sufficiente che sussistano i requisiti ivi indicati, senza che ulteriori richieste probatorie (esibizione delle fotografie attestanti l'esposizione degli striscioni pubblicitari come da contratto) avanzate dall'Ufficio possano giustificare le censure dell'Ufficio.

Nel caso di specie l'esistenza di un contratto specifico e del pagamento delle fatture indica che l'attività promozionale è stata effettivamente realizzata.

**Riferimenti:** art. 90, c. 8 L.289/02

**71 Responsabilità del liquidatore per imposte non versate**

**Sentenza n. 22/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Terzi**

*Accertamento - Imposte e tasse in genere - Soggetti di imposta - Amministratore e Liquidatore di società cessata - Responsabilità - Sussiste*

Essendo stato accertato l'occultamento di attività sociali, l'amministratore prima e liquidatore poi di società di capitali, ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.P.R. 602/73, vigente *ratione temporis*, è responsabile dell'omesso versamento delle imposte dirette.

È altresì responsabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2495 codice civile e art. 36, comma 3, D.P.R. 602/73, del mancato pagamento di debiti per imposte IVA, IRAP o altri tributi.

**Riferimenti:** art. 36, D.P.R. 602/73; art. 2495 codice civile; Cassazione SS.UU n. 24823/2015

**72 IRES ed IRAP – Avviamento**

**Sentenza n. 125/03/19, dep. 13/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Suffia**

*Indeducibilità quota ammortamento dell'avviamento.*

È legittima la tassazione ai fini IRES ed IRAP della quota di ammortamento annuale del valore di avviamento da conferimento in quanto la deduzione è stata operata in sede di cessione di ramo d'azienda da una società di capitali ad un'altra, non operando le esenzioni previste dal TUIR e dal TUEL.

**Riferimenti:** artt. 114, 115 e 118 D.Lgs. 267/2000

**73 Accertamento - Ammortamento**

**Sentenza n. 125/03/19, dep. 13/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Suffia**

*Ammortamento da disavanzo da fusione.*

Il disavanzo determinato dalla fusione alla voce avviamento da fusione, iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale costituisce il valore dell'affrancamento parziale ex art. 176 TUIR: l'ammortamento di tale importo può ben essere effettuato in diciotto anni e non in un periodo più lungo.

È quindi possibile conteggiare l'avviamento tra gli elementi deducibili essendo scelta del tutto legittima.

**Riferimenti:** art. 103 D.P.R. 917/86

**74 Accertamento - Esterovestizione – Abuso del diritto**

**Sentenza n. 701/01/19, dep. 16/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Collu**

*Accertamento - Esterovestizione – Abuso del diritto- Non sussiste*

L'esterovestizione non rappresenta un'ipotesi di abuso del diritto, trovando specifica regolamentazione negli artt. 73, comma 5 bis e segg. del T.U.I.R., disciplinanti la presunzione di esterovestizione; pertanto non si rende applicabile il procedimento di cui all'art.10 bis L. 212/00.

**75 Accertamento IVA - Operazione inesistenti**

**Sentenza n. 155/02/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Paglieri**

*Accertamento – Operazione inesistenti – Onere probatorio in capo al contribuente -  
Sussiste*

In caso di contestazione circa l'utilizzo di fatture riferite ad operazioni inesistenti, non è possibile ritenere deducibili i costi delle fatture emesse da soggetto privo di organizzazione di impresa tali da giustificare l'emissione di tali documenti.

Sussiste in capo al ricorrente, onde poter positivamente superare l'addebito dell'Ufficio, l'onere di fornire prova circa l'attività di impresa dell'altro soggetto, atteso che le mere produzioni di pagamenti effettuati in contanti non trovano giustificazione dal conto corrente e paiono riconducibili ad uso personale e non a pagamenti in favore della ditta emittente le fatture.

**76 Dichiarazione tributaria – Rettificabilità - Imposte sui redditi - Perdite**

**Sentenza n. 140/01/19, dep. 04/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Riporto perdite pregresse – Omessa dichiarazione – Legittimità – Non sussiste*

La perdita, quale risultato dell'attività imprenditoriale, è idonea ad assumere rilevanza fiscale allorché viene riconosciuta scomputabile dal reddito imponibile in esercizi futuri ed ai fini accertativi occorre fare riferimento al momento della sua dichiarazione a nulla rilevando l'epoca di utilizzo in compensazione. La decorrenza dei termini previsti per l'accertamento delle perdite comporta la preclusione per il contribuente di far valere tale dato ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

**Riferimenti:** art. 36 bis D.P.R. 600/1973; art. 43 D.P.R. 600/1973

**77 Accertamento - Retroattività delle disposizioni di cui art.12 D.L. 78/2009**

**Sentenza n. 51/02/19, dep. 11/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Pianta; Relatore: Vicuna**

*Retroattività delle disposizioni di cui art.12 D.L. 78/2009*

La natura sostanziale dell'articolo 12 comma 2 del D.L. 78/2009, che introduce una presunzione legale relativa contro il contribuente, comporta l'irretroattività della norma.

Per quanto invece attiene le sanzioni inerenti la violazione dell'obbligo dichiarativo delle attività detenute all'estero, di cui al successivo comma 2 ter (quadro RW della dichiarazione persone fisiche), il raddoppio dei termini per la loro contestazione è validamente applicabile anche a periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della norma.

**Riferimenti:** art. 12 D.L. 78/2009; Cass., Ordinanza n. 2662 del 2 febbraio 2018

**78 Accertamento - Redditi di fonte estera**

**Sentenza n. 58/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

*Raddoppio dei termini di accertamento dei redditi di fonte estera.*

L'articolo 12 comma 2 bis del D.L. 78/2009, che stabilisce il raddoppio dei termini per l'accertamento dei redditi presuntivamente collegati a disponibilità estere non dichiarate, ha natura certamente procedimentale.

Ciò in quanto la disposizione non incide in alcun modo sul rapporto tributario e non comporta obblighi di prestazione né di facere.

È quindi legittimo l'accertamento relativo all'omessa dichiarazione dei redditi di capitale prodotti all'estero effettuato con riferimento ad annualità precedenti l'entrata in vigore della norma (D.L. 194/2009 dal 30-12-2009).

**Riferimenti:** art. 12 comma 2 bis D.L. 78/2009

**79 Rivalutazione del valore delle partecipazioni**

**Sentenza n. 1015/06/19, dep. 16/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Bertotto**

*Imposte e tasse in genere – Imposta sulle rivalutazioni – Scomputo precedenti rivalutazioni – Cessione partecipazione oggetto di fusione – Ammissibilità – Sussiste*

L'art. 7/2, lettere ee) e segg. del decreto Legge 13/05/2011 n.70 convertito in Legge il 12/07/2011 n.106, consente di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per una nuova rivalutazione di una partecipazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in sede di una precedente rideterminazione dei valori di acquisto della medesima partecipazione. Tale previsione si rende applicabile anche nel caso la società, le cui quote sono oggetto di rivalutazione, sia stata oggetto di fusione con altre società. La fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo, (Cass.27/04/2016 n. 8430 e già Cass. 23/06/2006 n. 14526).

**80 Polizze vita a favore degli amministratori - Indeducibilità**

**Sentenza n. 41/02/19, dep. 23/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: Marzagalli**

*Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Polizze vita a favore amministratori - Deducibilità - Non Sussiste*

Sono indeducibili i costi sostenuti per premi versati in una polizza assicurativa avente come assicurato e beneficiario il legale rappresentante della società.

La polizza è equiparabile ad un fringe benefit e non è equiparabile al T.F.R. (T.F.M. n.d.r.) per mancanza di un corrispondente accantonamento finanziario di risorse disponibili.

**Riferimenti:** art.51 D.P.R. 917/86; art. 105, c. 4 D.P.R. 917/86

**81 Accertamento - Frode iva**

**Sentenza n. 182/02/19, dep. 24/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Frode iva – Operazione inesistente – Interposizione fittizia - Sussiste*

In caso di frode IVA comunitaria, nell'ipotesi in cui sia stata contestata l'inesistenza dell'operazione, grava sull'Amministrazione finanziaria solamente l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'interposizione fittizia (ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione), nonché la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario (Cass. n.13803/2014).

**82 Accertamento - Irpef -Utili extracontabili**

**Sentenza n. 185/02/19, dep. 29/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Paglieri**

*Accertamento – Irpef - Utili extracontabili – Presunzione – Legittimità –  
Accertamento - Sussiste*

La mancata inclusione nella contabilità sociale dei ricavi accertati fa logicamente presumere che siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria circa accantonamenti o reinvestimenti; la mancanza di prova di diversa destinazione degli utili extracontabili porta a ritenere che siano stati distribuiti ai soci con le conseguenze di legge e quindi, piena legittimità dell'atto di accertamento impugnato.

## **AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI**

### **83 Condoni e sanatorie - Carico iscritto a ruolo o affidato**

**Sentenza n. 801/07/18, dep. 26/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Ingino**

*Condoni e sanatorie - Istanza di condono – Rottamazione cartelle – Carichi affidati -  
Definizione*

La legge di conversione del D.L. 193/2016 ha esteso la possibilità di estinzione dei carichi ai tutti i ruoli "affidati" agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, aggiungendo altresì, dopo il comma 13, il comma 13 bis, secondo il quale "*La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato*".

La definizione di carico affidato non può essere limitato soltanto ai ruoli resi esecutivi mentre risulta più ampia comprendendo tutti i ruoli trasmessi e quindi usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore in quanto l'affidamento, che presuppone la semplice presenza di un incarico, risulta essere indipendente rispetto all'esecutività del ruolo.

**84 Classificazione catastale transitoria - Esenzioni e agevolazioni**

**Sentenza n. 890/02/18, dep. 08/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Lepore; Relatore: Gurgone**

*Imposta ipotecaria e catastale - Esenzioni e agevolazioni - Classificazione catastale transitoria – Precedente accatastamento – Rilevanza - Non sussiste*

In caso di classificazione catastale transitoria di un immobile al momento della compravendita non rileva ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione “prima casa” l'accatastamento precedente bensì il dato fattuale, laddove lo stesso risulti provato in atti, in base al quale il fabbricato oggetto di trasferimento sia strutturalmente concepito per uso abitativo e successivamente destinato a casa di abitazione, classificate in una delle categorie catastali che possono beneficiare del regime di favore (a A/2 ad A/7).

**85 Cartella di pagamento - Investimenti in centrali idroelettriche – Nullità**

**Sentenza n. 283/01/18, dep. 15/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Investimenti in centrali idroelettriche – Attuazione della legge n. 388/2000, “Tremonti Ambiente” – Nullità della cartella di pagamento.*

Per effetto della legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19, definita Tremonti - Ambiente, per le piccole e medie imprese in contabilità ordinaria con oggetto la produzione di investimenti ambientali, l'ammontare degli investimenti non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, purché le immobilizzazioni materiali rientrino nell'art. 2424, comma 1, lett. b, n. II c.c. necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati dall'ambiente.

La Commissione accoglie il ricorso disponendo la restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio con cartella di pagamento.

**Riferimenti :** art. 2424 c.c.; Legge n. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19

**86 Credito di Imposta e Agevolazione - Omessa compilazione quadro dichiarazione dei redditi**

**Sentenza n. 59/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Imposte – Esenzioni e Agevolazioni – Recupero Credito – Omessa compilazione quadro dichiarazione dei redditi – Legittimità - Non Sussiste*

Non è emendabile con l'invio di una Dichiarazione dei redditi integrativa né con richiesta di rimborso la mancata esposizione in dichiarazione di un credito d'imposta per fruire del quale sia prevista la compilazione, a pena di decadenza, in una apposita sezione della dichiarazione dei redditi. La natura di tale agevolazioni, sebbene la legge le definisca spesso "crediti", non è di *credito di imposta in senso proprio* in quanto non scaturiscono dalle ordinarie poste fiscali riportate nelle dichiarazioni e per le quali la dichiarazione dei redditi assume un valore di dichiarazione di scienza attraverso cui far valere il diritto ad una compensazione; esse sono agevolazione concessa dalla Legge e come tale vanno fatta valere secondo le norme stabilite. La dichiarazione dei redditi, in questo caso, assume valore di atto negoziale in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi di tale beneficio ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge. La decadenza dal beneficio, se non correttamente richiesto, è espressamente stabilita dalla legge che lo ha previsto. La non emendabilità della dichiarazione per comportamento omissivo del contribuente, comporta l'inesistenza del beneficio agevolativo e dunque il recupero da parte dell'Amministrazione nei termini previsti dall'art. 27, c. 16, del D.L. 185/2008 (otto anni).

**Riferimenti:** Cassazione 14.11.2012 n.19868; Cassazione 24.10.2014 n.22673; Cassazione Sez. Trib. 15.12.2017 n.30172

**87 Sanatorie – Irpef - Irap**

**Sentenza n. 278/02/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Rondano**

*Definizione agevolata – Estinzione giudizio – Compensazione spese - Sussiste*

In seguito al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017 il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.

**Riferimenti:** art. 11 D.L. 50/2017, art 46 D.Lgs. 546/1992

**88 Agevolazioni fiscali – Diritto comunitario**

**Sentenza n. 287/02/18, dep. 03/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Moltrasio**

*Agevolazioni – Eventi alluvionali – Qualificazione aiuti di Stato – Non sussiste*

Stando alla decisione 2016/195 della C. E., ripresa anche dalla Cassazione, le imprese alluvionate hanno diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali e contributive legate agli eventi alluvionali del 1994 laddove sia dimostrato che rientrano nei limiti del c.d. de minimis, escludendosi che le agevolazioni possano essere qualificate come aiuti di Stato, ovvero nel caso in cui l'aiuto sia conforme ad un regolamento di esenzione, non travalichi i limiti del danno subito.

**89 Cartella di pagamento IRPEF - Risparmio energetico - Detrazione**

**Sentenza n. 118/02/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Fina; Relatore: Vicini**

*Scopo della norma sul risparmio energetico - Applicazione della norma sul risparmio energetico*

L'art. 1, comma 344, della Legge 27/12/2006, ha un obiettivo ritenuto come generalizzato sia da un punto di vista oggettivo, riguardando le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, sia da un punto di vista soggettivo, riguardando persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d'impresa. Detta legge, successivamente prorogata, non trova limitazioni oggettive e/o soggettive nella sua applicazione, essendo suo scopo quello di favorire il risparmio energetico, prescindendo dall'uso che l'autore dell'intervento faccia dell'immobile.

L'applicazione della norma "...è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all'art. 4 ss. del DM 19/2/2007, idonei a certificare che l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Tale diritto generalizzato all'agevolazione troverebbe conferma anche nel testo della norma e del decreto attuativo, art. 2 del DM 19/2/2007, che non prevede eccezioni" (C.T.P. Varese 94/2013; C.T.P. Lecco n. 54/1/13 del 26/3/2013; C.T.P. Treviso n. 45/01/13 del 27/5/2013 e n. 380/1/14 del 19/5/2014). In particolare, il diritto alla detrazione sul risparmio energetico spetta anche sugli immobili locati dalle società, dato che la norma non prevede alcuna preclusione in tal senso (C.T.R. Milano n. 2549/2015).

La norma relativa al risparmio energetico non permette di distinguere tra i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e quelli costituenti l'oggetto della medesima, potendovi quindi rientrare anche le unità immobiliari date in locazione a terzi; ed ancora: non permette di distinguere tra soggetti fruitori della detrazione, poggiando, la base soggettiva della norma, su un generico riferimento al contribuente. Ed infine non permette di distinguere tra le diverse tipologie di costo o di reddito da portare in detrazione, parlando, genericamente, di costi sostenuti nel compimento dei lavori di riqualificazione energetica.

**90 Voluntary Disclosure - Ritardo nel pagamento - Buona fede**

**Sentenza n. 01/02/19, dep. 02/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: Marzagalli**

*Condoni e sanatorie – Voluntary Disclosure – Lieve ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima – Legittimità – Sussiste*

Secondo il principio *ui lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, il legislatore si è limitato a stabilire solo l'ipotesi di mancato pagamento e non di ritardato pagamento.

Va tenuto conto della buona fede del contribuente che ha spontaneamente versato le rate aggiungendo interessi e sanzioni con l'istituto del ravvedimento operoso.

Il principio del "lieve inadempimento" stato introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 159/2015 ed è applicabile alla Voluntary.

**Riferimenti:** art.15-ter D.P.R. 602/1973; Art. 5-quarter, comma 1, lettera b) D.L. 167/90.

## **91 Agevolazioni fiscali richieste in subordine**

**Sentenza n.11/01/19, dep. 21/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Richiesta agevolazione fiscale in subordine – Compendio unico montano –  
Decadenza primo beneficio*

Con atto notarile, venivano acquistati immobili e terreni usufruendo delle agevolazioni fiscali del compendio unico montano. L'Ufficio, disconoscendo le agevolazioni del compendio unico montano per mancanza del requisito oggettivo, emette l'avviso di liquidazione dell'imposta. Il contribuente presenta ricorso evidenziando che nel medesimo atto erano state invocate tutte le agevolazioni fiscali in allora esistenti, ed in particolare, oltre al compendio unico montano, le agevolazioni della piccola proprietà contadina. Il contribuente chiede quindi l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta, dichiarando l'applicabilità dell'agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina.

La commissione giudicante ha respinto il ricorso del contribuente in quanto, seguendo l'indicazione di diverse sentenze emanate dalla Suprema Corte, è esclusa la possibilità di chiedere una o più agevolazioni fiscali in subordine rispetto a un'agevolazione fiscale richiesta in via principale (nonostante tale fattispecie venga considerata legittima e praticabile dal Consiglio Nazionale del Notariato).

**Riferimenti:** Cassazione. 8409/2013; Cassazione. 14601/2003

**92 Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi**

**Sentenza n. 16/01/19, dep. 28/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Greco**

*Detrazione spese per interventi di riqualificazione - Società di pura locazione*

La detrazione fiscale prevista art. 1 commi da 344 a 347 L. n. 296/2006 non riguarda unicamente i soggetti IRPEF, ma è diretta (di regola, salva l'ipotesi speciale del leasing, nella quale la detrazione spetta al conduttore) a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d'impresa (e le società), a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per l'efficientamento energetico dei propri immobili in coerenza con la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale. Tale finalità rimarrebbe parzialmente (con riferimento ai beni posseduti dalle società di gestione immobiliare) indebolita a causa dell'interpretazione restrittiva proposta dall'Agenzia.

**Riferimenti:** art. 1 commi da 344 a 347 L. n. 296/2006

**93 Cumulabilità forme agevolative “Tremonti Ambiente” e “Tariffa Incentivante GSE”**

**Sentenza n. 19/01/19, dep. 28/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Greco**

*Detassazione Tremonti Ambiente - Cumulabilità tra forme agevolative quali la tariffa incentivante GSE e la Tremonti ambiente per impianto fotovoltaico, rientrante ed incentivato nel IV conto energia.*

Pur in presenza del potere di accertamento in ambito tributario e reddituale, da parte dell’Agenzia Entrate, sulla giusta o meno cumulabilità tra agevolazione tariffarie e investimenti ambientali, ritenendolo sussistente in quanto detassazione del reddito di impresa, risultano cumulabili nei limiti di legge, secondo specifica normativa e successiva interpretazione autentica, l’agevolazione in materia “Tremonti ambiente” ed il contributo di “tariffa incentivante” su un impianto fotovoltaico realizzato e rientrante nel IV conto energia, il tutto nei limiti previsti dalla normativa specifica espressasi nel limite di cumulabilità, senza la possibilità di letture restrittive di norme agevolative previste da norme primarie e interpretative.

**Riferimenti:** art. 6 Legge n. 388/2000 e successiva Legge 179/2002; art. 19 Decreto Ministeriale del 05/07/2012

**94 Agevolazioni Fiscali - Legge Tremonti Ambiente**

**Sentenza n. 20/02/19, dep. 31/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Paglieri**

*Cumulabilità dei benefici derivanti dalla legge Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti dal c.d. Conto Energia - Sussiste*

In presenza di investimenti volti a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, parte contribuente, che dimostri l'effettività dei costi sostenuti, può avvalersi per la medesima annualità sia dei benefici di cui alla Tremonti Ambiente (detassazione) che delle tariffe incentivanti di cui ai cd Conti Energia.

**Riferimenti:** art. 6 L. 388/2000 (Tremonti Ambiente); art. 19 D.M. 5/07/2012 (V conto energia)

**95 Voluntary Disclosure - Mancato perfezionamento - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Inefficacia**

**Sentenza n. 08/02/19, dep. 15/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Chirieleison**

*Condoni e sanatorie – Voluntary Disclosure – Mancato perfezionamento della procedura – Raddoppio dei termini di accertamento ante 2009 – Legittimità – Non Sussiste*

In caso di mancato perfezionamento della procedura di Collaborazione Volontaria, la norma sul raddoppio dei termini di accertamento, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, poiché ha introdotto delle nuove presunzioni.

**Riferimenti:** art. 12, comma 2 e 2 bis, D.L. 78/2009

**96 Voluntary Disclosure - Detrazione imposte subite all'estero - Non Sussiste**

**Sentenza n. 15/01/19, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Richiesta detrazione imposte subite all'estero - Legittimità - Non Sussiste*

Non sussiste diritto alla detrazione del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero perché la procedura di Collaborazione Volontaria non è una dichiarazione integrativa, ma può essere paragonabile ad un accertamento con adesione posto che la domanda attiva la successiva liquidazione delle imposte da parte dell'Agenzia e che la stessa effettua poi un invito a comparire dove, dopo il controllo dei dati e delle notizie fornite dal contribuente, viene quantificata l'imposta dovuta.

Con il metodo di pagamento "forfettario" il contribuente chiude volontariamente le pendenze con il fisco.

**Riferimenti:** artt. 165, comma 1, 4, 8 e 169 D.Lgs. 917/1986

**97 Interventi di riqualificazione energetica – Detrazione delle spese sostenute**

**Sentenza n. 62/01/19, dep. 04/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Spese per interventi di risparmi energetici sostenute da società esercenti attività di locazione e gestione immobiliare su immobili riguardanti l'attività stessa - Detrazione d'imposta del 55% - Compete – Fondamento*

In tema di detrazione delle spese sostenute per risparmio energetico, l'agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla destinazione commerciale di esso, stante il chiaro dettato della legge secondo la quale per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 50% degli importi rimasti a carico del contribuente.

La citata disposizione normativa prevede espressamente che l'agevolazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico, di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti della legge 27.12.2006 n. 296 e al Decreto attuativo del 19.02.2007, spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell'intervento, qualunque sia la categoria catastale dell'unità immobiliare interessata e la tipologia del contribuente (persona fisica o società) indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche ove lo stesso sia titolare di reddito d'impresa.

Ciò, in quanto lo scopo della norma agevolativa va proprio identificato nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia proprietario o l'utilizzatore degli immobili, tanto è vero che l'unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l'agevolazione spetti a chi sostiene la spesa.

Nella sostanza, la detrazione dell'imposta spetta ai soggetti titolari di redditi di impresa senza alcuna distinzione, purché si tratti di interventi, aventi le caratteristiche previste dalla norma di favore, su immobili posseduti o detenuti al momento dell'esecuzione dei lavori

Essendo la finalità della disposizione quello di favorire il risparmio energetico, tale obiettivo è raggiunto e permane sia che l'immobile resti nella disponibilità di chi ha effettuato l'intervento sia di chi ad esso succeda, a qualunque titolo, altro titolare.

Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

**Riferimenti:** art. 1, commi 344 e seguenti Legge 27.12.2006 n. 296; Decreto attuativo 19.02.2007.

**98 Agevolazioni fiscali – Tremonti ambiente**

**Sentenza n. 52/02/19, dep. 11/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Pianta; Relatore: Vicuna**

Tremonti ambiente – Conto energia tariffe incentivanti - Legittimità del cumulo

In tema di agevolazioni fiscali relative alla c.d. Tremonti ambiente (Art.6 Legge 388/2000), è da ritenersi applicabile il cumulo tra detta agevolazione e le “tariffe incentivanti” stabilite dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs 387/2003 e riguardanti i cosiddetti “conti energia”.

Ciò a condizione che il contribuente abbia sostenuto investimenti che vadano a contrastare l’inquinamento ambientale.

**Riferimenti:** artt. 6 L. 388/2000 - D.Lgs 387/2003

**99 Voluntary Disclosure - Presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all'estero**

**Sentenza n. 33/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pravon**

*Condoni e sanatorie – Voluntary Disclosure – Presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all'estero – Raddoppio dei termini di accertamento ante 2009 – Legittimità – Non Sussiste*

Alla presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. 167/90 non si applica il raddoppio dei termini di accertamento in quanto è norma fiscalmente diversa da quella contemplata dall'art. 12, comma 2 bis D.L. 78/2009 che ha ad oggetto le attività (la presunzione di imponibilità delle attività n.d.r.) detenute all'estero.

**Riferimenti:** art. 12, comma 2 e 2bis, D.L. 78/2009; art. 6 D.L. 167/90

**100 Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure**

**Sentenza n. 163/01/19, dep. 31/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Tardivo pagamento – Ritardo modesto – Efficacia della sanatoria – Sussiste*

Il modesto ritardo (15 giorni), peraltro relativo ad un termine assegnato con atti notificati nel mese di agosto, non inficia un comportamento sostanzialmente in linea con le prescrizioni della normativa ed è comunque bilanciato dal riconoscimento degli interessi medio tempore maturati. La decadenza del beneficio si risolverebbe in una sanzione sproporzionata rispetto ad una violazione minore.

**Riferimenti:** art. 5 - quater D.L. 167/1990; Circ. 27E/13; C.T.P. Pavia sentenza n. 237/2018

## CATASTO

### **101 Rettifica classe e rendita catastale - Onere della prova**

**Sentenza n. 40/01/18, dep. 06/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Avviso di accertamento – DOCFA – Rettifica classe e rendita catastale – Ripartizione dell'onere della prova*

In tema di onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., applicabile al processo tributario, occorre fare riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel giudizio. Ne deriva che l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa e che il contribuente deve provare i fatti che vi contrappone.

L'onere probatorio dell'Ufficio è assolto sulla base di argomentazioni tecniche funzionali all'inquadramento del contesto e della situazione in cui si trova inserita l'unità immobiliare della cui rettifica catastale si tratta (nel caso di specie l'Ufficio non svolgeva sopralluogo e poneva a fondamento della propria posizione il confronto con altre unità immobiliari facenti parte dello stesso stabile condominiale).

Il contribuente assolvere al proprio onere probatorio fondando la propria contrapposizione su allegazioni e strumenti probatori efficaci e concreti, quali ad esempio una perizia giurata. Diversamente le deduzioni rimangono nell'ambito delle considerazioni soggettive.

**Riferimenti:** art. 2697, comma 1 e 2 c.c.

**102 Attribuzione Rendita catastale a seguito di aggiornamento catastale d'ufficio**

**Sentenza n. 41/01/18, dep. 20/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pravon**

*Accertamento – Catasto – Atto attributivo di Rendita – Obbligo motivazione Agenzia Entrate – Sussiste*

Se l'Ufficio territoriale dell'Agenzia del Territorio provvede alla modifica dei dati di classamento e rendita proposti dal contribuente, con conseguente determinazione della rendita catastale definitiva, non può limitarsi a fornire motivazione formali e prive di ogni indicazione di fatto che diano concretezza al criterio utilizzato per la rettifica.

L'Ufficio deve fornire indicazioni specifiche che valgano a dare concretezza al criterio seguito e che consentano, quindi, il compiuto esercizio del relativo diritto di difesa.

**Riferimenti:** art.12 Legge 212/2000

**103 Catasto - Rettifica del classamento**

**Sentenza n. 168/01/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Mondello**

*È corretta la variazione catastale da D1 a D8 di una serra in cui sia svolta anche attività di vendita.*

L'atto di rettifica del classamento e della rendita catastale, contenente gli elementi estimativi ex art. 1 comma 244 L. 144/2014, con l'applicazione dei criteri tecnico-estimativi della circolare n. 6/2012, correttamente effettua una valutazione distinta del lotto costituito da area coperta e da aree scoperte, accessorie e pertinenziali. Anche se due serre, pur funzionali, non risultano utilizzate da anni, una vasta area è destinata all'attività di vendita di fiori e ed accessori, e le altre serre adiacenti sono in discrete condizioni di manutenzione e conservazione.

L'immobile è inquadrabile nella categoria D8, quale fabbricato costruito o adattato per speciali esigenze di un'attività di vendita, suscettibile di diversa destinazione solo previa modifiche radicali.

**Riferimenti:** art. 1 comma 244 L. 190/2014

**104 Catasto - Revisione delle rendite catastali**

**Sentenza n. 56/01/18, dep. 15/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Scarrone**

*Avviso di accertamento – Rettifica rendita catastale – Sopralluogo*

In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita sopralluogo dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.

**Riferimenti:** art. 11 D.L. 70/1988; L. 212/2000; Cass. Civ., Sez. VI - 5, Ord. n. 374 del 10/01/2017

**105 Catasto - Qualificazione rurale dell'immobile**

**Sentenza n. 294/01/18, dep. 05/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Requisiti di ruralità di unità immobiliare ai fini catastali.*

In presenza di una abitazione situata sui terreno agricolo, ai fini di accatastamento dell'immobile con la qualificazione rurale, non sussiste l'obbligo di identità soggettiva tra chi utilizza il fabbricato come propria abitazione, il proprietario del medesimo e chi coltiva il terreno del fondo in cui è situato, bastando che il conduttore abbia la qualifica di coltivatore diretto, che l'immobile sia utilizzato da persona soggetta a trattamento pensionistico previsto per gli agricoltori e che il fondo abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 co. 3 lett. c) D.L. 557/1993.

**Riferimenti:** art. 9 c. 3 D.Lgs. 557/1993 conv. L 133/1994; art.7 D.L. 70/2011; Cass. n. 16527/2010

**106 Catasto - Sanzioni - Ritardato accatastamento impianti fotovoltaici**

**Sentenza n. 131/01/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Carli**

*Ritardato accatastamento impianti fotovoltaici – Situazione di obiettiva incertezza*

L'esistenza di un palese contrasto interpretativo tra due pubbliche amministrazioni (nel caso Agenzia delle Entrate e Ufficio del Territorio) circa la natura immobiliare degli impianti fotovoltaici, determina una condizione di obiettiva incertezza di cui all'articolo 10 dello Statuto del Contribuente. Si determina pertanto l'applicazione del c.d. principio del "favor rei" per il contribuente, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni in relazione ad una domanda di accatastamento presentata oltre il termine di legge, ma in vigenza del comportamento contraddittorio della A.F.

**Riferimenti:** art. 10 Statuto del Contribuente; Artt. 20 e 28 R.D.L. 652/1939 – C.M. – Circ.Min. 36/e 2013 - Circ Min 4/e 2017

**107 Variazione - Diversa distribuzione degli spazi**

**Sentenza n. 04/02/19, dep. 15/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Realizzazione di un ripostiglio in un piano seminterrato di un negozio - Ininfluente ai fini della rideterminazione della rendita.*

La nuova variazione con DOCFA avente come causale la diversa distribuzione degli spazi interni, a seguito della realizzazione di un ripostiglio al piano seminterrato del negozio, è influente ai fini della riduzione della rendita catastale. L'accertamento impugnato è la mera conferma di un precedente avviso di accertamento non tempestivamente impugnato. La domanda del contribuente, riproponendo uguali e identici motivi, di declassare l'unità immobiliare, è ormai preclusa a causa della mancata tempestiva impugnazione del precedente atto di verifica. La realizzazione del ripostiglio è stata strumentalmente utilizzata stante la sua influenza ai fini della riduzione della rendita catastale

**Riferimenti:** art. 1 D.M. 701/1994

**108 Catasto – Attribuzione rendita - Perizia**

**Sentenza n. 190/01/19, dep.3 1/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Rossotto**

*Catasto – Classamento – da A1 ad A2 – Perizia e materiale fotografico – Necessità – Sussiste.*

La categoria e la classe di una unità immobiliare deriva dall'esame di un insieme di caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dell'immobile e non solo dalla maggiore o minore consistenza dello stesso. La presenza o meno delle caratteristiche, perché l'immobile de quo possa essere inserito nella categoria A/1, possono essere rilevate dall'esame di documentazione fotografica e/o da relazioni tecniche

**Riferimenti:** art. 9 D.P.R. 1142/1949

**109 Catasto - Rettifica**

**Sentenza n. 29/01/19, dep. 19/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Careno; Relatore: Andrigo**

*Avviso di accertamento – Rettifica dati e rendita catastale - DOCFA*

Il contribuente può domandare in ogni momento all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento.

Il contribuente, in caso di diniego, può ricorrere al Giudice Tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione.

L'intervenuta alienazione dell'immobile non configura acquiescenza e non determina carenza di interesse.

**Riferimenti:** D.M. 701/1994; Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent., 13/02/2015, n. 2995.

**110 Catasto - DOCFA - Rettifica - Motivazione**

**Sentenza n. 47/02/19, dep. 03/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*Avviso di accertamento – DOCFA – Rettifica rendita catastale - Motivazione - Sopralluogo*

L'atto con il quale l'Amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento dell'immobile deve riportare una adeguata, seppur sommaria, motivazione che delimito l'oggetto dell'eventuale successiva controversia giudiziaria. La motivazione adeguata deve fornire "qualche elemento" che giustifichi la rettifica della proposta del contribuente.

La rettifica della rendita proposta dal contribuente con procedura DOCFA non richiede la preventiva effettuazione del sopralluogo da parte dell'Ufficio.

**Riferimenti:** D.P.R. 1142/1949; D.M. 701/1994; L. 212/2000

**111 Catasto - Classamento - Onere probatorio**

**Sentenza n. 148/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Catasto – Categoria – Classamento – DOCFA – Richiesta attribuzione categoria - Onere probatorio - Sussiste*

In caso di edificio risalente e non di pregio, lo svolgimento di interventi di diversa sistemazione edilizia e diretti a migliorare la fruibilità, che pur non comportano ristrutturazione o ammodernamento, giustifica l'inserimento del bene in categoria di abitazione popolare, anziché la categoria di abitazione economica, in cui sarebbe collocata in caso di nuova costruzione o ristrutturazione.

La documentazione presentata dal contribuente, anche in sede giudiziale, consente di evincere le caratteristiche dell'immobile e di comprendere a quale categoria catastale sia assimilabile, comprovando lo svolgimento non già di una ristrutturazione, bensì di una diversa sistemazione edilizia, in località periferica, con caratteristiche di non elevato livello, tenuto conto anche della vetustà, della distribuzione ed altezza di alcuni locali.

## **CONTENZIOSO**

**112 Inammissibilità ricorso – Proposizione cartacea – Deposito in via telematica**

**Sentenza n. 761/02/18, dep. 13/09/2018**  
**Commissione tributaria provinciale di Torino**  
**Presidente: Cervetti; Relatore: Vellucci**

*Processo tributario – Ricorso - Notifica per posta – Deposito in via telematica – Ammissibilità – Non sussiste*

Ex art. 10 del D.M n.163/2013 è da dichiararsi invalido il deposito di un ricorso inviato per via telematica di un ricorso cartaceo inviato per via postale

**113 Contenzioso - Azioni e termini impugnatori**

**Sentenza n. 47/02/18, dep. 19/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Scarrone**

*Tributi locali – Invito al pagamento – Natura del contenzioso tributario – Atti impugnabili*

Il contenzioso tributario è sostanzialmente giudizio di tipo impugnatorio, devono pertanto essere escluse azioni di mero accertamento della sussistenza di obblighi di fare o non fare.

Possono essere sottoposti alle Commissioni Tributarie provvedimenti, configuranti una precisa e circostanziata pretesa tributaria, ancorché non previsti nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, nei termini previsti per il processo tributario.

**Riferimenti:** artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. 546/1992

**114 Processo - Circolari ministeriali**

**Sentenza n. 49/02/18, dep. 19/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Rigolone**

*Fonti del diritto – Circolari ministeriali – Non vincolatività*

Le circolari ministeriali non costituiscono fonti del diritto, non sono dunque vincolanti, né per il contribuente né per i giudici. Sono indirizzate unicamente ai singoli ordinamenti particolari (Uffici) per determinare una linea di condotta uniforme nell'applicazione delle norme.

**Riferimenti:** art. 1 disp. prel. c.c.

**115 Atti impugnabili - Presa in carico da parte di Agenzia Entrate Riscossione**

**Sentenza n. 46/02/18, dep. 20/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: La Monaca**

*Processo Tributario – Ricorso – Atto di presa in carico Agenzia Entrate Riscossione  
– Impugnabilità – Non sussiste*

L'avviso di presa in carico, da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, delle somme portate da un Avviso di Accertamento, avendo natura meramente informativa e non trattandosi di un atto portante una pretesa tributaria, non rientra fra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. dell'art. 29 del D.L. n.78/2018.

**Riferimenti:** D.L. n.78/2015; D.Lgs. n.546/1992 art.19; C.T.P. Rieti Sez. II Sent. n. 27/05/2016 ; C.T.P. Asti sez. II Sent. n. 6/2/2015 ; C.T.P. Reggio Emilia Sez. III, Sent. n. 12/05/2015

**116 Contenzioso - Spese di giudizio**

**Sentenza n. 218/01/18, dep. 25/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Grattarola**

*Soccombenza virtuale*

Nel caso in cui l'A.F., nella propria costituzione in giudizio, riconosca la fondatezza delle ragioni del contribuente e, quindi, annulli nei suoi confronti, in autotutela, il provvedimento impugnato, le spese devono essere addebitate all'Ufficio in quanto soccombente virtuale.

**Riferimenti:** art. 92 c.p.c.; art. 15 D.Lgs. 546/1992

**117 Contenzioso – Competenza - TIA2**

**Sentenza n. 276/2/18, dep. 15/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Altare**

*Natura non tributaria della TIA2*

La Tassa di Igiene Ambientale (TIA1), disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997, come affermato dalla Corte Costituzionale (n. 238/2009) costituisce una “tassa di scopo” con cui si procede alla ripartizione dell’onere sopportato dall’Ente Pubblico tra i soggetti che ne traggono un vantaggio (Cass. n. 2320/2012; n. 12275/2016) e in relazione alla sua natura tributaria non è soggetta a IVA.

La TIA2 intervenuta col D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 ha presentato un carattere innovativo in cui non è più ravvisabile la natura tributaria, così come disposto dall’art. 152 D.Lgs. n. 152/2006, ed è conseguentemente soggetta a IVA (10%) in considerazione che costituisce il corrispettivo per il servizio reso. Come ulteriore conseguenza le vertenze riguardanti tale pretesa sono di competenza del giudice ordinario e non del giudice tributario.

**Riferimenti:** art. 14 c. 33 D.L. n. 78/2010; art. 238 D.Lgs. 152/2006; Cass. n. 3294/2012; Consiglio di Stato n. 260/2013

**118 Istanza di sospensione – Decisione nel merito - Diritto di difesa del contribuente**

**Sentenza n. 941/04/18, dep. 15/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Caprioglio; Relatore: Nicodano**

*Processo tributario - Misure cautelari - Istanza di sospensione – Decisione nel merito – Diritto di difesa – Violazione – Non sussiste*

Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che "*gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado*", sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito.

**Riferimenti:** art.47 c.7 D.Lgs. 546/92

**119 Processo - Capacità di stare in giudizio**

**Sentenza n. 182/01/18, dep.18/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Capacità di stare in giudizio delle persone giuridiche - Capacità processuale - Eccezione tardiva*

L'art. 11, c.2, D.Lgs. 546/92, secondo il quale le parti pubbliche stanno in giudizio direttamente o per il tramite della struttura sovraordinata, integra la previsione dell'art. 75, c. 3, c.p.c. sulla capacità di stare in giudizio delle persone giuridiche.

La capacità processuale, intesa come titolarità del potere di proporre o di ricevere la proposizione di una domanda e dei poteri successivi, esclude che l'Agente di riscossione si possa avvalere di un procuratore generale o speciale esterno alla propria struttura, non anche che possa farsi rappresentare o assistere da un soggetto abilitato al patrocinio di fronte alle Commissioni Tributarie.

È tardiva un'eccezione sollevata in una memoria illustrativa se non è stata sollevata nell'atto introduttivo.

**120 Contenzioso - Nuova eccezione nell'ambito di memorie**

**Sentenza n. 285/01/18, dep. 22/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Ammissibilità di una nuova eccezione nell'ambito di memorie integrative in presenza di una nuova pronuncia giurisprudenziale*

Premesso che in fase di ricorso introduttivo parte contribuente ha sollevato vari vizi volti a sostenere la nullità del provvedimento impugnato, che successivamente con atto denominato “memorie integrative” lo stesso ha proposto un’accezione di nullità (difetto di sottoscrizione) non compresa nell’atto di impugnazione origine del contenzioso. La nuova domanda, contrariamente da quanto sostenuto dall’Ufficio resistente, è ammissibile anche se si tratta di un vizio non rilevabile d’ufficio. L’eccezione di nullità discende da sentenza della Corte Costituzionale (n. 37/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25/03/2015, ovvero dopo che il ricorso era già stato presentato. Ne deriva che la suddetta decisione si può assimilare a documento non conosciuto dal ricorrente all’epoca e conseguentemente può essere legittimamente presentato a sostegno della propria domanda.

**Riferimenti:** art. 24 c. 2 D.Lgs. 546/1992

**121 Atti Impugnabili - Diniego Istanza Autotutela**

**Sentenza n. 58/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Processo Tributario – Ricorso – Diniego Istanza Autotutela – Impugnabilità – Non sussiste*

L'art. 19 del D.Lgs. 546/92 indica quali sono gli atti impugnabili e tra questi non è compreso il diniego, opposto al contribuente, dell'accoglimento dell'istanza in autotutela.

**Riferimenti:** D.Lgs. n.546/1992 art.19

## **122 Atti Impugnabili**

**Sentenza n. 62/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Processo Tributario – Ricorso – Invito al pagamento – Impugnabilità – Non sussiste*

L'invito al pagamento, non è compreso nell'elenco degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma è previsto dal D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 e deve contenere tra l'altro l'avviso che in difetto di pagamento entro trenta giorni si procederà all'iscrizione a ruolo, atto questo sì impugnabile, perché compreso nel citato art. 19 del D.Lgs. 546/92. L'invito al pagamento non è atto impositivo, ma ha solo il carattere di una comunicazione che di per se stessa non crea pregiudizio a chi la riceve, anzi lo rende edotto della richiesta di regolare una posizione debitoria ritenuta tale dall'Ente impositore.

**Riferimenti:** D.Lgs. n.546/1992 art.19

**123 Contributo Unificato – Liquidazione spese di lite**

**Sentenza n. 63/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Contributo Unificato e liquidazione spese di lite – Valore della lite – Determinazione in base all'atto impugnato relativo ad una specifica domanda*

Il valore della lite non può essere calcolato su un importo inferiore a quello che emerge dall'atto impugnato relativo ad una specifica domanda.

Ove siano state proposte più domande, di cui alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, esse si cumulano, sicché la domanda è da considerarsi di valore indeterminabile, ma si badi bene solo quando lo scaglione sia più favorevole e non quando lo sia meno.

Infatti, è del tutto arbitrario ed irrealistico pensare che sia nella liquidazione delle spese di lite, sia nella determinazione del CUT, basti inserire nell'atto introduttivo del giudizio una qualsivoglia domanda generica, e senza alcun fondamento, di valore indeterminato per scontare un contributo inferiore.

**124 Comunicazione Iscrizione ipotecaria - Atti Impugnabili**

**Sentenza n. 64/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Processo Tributario – Ricorso – Comunicazione Iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Non sussiste*

La comunicazione di iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 che alla lettera e-bis) fa riferimento alla sola iscrizione di ipoteca sugli immobili. La funzione della comunicazione, oltre a rendere edotto il ricorrente, che diversamente dovrebbe attivarsi per venire a conoscenza della iscrizione di ipoteca, è anche quella di far decorrere i termini (sessanta giorni) per la proposizione del ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca, come espressamente indicato all'interno della comunicazione stessa.

**Riferimenti:** D.Lgs. n.546/1992 art.19; Cassazione Ordinanza 18.05.2018 n.12309

**125 Contenzioso - Motivi impugnazione**

**Sentenza n. 309/01/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Greco**

*Inammissibilità di ricorso per carenza di motivi - Sussiste in certe condizioni*

L'articolo 18, comma 2 lett. e), D.Lgs. n. 546/1992 prevede ai fini di individuare l'ammissibilità dell'impugnazione la presenza di motivi. In tale contesto la sola carenza dell'indicazione delle ragioni per le quali è stato proposto il ricorso, per esempio la loro enunciazione sintetica, non comporta l'inammissibilità se l'assenza di specificità consente in ogni caso di rilevare il nucleo della censura al provvedimento impugnato.

**Riferimenti:** art. 18 c. 2 lett. e D.Lgs. n. 546/1992; Cass. N. 10524/2017

## 126 Rappresentanza processuale

**Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione - Rappresentanza processuale volontaria -Norme circa la soppressione di Equitalia - Assistenza difensiva di Equitalia*

È ammissibile la costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione allorquando si avvale di un avvocato del libero Foro in quanto l’art. 11 D.Lgs. n. 546/92 (rubricato “capacità di stare in giudizio”), dopo aver stabilito al primo comma che le altre parti diverse da quella di cui ai commi successivi possono stare in giudizio anche mediante procuratore (speciale o generale), al secondo comma recita, in particolare, che “l’Ufficio...dell’agente della Riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Il successivo art. 12 (regolante l’assistenza tecnica) dispone, al primo comma, “le parti, diverse dagli agenti della riscossione, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”. Al comma 9 la norma stabilisce, per le categorie professionali abilitate all’assistenza tecnica, che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste dai medesimi commi.

L’art. 11 D.Lgs. 546/92 disciplina la rappresentanza processuale volontaria, mentre il successivo art. 12 si occupa del c.d. patrocinio (termine riconducibile alla protezione o assistenza che nell’antica Roma il patrono accordava al cliente) inteso come assistenza tecnica, imponendola (anche disgiuntamente alla rappresentanza) a mezzo di un difensore alle parti diverse dagli enti impositori e dagli addetti alla riscossione.

L’art. 1 D.L. n. 193/16 e ss. mm. recante le disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, dispone, al comma 8, che l’ente di riscossione, oltre all’Avvocatura dello Stato, “può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, *di avvocati del libero Foro*, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50”.

Per le Agenzie fiscali, tra cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, lo *jus postulandi* (assistenza difensiva) può essere esercitato direttamente mediante l’organo che le

rappresenta, l'Avvocatura dello Stato, ovvero attraverso un avvocato del libero Foro. Ne discende che, allorché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta costituita con un avvocato del libero Foro, occorre verificare se allo stesso sia stato conferito un incarico di mera assistenza tecnica difensiva, in sé legittimo, ovvero anche la procura per la rappresentanza processuale in spregio alla disciplina speciale di settore.

**127 Produzione documentale in copia fotostatica - Validità**

**Sentenza n. 1090/07/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Marini**

*Processo tributario - Prove – Conformità di copia all'originale – Disconoscimento - Condizioni*

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215, comma 1 n. 2 c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Pertanto, l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione documentale, giacché l'onere stabilito dall' art. 2719 c.c. di disconoscere la copia fotostatica di una scrittura implica, necessariamente, che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione genuina della copia, con indicazione dei motivi.

Nella specie, parte ricorrente si è limitata a negare la conformità del documento all'originale, senza allegare le circostanze che potevano ragionevolmente indurre a dubitare dell'autenticità della copia.

**Riferimenti:** art. 2719 c.c.

**128 Mancanza di sottoscrizione del ricorso**

**Sentenza n. 326/01/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Sottoscrizione ricorso – Mancanza autenticazione firma*

Il ricorso depositato presso la CTP senza l'autenticazione della firma dell'incaricato alla difesa nella procura speciale è inammissibile ex art. 18 c. 4 D.Lgs. 546/1992 in quanto privo di sottoscrizione.

La procura speciale è inefficace perché ricorso è firmato da persona senza i poteri di firma.

**Riferimenti:** art. 18 D.Lgs. 546/1992

**129 Atti impugnabili - Pretesa tributaria**

**Sentenza n. 330/01/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Agenzia delle Dogane – Ammissibilità del ricorso di parte – Atti impugnabili – Non tassatività – Provvedimento negativo – tutela del contribuente – Interpretazione estensiva*

In ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ed in virtù dell'allargamento della giurisdizione tributaria l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nell'art. 19 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

**Riferimenti:** Costituzione art. 97; D.Lgs 31.12.1992 n. 546 art. 19; L. 28.12.2001 n. 448; Cass. civ., sez. trib., 5 dicembre 2017, n. 29026

**130 Contenzioso - Motivi di impugnazione**

**Sentenza n. 09/01/19, dep. 03/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi ; Relatore: Bertolotto**

*Carenza di motivi di impugnazione - Inammissibilità*

Il ricorso in cui non è dato di rilevare i motivi di impugnazione di un provvedimento accertativo è inammissibile.

**Riferimenti:** art. 18 D.Lgs 546/1992

**131 Contenzioso - Capacità di stare in giudizio**

**Sentenza n. 297/03/18, dep. 05/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Liuzzo**

*Associazione non riconosciuta estinta: ricorso inammissibile.*

Il ricorso proposto da un'associazione non riconosciuta che abbia chiuso la partita IVA, anteriormente alla notifica degli avvisi di accertamento, è improponibile, considerata l'avvenuta estinzione del soggetto contribuente alla data di notifica del gravame. Come per le società l'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese così l'estinzione dell'associazione ha conseguenze determinate e dirimenti sulla capacità di stare in giudizio.

**132 Mancata impugnazione – Definitività dell'imposta**

**Sentenza n. 345/01/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Accertamento sintetico – Sussistenza di notifica – Mancata impugnazione – Definitività dell'imposta*

La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento non ammette la riammissibilità dell'assunzione nei termini degli stessi, divenuti definitivi provocando, nel contempo, la inammissibilità del ricorso e il rigetto dell'istanza di riesame essendo, questa, non autonomamente impugnabile ma sempre collegata ad un atto ad effetti efficaci.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 546/1992 artt. 19, 21, c. 1

**133 Contenzioso - Onere allegazione contribuente**

**Sentenza n. 113/01/18, dep. 17/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto**

*Accertamento – Onere allegazione contribuente*

L'oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento della legittimità impositiva, quando anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente ed hanno riconosciuto la possibilità per il contribuente in sede contenziosa di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori di fatto diritto commessi nella redazione, indipendentemente dal termine dell'art. 2 bis D.P.R. 322/1998.

**134 Contenzioso – Legittimazione processuale – Chiamata in causa**

**Sentenza n. 1252/04/18, dep. 18/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Mina; Relatore: Nicodano**

*Nell'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, relativa a bollo auto, non sussiste il difetto di legittimazione passiva, se il ricorrente chiama in giudizio solo l'Agente della riscossione e non la Regione.*

Sarebbe stato onere dell'Agente della Riscossione chiamare in giudizio la Regione ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 e art. 14 D.Lgs. 546/1992, atteso che la Commissione ordina l'integrazione del contraddittorio solo nel caso del litisconsorzio necessario. L'art. 269 terzo comma c.p.c. impone all'attore l'onere di chiamare il terzo, dietro preventiva autorizzazione del Giudice.

**Riferimenti:** art. 39 D.Lgs. 112/1999; art. 14 D.Lgs. 546/1992; art. 269 c.3 c.p.c.

**135 Contenzioso - Legittimazione passiva – Creditore effettivo**

**Sentenza n. 1276/08/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Roccella**

*Anche dopo la consegna dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione permane la legittimazione processuale del Comune*

L'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune, trattandosi di fatti successivi alla consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione, è infondata in quanto il Comune rimane il creditore effettivo delle somme richieste, rivestendo l'agente unicamente il ruolo di *adiectus solutionis causa*, permangono l'interesse e il diritto del debitore dell'imposta di fare accertare, nei confronti del creditore effettivo, l'inesistenza della sua pretesa, in particolare per avvenuta prescrizione.

**136 Notificazione atti prodromici - Mancata prova - Impugnazione**

**Sentenza n. 1279/08/18, dep. 20/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Roccella**

*La mancata prova delle notificazioni degli atti prodromici a quello impugnato comporta l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione*

La mancata prova delle notificazioni degli atti prodromici a quello impugnato comporta l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992 la mancata notificazione di atti adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente all'ultimo atto.

**Riferimenti:** art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992

**137 Chiamata in causa ente titolare del tributo (*litis denuntitatio*)**

**Sentenza n. 17/02/19, dep. 02/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Lepore**

*Processo tributario – Parti – Chiamata in causa ente titolare del tributo (litis denuntitatio) – Difetto di legittimazione passiva – Non sussiste*

Non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra l'ente di riscossione e l'ente titolare del credito, anche se le eccezioni sollevate attengono all'attività di quest'ultimo, e ciò giusto il disposto dell'art. 39 del D.Lgs. n.112 del 1999.

La chiamata in causa non ha natura processuale ma bensì sostanziale. Pertanto, l'agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore.

**Riferimenti:** art.39 D.Lgs. 112/99, art. 269, c.3 c.p.c., Cass. Ord. 28/04/2017 n. 10528 e Cass. Sent.09/11/2016 n.22729

**138 Detrazione IVA - Contenzioso**

**Sentenza n. 03/02/19, dep. 07/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Rampini**

*Accertamento – IVA – Detrazione – Eccezione giudiziale – Non sussiste*

La detrazione del credito IVA, a prescindere da ogni valutazione circa la sua sussistenza nel caso e senza necessità di interpretazione comunitaria, non opera automaticamente, ma costituisce esplicitazione di un diritto che deve essere fatto valere nelle forme di legge, fra le quali non è contemplata, anche per la struttura del processo tributario, l'eccezione giudiziale, sollevata nella sostanza nel processo.

**139 Intervento volontario delle parti**

**Sentenza n. 30/01/19, dep. 08/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Grimaldi; Relatore: Cipolla**

*Processo tributario – Parti – Intervento volontario – Deposito documenti – Limiti – Sussistono*

L'intervento può avvenire sino all'udienza di discussione ma l'interveniente volontario è soggetto alle preclusioni poste alle altre parti del processo e, tra esse, quelle recate dall'art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992 in ordine al deposito di documenti e memorie per il caso di trattazione in pubblica udienza.

**Riferimenti:** art.14 c.3; art. 32, c.1 e c.2 D.Lgs. 546/92; art.105 e art.268 c.p.c.

**140 Contenzioso - Acquisizione documentazione**

**Sentenza n. 18/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin**

*Acquisizione della documentazione riferibile a soggetto passivo sottoposto ad accertamento.*

In presenza di documentazione contabile o bancaria già oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza l'Ufficio accertatore non può pretendere dal contribuente l'esibizione della medesima. Comunque, in fase di contenzioso, la Commissione Tributaria può ovviare direttamente alla carenza documentale esercitando i poteri di cui all'articolo 7 D.Lgs. 546/1992.

**Riferimenti:** art. 42 D.P.R. 600/1973; art. 6 L. 212/2000; art. 7 D.Lgs. 546/1992

**141 Ricorso spedito all'interno di busta chiusa**

**Sentenza n. 34/06/19, dep. 15/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bianconi; Relatore: Guglielmino**

*Processo tributario – Notificazioni – Spedizione ricorso in busta chiusa – Perfezionamento notifica – Mancata contestazione conformità – Inammissibilità – Non Sussiste*

Il ricorso tributario spedito all'interno di busta chiusa, anziché in plico raccomandato, soggiace alla regola del doppio termine di perfezionamento della spedizione. Sicché, allorquando non ci sia contestazione sulla corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 546/92, non vi è motivo per non applicare il principio del doppio termine di notifica, individuandone il perfezionamento, per quanto attiene il notificante, alla data di spedizione e, per il destinatario, alla data della ricezione.

**Riferimenti:** art.21 c.2; 22 D.Lgs. 546/92, Cass. sent. n. 9820/2016

**142 Processo Tributario - Udienza di sospensione**

**Sentenza n. 142/07/19, dep. 15/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano**

*Processo Tributario – Udienza di sospensione – Decisione nel merito – Ammissibilità  
- Sussiste*

Non sussiste alcun ostacolo, ove non ricorrano specifici impedimenti, ad utilizzare un'unica udienza per lo svolgimento di più fasi del procedimento, facendo seguire alla fase cautelare immediatamente la fase della trattazione del merito, risultando compatibile tale conduzione del processo con le esigenze di speditezza e celerità imposte dal principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex ad. 111 c. 2 Cost.

**Riferimenti:** art.111 c.2 Cost.; art. 47, c. 7 D.Lgs. 546/92; Cass. Sent. 20.03.2013 n. 6911; Cass. Ord. 24.5.2017 n.13070

**143 Contenzioso - Controdeduzioni - Deposito per via telematica**

**Sentenza n. 09//02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Mondello.**

*Costituzione in giudizio mediante deposito per via telematica dell'atto di controdeduzioni a fronte produzione del ricorso con modalità tradizionali – Ammissibilità – Legittimità – Sussiste*

In tema di costituzione delle parti, le formalità disciplinate in origine in maniera distinta dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 546/1992, trovano continuità nella loro esplicazione telematica nel D.M. 163/2013 senza alterazione della loro struttura interna.

La facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale, ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali.

Nella sostanza, l'opzione di una parte per la presentazione del ricorso cartaceo o telematico non può vincolare l'altra parte.

**Riferimenti:** artt. 22 e 23 D.Lgs. n. 546/1992; C.T.R. Emilia Romagna sentenza n. 1908/12/18

**144 Processo Tributario - Prova notificazione - Produzione in giudizio di atto interno dell'Ufficio - Non rilevante**

**Sentenza n. 174/08/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bertotto; Relatore: Roccella**

*Processo Tributario – Prove – Notificazione – Documento interno all'amministrazione – Rilevanza probatoria – Non sussiste*

Non può considerarsi documentazione probatoria utile a dimostrazione della spedizione di una raccomandata, e della relativa sorte, la produzione in giudizio di una stampa di un assunto “report” di esiti relativo alla stessa, tratto da un programma interno dell’Agenzia delle Entrate — Riscossione, documento che ai fini decisionali non può che essere considerato mero atto interno dell’ufficio, privo di rilevanza probatoria.

**Riferimenti:** art.111 Cost; art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c.

**145 Onere probatorio nel processo tributario**

**Sentenza n. 176/08/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bertotto; Relatore: Roccella**

*Processo Tributario – Prove – Parità processuale – Obbligo – Sussiste*

I giudizi si decidono *iuxta alligata et probata* e l'onere probatorio incombe sulla parte che afferma la circostanza di fatto. Le parti nel giudizio (anche tributario) sono in posizione di parità processuale e le affermazioni di quella pubblica hanno lo stesso valore (nullo se non sorretto dalla prova) di quelle del contribuente

**Riferimenti:** art.111 Cost; art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c.

**146 Processo Tributario - Querela di falso – Sospensione del processo**

**Sentenza n. 185/03/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore; Gallo**

*Processo Tributario - Sospensione – Sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento – Querela di falso – Sospensione del processo – Necessità – Sussiste.*

La proposizione di querela di falso per l'accertamento giudiziale della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, in funzione strumentale al conseguimento della declaratoria di nullità, illegittimità, decadenza e/ o prescrizione della pretesa tributaria legittima la sospensione del processo tributario sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Civile sulla querela stessa.

**Riferimenti:** art. 39 c.1 D.Lgs. 546/ 1992; art. 476 c.p.; art.482 c.p.; art.221 c.p.c.

**147 Processo Tributario - Rappresentanza – Procura ad litem**

**Sentenza n. 189/01/19, dep. 31/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Collu**

*Processo Tributario – Rappresentanza – Società tra avvocati (STP) – Procura ad litem – Conferimento – Requisiti*

In definitiva, non è stabilito che l'incarico debba essere affidato al singolo professionista, né da nessun'altra parte la legge esclude che l'incarico possa essere affidato alla società. Ed è questa l'ulteriore novità che contrappone le società commerciali forensi alle associazioni professionali di cui all'art.4, 1 comma L. 247/12 poiché con riferimento a queste ultime la norma espressamente prevede che l'incarico deve essere sempre conferito all'avvocato in via personale. Per questi motivi, la procura conferita dal ricorrente all'avvocato, sia pure nella sua qualità di legale rappresentante della S.T.P., è validamente conferita.

**Riferimenti:** art.4-*bis* c.3 Legge 247/2012

**148 Impugnazione - Contestazioni generiche**

**Sentenza n. 216/02/19, dep. 04/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Surini**

*Processo tributario – Ricorso – Contestazioni generiche – Inammissibilità – Sussiste*

L'art. 18 lettera e) del Decreto legislativo n. 546/92, prevede quale requisito indispensabile del ricorso del contribuente, l'indicazione in esso delle ragioni critiche degli elementi logici, giuridici e di fatto posti dall'amministrazione a fondamento degli atti impugnati al fine di consentire l'individuazione dell'ambito delle contestazioni.

Pertanto, qualsiasi contestazione generica contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, essendo inammissibile, non può essere esaminata dal giudice tributario mediante una surrettizia integrazione dei motivi di ricorso, peraltro ammissibili soltanto nei limiti e modi previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992 in base a nuove ragioni che implicano la valutazione di fatti e situazioni precedentemente non dedotti e quindi-preclusa in quanto non tempestivamente formulata"(cfr. Cass. Sent. n. 8342/2006).

**Riferimenti:** art. 18 lett. e) D.Lgs. 546/92

**149 Contenzioso - Danno erariale - Segnalazione alla Corte dei Conti**

**Sentenza n. 24/02/19, dep. 05/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Scafì**

*Il decorso ultradecennale tra notifica della cartella ed intimazione fa scattare la prescrizione e la segnalazione alla Corte dei Conti.*

Tra la notifica della cartella e la successiva intimazione sono decorsi circa 15 anni, ben oltre il termine lungo decennale dell'art. 2946 c.c. con conseguente prescrizione delle ingenti somme portate in cartella.

La Commissione provvede alla segnalazione alla Procura Generale della Corte dei Conti per le valutazioni sulla responsabilità per danno erariale.

**Riferimenti:** art. 2946 c.c.

**150 Contestazione – Estratto di ruolo**

**Sentenza n. 13/01/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Donato**

*Pubblica fede – Estratto ruolo – Querela di falso - Contestazione*

Il ruolo è atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. essendo redatto da Pubblico Ufficiale autorizzato a manifestare all'esterno la volontà della Pubblica Amministrazione (Cass. 16665/2011); l'estratto di ruolo è riproduzione a livello individuale del contenuto del ruolo, riferito al singolo contribuente ed è dotato della medesima fede privilegiata, per cui può essere contestato soltanto attraverso querela di falso.

**151 Processo Tributario - Rappresentanza e difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione**

**Sentenza n. 25/01/19, dep. 07/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Mietto**

*Costituzione e difesa dell'Ente di riscossione a mezzo avvocato del libero foro – Legittimità – Sussiste.*

La modifica portata all'art. 11 del D.Lgs. 546/92 dall'art. 9, comma 1 lett.d) del D.Lgs. 156/2015 non impedisce all'Agenzia per la Riscossione di avvalersi della difesa tecnica e ciò ai sensi del successivo art. 12 dello stesso decreto.

**Riferimenti:** Art.11 D.Lgs. 546/92; Art. 9, comma 1 lett. d) D.Lgs. 156/2015; Cass. Civ., ord. n. 25625/2018

**152 Contenzioso - Atti impugnabili**

**Sentenza n. 28/01/19, dep. 07/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Catania; Relatore: Mondello**

*L'informazione di presa in carico da parte dell'agente per la Riscossione non è impugnabile*

L'Agente per la Riscossione ha l'obbligo, ex art. 29 comma 1 lett. b) D.L. 78/10 convertito dalla legge 121/10, di informare il contribuente a mezzo raccomandata o PEC di avere preso in carico le somme per la riscossione. Tale avviso ha unicamente una funzione informativa, limitata al passaggio di consegne tra ente impositore ed Agente per la Riscossione, e non manifesta direttamente una pretesa impositiva, essendo le somme contenute in detto avviso già note al contribuente. Non rientra quindi nel novero degli atti impugnabili, ad eccezione del caso in cui tale atto sia il primo con il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti.

**Riferimenti:** art. 29 comma 1 lett. b) D.L. 78/10 convertito dalla legge 121/10; art. 68 comma 1 D.Lgs. 546/1992

**153 Contenzioso - Mancata compensazione di somme versate**

**Sentenza n. 58/03/19, dep. 20/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Suffia; Relatore: Grillo**

*Mancata compensazione di somme versate per definizione delle liti - Fondatezza*

A seguito di un contenzioso venutosi a formare su un provvedimento favorevole al contribuente poi ribaltato in secondo grado in sede regionale, l'interessato non provvedeva a formulare istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza a lui sfavorevole, la quale, trascorso un anno dalla sua formazione, passava in giudicato producendo gli effetti connessi.

Nel frattempo l'interessato ricorreva in Corte di Cassazione versando quanto dovuto. Avuta notizia di notifica della decisione della Corte, a lui sfavorevole, non ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Suprema Corte ex artt. 395 e 396 c.p.c., che riconosceva la legittimità del preteso pagamento con sua conseguente definitività. L'Ufficio scriveva a ruolo il dovuto ignorando quanto da lui versato.

La Commissione respinge la richiesta di compensazione introdotta dall'interessato dando efficacia ai contenuti dell'avviso di intimazione, aggiungendo che sarebbe stato utile proporre istanza di rimborso di quanto versato nel corso della procedura in terzo grado di giudizio.

**154 Delega del Capo Ufficio – Mancata allegazione – Produzione in giudizio**

**Sentenza n. 53/01/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento – Omessa allegazione della delega di firma rilasciata dal Capo Ufficio – Nullità – Produzione in giudizio dell'ordine di servizio contenente la delega di firma – Regolarità – Fondamento.*

In tema di legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'ordine di servizio contenente la delega di firma, nonché il tesserino identificativo del sottoscrittore dell'atto, assolvono pienamente l'onere posto a suo carico relativo alla legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento, regolarmente munito della sottoscrizione del funzionario delegato dal capo dell'ufficio.

Infatti, in caso di contestazione della legittimazione ad emanare l'atto da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, è onere dell'Amministrazione, che ha immediato e facile accesso ai propri dati, fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza delle delega in capo al delegato, ferma restando che tale allegazione probatoria riguarda il processo tributario, e non la fase amministrativa di accertamento.

**Riferimenti:** art. 42 D.P.R. n. 600/1973; Corte di Cassazione – Sentenze 9.11.2015 nn. 22800, 22803, 22810; Sentenza 22.3.2017 n. 7252; Sentenza 18.4.2017 n. 9749

**155 Contenzioso - Actio judicati - Prescrizione crediti erariali**

**Sentenza n. 68/02/19, dep. 09/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*Per i crediti erariali, se non è intervenuta decisione che comporti l'applicabilità dell'actio judicati, la prescrizione ha natura quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..*

Le imposte dirette annuali hanno carattere di natura pubblicistica, sancito dall'art. 53 Cost. che impone l'obbligo a tutti i consociati di concorrere al pagamento delle spese pubbliche. Ciò che varia da periodo a periodo di imposta è solo la composizione reddituale e perciò la quantificazione. L'obbligazione in sé ha carattere permanente, non è unitaria, è suscettibile di esecuzione ripartita. Vale il principio dell'autonomia dei singoli anni delle imposte erariali, considerata la possibilità di compensazione tra debiti di un anno e crediti di un altro anno, la composizione reddituale positiva o negativa da un anno ad un altro. I tributi erariali sul reddito e quelli locali (TARSU e TIA) hanno tutti cadenza annuale. Per i crediti erariali quali: IRAP, IRPEF, canone RAI, Diritto annuale CCIAA, imposta di Registro, si applica la prescrizione quinquennale se è decorso un arco di tempo di almeno cinque anni dalla loro notifica alla data della loro impugnazione, a meno che non sia intervenuta decisione che comporti l'applicabilità dell'*actio judicati*.

**Riferimenti:** art. 53 Cost.; artt. 2946, 2948 n. 4, 2953 c.c.; art. 26 D.P.R. 602/1973

**156 Contenzioso - Sentenza penale non vincola il giudice tributario**

**Sentenza n. 73/02/19, dep. 09/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*La sentenza penale non vincola il giudice tributario per prevalenza assiologica del giudizio tributario rispetto al giudizio penale.*

Nel contenzioso tributario la prova testimoniale ex art. 7 D.Lgs 546/1992 non è ammessa, essendo la prova dei fatti materiali affidata pressoché esclusivamente ai documenti. La sentenza penale, stante la differenza delle prove vigenti nei due rami giurisdizionali, non ha efficacia nel giudizio tributario. Va affermata l'assoluta prevalenza assiologica del giudizio tributario rispetto al giudizio penale. Una decisione definitiva del giudice penale di insussistenza del reato e dell'obbligazione tributaria, prima della formazione del giudicato tributario, non vincola il giudice tributario considerato il diverso regime delle prove.

**Riferimenti:** art. 20 D.Lgs 74/2000; art. 7 D.Lgs 546/1992; artt. 189, 192, 193, 654 c.p.p.; art. 39 comma 1 D.P.R. 600/1973

**157 Condizioni di impugnabilità - Estratto di ruolo**

**Sentenza n. 37/02/19, dep. 19/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce: Relatore: Rigolone**

*Estratto di ruolo – Atto interno - Condizioni di impugnabilità*

L'estratto di ruolo costituisce atto interno privo di pretesa impositiva, non impugnabile per mancanza di interesse in capo al contribuente.

Tale documento non ha una funzione impositiva, in quanto rappresenta la fedele riproduzione della parte di ruolo relative alle pretese azionate con le cartelle esattoriali e costituisce prova dell'entità e della natura del credito portato dalle cartelle esattoriali.

L'estratto di ruolo è però impugnabile e possono essere fatte valere eccezioni di merito, nel caso in cui non siano state notificate le relative cartelle.

**Riferimenti:** art. 19 D.Lgs. 546/1992; Cass. civ. Sez. VI sentenza n. 12646 del 17/06/2016, Cass. Sezioni Unite sentenza n.19704 del 2/10/2015

**158 Fatti non contestati – Onere della prova – Non necessita**

**Sentenza n. 691/03/19, dep. 07/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cocilovo; Relatore: Nicodano**

*Processo tributario – Prove – Fatti non contestati - Conseguenze*

La parte che allega fatti non specificamente contestati viene esonerata dal relativo onere della prova, in quanto la non specifica contestazione viene considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti. Anche al processo tributario si ritiene applicabile l'art. 115 c.p.c. ed il principio di non contestazione in esso riferito, sia perché, essendo il rito speciale strutturato sulla falsariga del processo civile, può anche ad esso riconoscersi natura dispositiva ed è anch'esso caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni (benché meno stringente di quello previsto per il rito civile ed il rito lavoro), sia perché, a norma dell'art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/1992, i giudici tributari applicano le norme del medesimo decreto, e, per quanto in esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Quindi il principio processualcivilistico di non contestazione è certamente valido anche nel processo tributario ed è da interpretarsi come onere di contestazione tempestiva dei fatti dedotti ex adverso (cfr. la fondamentale Cass., Sez. U., n. 761/2002).

**159 Processo Tributario - Prove**

**Sentenza n. 84/02/19, dep. 08/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da terzi – Produzione in giudizio – Legittimità - Sussiste*

Il contribuente può produrre in giudizio “testimonianze” scritte; (queste) non costituiscono prova ma comunque il giudice deve tenerne conto come elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi, come la prova logica, la documentazione acquisita, la mancata contestazione dell'Amministrazione, e via dicendo.

**Riferimenti:** art. 7 D.Lgs. 546/92; Corte Cost. n. 18/2000; Cass. Sez. Trib. 16.04.2008 n. 9958 ; Cass. Sez. Trib. 17.06.2008 n.16348 ; Cass. Sez. Trib. 14.01.2011 n. 767 ; Cass. Sez. Trib. 27.03.2013 n. 7707

**160 Processo - Mancata notifica del ricorso**

**Sentenza n. 42/01/19, dep. 09/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Andrigo**

*Mancata notifica del ricorso – Inammissibilità rilevabile d’ufficio*

L’omessa notifica del ricorso giurisdizionale all’Ufficio emittente il provvedimento impugnato configura un’ipotesi specifica di inammissibilità del ricorso, contemplata dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La rilevabilità di detta inammissibilità *ex officio* in ogni stato e grado è riferibile anche alle ipotesi in cui il ricorso inammissibile sia trattato unitamente ad altro ricorso per il quale tale condizione non sussista.

Inconferente è l’ipotesi di “sanatoria” di cui all’art. 5 della L. 249/1968, riguardante diversa situazione e, esclusivamente, i ricorsi amministrativi.

**Riferimenti:** art. 22, c. 2 D.Lgs. 546/1992; art. 5 L. 249/1968

**161 Contenzioso – Assistenza tecnica**

**Sentenza n. 106/01/19, dep. 14/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Marozzo**

*Difensore abilitato alla difesa avanti il Giudice Tributario.*

Il delegato territoriale ALAR è funzionario di associazione di categoria (C.S.T.) e come tale abilitato all'assistenza tecnica avanti le Commissioni Tributarie.

Pertanto, anche in caso di dismissione del mandato di detto funzionario, il processo prosegue, essendo onere della parte munirsi di un nuovo difensore.

**Riferimenti:** art. 12 D.Lgs. 546/1992

**162 Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Necessità**

**Sentenza n. 694/01/19, dep. 16/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Passero**

*Processo tributario – Misure cautelari – Iscrizione ipotecaria – Preventiva comunicazione - Necessità - Sussiste*

La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del 18/09/2014).

**Riferimenti:** art. 21 Legge n. 241 del 1990

**163 Processo tributario – Notifiche tramite servizio postale privato**

**Sentenza n. 756/06/19, dep. 28/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bertotto; Relatore: Gurgone**

*Processo tributario – Notifiche – Servizio postale – Servizio privato – Legittimità – Non sussiste*

Nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie, una delle forma di notificazione degli atti è proprio quella che attua - ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 546/92 - mediante spedizione " diretta " (senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell'atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

In base al comma 5 dell'art. 16, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale "si considera fatta dalla data della spedizione " ( ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito ai destinatario ), mentre i termini che hanno inizio alla notificazione "decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto ".

L'affermazione contenuto nella pronuncia è perentoria, nel senso di ritenere che, in materia di notificazione eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, mentre può riconoscersi fede privilegiata alle attestazioni dell'Ufficiale, la stessa valenza non può essere attribuita alle analoghe poste in essere dall'incaricato di un servizio postale privato.

**164 Processo tributario - Attività notificatoria – Attribuzione di autenticità atto**

**Sentenza n. 821/01/19, dep. 06/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Passero**

*Processo tributario – Prove – Autentica copia relata notifica – Soggetti abilitati*

All'agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non è consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, dato che l'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

**165 Documenti interni – Rilevanza probatoria**

**Sentenza n. 823/01/19, dep. 06/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Passero**

**Processo tributario - Documenti interni – Rilevanza probatoria**

*Processo tributario – Prove - Liste di carico - Documenti interni - Rilevanza probatoria – Non sussiste*

Non può darsi valenza probatoria alcuna ai documenti allegati dall'agente della riscossione ed individuati come "copia trasmissione liste di carico" atteso che tali atti, se possono avere un'intelligibilità interna agli uffici dell'Esattore, nulla rappresentano al Collegio e a un lettore comunque munito anche di particolare diligenza, i quali non hanno modo di comprendere a chi e a cosa siano riconducibili tali liste di carico (documenti interni).

**166 Contenzioso - Atti impugnabili**

**Sentenza n. 145/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Avviso sospensione rimborso Iva – Elenco esplicativo – Ricorribilità - Sussiste*

Per costante giurisprudenza di legittimità, l'elencazione di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 non ha carattere tassativo ma esplicativo e quindi il contribuente può ricorrere contro ogni atto tributario lesivo. Conseguentemente risulta ricorribile il provvedimento di sospensione del rimborso in quanto direttamente lesivo di un interesse del contribuente meritevole di tutela poiché incide direttamente sul diritto al rimborso di imposta.

**Riferimenti:** art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

**167 Contenzioso - Autotutela - Riproposizione atto**

**Sentenza n. 145/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Autotutela – Riproposizione atto – Validità – Sussiste*

La circostanza che l'atto impugnato abbia replicato il contenuto di altro precedente, viziato ed annullato in autotutela, non dispiega effetti in ordine alla legittimità dell'atto stesso, in quanto in assenza di pronuncia giudiziale, l'Amministrazione non ha consumato il potere di intervenire nella materia.

**168 Processo - Spese**

**Sentenza n. 152/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Molineris**

*Irpef – Cartella – Compensazione spese*

La parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere in ragione della riconosciuta erronea indicazione dell'importo di cui alla cartella impugnata, pur considerando che il ricorso viene respinto, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti *ex art. 92 c.p.c.*

**Riferimenti:** art. 92 c.p.c.

**169 Compensazione spese**

**Sentenza n. 169/01/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Compensazione spese – Difficoltà controversia – Contrasto giurisprudenziale -  
Sussiste*

L'indubbia difficoltà della controversia, unitamente alle divaricazioni giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione delle spese, pur in costanza di reiezione del ricorso del contribuente.

**170 Contenzioso - Difesa tecnica**

**Sentenza n. 170/01/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Difesa tecnica – Facoltà di avvalersi di difensore – Agente di Riscossione - Sussiste*

In merito alla censura avanzata da parte ricorrente, circa l'impiego di difensore esterno all'Ente, in luogo dell'Avvocatura dello Stato o di propri Funzionari a ciò delegati, la stessa non è da intendersi accoglibile, in quanto sussiste per l'Agente di Riscossione la facoltà di avvalersi di Avvocato iscritto all'Albo per la difesa in giudizio.

**Riferimenti:** art. 1 c. 5 e 8 D.L. 193/2016

**171 Processo - Accertamento con adesione - Impugnazione**

**Sentenza n. 122/02/19, dep. 02/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente Martelli, Relatore Bertolo.**

*Mancato accordo – Cessazione della sospensione del termine di impugnazione – Non sussiste – Abuso del diritto – Non sussiste*

La constatazione di mancato accordo tra le parti resa in apposito verbale si risolve in una mera presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra il contribuente e l'ufficio tributario e pertanto non può ne equipararsi all'impugnativa dell'atto di accertamento, ne assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento di adesione, con la conseguenza che non può avere l'effetto di far cessare la sospensione dei termini per ricorrere previsto dalla legge in caso di presentazione dell'istanza di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2.

Non può costituire abuso del diritto la scelta del contribuente di coltivare o meno l'accertamento di adesione e ne il Giudice ne l'Amministrazione detengono il potere di sindacarne le scelte.

**Riferimenti:** art. 6 comma 3 D.Lgs. 218/1997; Corte Cost. n. 140 /2011; Cass. n. 2857/2012; art. 10 bis, comma 6 L. 212/2000

**172 Processo Tributario - Estinzione**

**Sentenza n. 141/01/19, dep. 04/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio – Sussiste*

L'intervenuta rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio nel caso di mancanza di interesse alla decisione anche delle altre parti.

**Riferimenti:** art. 44 D.Lgs. 546/1992

**173 Contenzioso - Onere di contestazione**

**Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Disconoscimento conformità – Decadenza – Onere contestazione puntuale*

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia deve avvenire a pena di decadenza nella prima difesa (Cass. n. 23174/2006) e personalmente; è preclusa la proposizione in memoria resa in data successiva alla costituzione in giudizio e mediante il solo difensore.

La contestazione deve essere proposta mediante specifica e puntuale indicazione di ogni elemento utile a comprendere in cosa consisterebbe la difformità dell'originale, poiché in assenza di tale puntuale indicazione si è in presenza di una mera contestazione generica e di stile.

**174 Compensazione spese di giudizio**

**Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Compensazione spese – Natura della contestazione - Sussiste*

La natura della contestazione avanzata e la necessità per la resistente di dover documentare la regolarità del procedimento sono elementi idonei per la compensazione delle spese di giudizio.

## 175 Effetti del giudicato

**Sentenza n. 69/01/19, dep. 23/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Careno; Relatore: Cavallari**

*Avviso di accertamento – Tributi periodici – Effetti del giudicato*

Il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato, possedendo, qualora l'atto non venga annullato per vizi formali o per vizi di motivazione, una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti.

L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che un giudicato relativo ad un periodo d'imposta faccia stato anche per gli altri, qualora vada ad incidere su elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente.

Affinché sia possibile l'estensione degli effetti del giudicato occorre che gli elementi processuali caratterizzanti i giudizi siano gli stessi (parti, *causa petendi* e *petitum*).

**Riferimenti:** art. 1 D.lgs. 546/1992, art. 324 c.p.c.; Cass., Sezioni Unite, n. 13916/2016

**176 Difesa dell’Agenzia Riscossione affidata a legali del libero foro - Legittimità**

**Sentenza n. 35/01/19, dep. 22/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pravon**

*Processo Tributario – Rappresentanza Agenzia Riscossione – Costituzione in giudizio - Mediante legali del libero foro – Legittimità – Sussiste*

Va disattesa l’eccezione di *ius postulandi* in quanto tra gli atti organizzativi generali di cui all’art. 1, comma 5, D.L. n. 193/2016, convertito in L. 255/2016, richiamati nel comma 8 dell’art. 1, rientra certamente il *Regolamento di Amministrazione* deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 ed approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze il 19 maggio 2018 che prevede che i rapporti con l’Avvocatura dello Stato sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione sottoscritta tra Agenzia delle Entrate e Avvocatura di Stato il 22.06.2017, in applicazione dell’art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, è previsto che per talune controversie, tra le quali le liti innanzi alle commissioni tributarie, l’Ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati.

**Riferimenti:** art. 1, comma 8 e 5, D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in L. 225/2016; art. 4 e 17 D.Lgs. n. 50/2016; art.43 R.D. n. 1611/1933;

**177 Processo tributario - Atti impugnabili - Interesse ad agire**

**Sentenza n. 160/02/19, dep. 30/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Della Rossa**

*Impugnazione estratto di ruolo – Difetto di procedura esecutiva attivata – Interesse ad agire - Non sussiste – Precedente notifica della cartella – Inammissibilità dell'impugnazione – Sussiste*

È da escludere l'impugnazione di un atto in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'Amministrazione mancando l'interesse ad agire. Gli estratti di ruolo sono impugnabili solo nel caso in cui al contribuente non sia stata notificata la cartella esattoriale.

**Riferimenti:** art. 100 c.p.c.; Cass. Civ. sentenza n. 22946 del 10.11.2016

## **CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO**

### **178 Contributo Unificato Tributario – Avviso di pagamento**

**Sentenza n. 62/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Contributo Unificato Tributario – Avviso di pagamento – Impugnabilità – Esclusione  
– Fondamento*

L'invito al pagamento non è compreso nell'elenco degli atti impugnabili ai sensi dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma è previsto dal D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 e deve contenere tra l'altro l'avviso che in difetto di pagamento entro trenta giorni si procederà all'iscrizione a ruolo, atto questo sì impugnabile, perché compreso nel citato art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

**179 Contributo unificato - Diniego rimborso**

**Sentenza n. 154/02/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Contributo unificato – Rimborso – Onere probatorio in capo al ricorrente*

Il diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria per un contributo unificato acquistato e non utilizzato non risulta legittimo, laddove il contribuente abbia correttamente documentato sia il versamento dell'importo sia il mancato utilizzo del contributo stesso, a nulla rilevando la circostanza dell'acquisto del contributo stesso presso una tabaccheria.

**180 Contributo unificato - Diniego rimborso - Indebito arricchimento**

**Sentenza n. 154/02/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Contributo unificato – Rimborso – Indebito arricchimento - Sussiste*

In caso di non legittimo diniego dell'istanza di rimborso in relazione ad un contributo unificato versato e non utilizzato dal contribuente, sussiste fattispecie di indebito arricchimento in capo all'Amministrazione finanziaria, con conseguente obbligo per l'Agenzia di provvedere al rimborso del relativo importo versato, maggiorato degli interessi dalla data di presentazione dell'istanza.

**Riferimenti:** art. 2033 c.c.

## **DOGANE – MONOPOLI**

**181 Imposte doganali e diritti di confine - Introduzione in franchigia temporanea di un veicolo -**

**Sentenza n. 809/03/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cocilovo; Relatore: Cali'**

*Imposte doganali e diritti di confine - Ammissione temporanea - Introduzione in franchigia temporanea di un veicolo - Condizioni*

Condizione essenziale per poter godere dell'esenzione daziaria all'immissione di un mezzo di trasporto estero nella U.E. è la residenza fuori dal territorio doganale tanto del proprietario quanto del conducente del mezzo.

**Riferimenti:** art.301 D.P.R. n.43/1973

**182 Accise - Verifiche fiscali - Termine per osservazioni**

**Sentenza n. 57/02/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Careno**

*Accise sugli alcolici – Verifiche fiscali - Termine per osservazioni - Invalidità avviso di accertamento*

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni, previsto dall'art. 12, comma 7 della L. 212/2000 al fine della presentazione di osservazioni da parte del contribuente sottoposto a verifica fiscale, rende nullo l'atto di accertamento.

L'urgenza, che ai sensi della citata norma giustifica l'anticipata adozione del medesimo prima della scadenza del predetto termine, non può ravvisarsi nella decorrenza dei termini prescrizionali (circostanza imputabile all'Ufficio).

**Riferimenti:** art. 12, comma 7 L. 212/2000

**183 Accise energia elettrica - Fallimento - Compensazione di partite**

**Sentenza n. 330/01/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Fallimento – Accise energia elettrica – Compensazione di partite – Posizioni creditorie e debitorie – Momento determinante per gli effetti giuridici - Garanzie dei creditori*

Le forniture di energia elettrica a consumatori finali antecedenti alla data di fallimento, anche se fatturate successivamente a tale data, originano un credito per accise che può essere compensato con un debito sorto antecedentemente al fallimento poiché il momento determinante per gli effetti giuridici inerenti ai rapporti è dato dall'insorgenza del rapporto sostanziale che, nel caso di specie, è la fornitura a consumatori finali o il consumo dell'energia elettrica prodotta per uso proprio. Inoltre la compensazione fra le posizioni debitorie e quelle creditorie può essere maggiormente sostenuta se rappresenta un'ulteriore forma di autotutela e garanzia del creditore.

**Riferimenti:** Legge Fallimentare art. 56; Testo Unico delle Accise art. 52, comma 1; Testo Unico delle Accise art. 53, comma 8-*bis* ; Cass. civ., sez. trib., 29 settembre 2016, n. 19335

**184 Accise energia elettrica – Addizionale**

**Sentenza n. 281/02/18, dep. 03/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Musso**

*Accise – Soggetto passivo – Addizionale – Mancata corresponsione - Sussiste*

La somministrazione di energia elettrica da parte del contribuente a soggetti terzi utenti privati, da considerarsi veri e propri consumatori finali, ne muta la posizione da utilizzatore a distributore; in tal maniera, il contribuente, assume di fatto la veste di venditore e, non essendo più l'unico utilizzatore in proprio, si rende responsabile della mancata corresponsione dell'addizionale da parte degli altri utenti.

**185 Prelievo unico erariale – Apparecchi automatici da gioco**

**Sentenza n. 210/06/19, dep. 05/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Bianconi; Relatore: Cuomo**

*Altre imposte indirette – Prelievo unico erariale - Responsabile d'imposta e solidarietà*

La responsabilità ai fini del PREU ex art. 39 quater D.L. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003, è quella principale dell'installatore e, in caso di mancata individuazione, del possessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi, a cui si aggiunge sempre la responsabilità solidale dell'esercente il locale in cui sono installati gli apparecchi privi del nulla osta.

**Riferimenti:** art. 39 quater D.L. 269/2003

**186 Accisa sul gasolio per l'autotrasporto - Agevolazioni**

**Sentenza n. 319/05/19, dep. 25/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Caprioglio: Relatore: Collu**

*Accise - Accisa sul gasolio per l'autotrasporto – Esenzioni e agevolazioni – Procedimento – Silenzio-assenso - Annullamento – Condizioni.*

Il procedimento per ottenere l'agevolazione a favore dell'accisa sul gasolio per autotrasporto trova regolamentazione nel D.P.R. n. 277/2000, il cui art. 1 prevede che il credito derivante dalla riduzione delle accise per i trasporti di persone può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso; in quest'ultima ipotesi, si ha una fattispecie di silenzio-assenso e di riconoscimento del diritto per "*facta concludentia*". Il potere dell'Ufficio di annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, può essere esercitato esclusivamente nelle ipotesi di illegittimità conseguente a vizi concernenti la dichiarazione della parte.

**Riferimenti:** D.P.R. 277/2000

**187 Diritto Internazionale e Comunitario - Dazi doganali antidumping – Regolamento comunitario**

**Sentenza n. 40/02/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Un regolamento esecutivo della Commissione UE, che modifichi un precedente regolamento, dichiarato parzialmente invalido dalla Corte di Giustizia, non viola il principio del divieto di retroattività.*

Rientra nelle facoltà del Consiglio dell'Unione Europea, l'approvazione del Regolamento n. 1472/2006 di esecuzione il quale emenda un precedente Regolamento (in materia di dazi doganali antidumping), dichiarato parzialmente invalido dalla Corte di Giustizia U.E. La sentenza di annullamento del Regolamento iniziale riapre il procedimento amministrativo dal momento in cui si è verificato l'atto illegittimo, e pertanto l'eccezione di divieto di retroattività dell'istituzione del dazio va respinta.

I Regolamenti tengono conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, hanno natura e forza vincolante per i paesi membri senza che occorra un atto di recepimento.

**Riferimenti:** artt. 288 e 291 TFUE; Regolamenti di esecuzione UE n. 1395/2016-1647/2016 – 1731/2016 – 2232/17; Regolamento del Consiglio UE 1472/2006; Regolamento del Parlamento Europeo n. 1036/2006.

**188 Accise sul gas naturale – Giurisdizione**

**Sentenza n. 35/02/19, dep. 15/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Accise sul gas naturale – Istanza di rimborso – Giurisdizione*

Appartengono alla giurisdizione del Giudice Tributario le controversie aventi ad oggetto il diniego del rimborso da parte dell’Agenzia delle Dogane delle accise indebitamente pagate.

**Riferimenti:** art. 2 D.Lgs. 546/1992

**189 Accise - Istanza di rimborso**

**Sentenza n. 35/02/19, dep. 15/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Accise sul gas naturale – Istanza di rimborso – Soggetto legittimato*

L'accisa è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso non è limitato al sostituto o al sostituto d'imposta.

Anche il consumatore finale, pur non rivestendo la figura di soggetto passivo d'imposta, è legittimato a proporre istanza di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di accise sui consumi di gas, direttamente all'Ufficio impositore.

**Riferimenti:** art. 14 D.Lgs. 504/1998; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19/03/2009, n. 6589.

**190 Imposte doganali - Dazi doganali antidumping**

**Sentenza n. 147/02/19, dep. 16/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore Bertolo**

*Impugnazione Regolamento di Esecuzione U.E. - Sospensione del giudizio –  
Necessità – Non sussiste*

L'art. 291 del TFUE dispone che allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, quali sono i Regolamenti, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione (o, in casi specifici, al Consiglio). Se la Commissione Europea ha emesso un nuovo regolamento a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia della quale ha recepito le opportune direttive, l'impugnazione dello stesso non è di per se idoneo a sospendere il giudizio in mancanza di fumus boni iuris del ricorso proposto avanti il Tribunale dell'U.E.

**Riferimenti:** art. 11 D.Lgs. 374/1990; art. 288 TFUE; art. 291 TFUE

## DONAZIONI – SUCCESSIONI

### **191 Imposta di successione - Accettazione eredità con beneficio d'inventario - Responsabilità**

**Sentenza n. 746/05/18, dep. 05/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Di Gaetano; Relatore: Pugno**

*Imposta successioni e donazioni - Accertamento - Accettazione con beneficio d'inventario - Opponibilità all'A.F. - Sussiste*

La Legge n. 346 del 1990, articolo 5, comma 1, non distingue, ai fini della individuazione del soggetto dell'imposta di successione, fra erede puro e semplice ed erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario; la nozione di erede, anche nell'ambito fiscale, resta quella definita dal diritto civile, secondo il quale è opponibile anche ai terzi, e quindi anche al Fisco, la limitazione di responsabilità dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori del defunto ai sensi dell'articolo 507 cod. civ.. Pertanto tale limitazione di responsabilità - analogamente alla dichiarazione di rinuncia all'eredità (Cass. 2820/2005) - non può essere ignorata dall'Amministrazione, che è tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare il tributo successorio, potendo agire nei confronti dell'erede nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenutogli, e ciò vale anche per imposte catastali ed ipotecarie, e non per la sola imposta di successione, potendo tali tributi d'atto essere richiesti all'erede accettante con beneficio soltanto dopo la deduzione delle passività ad essi inerenti. Infatti la limitazione di responsabilità degli eredi derivante dall'accettazione con beneficio di inventario risponde all'esigenza di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo del complesso di tali imposte - tutte connesse alla qualità di erede di tale soggetto - entro l'ambito del suo effettivo arricchimento (Cass. Sez. 5 - n. 4419 del 21 febbraio 2008).

**192 Imposta di Successione - Versamento dell'imposta - Presenza di azione giudiziaria**

**Sentenza n. 272/01/18, dep. 8/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Termini per il versamento dell'imposta di successione in presenza di azione giudiziaria intrapresa dagli eredi del de cuius*

L'erede (unico) in caso di successione testamentaria ex D.Lgs. 346/1990, che non rinuncia all'eredità, deve comunque procedere al versamento del tributo nei termini (entro 12 mesi dal decesso) anche se altri soggetti (come i parenti del *de cuius*) hanno intrapreso un'azione giudiziaria nei suoi confronti nulla incidendo l'eventuale conclusione (successiva a tale termine) del processo in cui è coinvolto. Sempreché la tardività della presentazione non sia stata impedita né ostacolata prima del decorrere dei termini da azioni di terzi o dell'autorità giudiziaria.

**Riferimenti:** artt. 6 c. 3 e 43 D.Lgs. 472/1997

**193 Successione – Carenza legittimazione passiva**

**Sentenza n. 179/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Rinuncia eredità – Carenza legittimazione passiva – Compensazione spese - Sussiste*

Il deposito della rinuncia all'eredità prova che la ricorrente non è più erede e quindi non più responsabile dei debiti del *de cuius*: gli avvisi diventano quindi inefficaci perché si riferiscono alla posizione di altro soggetto di cui non è accettata l'eredità.

La peculiarità della questione e la circostanza della rinuncia all'eredità, successiva alla ricezione della notifica degli avvisi di accertamento, sono elementi idonei per giustificare la compensazione delle spese di giudizio

## IMU – ICI

### **194 IMU - Rettifiche rendite catastali – Errore del contribuente – Efficacia retroattiva**

**Sentenza n. 165/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Obbligo del contraddittorio endo-procedimentale – Non sussiste - Rettifiche rendite catastali – Errore del contribuente – Efficacia retroattiva – Non sussiste*

L'obbligo del contraddittorio preventivo è riferibile ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove è esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. In tema di tributi “non armonizzati” tale obbligo sussiste solo in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo risulti specificamente sancito.

Le rettifiche di rendite finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo allorché la correzione riguardi un errore dell'ufficio, mentre se l'errore è del contribuente la rettifica esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente.

**Riferimenti:** art. 12 comma 7° L. 212/2000; Cass. Civ. Sez. Un. 09.12.2015 sentenza n. 24823 ; Cass. Civ. 08.04.2016 sentenza n.6966; Cass. Civ. 20.08.2017 sentenza n. 20463

**195 IMU ICI - Terreni agricoli**

**Sentenza n. 30/02/18, dep. 24/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Rigolone**

*Agevolazioni fiscali IMU – Carattere principale dell'attività condotta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli*

L'applicazione delle agevolazioni fiscali IMU, previste in relazione ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, richiede la principalità dell'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito. Il carattere principale è da intendersi in senso restrittivo, quale esclusiva fonte di reddito. L'agevolazione non è dunque applicabile al soggetto pensionato.

**Riferimenti:** D.Lgs. 504/1992 artt. 2, comma 1, lett. b) e 9; D.L. 201/2011 art.13, commi 5 e 8-*bis*

**196 Aliquote IMU - Immobili di edilizia convenzionata**

**Sentenza n. 732/02/18, dep. 03/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Pugno**

*Tributi locali – IMU - Edilizia convenzionata - Revisione aliquote – Condizioni*

Le aliquote IMU applicabili su immobili riferiti al settore dell'edilizia convenzionata oggetto di una convenzione tra Amministrazione pubblica e soggetto attuatore possono essere oggetto di variazione. La giurisprudenza attribuisce alle convenzioni la natura di contratti di natura peculiare che si inseriscono nell'ambito di un procedimento amministrativo ma che lasciano integra la potestà pubblicistica del Comune di sciogliersi dal vincolo contrattuale per sopravvenute esigenze pubbliche (Cass. 30 gennaio 1985, n. 580). Inoltre la possibilità di modificare le convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971 già stipulate è riconosciuta espressamente dall'art. 31 comma 46 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999).

Nel caso in cui il legislatore nazionale modifichi le aliquote e/o la base imponibile deve ritenersi venuto meno lo scopo dell'accordo convenzionale della doppia agevolazione, una impositiva a favore del ricorrente, la seconda a favore del Comune per poter beneficiare di un canone di locazione favorevole.

**197 Pagamento della pretesa tributaria - Inammissibilità della successiva impugnazione**

**Sentenza n. 46/02/18, dep. 07/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Croce**

*IMU - Pagamento integrale e incondizionato della pretesa tributaria – Acquiescenza  
- Inammissibilità della successiva impugnazione*

Il pagamento incondizionato della pretesa tributaria costituisce accettazione da parte del contribuente delle determinazioni dell'Ufficio e della fondatezza delle sue pretese, in ragione dell'incompatibilità ontologica tra l'assolvimento dell'obbligazione tributaria e la successiva contestazione in giudizio.

**Riferimenti:** Cass. civ. Sez. V, sent. n. 3347 del 08/02/2017

**198 Locazione finanziaria - Soggettività passiva ai fini IMU**

**Sentenza n. 802/07/18, dep. 26/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Ingino; Relatore: Collu**

*Tributi locali - IMU – Bene in leasing – Risoluzione contrattuale – Soggettività passiva della società di leasing - Decorrenza*

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria avente per oggetto beni immobili, la soggettività passiva ai fini IMU si trasferisce in capo alla società di leasing dal momento della materiale riconsegna da parte dell'utilizzatore e non dalla data di risoluzione anticipata.

E' vero che la norma stabilisce che il presupposto dell'imposta è il "possesso" dell'immobile e che, quindi, si potrebbe sostenere che, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, il locatario sarebbe un mero detentore del bene mancando in lui l'"*animus rem sibi habendi*", ma così non è in quanto la società di leasing, sino a che non avvenga la consegna materiale dell'immobile, non ha la possibilità di ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia e, pertanto, il solo elemento intenzionale non è sufficiente perché venga trasferito il possesso. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione (sent.n.18077 del 7.8.2009) hanno affermato, in ipotesi di occupazione temporanea o d'urgenza di un immobile espropriando, che il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della "effettiva immissione in possesso del beneficiario dell'occupazione" che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. "dimensionamento" costituendosi, per effetto di tali comportamenti, un'impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento del bene da parte del proprietario, e non, quindi, dall'emissione del provvedimento di occupazione del bene.

**Riferimenti:** art. 9, comma 1 del D.Lgs. n.23/2011

**199 IMU - Personale in servizio permanente presso le Forze Armate**

**Sentenza n. 301/01/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Molineris**

*Diritto al rimborso IMU versata per unità immobiliare posseduta (e non data in locazione) da personale in servizio permanente presso le Forze Armate*

Il personale al servizio dello Stato rientrante nelle previsioni dell'art. 13 D.L. 201/2011 è esente dal versamento dell'imposta per l'abitazione posseduta e non data in locazione. Se lo stesso, non ha esercitato il diritto al beneficio di cui sopra e ha versato il tributo può chiederne il rimborso. Per essere legittima l'istanza di rimborso deve essere preceduta una dichiarazione redatta tramite apposito modello ministeriale (predisposto per l'esenzione) e inoltrata entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni. Trattandosi di un beneficio non può essere usufruito se non tramite il preciso rispetto delle norme che lo regolano.

**Riferimenti:** art. 13 c. 2 lett. d) D.L. n. 201/2011 conv. in .L n. 214/2011; art. 2 c. 5 bis D.L. 31/08/2013.

**200 I.M.U. – Esenzione su immobili concessi in comodato d'uso gratuito da ente**

**Sentenza n. 317/02/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Altare**

*Esenzione su immobili concessi in comodato d'uso gratuito da ente non commerciale ad altro ente non commerciale appartenente alla medesima struttura*

L'ente non commerciale (ex art. 73, c. 1, lett. c, TUIR) è esente dal pagamento dell'IMU per immobili detenuti a titolo di proprietà e concessi in comodato d'uso gratuito ad altro ente non commerciale (appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente) per lo svolgimento di attività istituzionali e parimenti meritevoli. Lo statuto dell'ente risulta definitivamente aggiornato in tempo utile e reca l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esenzione (il termine previsto dal D.M. 200/2012 si intende ordinatorio e non perentorio) e che, come dichiarato dal MEF nella risoluzione n. 4 del 4/03/2013, le ordinanze che escludono l'esenzione in caso di mancato possesso dell'immobile da parte dell'ente utilizzatore, non si applicano con riferimento all'IMU. Il presupposto impositivo non può configurarsi né in capo al comodatario, in quanto non titolare di diritto reale sull'immobile, né in capo al comodante poiché il comodato non gli attribuisce alcuna capacità contributiva, con conseguente disapplicazione del regolamento comunale.

**Riferimenti:** art. 12 comma 7 Statuto Diritti del Contribuente – Legge 212/2000; art. 73 comma 1 lett. c) D.P.R. 917/1986; art. 7 comma 1 lett. i) D.L. 504/1992

**201 IMU - Avviso di accertamento**

**Sentenza n. 72/02/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: Serianni**

*IMU – Locazione finanziaria – Sussiste*

L'IMU, nella disciplina espressa dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2001 rileva come la soggettività passiva abbia una portata derogatoria rispetto alla regola generale che fa gravare l'imposta sul titolare di un diritto reale sul bene.

La norma, infatti, valorizza "il possesso qualificato" che caratterizza il locatario in caso di locazione finanziaria, per tutta la durata del contratto, cioè fino a quando questo risulta in essere a prescindere dal momento della restituzione del bene.

**202 Omesse denunce catastali e dichiarazioni IMU ICI – Accertamento dell'imposta dovuta**

**Sentenza n.76/02/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: La Monaca**

*Omessa presentazione delle denunce catastali e delle dichiarazioni IMU ICI – Violazione degli obblighi dichiarativi dei presupposti dell'imposta – Applicazione della procedura prevista per l'attribuzione delle relative rendite catastali – Legittimità – Fondamento.*

Le presentazioni delle denunce catastali e delle dichiarazioni IMU ICI sono obbligatorie ad ogni modifica dello stato dei luoghi che comporti la spettanza di una maggiore imposta o una variazione della rendita catastale.

Non avendo il Comune poteri propri in materia di accertamento delle rendite catastali, il legislatore con l'art. 1, c. 336-337, legge n. 331/2004 ha introdotto un meccanismo che consente ai Comuni, nel caso riscontrino dolosa omissione delle denunce catastali, di attivare una particolare procedura per effetto del quale, all'esito della successiva attribuzione della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio o delle dichiarazioni del contribuente, quella rendita diviene efficace, ad ogni effetto tributario e quindi dell'IMU ICI, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla mancata presentazione della denuncia catastale.

**Riferimenti:** Art. 1, c.336-337, L. n.311/2004; artt. 3,7 D.Lgs L.652/1939; art. 10 D.Lgs. n. 504/1992

**203 I.C.I - Avviso di accertamento – Violazioni della stessa indole**

**Sentenza n. 343/01/18, dep. 10/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Greco**

*I.C.I. – Avviso di accertamento – Sussistenza*

La Commissione si attiene a quanto deciso dalla C.T.R. Piemonte che, con sentenza n. 617 dell'11/5/2016, ritiene integrata la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 472/97, trattandosi di violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi.

Il contenzioso determina la debenza alla imposta IMU introdotta a partire dal 2012, senza fare riferimento alle annualità soggette ad ICI.

Quindi sull'importo più grave, quello del 2014, va applicato l'aumento della metà per effetto della continuazione per gli anni dal 2012 al 2016 determinando così la sanzione complessiva, corretta, per l'adozione del minimo aumento.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 472/97, art. 12, c. 5; Sentenza Ctr Piemonte, Sez. 34, n. 617 del 11/5/2016

**204 IMU - Aree pertinenziali**

**Sentenza n. 379/01/18 dep. 19/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

Tassabilità delle aree pertinenziali.

In presenza di aree adibite a pertinenze per immobili, l'IMU è dovuta se le medesime rientrano in un piano regolatore che ne prevede una percentuale di edificabilità e tale capacità residua, seppure marginale, non è stata completamente esaurita dal fabbricato di cui sono pertinenze.

**205 IMU – Occupazione abusiva immobili**

**Sentenza n. 05/02/19, dep. 02/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Cervetti**

*Tributi locali – IMU – Occupazione abusiva – Diritto al rimborso – Non sussiste*

La nozione di possesso non deve essere intesa come esercizio concreto dell'attività corrispondente ad un diritto reale, ma come potere astratto di cui è titolare il proprietario in quanto tale. Il presupposto impositivo IMU consiste nella titolarità del diritto reale e non nella disponibilità del bene. Pertanto l'occupazione abusiva di un immobile non priva il proprietario del possesso dell'immobile occupato, per cui lo stesso continua ad essere soggetto passivo dell'imposta e quindi debitore dell'imposta.

**206 Tributi locali - IMU- Valore aree fabbricabili**

**Sentenza n. 101/02/19, dep. 21/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Gurgone**

*Tributi locali – Base imponibile – IMU – Valore aree fabbricabili – Applicazione retroattiva parametri comunali – Illegittimità – Sussiste*

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione, determinato secondo i parametri comunali la cui individuazione è prodromica all'attività di verifica e di eventuali accertamenti dell'IMU su aree fabbricabili, nonché al pagamento dell'imposta. Nonostante nella delibera sia stato espressamente indicato che l'applicazione sarebbe avvenuta a decorrere dall'anno fiscale 2016, tali valori sono stati applicati in relazione all'anno fiscale 2012 e conseguentemente in modo illegittimo.

**Riferimenti:** art.5 c.5 D.Lgs. 504/92

**207 IMU ICI - Vincoli o destinazioni edilizie – Valore imponibile**

**Sentenza n. 10/01/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto**

*Incidenza dei vincoli o destinazioni edilizie nella determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili - Sussiste.*

Nella determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, la presenza di vincoli o altre limitazioni connesse alle esigenze urbanistiche non sottrae le aree edificabili soggette alla applicazione del tributo, ma incide sulla valutazione della base imponibile in relazione al valore venale del bene su cui sussistono tali impedimenti allo sfruttamento edilizio.

**Riferimenti:** art.2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 504/1992; Cass. N. 27427/2018

**208 IMU ICI - Terreni utilizzati per attività estrattive**

**Sentenza n. 52/01/19, dep. 04/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Imponibilità dell'ICI di terreni utilizzati per attività estrattive - Non sussiste.*

I terreni utilizzati per finalità estrattive in cui sono presenti cave, terreni coltivabili e strutture destinate all'attività produttiva di reddito, anche se suscettibili di utilizzo edificatorio, non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili.

**Riferimenti:** art. 1 c. 2 D.Lgs. 504/1992

**209 IMU ICI - Terreni edificabili con uno specifico indice di copertura**

**Sentenza n. 52/01/19, dep. 04/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Incidenza della determinazione dell'ICI per terreni edificabili con uno specifico indice di copertura.*

Per terreni edificabili collocati dal Comune in zone ove è specificamente previsto un indice percentuale di copertura (es: un terreno di 1000 mq. con indice del 10% può essere edificato solo per 100 mq.) che influisce sulla loro utilizzabilità ai fini edificatori, nella determinazione dell'imposta deve essere utilizzato un criterio di valutazione proporzionale al suddetto indice; ovvero un terreno con indice di copertura del 50% non può avere il medesimo imponibile di un terreno con indice del 7%.

**210 IMU ICI – Variazione valore immobile - Effetti**

**Sentenza n. 31/01/19, dep. 18/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Micheluzzi**

*Effetto retroattivo di un nuovo accatastamento volto a sanare errori imputabili al contribuente - Non sussiste*

Le variazioni all'accatastamento degli immobili effettuati con la procedura DOCFA, anche se i risultati ottenuti sono confermati dall'Agenzia delle Entrate Territorio, hanno efficacia ai fini della determinazione dell'imponibile IMU/ICI solo a partire dalla data di variazione e quindi non possono influire sui tributi dovuti negli anni precedenti se dipendono da errore o comportamento omissivo del contribuente.

**Riferimenti:** Cass. n. 11448/2018

**211 IMU - Consorzi di bonifica**

**Sentenza n. 32/01/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Careno; Relatore: Andrigo**

*IMU – Concessione amministrativa – Consorzi di bonifica*

Il verbale di presa in carico degli immobili da parte del Consorzio di bonifica equivale a concessione traslativa di bene demaniale, con conseguente determinazione di efficacia espansiva della sfera giuridica patrimoniale del soggetto beneficiario (Consorzio) e applicazione dell'imposta.

**Riferimenti:** art. 3, comma 2, art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. 504/1992; Cass. civ. Sez. V, Ord., 11/10/2017, sentenza n. 23833.

**212 IMU - ICI -Aree edificabili in base a P.R.G. - Uso diverso del terreno**

**Sentenza n. 61/01/19, dep. 04/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Terreni facenti parte di compendio golfistico considerati edificabili in base a P.R.G. - Imponibilità – Fondamento – Sussiste*

È considerata area edificabile, ai fini ICI e IMU, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Non rileva, dunque, il contingente concreto utilizzo dei terreni, ma la qualificazione urbanistica attribuita agli stessi dal piano regolatore vigente che li include, appunto, nella zona di espansione a destinazione ricettiva.

L'imponibilità, pertanto, è dovuta sulle aree edificabili anche ove le stesse non siano materialmente e immediatamente edificabili.

La normativa in materia di ICI e IMU in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'immediata idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione - Sentenza n.19131/2007, Sentenza n.13817/2003, Sentenza n.8035/2000

**213 IMU – Vendita con riservato dominio – Soggetto passivo**

**Sentenza n. 39/01/19, dep. 27/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

*IMU – Vendita di immobile con patto di riservato dominio – Identificazione del soggetto passivo*

Nella vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. il soggetto passivo di imposta IMU rimane il cedente fino all'avverarsi della condizione sospensiva relativa al pagamento dell'ultima rata da parte del cessionario dell'immobile. Non è ammissibile alcuna interpretazione estensiva per analogia con il disposto di cui all'articolo 9 D.Lgs. 23/2011, nella parte in cui identifica quale soggetto passivo di imposta IMU il locatario degli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.

**Riferimenti:** art. 1523 c.c.; art. 9 D.Lgs. 23/2011

**214 IMU - Diritto di abitazione**

**Sentenza n. 42/02/19, dep. 28/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Pianta; Relatore: Vicuna**

*Diritto di abitazione – Coniuge separato assegnatario dell'immobile - Soggetto passivo Imu*

In tema di imposta IMU nel caso in cui il giudice, a seguito di provvedimento di separazione legale, assegni la ex casa coniugale ad uno dei coniugi, questi, acquisendo il diritto di abitazione (diritto reale di godimento) diviene soggetto passivo. Il coniuge non assegnatario non sarà quindi più tenuto né al pagamento dell'IMU né all'inserimento della ex abitazione nella propria dichiarazione dei redditi.

**Riferimenti:** art. 9 D.Lgs. 23/2011

**215 IMU - Coltivatori diretti - Status di pensionato**

**Sentenza n. 48/02/19, dep. 03/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Monolo**

*Agevolazioni fiscali IMU – Carattere principale dell’attività condotta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli – Trattamento pensionistico ostativo*

L’applicazione delle agevolazioni fiscali IMU, previste in relazione ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, hanno lo scopo di incentivare la coltivazione agricola e di alleggerire il carico tributario a coloro che traggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Il trattamento pensionistico esclude che il soggetto possa essere ancora considerato coltivatore diretto.

Lo *status* di pensionato è ostativo al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed è irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

**Riferimenti:** art.13, commi 5 e 8-*bis* D.L. 201/2011; Cass. civ. Sez. V, sent. n. 14135, del 07/06/2017.

**216 IMU –Fabbricati nuova costruzione**

**Sentenza n. 149/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*IMU – Esenzione – Fabbricati nuova costruzione - Sussiste*

Lo scopo della disposizione di cui al c. 9-bis art. 13 D.L. 201/2011, che individua una specifica esenzione dall'assoggettamento IMU, è quello di evitare l'imposizione per i fabbricati di nuova costruzione edificati per la vendita; ciò al fine di non gravare la società costruttiva in ragione dell'imposizione locale e delle finalità; in caso di locazione, si perde l'originaria finalità di destinazione alla vendita e si decade dall'agevolazione, che è diretta unicamente a favorire soggetti che costruiscono con l'esclusiva finalità della cessione del bene.

**Riferimenti:** art. 13 c. 9 bis D.L. 201/2011

**217 Tributi Locali – IMU - Area edificabile - Valore venale in comune commercio**

**Sentenza n. 144/01/19, dep. 11/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente Catania, Relatore Mondello**

*Area edificabile – Imponibile – Valore venale in comune commercio – Legittimità – Sussiste*

In base all'art. 13 comma 3° del D.L. 201/2011 che richiama l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 l'IMU sui terreni edificabili è determinata sulla base del “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La norma si applica a tutte le aree utilizzabili a “scopo edificatorio” in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso il contribuente ritenga tale valore non congruo o superiore a quello effettivo rispetto alle caratteristiche specifiche è gravato dell'onere di prova contraria.

**Riferimenti:** art. 13 comma 3 D.L. 201/2011; art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992; art. 36 comma 2 D.L. 223/2006; Circ. MEF 18.05.2012 n.3; Cass. Civ. Ord. n. 4969/2018

**218 IMU - Immobili appartenenti ad una congregazione religiosa**

**Sentenza n. 31/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Marzagalli**

*Tributi locali - IMU Immobili appartenenti ad enti di culto – Utilizzo del comodatario per finalità religiose - Tassazione – Legittimità – Non sussiste*

La “Legione di Cristo” è una congregazione religiosa della Chiesa Cattolica riconosciuta dall’autorità ecclesiastica e, agli effetti civili, con D.P.R.. L’ente è un istituto religioso di diritto pontificio, riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili. Risulta pertanto pacifica la natura di ente di culto del soggetto che utilizza l’immobile, così come risulta provato l’utilizzo dell’immobile ad esclusivi fini religiosi, alla formazione del clero e dei religiosi, con modalità non commerciali. Non rileva il fatto che l’immobile sia utilizzato dal comodatario e non dal concedente, atteso che il comodatario lo utilizza in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente (Cass. Civ. sez V, n. 25508/2015)

**Riferimenti:** art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/92; art. 16, lett A), L. 20/5/1985, n. 222

**219 Tributi Locali – IMU - Immobili rurali**

**Sentenza n. 152/02/19, dep. 16/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*Immobili rurali – Esenzione – Obbligo di iscrizione al catasto fabbricati - Sussiste*

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere iscritti entro il 30 novembre 2012 al catasto fabbricati. Il riconoscimento del requisito di ruralità poteva essere richiesto nel medesimo termine con autocertificazione a valere per i cinque anni precedenti.

**Riferimenti:** art. 13 comma 14 ter D.L. 06.12.2011 n. 201; D.M. (MEF) 26.07.2012

## IRAP

### **220 IRAP- Lavoro dipendente a domicilio**

**Sentenza n. 917/03/18, dep. 09/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Lepore**

*Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap) - Riqualficazione reddito d'impresa impresa in lavoro dipendente a domicilio - Condizioni*

Perché possa reputarsi integrata la fattispecie di lavoro a domicilio, occorre, anzitutto, che il prestatore esegua il lavoro, nel proprio domicilio oppure in un locale di cui abbia la disponibilità, personalmente ovvero anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti, nonché sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore per quel che riguarda le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, e che, inoltre, il datore di lavoro possa fare affidamento sulla prestazione del lavorante a domicilio, prestazione che si inserisce così nel ciclo produttivo aziendale e diviene elemento integrativo dell'attività imprenditoriale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede che anche quando le direttive e l'oggetto della prestazione non consentono di qualificare il tipo di contratto intercorso tra le parti, per il quale la normativa civilistica e fiscale non prevede la redazione in forma scritta ad substantiam, vengono valutate altre circostanze che, non considerate singolarmente ma nel loro complesso, denotano l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo: quali la volontà espressa delle parti, il fatto che il lavoratore disponga di una distinta organizzazione di mezzi e macchinari, sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, lavori per più imprese, emetta regolari fatture, abbia libertà di scelta circa il tempo di lavoro, abbia piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna dello stesso e possa accettare o rifiutare il lavoro commissionatogli.

**221 Rimborsi di imposta - Attività svolta dal sindaco di società**

**Sentenza n. 22/02/19, dep. 05/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*Attività svolta dal sindaco di società – Compensi percepiti ancorché vengano svolte altre attività di lavoro autonomo a mezzo di un'organizzazione autonoma di beni strumentali – Presupposto dell'imposta – Esclusione – Fondamento.*

L'attività svolta dal sindaco di società prescinde interamente da un'organizzazione posta in essere e gestita dal sindaco medesimo, risolvendosi nel mero controllo (intellettuale) delle attività poste in essere dagli organi preposti all'amministrazione societaria.

Controllo questo che può avvenire, e di solito si svolge, mediante la semplice lettura di atti e con la stesura di relazioni illustrative che possono adempiersi con strumentazione ridotta ai minimi termini. Il sindaco di società potrebbe dunque rivestire ed esercitare tale attività anche se non fosse un lavoratore autonomo.

L'IRAP, d'altra parte, si applica, sulla capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, fornita dall'organizzazione che sostiene i costi, ed inoltre, colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto che esprime la capacità produttiva del titolare in quanto organizzatore dell'attività, suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta con mezzi minimali e indispensabili.

**Riferimenti:** Corte Costituzionale – Sentenza (*rectius* ordinanza) n.156 del 2001.

**222 IRAP – Elementi autonoma organizzazione**

**Sentenza n. 17/02/19, dep. 25/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e relatore: Della Fina**

*Caratteristiche degli elementi che non determinano la presenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP*

La presenza di beni strumentali di valore anche significativo e/o la collaborazione di terzi non qualificabili come dipendenti impiegati, non determinano la presenza di quella autonoma organizzazione presupposto per l'imposta in quanto, senza l'intervento del professionista che li gestisce, non producono quel *quid pluris* rilevante ai fini del tributo.

**223 IRAP - Indeducibilità del costo del lavoro – Appalti di servizi**

**Sentenza n. 702/07/19, dep. 20/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Ingino; Relatore: Villani**

*Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap) - Indeducibilità del costo del lavoro – Appalti di servizi – Non sussiste*

La deducibilità prevista, in deroga al generale principio di indeducibilità del costo del lavoro, dall'art. 11, primo comma, lettera a), nn. 2), 3) e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 è esclusa per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, mentre spetta alle imprese che operano in tali settori non in base a concessioni ma in base ad appalti di servizi.

Alla luce del diritto dell'Unione europea, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa. In tali contratti il corrispettivo dovuto all'impresa è sempre predeterminato, prescindendo dalla riscossione dei canoni e delle imposte dovute dai contribuenti e quindi senza che sia assunto alcun rischio d'impresa.

## **IRES**

### **224 Ires - Elementi di costo**

**Sentenza n. 102/02/18, dep. 04/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Pina; Relatore: Cannatà**

*Ires - Elementi di costo*

In adesione al metodo procedimentale indicato nella Circolare 31E/2013, deve riconoscersi al contribuente la possibilità di dare evidenza agli elementi di costo non dedotti nei rispettivi periodi di imposta, per ragioni di carattere principalmente prudenziale derivanti da incertezza normativa.

**Riferimenti:** Circolare 31E/2013

**225 IRES - Trattamento di fine mandato – Limite di accantonamento**

**Sentenza n. 567/02/19, dep. 08/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Pugno**

*IRES – Trattamento di fine mandato – Accantonamento – Deducibilità*

Il limite dell'importo di accantonamento della retribuzione dell'amministratore é stabilito dall'art. 2120 c.c. (retribuzione annua diviso 13,5). La quota di TFM effettuata in misura superiore è fiscalmente indeducibile.

**Riferimenti:** artt. 2120 e 2364 c.c.; art. 17 comma 1 lett. c e art. 105 commi 1, 2 e 4 T.U.I.R.

## **IRPEF**

### **226 Irpef - Plusvalenza**

**Sentenza n. 90/02/18, dep. 01/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Rampini**

*Irpef - Terreni pertinenziali - Sussiste*

Rientrano nell'art. 67 lett. b) D.P.R. 917/1986 anche i terreni non strettamente, effettivamente e necessariamente pertinenziali, tenuto conto delle caratteristiche oggettive e non soltanto della formale destinazione per scelta del proprietario, che altrimenti avrebbe potere di aggiramento della fattispecie, limitandola ad una mera valenza formale.

**Riferimenti:** art. 67 D.P.R. 917/1986

**227 Residenza fiscale persona fisica**

**Sentenza n. 54/01/18, dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Accertamento – Irpef – Residenza fiscale – Iscrizione AIRE – Sede affari in Italia – Legittimità – Non Sussiste*

Il termine "residenza" in ambito tributario è un concetto più ampio rispetto a quello civile. Per non essere considerato fiscalmente residente in Italia, il contribuente che stabilisce la propria dimora abituale all'estero dovrà chiedere la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, cui farà seguito l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (cd. AIRE). Non è sufficiente l'iscrizione all'AIRE per escludere la residenza fiscale in Italia nel caso in cui il contribuente abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio ossia la sede principale degli affari ed interessi economici così come delle relazioni personali. Per la verifica della residenza fiscale italiana rileva, tra gli altri indici, anche il dato meramente quantitativo dei ricavi da attività da lavoro autonomo svolta in Italia e non rileva l'interposizione fittizia di un Ente giuridico (S.R.L.).

**Riferimenti:** D.P.R. 917/1986 art.2; Cassazione Sez. III 29.03.2017 n. 37849; Cassazione Sez. Trib. 18.11.2011 n. 24246

**228 Residenza fiscale – Doppia residenza in Italia e all'estero**

**Sentenza n. 57/01/18; dep. 25/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Doppia residenza in Italia e all'estero – “Residenza” in ambito tributario – Determinazione dell'aspetto economico degli interessi e relazioni personali – Effettività – Sussiste*

Il termine “residenza” in ambito tributario è un concetto più ampio rispetto a quello civile ed è determinante al fine di stabilire un dovere di contribuire alle spese pubbliche (art. 2 Cost.) evidenziando, da parte di un soggetto passivo “residente”, un collegamento dal punto di vista economico e sociale con l'ordinamento statale in termini di capacità contributiva.

In sostanza, dà prevalenza al luogo in cui si svolge abitualmente la gestione degli interessi del contribuente, in modo riconoscibile dai terzi.

Di conseguenza, non è determinante l'iscrizione all'AIRE per escludere la residenza fiscale in Italia nel caso in cui il contribuente abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio ossia la sede principale degli affari ed interessi economici, così come gli interessi personali.

**Riferimenti:** Art. 2, comma 2, D.P.R. 22.12.1986 n. 917; art. 43 c.c.; Corte di Cassazione – Sez. Civ. – Sentenza n. 678 del 16.01.2015

**229 Avvisi di accertamento IRPEF - Investimenti ed attività detenute all'estero**

**Sentenza n. 193/01/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Investimenti ed attività detenute all'estero in Paesi "white list". - Avvisi di accertamento relativi all'anno 2008 – Decadenza del potere impositivo -Fondamento - Inapplicabilità del raddoppio del termine – Legittimità – Sussiste*

In tema di accertamento IRPEF, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. black list), in relazione ai quali sono stati violati gli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 D.L. n.167/1990, conv. in Legge n. 227/1990, si presumono costituite salvo prova contraria mediante redditi sottratti a tassazione.

La predetta norma, tuttavia, non può ritenersi operante retroattivamente e, quindi, gli avvisi di accertamento riguardanti periodi d'imposta precedenti (nel caso anno 2008) debbono conseguentemente riconoscersi sostanzialmente illegittimi per decadenza del potere impositivo (ex art. 43 D.P.R. n. 600/73), stante l'inapplicabilità del raddoppio dei termini previsti dall'art.12, comma 2 bis, D.L. n. 78/2009.

Ne discende che, a fronte della mancanza di una specifica disciplina derogatoria sull'efficacia temporale della norma, non può che desumersi l'irretroattività dell'applicazione della stessa, sia con riferimento alla presunzione legale di cui al comma 2 che al raddoppio dei termini e che, pertanto, deve ritenersi la legittimità della sua operatività dal periodo di imposta successivo al 2009, anno della sua entrata in vigore.

Va esclusa, altresì, la natura procedimentale e la conseguente retroattività della norma in quanto "in contrasto con il tradizionale criterio della *sedes materiae*", che vede abitualmente le norme in tema di prescrizioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizioni di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt.3 e 24 della Costituzione.

**230 IRPEF lavoro dipendente – Rimborso - Compensi a tassazione separata**

**Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Svolgimento di mansioni superiori – Regime fiscale interessi legali e rivalutazione monetaria*

Interessi e rivalutazione monetaria relativi a redditi da lavoro dipendente sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di IRPEF, con applicazione dell'aliquota dei redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.

Dette somme devono essere imputate all'interno della Certificazione Unica quali compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata e non quali redditi ordinari.

**Riferimenti:** artt. 6, 17 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.); art. 1 D.Lgs. 314/1997

**231 Rimborsi –Irpef -Redditi prodotti all'estero – Credito d'imposta**

**Sentenza n. 15/01/2019, dep. 14/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pinolini**

*Redditi prodotti all'estero – Omessa dichiarazione dei redditi prodotti all'estero – Istanza di rimborso del credito d'imposta – Esclusione – Legittimità – Fondamento.*

Il diritto alla detrazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, previsto dall'art. 165 del TUIR è escluso in caso di omessa dichiarazione, ovvero omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata; l'adempimento dichiarativo è una condizione necessaria per la restituzione o la compensazione della duplicazione d'imposta.

**Riferimenti:** art. 165 del T.U.I.R.; D.Lgs. 84/2005; Direttiva 2003/48/CE

**232 IRPEF – Assegnazione di beni ai soci – Imponibilità**

**Sentenza n. 743/04/19, dep. 27/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Caprioglio; Relatore: Nicodano**

*IRPEF – Società di persone - Assegnazione di beni ai soci – Imponibilità - Condizioni.*

L'assegnazione ai soci di cui all'art. 20-bis del T.U.I.R. non coincide con qualsiasi attribuzione di beni della società al socio, ma si sostanzia unicamente in quei trasferimenti a titolo gratuito che l'ente ponga in essere a favore del socio nel momento in cui egli receda o sia escluso dalla società, ovvero sia posta in essere una riduzione del capitale sociale, ovvero ancora la stessa società sia liquidata.

**Riferimenti:** art. 20-bis del T.U.I.R.

**233 Irpef – Reddito di capitale prodotto all'estero – “Euroritenuta” – Credito d'imposta**

**Sentenza n. 793/04/19, dep. 05/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Mina; Relatore: Baldi**

*Imposte e tasse in genere – Detrazione – Imposte pagate all'estero - Scomputo– Voluntary disclosure – Ammissibilità – Sussiste*

L'argomentazione dell'Ufficio, secondo cui in fattispecie di occultamento dei redditi esteri il principio del divieto della doppia imposizione non può trovare accoglimento, non essendo stati osservati gli obblighi dichiarativi previsti dalla legislazione nazionale, non può trovare accoglimento: tale tesi, infatti, porterebbe ad un'ulteriore sanzione oltre a quelle già previste dalla legge n. 167/1990 sulla voluntary disclosure, prevedendo la duplicazione dell'imposta sui redditi emersi.

Nel momento in cui i redditi percepiti all'estero sono stati soggetti a ritenuta alla fonte (secondo il meccanismo previsto dagli artt. 7 e 10 dell'Accordo con il Principato di Monaco), lo Stato di residenza deve riconoscere un equivalente credito di imposta, indipendentemente dal rispetto puntuale o tardivo degli obblighi dichiarativi. Diversamente opinando, infatti, il soggetto pagherebbe due volte una tassa sulla medesima ricchezza.

D'altra parte, la stessa direttiva 2003/48/CE prevede, all'articolo 10, che la ritenuta operata dallo stato estero sia rimborsata anche qualora non sia applicabile l'articolo 165 del TUIR e cioè anche in caso (comma 8) di "omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata".

Infine, si consideri che l'articolo 169 del TUIR prevede espressamente che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione": ciò significa, in altri termini, che la disposizione dell'articolo 165 e dell'articolo 18, come interpretate dall'Ufficio non può condurre ad un effetto di doppia imposizione contrastante con la direttiva n. 48.

**234 Domicilio fiscale - IRPEF**

**Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Franconiero**

*Irpef – Distribuzione affari uffici – Domicilio fiscale – Residenza – Persone fisiche – Imprese individuali - Sussiste*

La distribuzione degli affari presso gli uffici tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale delle persone fisiche situato a sua volta nel comune dove queste hanno la residenza anagrafica.

Il criterio del domicilio fiscale opera anche per le imprese esercitate in forma individuale, mentre nel testo unico sull'accertamento dei redditi il diverso criterio della sede legale si riferisce ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Riferimenti:** artt. 31 e 58 D.P.R. 600/1973

**235 Irpef Accertamento – Falsità oggettiva – Elementi indiziari**

**Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Franconiero**

*Irpef – Falsità oggettiva – Elementi indiziari – Presenza di requisiti - Sussiste*

Risultano caratterizzati dai requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., tali da dimostrare la falsità oggettiva delle fatture emesse, elementi indiziari quali: descrizione generica del contratto tra le parti; assenza di data fissa; indicazioni generiche circa natura, qualità, quantità dei servizi prestati, date di svolgimento delle prestazioni e dei corrispettivi applicati; ditta priva di struttura organizzativa rispetto ad analoghi operatori del settore; importi fatturati in misura superiore rispetto ad altri operatori per prestazioni analoghe; mancanza di abilitazione ai luoghi specifici di svolgimento della prestazione; pagamenti effettuati in maniera anomala, mediante assegni o bonifici ripartiti in più acconti e saldi anche nello stesso giorno senza ragione apparente, cui seguivano, non appena disponibili le valute o poco dopo, movimenti in uscita di importi pressoché corrispondenti.

**Riferimenti:** art. 2729 c.c.

**236 Irpef – Elementi indiziari**

**Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Franconiero**

*Irpef – Elementi indiziari – Onere probatorio in capo al contribuente - Sussiste*

Risultano elementi indiziari in grado di far ritenere la ditta qualificabile come “cartiera”, il cui unico scopo è quello di abbattere il reddito di impresa di operatori effettivamente operanti, dati fortemente sintomatici, su cui la ricorrente deve fornire prova precisa e concreta, non potendosi limitarsi ad una mera censura: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l’assenza di documentazione fiscale e contabile; l’estrema genericità delle causali delle fatture emesse prive dei riscontri; l’assenza di struttura imprenditoriale.

L’eventuale infedeltà del professionista contabile non esime da responsabilità verso l’Amministrazione fiscale il contribuente, anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza (Cass. Ord. n. 11832/2016 e n. 25580/2015), tanto più qualora il ricorrente stesso dichiari di non essersi mai curato di verificare l’operato del professionista.

La contestazione circa la carenza di una struttura imprenditoriale non viene meno attraverso la semplice dichiarazione di aver utilizzato mezzi di imprecisata disponibilità, senza che gli stessi figurino nei propri beni ammortizzabili o in costi sostenuti e tale circostanza non venga debitamente comprovata in giudizio.

**237 IRPEF - Operazioni inesistenti – Cartiera**

**Sentenza n. 151/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Franconiero**

*Operazioni inesistenti – Cartiera – Onere probatorio in capo al contribuente -  
Sussiste*

Il prelevamento, pressoché contestuale rispetto agli accrediti, di somme dal conto corrente è riconducibile al *modus operandi* della cartiera; addurre esigenze di mantenimento e spese di vita non risulta sufficiente laddove non sia documentato, così come l'asserita necessità di limitare la giacenza sul conto per evitare azioni esecutive deve risultare in maniera obiettiva.

**238 Accertamento IRPEF**

**Sentenza n. 167/01/2019, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Rivello**

*Accertamento – Onere probatorio in capo al contribuente - Sussiste*

Come da giurisprudenza maggioritaria concorde, sussiste in capo al contribuente l'onere di dimostrare l'irrelevanza tributaria delle somme movimentate e, pertanto, che i prelievi dei soci dal conto aziendale, privi di giustificazione, risultino imponibili come ricavi.

**239 Irpef - Utili extracontabili**

**Sentenza n. 185/02/19, dep. 29/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Paglieri**

*Onere probatorio ricorrente – Utili extracontabili – Presunzione - Sussiste*

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla ricorrente circa la destinazione di maggiori utili extracontabili, a fronte di motivato accertamento, comporta la reiezione del ricorso; come da Cass. Ord. n. 13503/2018 risulta legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta compagine sociale, fatta salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria circa la manca distribuzione dei maggiori ricavi societari.

## IVA

### 240 IVA – Coassicurazioni – Imponibilità

**Sentenza n. 813/07/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Villani**

*IVA - Coassicurazioni – Esenzione - Imponibilità*

Il contratto di coassicurazione non può essere considerato come un rapporto giuridico unitario (unicum) con conseguente applicazione dell'esenzione IVA, prevista dall'art. 10 comma 1 n. 2 D.P.R. 633/1972. Tale contratto intercorso tra la contribuente e altre società di assicurazioni conteneva una delega alle società coassicuratrici a svolgere alcune attività, che non sono assicurative. La coassicurazione postula la ripartizione pro quota del rischio, non sorge dalla stipulazione della clausola l'obbligo del coassicuratore di coprire integralmente i rischi. Non spetta l'esenzione in ragione del nesso di accessorietà delle operazioni in questione a quelle di assicurazione. Né le attività delegate sono state mirate alla ricerca di potenziali clienti. Pur essendo indubbio che tali attività, svolte in esecuzione della clausola di delega, inferiscano al rapporto di mandato, in quanto la clausola conferisce ad uno dei coassicuratori l'incarico di gestire la polizza, tale circostanza non è sufficiente ad attrarle nel regime di esenzione ex art. 10 comma 1 n. 9 D.P.R. 633/1972. Né l'esenzione può essere applicata né in caso di mandato senza rappresentanza avuto riguardo alla natura assicurativa o accessoria della prestazione né in caso di mandato con rappresentanza in cui occorre avere riguardo al contenuto della stessa prestazione,

**Riferimenti:** art. 10 c. 2 e 9 D.P.R. 633/1972

**241 IVA - Onere del contribuente di dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi**

**Sentenza n. 192/02/18, dep. 13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*IVA - Costi deducibili – Documentazione di supporto – Onere del contribuente di dimostrare l'esistenza, l'inerenza dei costi – Legittimità – Fondamento.*

In tema di imposte sul valore aggiunto, la disposizione normativa (art. 19, c.1, del D.P.R. 633/72) per le operazioni passive, cioè per i beni o servizi importati o acquistati, consente al contribuente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa e richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, la inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso.

In particolare, la predetta norma non introduce alcuna deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di attività commerciale dell'acquirente.

**Riferimenti:** art.19, c.1. D.P.R. 633/1972; Corte di Cassazione – Sez. 5 – Sentenza n. 16853 del 05.07.2013.

**242 Atto di recupero Iva**

**Sentenza n. 315/01/18, dep. 19/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Atto di recupero Iva su operazioni imponibili - Nullità*

La Commissione rileva che il comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997 è applicabile, in alternativa, o alle sole compensazioni, oppure, in parte, al rimborso, ma nel limite del plafond.

Il caso esaminato non porta ad alcuna irregolarità, poiché la Società nella somma compensata e rimborsata si è attenuta all'ammontare dei plafond come da calcolo prescritto dalla legge.

**Riferimenti:** D.lgs. n. 241/1997, art. 25, c. 2 e 4

**243 IVA - Esistenza di operazioni di acquisto o vendita**

**Sentenza n. 60/01/18, dep. 29/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Michelini**

*Accertamento imposte - Esistenza di operazioni di acquisto o vendita*

Non si può contestare l'inesistenza oggettiva di operazioni di compravendita sulla base dell'assenza del trasferimento materiale del bene compravenduto. Ciò in considerazione della natura consensuale con effetti reali dei contratti di compravendita in questione che, come tali, non comportano per il loro perfezionamento la materiale consegna dei beni (nel caso di specie, veniva contestato l'utilizzo di fatture relative a beni non materialmente scambiati).

Per aversi inesistenza oggettiva occorre dimostrare l'inesistenza fisica del bene compravenduto oppure la mancata esecuzione del contratto, di cui è sicuro indice il mancato pagamento del prezzo.

**Riferimenti:** art. 8 D.L. 16/2012

**244 IVA- Import - Export**

**Sentenza n. 03/02/19, dep. 07/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Rampini**

*Accertamento IVA – Esente – Cessione estero*

Per configurare una triangolazione esente da IVA non è essenziale la prova del trasporto all'estero a cura del cedente, ma piuttosto che l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti (Cass. 24964/2010).

**245 Detrazione IVA su fattura per caparra confirmatoria**

**Sentenza n. 19/01/19, dep. 28/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Greco**

*Detrazione Iva in relazione alla fatturazione di una caparra confirmatoria soggetta ad IVA.*

La presenza di apposita clausola contrattuale, recante la presenza di una caparra confirmatoria, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e/o cessione di beni; pertanto la stessa, per legge, non è soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Il corretto comportamento da adottare, in caso di presenza di caparra confirmatoria, è l'esclusione ex art. 15 D.P.R. 633/72, ed a nulla rileva l'eventuale fatturazione soggetta ad iva e l'assenza di danno erariale e/o procedura di rivalsa nei confronti del fornitore, per dar diritto alla detrazione dell'iva fatturata, non giusto titolo, sulla caparra confirmatoria di un contratto di fornitura di un impianto fotovoltaico.

**Riferimenti:** artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/72; art. 15 D.P.R. 633/72

**246 IVA - Detrazione di un'eccedenza**

**Sentenza n. 23/02/19, dep. 05/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*IVA a credito di un'annualità e mancata dichiarazione anno successivo -  
Contestazione con avviso di rettifica e non ex art. 54 bis lett. b) D.P.R. 633/1972.*

La detrazione di un'eccedenza IVA maturata in un'annualità per la quale non fu presentata la dichiarazione annuale non integra un errore materiale. In assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio dell'ammontare del credito IVA formatosi nell'anno in questione (2012), ma solo il riporto del credito in avanti negli anni successivi, poiché nel 2013 non fu presentata la dichiarazione. La contestazione di tale detrazione deve avvenire, non tramite la procedura dell'art. 54 bis lett. b) D.P.R. 633/1972, che concerne solo la correzione di errori materiali, ma con un motivato avviso di rettifica.

**Riferimenti:** art 54 bis lett. b) D.P.R. 633/1972

**247 Rimborso IVA**

**Sentenza n. 11/01/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin**

*Rimborso – Termine – Prescrizione – Non sussiste*

La Corte di Cassazione con orientamento consolidato ha ripetutamente affermato che il diritto al rimborso dell'IVA indebita è soggetto al termine fiscale biennale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 e non è pertanto applicabile il termine civilistico decennale di prescrizione, previsto per la ripetizione di indebito oggettivo di diritto comune.

**248 IVA Detrazione d'imposta - Omessa annotazione delle fatture nel registro**

**Sentenza n. 53/01/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Detrazione IVA sulle fatture documentate – Omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti – Nullità – Dimostrazione della sussistenza delle condizioni sostanziali alle quali le stesse sono ricollegate – Diritto alla detrazione d'imposta – Condizioni – Fondamento.*

Il diritto alla detrazione IVA sulle fatture documentate trova fondamento nella dimostrazione della sussistenza delle condizioni sostanziali alle quali è ricollocato tale diritto.

Tutto ciò trova conferma nel chiaro orientamento della Corte di Giustizia UE, la quale ha affermato che non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA nel caso in cui il soggetto passivo detenga una fattura passiva che non soddisfi i requisiti formali previsti dalla Direttiva comunitaria in materia, allorché l'Amministrazione Finanziaria disponga delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali riguardanti il diritto alla detrazione dell'imposta.

Secondo la giurisprudenza europea, infatti, l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, di obblighi "formali" non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto alla detrazione laddove risultino osservati tutti gli obblighi "sostanziali", fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali "implichi un rischio di perdite di entrate fiscali" o sottenda una operazione inficiata da frode fiscale o integrante l'uso abusivo delle norme comunitarie.

In particolare, nel caso in cui il contribuente non attenga alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, sarà onere dello stesso, a fronte della contestazione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, fornire adeguata prova della esistenza delle "condizioni sostanziali" cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto a detrazione.

**Riferimenti:** Corte di Giustizia Europea Direttiva 15.9.2016; Cause riunite C-95 e 96/2007 dell'8.5.2008; Corte di Cassazione - Sentenza 21.5.2014 n. 11168.

**249 IVA - Rimborso - Sospensione – Condizioni e limiti**

**Sentenza n. 753/02/19, dep. 27/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Gurgone**

*IVA – Rimborso - Sospensione – Condizioni e limiti*

La facoltà di sospensione del rimborso tributario previsto dall'art. 23, D.lgs. n. 472/97, opera nei limiti del debito risultante dall'atto amministrativo o dalla decisione della Commissione tributaria.

## **250 IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti**

**Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo**

*Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova - Elemento psicologico.*

Si desume la soggettiva inesistenza delle operazioni effettuate dalla totale inesistenza di una struttura operativa e di automezzi in proprietà ovvero in leasing nonché di personale dipendente: elementi ritenuti necessari all'esercizio dell'attività commerciale di materiali ferrosi, la cui totale mancanza conferma la fittizietà delle operazioni contestate.

Inoltre, l'utilizzo di denaro contante per importi rilevanti, la mancata consegna delle scritture contabili e l'omessa effettuazione dei versamenti IVA contribuiscono a rendere meno verosimile il regolare e corretto esercizio dell'attività dichiarata.

Spetta all'A.F. fornire la prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, anche di carattere indiziario, ma il contribuente deve provarne l'esistenza come anche deve dimostrare la propria incolpevole ignoranza.

La coscienza e la volontà di porre in essere un determinato comportamento devono ritenersi sufficienti senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa atteso che essa pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciandogli l'onere di provare di aver agito incolpevolmente.

Pertanto, si verifica una sorta di inversione dell'onere della prova esonerando l'A.F. dalla dimostrazione del dolo del contribuente, onerato, invece, a sua volta, della prova di aver agito senza colpa.

**Riferimenti:** art. 54 D.P.R. 633/1972 e art. 75 D.P.R. 917/1986; art. 5 D.Lgs. 472/1997

**251 IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti**

**Sentenza n. 151/02/19, dep. 18/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Ubertazzi**

*Indebita detrazione IVA – Prova della Frode “Carosello”.*

L'accertamento di fatture, soggettivamente inesistenti, provenienti da operatori fittizi (che non disponevano di strutture organizzative o commerciali) prova la natura di cartiera della società interposta. Si desume che la società sia a conoscenza del meccanismo fraudolento in forza della frequenza dei rapporti commerciali intrattenuti, del consistente volume d'affari tra i soggetti interessati, dall'inconsistenza dei documenti ordinativi e di trasporto dei beni, dalle dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente, a prescindere dalla regolarità della contabilità e dei pagamenti e dalla mancanza di benefici.

**Riferimenti:** art. 19 D.P.R. 633/1972

**252 Iva - Onere Probatorio**

**Sentenza n. 182/02/19, dep. 24/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Operazioni soggettivamente inesistenti – Frode carosello – Onere probatorio in capo all'Amministrazione – Onere probatorio in capo al contribuente*

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, pur nell'ambito di frode carosello le cui operazioni sono effettive, l'Amministrazione ha l'onere di provare la fittizietà oggettiva del fornitore, ossia la sua non operatività (intesa anche come carenza di organizzazione e struttura operativa), oltreché la consapevolezza del destinatario di essere parte di un'evasione, anche in via presuntiva, in quanto avrebbe dovuto conoscere l'inesistenza del contraente. Spetta invece al contribuente provare di aver rispettato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti e anche la mancanza di benefici della rivendita di merci o servizi (Cass. n. 9851/2018).

## NOTIFICAZIONI

### **253 Cartella di Pagamento - Notifica a mezzo PEC senza firma digitale.**

**Sentenza n. 38/01/18, dep. 02/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Terzi**

*Riscossione – Cartella di Pagamento – Vizio di notifica – Cartella impugnata – Vizio sanato*

È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156 c. 3 Codice Civile allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto entrato nella sfera di conoscenza. Posto infatti, che la funzione dell'attività di quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda è evidente che alcuna conseguenza può derivare da asseriti vizi del procedimento di notificazione allorquando sia stato raggiunto lo scopo.

**Riferimenti:** art.160 e 156 c.3 Codice Civile; Cassazione Sezioni unite n.7665/2016

**254 Notificazione via p.e.c. - Irregolarità**

**Sentenza n. 26/02/18, dep. 24/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Cavallari**

*Notificazione via p.e.c. intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento –  
Inesistenza giuridica*

L'invio di un atto tramite p.e.c. non è idoneo a garantirne, con l'assoluta certezza richiesta dalla legge, autore ed integrità.

L'atto deve essere attestato conforme all'originale e l'Agente della Riscossione non ha tale potere. Inoltre, le stampe cartacee delle ricevute, prive dell'attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato sono prive di valenza probatoria.

È richiesta l'estensione del file in "P7M", che sola garantisce l'integrità e la non modificabilità del documento e ne identifica l'autore.

La non contemporanea presenza di tutti gli elementi necessari determina - non la nullità della notifica - ma l'inesistenza giuridica, sin dalla sua nascita, dell'atto notificato.

**Riferimenti:** D.Lgs. 82/2005; D.P.C.M. 13/11/2014

**255 Notificazioni - Soggetto iscritto all'AIRE**

**Sentenza n. 89/02/18, dep. 10/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso**

*Notifica di provvedimento a soggetto iscritto all'AIRE*

La notifica di un provvedimento a un contribuente, iscritto all'AIRE, che ha regolarmente trasferito la propria residenza in un paese estero, non è valida se inviata all'indirizzo di residenza nazionale, mentre mantiene la sua efficacia se notificata all'indirizzo estero indipendentemente dal fatto che alla data della consegna il destinatario (come rilevabile dall'avviso del servizio postale estero) risultasse irreperibile avendo nel frattempo lo stesso mutato indirizzo.

**256 Notificazione della cartella**

**Sentenza n. 182/01/18, dep.18/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Notificazione della cartella - Modalità*

“La notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposta o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal destinatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 ed in tale sistema è proprio l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella” (Cassazione ordinanza n. 2549/18).

**257 Legittimità di una notifica**

**Sentenza n. 188/01/18, dep. 06/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Mondello**

*Legittimità di una notifica - Modalità di notifica dell'Ufficio - Irregolarità di notifica sanata*

La Cassazione (sent. n. 1727 e 1728 del 2015), quanto alla notifica, si è espressa affermando la legittimità dell'invio diretto a mezzo posta da parte dell'Ufficio impositore, in quanto modalità espressamente prevista dal legislatore sia per gli atti sostanziali sia per quelli processuali.

Il combinato disposto degli artt. 60 D.P.R. 600/73 e 29 D.L. 78/2010, non autorizza a ritenere che l'Ufficio debba necessariamente avvalersi di un agente notificatore abilitato per gli avvisi di accertamento esecutivi (C.T.R. Piemonte, sez. II sent. 17/7/17 n. 1738).

Qualsiasi eventuale irregolarità di notifica può ritenersi sanata ex art. 156, c. 3 c.p.c. se il destinatario ha ricevuto l'atto e ha proposto tempestiva impugnazione, per cui ogni difetto deve considerarsi irrilevante, avendo raggiunto lo scopo cui era destinato.

**258 Cartelle di pagamento - Notifica al domicilio fiscale - Onere del contribuente di comunicare ogni variazione**

**Sentenza n. 206/02/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Cartelle di pagamento e atti presupposti - Notifica al domicilio fiscale - Onere del contribuente di comunicare ogni variazione – Legittimità – Sussiste.*

La disciplina della notificazione degli atti tributari si fonda sulla regola del domicilio fiscale predeterminato dalla legge (art. 58 del D.P.R. 600/73) e dell'onere del contribuente di comunicare ogni sua variazione nei limiti di cui all'art. 60 dello stesso D.P.R.

Qualora, infatti, il soggetto non sia assolutamente reperibile al domicilio fiscale l'Amministrazione Finanziaria non è gravata dall'onere di eseguire ricerche fuori dal Comune in cui il contribuente ha residenza anagrafica (o sede legale in caso di persona giuridica), ma può procedere alla forma prevista dall'art. 60, comma 1 lett. e) con l'affissione dell'avviso e il deposito nell'albo del Comune del domicilio fiscale; la notifica si perfeziona decorsi 8 giorni dall'affissione innanzi detta.

L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge; mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministro competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

Nel caso di disconoscimento di una copia fotostatica rispetto all'originale di una scrittura ex art. 2719 c.c., tale disconoscimento non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., atteso che mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica da parte di chi abbia prodotto la scrittura, preclude l'utilizzabilità della scrittura stessa, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non preclude al giudice la possibilità di accertare la conformità della copia all'originale anche attraverso l'utilizzo di altri mezzi di prova, anche presuntivi.

**Riferimenti:** D.P.R. 600/1973 art. 58; D.P.R. 602/19973 art. 25; c.c. art. 2719; Corte di Cassazione – Sentenza 30.12.2015 n.26053

**259 Notifica a mezzo Ufficiale giudiziario o messo notificatore**

**Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Puzo**

*Notifica mediante ricerca e consegna da parte di ufficiale giudiziario o di messo notificatore – Legittimità – Fondamento.*

La disciplina della notificazione degli atti tributari si fonda sulla regola del domicilio fiscale predeterminato dalla legge (art. 58 D.P.R. 600/1973) e dell'onere del contribuente di comunicare ogni sua variazione nei limiti di cui all'art. 60 stesso D.P.R.

Pertanto, qualora il soggetto non sia assolutamente reperibile al domicilio fiscale l'Amministrazione Finanziaria non è gravata dall'onere di eseguire ricerche fuori dal comune in cui il contribuente ha residenza anagrafica (o sede legale in caso di persona giuridica), ma può procedere nella forma prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) con l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune del domicilio fiscale: la notifica si perfeziona decorsi 8 giorni dall'affissione anzidetta.

L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministro competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

**Riferimenti:** art.58 D.P.R. 600/1973; art.60 stesso D.P.R.; art.25 D.P.R.602/1973; Corte di Cassazione sentenza n. 18202/2016

**260 Notifica della cartella di pagamento a mezzo P. E. C.**

**Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Puzo**

*Notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata – Legittimità – Sussiste.*

È pienamente legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta certificata.

La notificazione a mezzo posta elettronica certificata è regolata dal D.Lgs. n.82/2005, le cui disposizioni, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 2, trovano applicazione anche per le Agenzie fiscali nonché per le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel costo economico consolidato della pubblica amministrazione.

L'art. 48 del citato decreto stabilisce che “la transazione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica”. Il comma 2 dispone, poi, che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta”. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In particolare, in tema di riscossione la notificazione delle cartelle di pagamento via PEC è stata introdotta dal legislatore con l'art. 38, comma 4. lett. b) – D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in L. n. 122/2010) che ha aggiunto all'art. 26 D.P.R. n. 602, il comma 2.

Al riguardo, il D.P.R. 602/1973, nel comma 2 dell'art. 26 (testo in vigore dal 31 maggio 2010) prevede espressamente che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

In forza dell'art. 14 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 159, in vigore dal 22.10.2015, il secondo comma dell'art.26 del D.P.R. 602/1973 è stato sostituito con una disposizione che ha reso obbligatoria (“esclusivamente”) la notifica della cartella a mezzo PEC a imprese

## Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

individuali o costituite in forma societaria, nonché a professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di pec (c.d. INI-PEC).

**Riferimenti:** art.26, c.2, D.P.R. 602/73; artt. 1 – 2 e 48 del D.Lgs. n.82/05; art. 38, c. 4, lett. b) D.L. n. 78/2010; art.14 D.Lgs. n.159/2015

**261 Notificazioni - Società cessata**

**Sentenza n. 07/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero**

*Notifica di avviso di accertamento in capo a una società cessata.*

In caso di una società (di persone o di capitali) cancellata dal registro delle imprese, l'avviso di accertamento volto a recuperare i debiti fiscali ad essa (e solo ad essa) riferibili può essere legittimamente notificato al liquidatore e ai soci, anche per le società di capitali, purché intervenga nel quinquennio successivo alla sua estinzione.

**Riferimenti:** art. 36 D.P.R. 602/1973; art. 2495 c.c.

**262 Cartelle di pagamento – Notificazioni – Termine quinquennale**

**Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Scafì**

*Notificazioni di cartelle di pagamento – Prescrizione quinquennale – Termine perentorio per proporre opposizione – “Conversione” del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale) – Infondatezza.*

In tema di notificazioni di cartelle di pagamento, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a norma del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la scadenza della cartella, avendo natura di atto amministrativo è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

**Riferimento:** D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5; c.c. art. 2953

**263 Notificazione a mezzo PEC**

**Sentenza n. 23/02/19, dep. 05/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Legittima la notifica della cartella a mezzo PEC*

È legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta certificata ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.P.R. 602/1973. In tema di riscossioni la notifica via PEC fu introdotta dall'art. 38 comma 4 lett. b) D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010. L'art. 14 D.Lgs. 159/2015 ha reso obbligatoria la notifica esclusivamente via PEC a imprese individuali, società ecc.

**Riferimenti:** art. 26 comma 2 D.P.R. 602/1973; art. 38 comma 4 lett. b) D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010; art. 14 D.Lgs. 159/2015

## **264 Cartella di pagamento – Notifica a mezzo PEC**

**Sentenza n. 46/02/19, dep. 12/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Cartella di pagamento – Notifica a mezzo PEC in formato pdf - Legittimità – Sussiste.*

È pienamente legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta certificata, ai sensi dell'art.26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, che non necessita di alcuna attestazione di conformità all'originale, essendo già l'originale emesso in unico esemplare che viene recapitato direttamente al contribuente destinatario della cartella.

Il D.P.R. 602/1973, nel comma 2 dell'art. 26 (nel testo in vigore dal 31 maggio 2011) prevede espressamente che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Qualora il contribuente contesti la notifica di una “copia informatica del documento cartaceo”, sarà onere dell'Agente della Riscossione notificante dimostrare la “natura” del documento (cartella di pagamento) notificato via PEC, e che trattasi, dunque, di documento informatico e non anche analogico (art. 149 bis c.p.c.).

In forza dell'art. 14 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 159, in vigore dal 22.10.2015, il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 è stato sostituito con una disposizione che ha reso obbligatoria (“esclusivamente”) la notifica della cartella a mezzo PEC a imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché a professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di pec (c. d. INI-PEC).

**Riferimenti:** D.P.R. n. 602/11973 art. 26 comma 2; D.Lgs. n. 82/2005; D.P.R. n. 68 dell'11.02.2005; D. Lgs. n. 159 del 24.9.2015.

**265 Riscossione - Notificazione tramite PEC- Privato residente all'estero**

**Sentenza n. 306/05/19, dep. 21/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Monacis**

*Riscossione - Notificazione – Tramite PEC- Privato residente all'estero –  
Illegittimità - Sussiste*

È illegittima la notifica tramite PEC ad un privato cittadino se non sussiste esplicita richiesta da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 159/2015, e tale volontà *“non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto”* ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 68/2005.

Se il privato ha trasferito la residenza all'estero e l'iscrizione all'AIRE è precedente la notifica della cartella, lo stesso non può considerarsi irreperibile e pertanto la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso l'ultimo Comune italiano di residenza del soggetto risulta illegittima

**266 Cartelle di pagamento – Debitore principale e obbligato solidale –  
Notificazioni**

**Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Cartella di pagamento – Medesima pretesa tributaria – Debitore principale e obbligato solidale – Notificazione – Termine decadenziale dalla data di notifica al debitore principale – Legittimità – Fondamento*

Nel caso di notifica di cartella di pagamento relativa alla medesima pretesa tributaria, dapprima al debitore principale e successivamente all'obbligato solidale, la verifica del rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, va operata con riferimento alla data di notifica al (primo) debitore "principale".

Diversamente opinando, si consentirebbe a questo di sottrarre il proprio patrimonio all'esecuzione mediante cessione dello stesso a terzi che potrebbero eccepire la decadenza senza limiti di tempo.

**Riferimenti:** art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

**267 Validità notifica all'estero – Soggetto iscritto all'AIRE**

**Sentenza n. 619/03/19, dep. 02/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Gallo; Relatore: Nicodano**

*Ai fini della validità della notifica all'estero vale l'indirizzo risultante all'AIRE*

L'intimazione di pagamento, emessa nei confronti di un italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE, si intende validamente notificata se effettuata all'indirizzo (nella fattispecie Londra) risultante all'AIRE. La spedizione ad altro indirizzo, sempre a Londra, non comporta che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza.

**268 Notifica - Avviso accertamento**

**Sentenza n. 144/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Rivello**

*Avviso accertamento – Notifica - Sussiste*

La notifica ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/2006 ammette la possibilità di notificare gli avvisi di accertamento ai contribuenti anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e non soltanto mediante ufficiali giudiziari, soggetti abilitati, messi comunali o agenti di polizia municipale.

**Riferimenti:** art. 1 c. 161 L. 296/2006

**269 Notifica cartella di pagamento - PEC**

**Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Ubertazzi**

*Formato “pdf” cartella di pagamento - Notifica*

La notifica della cartella di pagamento effettuata tramite PEC mediante l'uso del formato “pdf” è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso: opera comunque il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, c. 3 c.p.c. che sana ogni vizio di notifica.

**Riferimenti:** artt. 6 e 9 della L. n. 53/94 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005

**270 Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione**

**Sentenza n. 139/02/19, dep. 02/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Minniti**

*Notificazione – Irreperibilità temporanea – Modalità di cui all'art. 140 c.p.c. -  
Legittimità – Sussiste*

Nel caso di irreperibilità relativa, la notifica delle cartelle si esegue con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., pertanto il notificatore dovrà aver avuto cura di depositare una copia dell'atto nel comune nel cui ambito va eseguita la notifica, affiggere un avviso del suddetto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda; questo avviso va messo in una busta chiusa e sigillata; informare il destinatario mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, chiamata CAD (comunicazione di avvenuto deposito) ma solo nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario o messo.

**Riferimenti:** art. 26 D.P.R. 602/1973; art. 140 c.p.c.; Corte Cost. n. 258/2012

**271 Riscossione - Cartella di pagamento- Notifica - Formato**

**Sentenza n. 151/02/19, dep. 16/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Notifica a mezzo pec – Formato – Irregolarità – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Sussiste – Termine di notifica – Decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata dell'accertamento con adesione – Legittimità - Sussiste*

La notifica a mezzo PEC di un documento in formato non pienamente conforme al dettato legislativo costituisce una mera irregolarità sanata con il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., avendo nel caso di specie il ricorrente potuto difendersi compiutamente nel merito. Nel caso di inadempimento al piano di rateazione ex art. 15 ter del D.P.R. 602/1973, il termine per la notifica della cartella di pagamento è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

**Riferimenti:** art. 156 c.p.c.; Cass. n. 6417/2019; art. 15 ter D.P.R. 602/1973; art. 25 comma 1 D.P.R. 602/1973

**272 Riscossione – Irpef - Notifica**

**Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Notifica – Cartelle – PEC*

Per la notifica delle cartelle, l'impiego della PEC, essendo il destinatario munito di apposito indirizzo di posta certificata, è da intendersi legittima in quanto modalità paritaria ai modi ordinari e non una tipologia di carattere residuale.

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

### **273 P.T.T. - Notificazioni – Modalità cartacea e telematica**

**Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Notifica ricorso – Costituzione ricorrente – Modalità cartacea e telematica – Inammissibilità*

La notifica del ricorso in via cartacea seguita da successiva costituzione in via telematica è circostanza che non attiene solo alla regolarità degli atti, ma investe la corretta osservanza dei termini processuali. Pertanto il mutamento della modalità di notificazione da cartacea a telematica rende inammissibile il ricorso.

**Riferimenti:** D.Lgs. 546/1992; D.M. 163/2013

**274 Processo Tributario Telematico – Notificazioni - Termini**

**Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Notifica ricorso – Costituzione ricorrente – Eccezione processuale – Tardività deposito - Non sussiste*

L'eccezione di tardività del deposito (telematico) del ricorso per mancato deposito dell'originale (notificato tramite Ufficiale Giudiziario) in Segreteria nei trenta giorni successivi alla notifica non risulta accoglibile poiché la costituzione, benché inammissibile per altra ragione, avveniva comunque nei termini.

**Riferimenti:** D.Lgs. 546/1992; DM 163/2013

**275 Processo Tributario Telematico**

**Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Costituzione ricorrente - Inammissibilità*

La normativa in materia di Processo Tributario Telematico, con particolare riferimento al momento della sua instaurazione ed alle conseguenze volute dalla legge circa le differenti ipotesi attuative possibili, è rinvenibile nel Decreto Ministeriale 163/2013, nel Decreto Direttoriale del 04/08/2015 e nei Decreti Direttoriali 30/06/2016 e 15/12/2016, relativa in particolare alle modalità di costituzione in giudizio.

**Riferimenti:** D.M. 163/2013, D.D. 04/08/2015, D.D. 30/06/2016, D.D. 15/12/2016

**276 Processo Tributario Telematico - Notifica**

**Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Notifica – Costituzione – Instaurazione contraddittorio – Non sussiste*

L'attenzione del legislatore disciplina la fattispecie della costituzione mediante l'assoluto rilievo dato alla notifica del ricorso da parte del contribuente ricorrente, momento decisivo determinato dal legislatore per determinare il comportamento processuale da tenersi nella costituzione.

La scelta della modalità della notifica è dunque fondamentale per una corretta e legittima instaurazione del contraddittorio ed in definitiva le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso vincolano tutti nello sviluppo del giudizio.

**Riferimenti:** D.Lgs. 546/1992, DM 163/2013

**277 Processo Tributario Telematico - Notifica e deposito**

**Sentenza n. 271/01/18, dep. 30/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Notifica – Costituzione ricorrente – Sanatoria – Non sussiste*

Il mutamento della modalità tra notifica e deposito non può ritenersi sanato per mancato raggiungimento dello scopo, in quanto non si controverte sull'inesattezza o invalidità della notifica dell'atto introduttivo, bensì sul requisito di giuridica esistenza.

**Riferimenti:** D.Lgs. 546/1992, DM 163/2013, 156 c.p.c.

**278 Processo - PTT**

**Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Bertolo**

*Modalità telematica e cartacea nei ricorsi*

L'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'Ufficio per aver depositato le proprie controdeduzioni in modalità telematica a fronte del contribuente che ha prescelto la via cartacea, è da respingere sia per la legittimità della modalità seguita dall'Ufficio, sia in quanto i ricorrenti possono richiedere alla segreteria, con apposita istanza di accesso agli atti, di stampare copia del fascicolo.

**279 PTT - Strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico**

**Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018.**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico - Principio di facoltatività di strumenti informatici - Utilizzo modalità telematiche in primo grado e vincoli nei successivi gradi di giudizio - Norme di rito nel processo telematico.*

Ciascuna parte può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali mediante l'uso degli strumenti informatici e telematici presso le Commissioni Tributarie dopo l'avvio del processo tributario telematico (Circ. n. 2/Df/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il principio di facoltatività della scelta consente, ai sensi dell'art. 16 bis del D.Lgs. 546/92 (Comunicazione e notificazioni per via telematica) alla parte resistente, indipendentemente dalla scelta effettuata dal ricorrente, di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni, dei relativi documenti allegati e di ogni altro atto e documento, nonché di eseguire le notifiche alle controparti utilizzando la PEC.

In materia di disciplina del processo tributario telematico, il D.M. n. 163/13 prevede all'art. 2, c. 3°, quanto alle modalità di deposito e notifica degli atti processuali, che "la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore". Sicché tale norma obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire l'intero giudizio anche in appello avvalendosi degli strumenti del processo telematico, senza tuttavia interferire sulle scelte delle modalità processuali delle altre parti.

Tale normativa di settore nulla prevede nel caso diverso di avvio del processo con modalità cartacea, di talché nessun vincolo sulle forme processuali può ravvisarsi in capo alla parte resistente, che, liberamente, può optare di costituirsi anche con modalità telematiche, piuttosto che con le modalità tradizionali o cartacee.

Le norme di rito non tutelano l'interesse all'astratta regolarità del processo, per cui, l'eventuale deviazione dagli schemi processuali non comporta di per sé l'invalidità dell'atto contestato, laddove non vi sia alcun concreto pregiudizio per il diritto di

Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

difesa della parte che ne ha denunciato la violazione (Cass. civ. Sez. Un. 18/4/2016 n. 7665).

**280 PTT - Requisiti informatici**

**Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Notifica – PEC – Requisiti informatici – CAD – Conoscibilità – Vizio – Sanatoria -  
Sussiste*

L'intimazione notificata mediante PEC che presenta i requisiti dell'art. 20 c.1 bis e dell'art. 21 CAD ed i requisiti informatici per garantire provenienza, autenticità ed immodificabilità, risulta altresì valida in ragione della prova che l'atto sia entrato nella sfera della conoscibilità del destinatario, per cui anche l'eventuale vizio di notificazione è da intendersi sanato sotto il profilo di cui all'art. 156 c.p.c.

**Riferimenti:** artt. 20 e 21 CAD; 156 c.p.c.

## **PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **281 Accertamento su pubbliche affissioni**

**Sentenza n. 156/01/18, dep. 07/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Accertamento su pubbliche affissioni – Imposta di Pubblicità – Sussiste*

In presenza di cartello bifacciale opaco con scritta descrittiva, di targa bifacciale con la scritta “Negozio” di superficie superiore al limite di 300 cm quadrati, accompagnati da un telo bandiera ombrellone (striscione) con scritta, costituiscono mezzi pubblicitari visibili al pubblico in transito e sono assoggettati ad imposta di pubblicità.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 507/93

**282 Pubblicità - Presupposto dell'imposta**

**Sentenza n. 39/01/18, dep. 30/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Andrigo**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Presupposto dell'imposta*

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993, l'imposta sulla pubblicità è applicabile ai soli messaggi pubblicitari. Il fatto fiscalmente rilevante consiste nel legame indissolubile tra il messaggio pubblicitario e il messaggio utilizzato per la sua diffusione, con la conseguenza che deve escludersi che il mero impianto, non utilizzato, possa dar luogo all'imposizione tributaria in questione, potendo – ricorrendone i presupposti - essere assoggettato invece alla diversa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

**Riferimenti:** art. 5 D.Lgs. 507/1993

**283 Plurimi messaggi pubblicitari – Determinazione d'imposta**

**Sentenza n. 782/05/18, dep. 18/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Villa; Relatore: Pugno**

*Tributi locali - Imposta pubblicità- Plurimi messaggi in un pannello - Plurima tassazione - Sussiste*

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario" ma non detta una definizione di "mezzo pubblicitario". Essa si limita soltanto ad individuare l'elemento funzionale-comunicativo assolto del "mezzo", con generico riferimento alle modalità estervative-percettive attraverso le quali detta funzione trova attuazione realizzando il presupposto d'imposta normativamente identificato nella "diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche" (art. 5, comma 1).

Con la locuzione "mezzo pubblicitario" può, dunque, descriversi qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

**284 Pubblicità - Calcolo dell'imposta**

**Sentenza n. 49/02/18, dep. 19/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Modalità di applicazione dell'imposta*

È legittima la modalità di calcolo dell'imposta sulla pubblicità riferita alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario (nel caso di specie la singola freccia segnaletica).

**Riferimenti:** artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 507/1993

**285 Pubblicità - Presupposto dell'imposta**

**Sentenza n. 50/02/18, dep. 19/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Presupposto dell'imposta*

La tassazione dell'impianto non contenente messaggi pubblicitari è dovuta, posto che l'oggetto del tributo è la disponibilità del mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario da parte dell'impresa, e non il mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa per l'esposizione dei mezzi ai fini pubblicitari, ed indipendentemente dal fatto che questi siano utilizzati o meno, si applica la tassazione ex art. 7 del D.Lgs. 507/1993.

**Riferimenti:** artt. 5, 7 D.Lgs. 507/1993

**286 Imposta di Pubblicità - Centri Commerciali – Uso del segno distintivo**

**Sentenza n. 85/01/18, dep. 20/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Micheluzzi**

*Solidarietà nell'obbligazione tributaria sulla pubblicità - La pubblicità nei centri commerciali - Uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto*

Il difetto di legittimazione passiva invocato da una società di pubblicità non è condivisibile per un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “.....in materia di imposta sulla pubblicità, ove vi è solidarietà nell'obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato e il soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, la responsabilità di quest'ultimo - in via principale- prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 507/93, non indica un beneficio d'ordine, bensì si limita a fondare il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Ne consegue che la legittimità dell'avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato solidale “( Cass. 7348/12; 24307/09; 5039/15).

Non vi è incertezza alcuna (Cass. 27497/14) a ritenere il centro commerciale, al fine dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, come luogo aperto al pubblico e, quindi, di per sé idoneo, astrattamente e nei limiti stabiliti per l'accesso al suo interno, a veicolare messaggi pubblicitari.

I teli, nella fattispecie in esame, sono veri e propri strumenti di pubblicità nel momento in cui sugli stessi ritroviamo il segno distintivo dell'impresa o del prodotto: “l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili, quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno adoperato risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva ( Cass. 8658/15; 9580/94; 20830/05).

**287 Pubblicità - Messaggio pubblicitario - Esenzione**

**Sentenza n. 54/01/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Scarrone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Avvisi e indicazioni al pubblico – Esenzione*

È esente dall'imposta pubblicitaria la scritta non contenente un messaggio pubblicitario, bensì avente il fine di fornire informazioni/comunicazioni/indicazioni circa la presenza di un servizio alla clientela e avente effettiva ridotta superficie. (Nel caso di specie si trattava della scritta "Postamat").

**Riferimenti:** art. 17 D.Lgs. 507/1993; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 24 aprile 2009.

**288 Pubblicità - Fonti interpretative**

**Sentenza n. 54/01/18, dep. 27/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Scarrone**

*Fonti del diritto – Circolari e risoluzioni ministeriali - Fonti interpretative*

Le indicazioni contenute in risoluzioni ministeriali, costituenti “messaggi istituzionali” costituiscono fonti interpretative per l’esaurimento e l’evoluzione delle controversie.

**Riferimenti:** art. 1 disp. prel. c.c.

**289 Pubblicità – Concessione spazi**

**Sentenza n. 298/01/18, dep. 12/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Pozzi; Relatore: Volante**

*Accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni – Sussiste*

Nella fattispecie in oggetto appare con sufficiente chiarezza che la Società ricorrente ha usato senza autorizzazione e in maniera autonoma gli spazi pubblicitari di competenza del Comune, per cederli in concessione alla Società di pubbliche affissioni IRTEL.

La fondatezza degli avvisi di accertamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 507/93, art. 20; D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

**290 Pubblicità – Silos - Ente legittimato all'emissione dell'accertamento**

**Sentenza n. 14/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

*I silos riportanti la dicitura della ditta sono macchine da cantiere - Competenza ad emettere l'avviso di accertamento.*

I silos posizionati in un cantiere, in quanto dotati di un motore per la movimentazione e l'estrazione dei materiali in essi contenuti, sono macchine da cantiere rientranti nella definizione normativa dell'art. 2 D.Lgs 17/2010.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 26/07/2012, prescindendo dalla convenzione tra società proprietaria dei silos e comune ove la stessa ha la sede legale, competente ad emettere l'avviso di accertamento è il Comune ove la società ha sede legale e non quello in cui sono situati i silos.

**Riferimenti:** art. 2 c.2 D.M. 26/07/2012; art. 2 D.lgs. n. 17/2010

**291 Pubblicità - Plurimi messaggi**

**Sentenza n. 11/02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Scafì**

*Il mezzo composto da plurimi messaggi (freccie direzionali) sconta l'imposta di pubblicità avuto riguardo all'intero impianto*

Nel caso di impianto composto da plurimi messaggi pubblicitari, nella fattispecie freccie direzionali dissimili l'uno dall'altro e riferito ad aziende differenti, l'imposta si determina avuto riguardo alla superficie imponibile dell'intero impianto pubblicitario, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario. Non si deve determinare separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale, eseguendo per ogni freccia gli arrotondamenti al metro quadrato. Ciò in relazione all'art 7 comma 1 D.Lgs. 507/1993 che fa riferimento alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. In conformità con le risoluzioni ministeriali n. 262/E del 2-11-1995 e n. 19899 del 7-7-2014.

**Riferimenti:** art. 7 comma 1, D.Lgs. 507/1993

**292 Pubblicità - Cartelli - Esenzione**

**Sentenza n. 36/02/19, dep. 19/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Cartelli - Esenzione*

Non si realizza il presupposto impositivo di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 nel caso di cartelli, che pur riportando il logo della società o il nome del centro commerciale, contengono indicazioni circa giorni e orari di apertura dell'esercizio, la planimetria, l'accesso al parcheggio e altre informazioni analoghe. I messaggi in questione risultano privi di carattere pubblicitario, non promuovono la domanda di beni e servizi e non sono finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto commerciale\*.

**Riferimenti:** art. 5, comma 2, 17, D.Lgs. 507/1993; C.T.P.di Alessandria sentenze n. 24/05/2017 e n. 257/3/2018

**293 Pubblicità - Insegne - Esenzione**

**Sentenza n. 49/02/19, dep. 03/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Insegne - Esenzione*

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Ai fini della definizione di "unico mezzo pubblicitario" soccorre il dettato normativo dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che presuppone, per l'applicazione delle varie modalità di calcolo dell'imposta, la coesistenza di "mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo" e "collocati in connessione tra di loro".

In particolare, ai fini della "connessione" deve essere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi, non è invece necessaria la fisica continuità\*. (Nel caso di specie sono state considerate esenti da imposta sulla pubblicità le insegne di Poste Italiane installate nello stesso Ufficio Postale, sommate e considerate un *unicum* ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale.)

**Riferimenti:** artt. 5, 7, comma 5, 17, comma 1-*bis* D.Lgs. 507/1993; art. 2-bis, comma 6 D.L. 13/2002; art. 47, comma 1 D.P.R. 495/1992; Cass. civ. Sez. V sent. n. 23250 del 14/12/2004; Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 252 del 12/01/2012

**294 Pubblicità - Avvisi al pubblico**

**Sentenza n. 49/02/19, dep. 03/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento - Imposta pubblicitaria - Avvisi al pubblico - Esenzione*

Sono esenti dall'imposta pubblicitaria gli avvisi al pubblico - al di sotto del limite dimensionale stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 - non contenenti un messaggio pubblicitario, in quanto non costituenti invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio, bensì indicazioni per facilitare l'utilizzo del servizio in questione.

**Riferimenti:** artt. 5, 17 D.Lgs. 507/1993; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 24 aprile 2009.

**295 Pubblicità - Mezzo di comunicazione**

**Sentenza n. 144/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Rivello**

*Avviso accertamento – Pubblicità - Sussiste*

Come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, risulta assoggettato ad imposta sulla pubblicità qualsiasi con il pubblico obiettivamente idoneo a far conoscere alla collettività il nome, attività e prodotto di un'azienda, risultando irrilevante che il mezzo di comunicazione non abbia funzione reclamistica o propagandistica.

**296 Pubblicità - Insegna – Esenzione**

**Sentenza n. 146/02/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Pubblicità – Insegna – Esenzione – Sussiste*

Come da giurisprudenza consolidata, sebbene le insegne dell'esercizio commerciale siano esenti, anche se svolgono funzione pubblicitaria purché inferiori a cinque metri, lo spazio pubblicitario collocato su un box per lo svolgimento di prodotti e servizi non consiste in una mera insegna e non è neppure una sede secondaria, ma luogo di svolgimento di attività pubblicitaria, che, pertanto, rientra nella previsione della normativa.

**297 Avviso di accertamento pubblicità - Sottoscrizione**

**Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento - Società concessionaria - Sottoscrizione*

È valido l'avviso di accertamento sottoscritto con le modalità di cui all'art. 1, comma 87 della L. 549/1995 - che prevede l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile in caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati – da parte dell'Amministratore Unico della società concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo, in forza di convenzione sottoscritta con il Comune.

**Riferimenti:** art. 1, comma 87 L. 549/1995

**298 Pubblicità - Insegne – Esenzione**

**Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Insegne – Esenzione – Non sussiste*

Non è applicabile l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-*bis* del D.Lgs. 507/1993 – relative alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono – alle postazioni di distribuzione automatica, in quanto non configuranti sedi dello svolgimento dell'attività commerciale (Nel caso di specie si trattava di cabine per fototessera)

**Riferimenti:** artt. 5, 7, comma 5, 17, comma 1-*bis* D.Lgs. 507/1993; art. 2-bis, comma 6 D.L. 13/2002; art. 47, comma 1 D.P.R. 495/1992 ; Cass., Sez. V, 30/12/2014, sentenza n. 27497; Cass., Sez. L., 12/03/2009, sentenza n. 6021; Cass., Sez. L., 13/04/2004, sentenza n. 2004.

**299 Pubblicità - Cessazione del rapporto fiscale**

**Sentenza n. 50/01/19, dep. 13/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone**

*Avviso di accertamento – Imposta pubblicitaria – Cessazione del rapporto fiscale*

La chiusura del rapporto fiscale avviene solo previa produzione di apposita denuncia di cessazione, in assenza della quale è da ritenersi legittima l'imposizione relativa a pubblicità rimossa.

**Riferimenti:** art. 8, comma 3 D.Lgs. 507/1993

**300 Imposta Pubblicità - Base Imponibile**

**Sentenza n. 126/02/19, dep. 02/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo.**

*Modalità di applicazione dell'imposta - Superficie della figura geometrica piana massima – Legittimità – Non sussiste*

L'art. 7 del D.Lgs. 507/93 dispone che l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

**Riferimenti:** art. 7 D.Lgs. 507/93

## REGISTRO

### **301 Imposta di registro - Novazione di un mutuo**

**Sentenza n. 161/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Mineccia**

*Mutuo ipotecario in preammortamento – Agevolazioni di imposta – Sussistono*

In presenza di novazione di un mutuo già esistente a seguito di una diversa modalità di estinzione e non sussistendo la cessione di una nuova liquidità è applicabile l'agevolazione dell'imposta di registro e bollo collegata, per effetto dell'art. 15 D.P.R. n. 601/73.

**Riferimenti:** D.P.R. n. 601/73, art. 15

**302 Registro - Rapporto contrattuale unitario - Applicazione imposta**

**Sentenza n. 814/07/18, dep. 01/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Villani**

*Nel caso di contraente generale (general contractor) il prefinanziamento delle opere ricade nell'ambito della figura del negozio complesso, contrassegnato dall'unicità della causa. Si applica l'imposta ex art. 21 comma 2 TUR, come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.*

Il contraente generale i cui caratteri sono definiti dalla legge 443/2001 è un soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore e in parte finanziatore dell'opera da realizzare. Ne assume la responsabilità economica in conseguenza delle proprie capacità organizzative, in base alle proprie disponibilità è in grado di sollevare la Pubblica Amministrazione dai costi immediati con formule di prefinanziamento delle opere da realizzare. Sussiste un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria, tale da consentire una causa reale unitaria che riassume in sé distinte giustificazioni causali dei diversi negozi. Pur trattandosi di finanziamento escluso dall'applicazione dell'IVA, non si procede quindi all'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ma ex art. 21 comma 2 TUR il quale stabilisce che l'imposta si applica come se l'atto contenesse lo sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

**Riferimenti:** Legge 443/2001; art. 176 comma 2 e art. 194 codice degli appalti; artt. 5 e 21 commi 1, 2 D.P.R. 131/1986;

**303 Base imponibile – Opera pubblica - Negozio complesso**

**Sentenza n. 814/07/18, dep. 01/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Villani**

*Imposta registro - Base imponibile – Opera pubblica - Impegno di prefinanziamento - Contraente generale – Negozio complesso – Imposta unica – Sussiste*

Il discrimine tra negozio complesso e negozi collegati è il punto nodale della questione controversa posto che l'art. 21, comma 1, del TUR, stabilisce che *"Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto"* mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede, che *"Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa"*.

Proprio le disposizioni legislative che disciplinano la figura del *contraente generale* come soggetto che non si limita ad effettuare le opere pubbliche affidate dalla stazione appaltante ma, per le proprie capacità organizzative e in base alle proprie disponibilità è in grado anche di sollevare la pubblica amministrazione dai costi immediati in base a formule di prefinanziamento delle opere che andrà a realizzare, consentono di ritenere che tra le operazioni soggette all'accertamento contestato intercorra, in virtù della legge e per esigenza obiettiva del contratto (e non già per mera volontà delle parti), un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria, tale da consentire di ravvisare una causa reale unitaria, che riassume in sé le distinte giustificazioni causali dei diversi negozi.

Di conseguenza se gli aspetti caratterizzanti la figura del *contraente generale* indicati dal legislatore debbano essere considerati elementi tipici dell'istituto e dunque indispensabili ai fini della sua configurabilità e tra tali aspetti è menzionata l'assunzione, anche parziale, dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, non può che ravvisarsi ravvisandosi l'esistenza di un'unica struttura negoziale complessa.

**Riferimenti:** art. 21 TUR

**304 Registro – Agevolazioni fiscali – Pertinenze dell’immobile principale -  
Requisiti**

**Sentenza n. 907/07/18, dep. 10/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Ingino; Relatore: Marini**

*Gli immobili accatastati C/2 C/6 C/7 sono pertinenze se destinate in modo durevole e ad ornamento dell’immobile principale, in grado di accrescerne l’utilità e il pregio, in un rapporto di complementarità e strumentalità.*

Ai sensi del comma 3 Nota II bis della Tariffa parte prima D.P.R. 131/1986 le agevolazioni fiscali c.d prima casa spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 purché siano destinate al servizio della casa di abitazione ex art. 817 c.c. e art 21 comma 3 D.P.R. 131/86. Ciò in presenza di due requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo ossia la destinazione durevole al servizio del bene principale e la volontà del titolare del diritto reale sul bene principale di effettuare tale destinazione. Gli immobili in questione sono parte integrante di un unico complesso residenziale, difficilmente divisibile in via prettamente materiale.

**Riferimenti:** art. 21 comma 3 D.P.R. 131/1986; comma 3 Nota II bis della Tariffa, parte prima D.P.R. 131/1986; art. 817 c.c

**305 Registro – Risoluzione di un contratto**

**Sentenza n. 75/02/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Chirieleison**

*Registro – Avviso di liquidazione – Silenzio rifiuto su istanza di rimborso – Risoluzione di un contratto*

L'Ufficio effettua una rivalutazione OMI (sul valore catastale dichiarato dalle parti) facendo uso dei poteri di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 riqualificando l'atto registrato, considerandolo come trasferimento immobiliare a titolo oneroso, come espressamente indicato dalle parti.

Non è dovuto il rimborso dell'imposta versata nel caso di risoluzione di un precedente contratto, la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro, da applicarsi con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

**306 Registro - Stipula di più atti**

**Sentenza n. 328/01/18, dep. 26/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Unicità del tributo dovuto su due atti ove si trasferiscono due diversi diritti sul medesimo bene - Prevalenza della tipologia del bene in oggetto.*

In presenza di un contratto di affitto di fondi con entrostante impianto fotovoltaico, seguito da un secondo atto in cui, in trasformazione del precedente, si trasferisce la concessione del diritto di superficie, è rilevabile la sussistenza di due diversi contenuti giuridici (rapporto obbligatorio tra le parti il primo, diritto reale sul bene il secondo), anche se il secondo rogito era previsto in una clausola del precedente. Sulla fattispecie evidenziata però sulla locazione di terreni agricoli è preminente il complesso immobiliare urbano in essi contenuto, ovvero impianto fotovoltaico con annesso fabbricato di gestione. In tale contesto si rileva come col secondo atto si determina una risoluzione anticipata del contratto di locazione stipulato in precedenza, evento questo per il quale non è dovuta l'imposta come previsto dall'art. 17 c. 3 D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che, a fronte del versamento dell'imposta per entrambi la registrazione, è legittima l'istanza di rimborso di quanto versato per il secondo atto.

**Riferimenti:** art. 17 c.3 D.P.R. n. 131/1986

**307 Registro – Scrittura privata**

**Sentenza n. 1273/08/19, dep. 19/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino.**

**Presidente: Fassio; Relatore: Pugno**

*Concetto di corrispondenza ai fini dell'imposta di registro*

Deve essere assoggettata a tassazione ai fini dell'imposta di registro la scrittura privata di rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società, per quanto il contribuente abbia dichiarato che si trattava di una diversa destinazione del credito a favore della costituzione di un fondo di riserva societario, allorché tale qualificazione sia suffragata da raccomandata firmata unilateralmente dal solo socio, né vi è stata lettera di accettazione sottoscritta dall'accettante.

**Riferimenti:** parte 1 art. 2 comma 1, 3, 6, 9 e 10 D.P.R. 131/1986; art. 4 comma 1 lettera a) n. 5 D.P.R. 131/1986; artt. 1326 comma 1, 1334 e 1335 c.c.

**308 Registro – Soggetto passivo – Rappresentante – Non sussiste**

**Sentenza n. 1274/08/18, dep. 19/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Fassio; Relatore: Pugno**

*Il rappresentante, in forza di delega rilasciata per l'opposizione a decreto ingiuntivo, non è soggetto passivo dell'imposta di registro.*

La procura *ad litem* ex art. 83 c.p.c. in cui il difensore “*potrà pagare qualsiasi tassa od imposta*” non costituisce obbligo di pagamento. Essa è un negozio giuridico unilaterale con il quale il difensore è investito del potere di rappresentare la parte in giudizio. Gli atti del processo sono compiuti dal rappresentante, ma gli effetti si ripercuotono solo nella sfera del rappresentato. Il debito fiscale, riportato nell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non può ripercuotersi sul rappresentante, il quale come tale era senza alcun potere sostanziale di rappresentanza del diritto, potere riservato al rappresentato.

**Riferimento:** art. 83 c.p.c.

**309 Registro - Sentenza di condanna – Liquidazione dell'imposta**

**Sentenza n. 84/01/18, dep. 28/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pravon**

*Sentenza di condanna – Liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa – Illegittimità – Fondamento*

La sentenza in relazione alla quale è liquidata l'imposta di registro rientra nella previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, che prevede la liquidazione dell'imposta in misura fissa per gli atti dell'Autorità Giudiziaria, in materia di controversie civili, "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o di beni, o la risoluzione di un contratto". La ratio della norma è di evitare che sia assoggettata ad imposta proporzionale la registrazione di una sentenza che comporti il mero ripristino di una originaria situazione patrimoniale, senza manifestazione di trasferimento di alcuna capacità contributiva.

**Riferimenti:** art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

**310 Registro - Cessione di azienda - Accollo di debiti**

**Sentenza n. 03/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Rivello**

*Accollo di debiti di società cedute - Non è deducibile dall'imponibile ai fini dell'imposta.*

In presenza di cessione di azienda o ramo di azienda gli addebiti trasferiti non costituiscono una autonoma base imponibile in quanto già concorrenti alla formazione del valore del trasferimento. In tale contesto non assume nessuna rilevanza il fatto che il suddetto debito rientri nella modalità convenuta dai contraenti ai fini del pagamento.

**Riferimenti:** art. 43 D.P.R. 131/1986; Cass. n. 24081/2015

**311 Conferimento di beni in un trust**

**Sentenza n. 53/05/19, dep.17/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Nicodano**

*Imposta di registro - Trust - Conferimento di beni o diritti – Trasferimento di ricchezza - Imposta proporzionale - Non sussiste*

Il conferimento dei beni in un trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del trustee, che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo della sua sfera patrimoniale. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno trasferiti ai beneficiari dei trust stesso.

**312 Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Riesame del valore su atti probatori del Contribuente**

**Sentenza n. 14/01/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Broglia**

Vendita del bene immobiliare a basso valore venale – Contestazione dell’Ufficio – Riesame del valore su atti probatori del Contribuente – Fondatezza

A seguito del trasferimento a titolo oneroso di un bene C/1 dichiarato secondo l’Ufficio a basso valore venale veniva emesso avviso di liquidazione avendo prodotto, l’Ufficio, una ricerca statistica dei beni analoghi trasferiti nella zona interessata avvenuti in un periodo triennale anteriore alla data della stipula del 29/7/2015, applicando il c.d. sistema del “metodo comparativo residuale”.

A fronte di tale situazione la parte provvedeva a fornire a mezzo di professionisti delegati apposita documentazione, repertorio fotografico, relazione esplicativa e stralcio valutazioni confermate dall’ASCOM e dalla FIMAA per gli anni 2012 e 2015, ribadendo la congruità del valore dichiarato in atti.

È fondata e attendibile la documentazione prodotta dal Contribuente rispetto all’accertamento a tavolino prodotto dall’Ufficio.

**313 Imposta di Registro - Acquisto prima casa**

**Sentenza n. 18/02/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore Reggio**

*Agevolazioni su crediti agevolati e fiscali per acquisto prima casa – Termine Temporale di diciotto mesi per la residenza – Sussiste*

Trattasi di acquisto di prima casa senza che il contribuente interessato abbia provveduto a prenderne possesso a mezzo di regolare residenza entro i diciotto mesi dalla data della stipula dell'atto.

Non essendo state rilevate situazioni interruttive particolari o di disagio obiettive, il termine di diciotto mesi ha carattere perentorio a seguito del quale cadono tutte le agevolazioni concesse dalla normativa sull'acquisto della prima casa.

**314 A.S.D. – Imposta di registro – Finanziamenti degli associati**

**Sentenza n. 46/01/19, dep. 21/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente Astegiano; Relatore: Franconiero**

*Associazioni sportive dilettantistiche – Finanziamento da parte dell'associato qualificabile come mutuo soggetto a imposta di registro.*

Se il verbale del consiglio direttivo dell'associazione sportiva contiene la chiara manifestazione di volontà relativa ad un finanziamento a favore della stessa da parte di uno o più associati (manifestazione considerata completa ed autosufficiente), lo schema negoziale in cui tale operazione è riconducibile dal punto di vista civilistico è il contratto di mutuo ex artt. 1813 - 1822 del codice civile. Pertanto l'operazione suddetta è soggetta ad imposta proporzionale di registro del 3% ai sensi dell'art. 9 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Riferimenti:** artt. 1813 - 1822 c.c.; art. 9 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

**315 Imposta di registro – Cessione d’azienda – Accollo dei debiti – Base imponibile**

**Sentenza n. 369/05/19, dep. 07/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Villa; Relatore: Vicuna**

*Imposta di registro - Azienda – Valore - Accollo debiti aziendali – Rilevanza – Sussiste*

In tema di imposta di registro su atti di cessione di azienda (o di diritti reali su di esse), il valore effettivo, rispetto a quello dichiarato, deve essere accertato tenendo conto del criterio di cui all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, che non esclude, peraltro, una verifica sulla inerenza delle passività risultanti dalla documentazione contabile rispetto all'attività svolta dall'azienda trasferita, in quanto l'estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità ed assunti dalla cessionaria, fa sorgere, in capo all'acquirente, una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all'accollo che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, concorre a determinare la base imponibile.

**Riferimenti:** artt. 51, comma 4, e 43, comma 2, D.P.R. n. 131/86

**316 Imposta di registro - Decreto ingiuntivo**

**Sentenza 71/01/19, dep. 18/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello, Relatore: Greco**

*Imposta di registro – Testamento – Riconoscimento di debito – Decreto ingiuntivo – Base imponibile – Determinazione*

Qualora il rapporto fondamentale sia afflitto da indeterminatezza del contenuto patrimoniale, è soggetto ad imposta di registro l'importo il cui pagamento viene ingiunto al debitore, indipendentemente dal maggiore ammontare indicato nella dichiarazione di riconoscimento del debito contenuta in una scheda testamentaria.

**Riferimenti:** D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22.

**317 Imposta di registro - Agevolazione prima casa – Presupposti**

**Sentenza n. 33/02/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente e Relatore: Catania**

*Avviso di accertamento – Imposta di registro – Agevolazione prima casa*

Il contribuente non ha il diritto a beneficiare dell'aliquota più favorevole rispetto a quella ordinaria, prevista per l'acquisto della "prima casa", in assenza di espressa richiesta e di dichiarazione in merito ai relativi presupposti.

Il termine finale entro il quale il contribuente può far valere il suo diritto a chiedere l'applicazione dell'agevolazione tributaria sull'acquisto della prima casa è costituito dalla registrazione dell'atto davanti all'Amministrazione fiscale.

La sola circostanza dell'intervenuta alienazione dell'immobile pre-posseduto nel termine di un anno dal secondo acquisto non legittima la restituzione dell'imposta corrisposta in base all'aliquota ordinaria.

**Riferimenti:** art. 1, comma 55 L. 208/2015; sentenza Cass. n. 21379/2006

### **318 Imposta di registro - Cessione delle quote di partecipazione**

**Sentenza n. 40/02/19, dep. 06/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Cavallari**

*Imposta di registro - Cessione delle quote di partecipazione - Natura intrinseca dell'atto*

La cessione totalitaria delle quote di partecipazione, anche se posta in essere prima del 1° gennaio 2018, non può essere qualificata, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, alla stregua di una cessione di azienda.

Dall'art. 20 del D.P.R. 131/1996, come modificato dal comma 87, lett. a) n. 2) dell'art. 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), deriva che ai fini della corretta tassazione dell'atto non rilevano gli elementi interpretativi esterni all'atto stesso, le disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare e gli interessi concretamente perseguiti dalle parti.

Ai sensi del comma 1084 dell'art 1 della L. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) l'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'art. 20 citato è pertanto applicabile anche per la risoluzione delle liti pendenti in cui sia ancora aperta la contesa sull'applicazione della norma oggetto di interpretazione.

**Riferimenti:** art. 20 D.P.R. 131/1996; comma 87, lett. a) n. 2) dell'art. 1 L. 205/2017; comma 1084 dell'art 1 L. 145/2018

**319 Tassazione Sentenze civili relative ad interessi anatocistici**

**Sentenza n. 20/02/19, dep. 24/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: La Monaca**

*Imposta di registro – Sentenze e atti giudiziari – Azione di ripetizione dell'indebito – Tassazione proporzionale – Legittimità – Sussiste*

In ipotesi di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che, per detto motivo, non possono essere ricondotte alla nozione di “pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale.

**Riferimenti:** art. 40 D.P.R. 131/86, nota II art. 8, comma 1, lett b)

**320 Registro - Cessione d'azienda - Base imponibile**

**Sentenza n. 153/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Greco**

*Registro – Base imponibile – Determinazione - Sussiste*

In materia di imposta di registro relativa a cessione d'azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, identificata la base imponibile nel solo corrispettivo versato dal cessionario al cedente, al netto dei debiti oggetto di accollo, aveva annullato l'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta suppletiva di registro (Cass. Ord. n. 23873/2015).

**Riferimenti:** Cass. Ord. n. 23873/2015; conf. Cass. n. 12215/2008; Cass. n. 24081/2015.

**321 Registro - Modalità di pagamento – Accollo debiti aziendali**

**Sentenza n. 153/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Greco**

*Registro – Base imponibile – Determinazione – Modalità di pagamento – Accollo debiti aziendali – Non sussiste*

Per il principio enunciato dalla Cassazione (Cass. Ord. n. 23873/2015; Cass. n. 12215/2008; Cass. n. 24081/2015), in materia di imposta di registro, ai fini della determinazione della base imponibile, non assume alcuna rilevanza la modalità convenuta dai contraenti per il pagamento, anche nell'ipotesi in cui detta modalità si risolve nell'accollo di debiti aziendali da parte del cessionario.

**Riferimenti:** Sent. n. 3/2019 del 14/01/2019 CTP CN

**322 Imposta registro - Atti giudiziari**

**Sentenza n. 934/01/19, dep. 20/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Grimaldi**

*Imposta registro - Sentenze e atti giudiziari – Trasferimento di ricchezza – Condizione – Non sussiste*

Il testo unico sull'imposta di registro nel prevedere il pagamento dell'imposta sugli atti giudiziari non contiene alcun riferimento ad un effettivo e concreto trasferimento ricchezza. Pertanto resta dovuta l'imposta sulla sentenza che rigetta l'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto successivamente fallito che se il fallimento di quest'ultimo ha reso impedito l'esecuzione della stessa.

**323 Imposta di registro**

**Sentenza n. 67/01/19, dep. 16/07/2019**

**Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli**

**Presidente: Bertona; Relatore: Andrigo**

*Agevolazioni fiscali PPC - Imposta di registro - Acquisto di fabbricato con pertinenza terreno agricolo – Non spettano*

La disposizione recante agevolazione fiscale di cui art. 2, comma 4 D.L. 194/2009 si riferisce espressamente agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, quindi il bene compravenduto deve essere un terreno, al quale possono accedere o meno pertinenze (nel caso di specie si è ritenuto che l'oggetto principale dell'atto di acquisto fosse un fabbricato, di cui il terreno agricolo costituiva pertinenza e non il contrario, come sostenuto dal ricorrente).

**Riferimenti:** art. 2, comma 4 D.L. 194/2009

**324 Registro – Termine proposizione del ricorso**

**Sentenza n. 183/01/19, dep. 29/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Termine – Perentorio - Sussiste*

Il termine per la proposizione del ricorso in seguito all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato a parte venditrice ed acquirente è perentorio per entrambe le parti, a nulla rilevando, ai fini del calcolo dei termini, la richiesta di accertamento con adesione avanzata dalla venditrice nei confronti dell'acquirente.

## RISCOSSIONI

### **325 Cartella di Pagamento notificata a mezzo PEC senza firma digitale**

**Sentenza n. 38/01/18, dep. 02/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore: Terzi**

*Riscossione – Cartella di Pagamento – Mancanza sottoscrizione e firma digitale – Legittimità - Sussiste*

Nessuna norma prescrive la sottoscrizione della Cartella di Pagamento a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto, che dal documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. Né l'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, né i richiamati modelli di cartella di pagamento prevedono la sottoscrizione della cartella, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione dell'ufficio a cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della provenienza del documento. Inoltre, che la cartella di pagamento, pur riproducendo pedissequamente il ruolo, è atto diverso e distinto da quest'ultimo. Pertanto, anche sotto tale profilo, essa va esente dall'obbligo di sottoscrizione.

Per ciò che attiene, inoltre, all'esigenza che la cartella notificata abbia caratteristiche di autenticità, integrità e immodificabilità, che risulterebbero particolarmente rilevanti nel caso in cui l'atto impugnato sia costituito da un documento informatico notificato via PEC e che sarebbero garantite in via esclusiva dall'apposizione della firma digitale, si osserva come, per converso, l'immodificabilità del documento risulti assicurata dalla conversione dei font, in fase di ottenimento del pdf cartella, come è possibile verificare aprendo il file con strumenti che consentano la scrittura su pdf (ad esempio Adobe PDF Writer).

**Riferimenti:** art.25 D.P.R. 602/1973; Cass nn. 1644 e 13747 del 2013; Corte Costituzionale Sentenza n.117/2000; Corte Costituzionale Sentenza n.577/2017

**326 Riscossione - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria**

**Sentenza n. 42/02/18, dep. 07/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Cavallari**

*Riscossione - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Elementi*

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve necessariamente contenere tutti gli elementi costitutivi del successivo provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto indispensabile per l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. La comunicazione preventiva, in particolare, deve indicare nella causale gli atti impositivi e l'ammontare complessivo del debito e gli immobili che si intende sottoporre ad ipoteca, in ragione dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza che devono assistere l'iscrizione ipotecaria.

**Riferimenti:** art. 77 D.P.R. 602/1973

**327 Riscossione – Interessi maturati - Prescrizione**

**Sentenza n. 800/07/18, dep. 26/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Ingino; Relatore: Villani**

*Riscossione - Interessi moratori - Obbligazione autonoma - Sussiste*

Se la prescrizione dei crediti erariali è ab origine decennale, non può dirsi lo stesso per le sanzioni e gli interessi in quanto anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l'imposta. Il debito del contribuente relativo agli interessi già maturati integra pertanto un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, c.c.

**Riferimenti:** art. 2948, n. 4, c.c.

**328 Riscossione - Interessi – Sospensione art. 47 – Percentuale dovuta**

**Sentenza n. 929/05/18, dep. 17/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*Iscrizione a ruolo provvisoria- Avviso di accertamento – Sospensione cautelare art. 47 D.Lgs 546/92 – Ammontare interessi dovuti*

Gli interessi dovuti sugli importi recuperati con l'avviso di accertamento provvisoriamente iscritto a ruolo ex art. 5 D.P.R. 602/1973, benché sospeso ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 nella fase cautelare, a fronte del rigetto del ricorso ammontano al 4,5% ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 602/1973

**Riferimenti:** artt. 15 e 39 D.P.R. 602/1973; art. 47 D.Lgs. 546/1992

**329 Prescrizione diritto alla riscossione dei crediti**

**Sentenza n. 74/02/18, dep. 22/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: Marzagalli**

*Riscossione – Cartella pagamento – Prescrizione decennale – Sussiste*

Il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo deve ritenersi decennale in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2946 c.c.. L'emissione della cartella di pagamento non trasforma la natura del credito da essa portato, non potendosi conseguentemente ipotizzare, dopo la suddetta emissione, l'operatività di un termine di prescrizione diverso da quello proprio di ciascun credito iscritto a ruolo. I crediti di natura tributaria e si prescrivono con il decorso di 10 anni. Il termine decennale di prescrizione del diritto alla riscossione decorre dalla data di notifica della cartella di pagamento. Deve altresì tenersi conto degli atti interruttivi della prescrizione eventualmente occorsi, quali per esempio un Avviso di intimazione

**Riferimenti:** art.2946 Codice Civile; Cassazione, Sez.5, n.15665 del 09/07/2014

### **330 Cartelle di pagamento – Notifica diretta a mezzo posta**

**Sentenza n. 207/02/18, dep. 27/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafì; Relatore: Puzo**

*Cartelle di pagamento – Notifica diretta a mezzo posta dagli Uffici finanziari o dagli agenti della riscossione – Legittimità – Fondamento – Sussiste*

La notifica diretta a mezzo posta dagli uffici finanziari o dagli agenti della riscossione è riconosciuta dall'art. 26, primo comma, seconda parte del D.P.R. 602/1973.

Il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all'Ufficio postale opera come mero *nuncius* sicché la sua identità non incide sulla validità della notifica.

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..

Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

L'individuazione del consegnatario non è necessaria in caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale.

L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avendo natura di atto pubblico.

In via definitiva, ove la cartella di pagamento venga notificata ai sensi del sopracitato art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto da parte del concessionario di Racc. A.R. trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982, talché non occorre

## Massimario 2019 CC.TT.PP. Piemonte

l'invio di una raccomandata, qualora il plico non venga consegnato personalmente al destinatario.

**Riferimenti:** art. 26, c.1 seconda parte, D.P.R 602/73; legge 20.11.1982 n. 890; art. 149 c.p.c.; art. 1335 c.c.; Corte Cassazione - sentenze n. 3254/2016 e n.1304/2017

**331 Cartella di pagamento - Insinuazione al fallimento**

**Sentenza n. 1142/02/18, dep. 30/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Pugno**

*Riscossione - Cartella di pagamento - Insinuazione al fallimento - Interruzione termini prescrizione – Sussiste*

La presentazione delle istanze per l'insinuazione del credito nel passivo fallimentare da parte dell'Agenzia della Riscossione, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945 comma secondo c.c.

**Riferimenti:** art. 2945 c. 2 c.c.

**332 Società estera - Intestazione cartella a legale rappresentante italiano**

**Sentenza n. 26/01/19, dep. 08/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Grimaldi; Relatore: Cipolla**

*Riscossione – Cartella esattoriale – Carichi società estera - Intestazione a legale rappresentante italiano – Nullità – Sussiste*

L'intestazione della cartella esattoriale al legale rappresentante in luogo della società appare sprovvista di qualsiasi rilievo giuridico riguardando, al più, scelte organizzativo-procedimentali interne all'amministrazione che non hanno rilievo per la platea dei contribuenti né per il giudice.

**Riferimenti:** art.7 D.L. 269/2003

**333 Cartelle di pagamento prive di sottoscrizione del funzionario competente**

**Sentenza n. 15/02/19, dep. 29/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente e Relatore: Scafì**

*Cartelle di pagamento prive della sottoscrizione del funzionario competente – Validità dell'atto notificato – Legittimità – Sussiste*

In tema di riscossione delle imposte sul reddito l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la cartella quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministro competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito numero di codice.

**Riferimenti:** art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ; Corte di Cassazione – Sentenze n. 25773 del 05.12.2014 e n. 577 del 12.01.2017

**334 Riscossione – Vizi propri cartella - Contestazione**

**Sentenza n. 13/01/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente e Relatore: Donato**

*Esecuzione – Opposizione – Onere contestazione contribuente – Vizi propri cartella – Onere di produzione riscossore – Non sussiste*

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria della cartella contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente di riscossione ne dia prova della regolare esecuzione resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti, né sussiste in capo all'agente l'onere di produrre in giudizio copia integrale della cartella stessa (Cass. 12888/2015; Cass. 19326/2014).

**335 Cartella di pagamento - Ravvedimento operoso – Versamento tardivo-  
Rideterminazione del debito**

**Sentenza n. 53/01/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Marozzo; Relatore: Volante**

*Versamento rateale a seguito di ravvedimento operoso – Il versamento tardivo di una rata comporta la rideterminazione di tutto il debito iscritto a ruolo.*

In merito ai versamenti rateali stabiliti ciascuno alla data fissata, l'attuale normativa in vigore ha modificato la precedente.

Il D.Lgs. n. 159, introdotto nel 2015, non è applicabile nei periodi d'imposta pregressi e prescrive, come nella fattispecie in esame, che il ritardo del versamento dell'ultima rata, avvenuto con il ritardo di un solo giorno, comporta la rideterminazione di tutta la somma a debito, ancorché le rate precedenti siano state regolarmente versate alla data prevista per ciascuna di esse.

In tal senso la data stabilita per il versamento di ciascuna rata risulta essere un termine perentorio.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 159/2015, art. 15-ter, c, 2; art. 3 bis

**336 Cartelle di pagamento – Concessionario competente per la riscossione**

**Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Agenzia Entrate-Riscossione – Competenza territoriale dell’Ufficio tributario deputato alla riscossione – Legittimità – Fondamento*

Non può configurarsi alcuna incompetenza territoriale dell’Ente deputato alla riscossione.

L’attività di riscossione è attualmente esercitata con le nuove disposizioni di cui al decreto legge n. 193/2016 da un Ente pubblico denominato “Agenzia Entrate – Riscossione” che rappresenta l’unico soggetto abilitato all’attività di riscossione nazionale, a seguito dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia.

La ripartizione territoriale di tale nuovo ente pubblico ha effetto meramente interni e non esplica alcuna efficacia sugli atti da esso emanati, né è stato previsto specificatamente alcun tipo di nullità nel caso di mancato rispetto di criteri di suddivisione territoriale.

**Riferimenti:** D.L. n. 193/2016

**337 Obbligazioni tributarie già facenti carico alla cedente/conferente-Responsabilità**

**Sentenza n. 48/02/19, dep. 12/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Cartelle di pagamento – Obbligazioni tributarie già facenti carico alla cedente/conferente – Responsabilità solidale della cessionaria/conferitaria – Legittimità – Fondamento.*

A norma dell'art. 2560 c.c., l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti contratti dalla stessa in quanto risultino dalle scritture contabili obbligatorie.

L'art. 2214 c.c., nell'enumerare i libri obbligatori, vi annovera quello degli inventari che, ai sensi dell'art. 2217 c.c., deve contenere l'indicazione della passività e si chiude con il bilancio.

L'esistenza delle obbligazioni tributarie non poteva, quindi, non essere nota alla cessionaria.

**Riferimenti:** art. 2560 c.c.; art. 2214 c.c.

**338 Conformità delle copie delle relate di notifica all'originale**

**Sentenza n. 09/02/19, del 15/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Chirieleison; Relatore: La Monaca**

*Riscossione – Cartelle di Pagamento – Mancato deposito degli originali delle relate di notifica – Nullità - Sussiste*

In mancanza di produzione degli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto e deve disporsi la nullità

**Riferimenti:** art. 2719 codice civile

**339 Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva**

**Sentenza n. 31/01/19, dep. 19/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Careno; Relatore: Cavallari**

*Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva valida e legittima – Contraddittorio procedimentale*

L'iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicato prima di poter essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio procedimentale", cui deve riconoscersi natura di principio fondamentale immanente nell'ordinamento da attuarsi anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.

L'annullamento della prodromica comunicazione preventiva rende illegittimo il successivo atto di iscrizione ipotecaria.

**Riferimenti:** art. 77 D.P.R. 602/1973

**340 Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale**

**Sentenza n. 31/01/19, dep. 19/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Carengo; Relatore: Cavallari**

*Riscossione - Iscrizione ipotecaria – Beni conferiti in fondo patrimoniale*

L'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia.

**Riferimenti:** art. 77 D.P.R. 602/1973; Cass. Civ, Sez. III, sentenza n. 20998

**341 Mancanza di motivazioni dell'iscrizione di un ruolo straordinario**

**Sentenza n. 76/02/19, dep. 25/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Macagno; Relatore: Macario**

*Ruolo straordinario – Motivazione iscrizione*

Al contribuente a cui viene notificata una cartella di pagamento in cui era iscritto un ruolo straordinario relativo a sanzioni riguardanti delle erronee compensazioni, seguenti ad un atto di recupero del credito precedentemente notificato.

Il contribuente ricorre in CTP per la nullità della cartella per l'iscrizione del ruolo straordinario in quanto non adeguatamente motivato né nell'atto di recupero del credito né nella cartella di pagamento, secondo parte ricorrente mancano le motivazioni riguardo i presupposti di fondato pericolo per la riscossione.

La Commissione rileva la mancanza di motivazione e pertanto dichiara nulla la cartella, dichiara che il comportamento fraudolento e reiterato del contribuente rilevato nell'atto di recupero del credito era il presupposto alla determinazione del gravame sanzionatorio e non era un'adeguata motivazione per l'iscrizione del ruolo straordinario.

**Riferimenti:** art. 19 D. Lgs. 546/1992

**342 Riscossione - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Necessità**

**Sentenza n. 694/01/19, dep. 16/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Passero**

*Processo tributario – Misure cautelari – Iscrizione ipotecaria – Preventiva comunicazione - Necessità - Sussiste*

La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del 18/09/2014).

**Riferimenti:** art. 21 Legge n. 241 del 1990

**343 Riscossione – Responsabilità solidale sussidiaria**

**Sentenza n. 112/01/19, dep. 23/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente e Relatore: Marozzo**

*Cessione di ramo d'azienda -Preventiva escussione debitore principale*

In caso di cessione di ramo d'azienda, il cessionario mantiene una responsabilità solidale solo sussidiaria per i debiti pregressi, essendo necessaria la prova della preventiva escussione del debitore principale. In ogni caso l'obbligazione del cessionario è limitata al debito che risulta alla data del trasferimento dagli atti degli uffici all'A.F., non potendo egli rispondere di un debito successivamente accertato.

La mancata richiesta del certificato di carichi pendenti da parte del cessionario non comporta un'estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata nel combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 D.Lgs. 472/97, ma gli impedisce di avvalersi dell'effetto liberatorio anticipato.

**Riferimenti:** art. 14 D.Lgs. 472/1997

**344 Irpef - Cartella - Rateazione**

**Sentenza n. 152/01/19, dep. 10/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Astegiano; Relatore: Molineris**

*Irpef – Cartella – Mancato riferimento – Rateazione – Decadenza - Validità - Sussiste*

La circostanza che in cartella venga fatto riferimento erroneamente al mancato versamento di una rata dell'accordo di rateazione è da considerarsi un errore non fondante, che non può costituire fondamento o valido motivo per annullare la cartella, atteso che la decadenza dalla rateazione è stata comminata dopo aver rilevato l'omesso versamento di altre rate e che il ricorrente era ben a conoscenza dei propri mancati versamenti, sussistendo in realtà una debenza maggiore rispetto a quanto dedotto dal riscossore.

La richiesta del ricorrente di essere riammesso al pagamento della rateazione ordinaria non può essere accolta in base alla legge allora vigente in materia: per tale normativa, il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza dalla rateazione, applicazione di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato.

**Riferimenti:** artt. 2 e 3 bis D.Lgs. 462/1997 (formulazione al 2014)

**345 Riscossione - Onere Probatorio**

**Sentenza n. 170/01/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Cartelle esattoriali – Onere probatorio notifica PEC – Onere produzione copia integrale – Non sussiste*

Per quanto concerne le notifiche delle cartelle effettuate a mezzo PEC, la prova della rituale notificazione risulta assolta mediante produzione delle ricevute, di accettazione e consegna, delle PEC.

In merito agli aspetti documentativi, come da consolidato orientamento della Cassazione, non sussiste, in capo al Riscossore, l'onere di produrre copia integrale ed in originale delle cartelle.

**346 Riscossione – Notifica cartella di pagamento**

**Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Ubertazzi**

*Formato “pdf” cartella di pagamento - Notifica*

La notifica della cartella di pagamento effettuata tramite PEC mediante l’uso del formato “pdf” è idonea a garantire l’autenticità del documento trasmesso: opera comunque il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, c. 3 c.p.c. che sana ogni vizio di notifica.

**Riferimenti:** artt. 6 e 9 della L. n. 53/94 e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005

**347 Ruolo – Sottoscrizione**

**Sentenza n. 142/02/19, dep. 01/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Moltrasio; Relatore: Ubertazzi**

*IMU - Carenza di potere in capo al firmatario del ruolo.*

È evidente la carenza di potere e quindi di rappresentanza sostanziale del soggetto firmatario preposto alla sottoscrizione del ruolo, stante la mancata designazione secondo legge, con conseguente incompetenza assoluta all'emissione degli atti da parte del predetto soggetto, in quanto non legittimato da alcun provvedimento di cui non è dato conoscere il contenuto, emesso dalla Giunta Comunale.

Pertanto, l'irregolarità formale del ruolo comporta l'inesistenza dell'esecutività dello stesso con invalidità di tutti gli atti da esso derivanti.

**Riferimenti:** art. 52 D.Lgs. 446/1997 e art. 9, c.7 D.Lgs. 23/2011

**348 Notifica Cartelle di pagamento – Onere della prova**

**Sentenza n. 27/02/19, dep. 08/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente e Relatore; Chirieleison**

*Riscossione - Cartelle di Pagamento - Prova notifica cartella - Estratto di ruolo - Legittimità - Sussiste*

Per la Corte di Cassazione (Sez. Trib. n. 6913/2017) il Concessionario della riscossione assolve l'onere della prova ai fini dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, se allega alla relata di notifica l'estratto di ruolo e non l'originale della cartella stessa.

L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e quindi della verifica della giurisdizione del Giudice adito.

La copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 codice civile.

**Riferimenti:** art. 26 D.P.R. 602/73; art. 2718 c.c.

**349 Cartella – Vizi propri**

**Sentenza n. 180/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Intimazione pagamento – Impugnazioni – Vizi propri - Sussiste*

Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento deve essere diretto alla contestazione circa la legittimità dell'atto impugnato per vizi propri, essendo preclusa la valutazione, di merito, in ordine alla prescrizione del credito tributario sottostante; tale indagine non può essere esperita laddove si tratti di atti regolarmente notificati e non tempestivamente opposti, circostanza che rende il credito inoppugnabile.

**350 Motivazione degli atti della riscossione**

**Sentenza n. 32/01/19, dep. 15/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Verbania**

**Presidente: Terzi; Relatore: Pravon**

*Riscossione - Cartelle di Pagamento - Carenza di Motivazione - Nullità - Sussiste*

Anche nel caso di atti meramente riscossivi, conseguenti alla pronuncia di una sentenza definitiva, deve rilevarsi che nella fattispecie né il dispositivo, né la motivazione della sentenza consentono di pervenire ad una precisa determinazione del dovuto. L'obbligo di motivazione dell'atto riscossivo, a tutela del diritto di difesa del contribuente, avrebbe pertanto dovuto essere assolto mediante l'allegazione del computo effettuato sulla base della sentenza definitiva, computo che non è stato allegato al momento della notifica, ma solo alla costituzione in giudizio.

**Riferimenti:** art.3, L. 241/90; art.7, D.Lgs. 212/2000

## TARSU

### 351 TARSU - Prescrizione

**Sentenza n. 96/01/18, dep. 29/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Donato; Relatore: Maroni**

*Prescrizione quinquennale - Prescrizione TARSU - Decorrenza del periodo prescrizione*

Si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4,: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

L'imposta TARSU è, a tutti gli effetti, un'imposta periodica e, pertanto, rientra tra quelle prescrivibili in cinque anni.

La decorrenza del periodo prescrizione va individuata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'imposta.

**352 TARI – TARES - Variazione della base imponibile**

**Sentenza n. 108/02/18, dep. 18/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Rampini; Relatore: Vicini**

*Variazione della base imponibile indipendentemente da attività accertativa – Contraddittorio non necessario*

Il Comune non deve attivare un contraddittorio con i soggetti passivi quando opera in base alla legge, ovvero, rilevata la difformità dei parametri previsti con quelli praticati fino a quel momento, può procedere al recupero diretto (con avviso di liquidazione) della parte del tributo non versato senza dover procedere a un atto di accertamento o ad approvare un nuovo bilancio comunale. Nello specifico, a seguito di disposizione normativa che prevede nell'80% il limite minimo della superficie catastale soggetta alla TARSU, l'Ente Locale può riallineare la superficie imponibile in base ai dati espressi dal catasto edilizio urbano senza procedere a un contraddittorio con i contribuenti.

**Riferimenti:** art. 1 c. 646 Legge n. 147/20003; art. 1 c. 340 Legge n. 311/2004; art. 1 c. 639 Legge n. 147/2013; art. 52 D.Lgs 446/1997

**353 TARI - Affitto ramo d'azienda**

**Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Cavallari**

*Avviso di accertamento – Utenza non domestica - Affitto ramo d'azienda – Soggetto passivo*

Soggetto passivo dell'imposta è colui che utilizza l'immobile, non il proprietario o il soggetto titolare di altro diritto.

In particolare, la produzione di rifiuti non può essere attribuita al proprietario dell'immobile, bensì deve essere attribuita all'effettivo utilizzatore, cioè a colui che si avvale di un servizio afferente alla propria attività e che, quindi, come tale è soggetto a tassazione.

**Riferimenti:** art. 1, comma 642 L. 147/2013

**354 TARI - Periodo di debenza del tributo**

**Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Cavallari**

*Avviso di accertamento – Utenza non domestica - Affitto ramo d'azienda –Soggetto passivo - Sfratto*

Ai fini della determinazione del periodo di debenza del tributo non assume valore probante il verbale di riconsegna – intervenuto a seguito della procedura di sfratto - carente dal punto di vista della data certa.

**Riferimenti:** L. 147/2013

**355 TARI - Presupposti di applicazione**

**Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Cavallari**

*Avviso di accertamento – Utenza non domestica – Presupposti di applicazione*

Per escludere l'assoggettabilità a tassazione di un locale non è sufficiente che lo stesso non sia occupato ma occorre che, a prescindere dall'occupazione o meno, sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità (mancanza di arredi e delle utenze allacciate).

Il contribuente deve provare e comunicare dette circostanze, assolvendo in questo modo agli obblighi dichiarativi.

**Riferimenti:** art. 1, comma 642 L. 147/2013

**356 TARI - Pagamento tributo**

**Sentenza n. 19/02/19, dep. 05/03/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Catania; Relatore: Cavallari**

*Pagamento tributo – Requisiti dell’acquiescenza*

Non si può attribuire al riconoscimento, puro e semplice, del contribuente di essere tenuto al pagamento del tributo l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine alla pretesa tributaria, salvo che non siano scaduti i termini per l’impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

L’obbligazione tributaria trova fondamento nella legge – che la regola in modo rigido ed inderogabile - e non nella volontà del contribuente.

**Riferimenti:** Cass. civ. Sez. V, Sent.08-02-2017, n. 3347

**357 TARI – Avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni**

**Sentenza n. 129/01/19, dep. 18/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Pozzi; Relatore: Volante**

*Non imponibilità immobile ATC non occupato*

Nel caso in cui il detentore di un immobile di edilizia sociale non occupato, di proprietà ATC, sia il Comune, la TARI non è dovuta.

L'ATC non ha alcun potere di assegnare l'alloggio, potere che compete al Comune quale destinatario dell'obbligo di provvedere ad individuare il nucleo familiare avente diritto all'abitazione in quello stesso alloggio per previsione di legge.

**Riferimenti:** artt. 15 L.R. 3/2010, L. 22/97 e L.488/99

**358 Tributi Locali – TARSU – Applicabilità**

**Sentenza n. 121/02/19, dep. 02/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo**

*Applicabilità della TARSU per l'anno 2012 – Legittimità – Non sussiste*

L'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 ha stabilito la soppressione della TARSU a far data dal 31.12.2009. La mancata adozione di una normativa primaria ha determinato la totale illegittimità degli atti di riscossione della TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 avendo la TARSU per tali anni come unico fondamento giuridico un semplice atto amministrativo (i singoli regolamenti) in contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

**Riferimenti:** art. 49 D.Lgs. 22/97; L. 13/2009; art. 14 comma VII, D.Lgs. 23/2011; Cass., Sez. Trib. n.25116 del 25/10/2006

## **TASSA AUTOMOBILISTICA**

### **359 Tassa automobilistica - Termini della prescrizione**

**Sentenza n. 754/02/18, dep. 10/09/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente e Relatore: Cervetti**

*Bollo Auto - Riscossione – Prescrizione*

La Corte Costituzionale ha statuito che la norma regionale non può modificare la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche. Alla luce di detta sentenza alle regioni è stata attribuita unicamente la facoltà di percepire la tassa, oltre all'attività amministrativa connessa con la sua riscossione. Ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa è in capo allo Stato. La Regione Piemonte non poteva modificare i termini della prescrizione che la legge statale fissa in anni tre.

**360 Tassa Automobilistica - Regione Piemonte - Prescrizione**

**Sentenza n. 1252/04/18, dep. 18/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Mina; Relatore: Nicodano**

*A decorrere da 01/12/2012 la Regione Piemonte doveva adeguarsi, in materia di bollo auto, al termine prescrizione di anni tre, sia per l'avviso di accertamento che per gli atti successivi.*

Esclusa la prescrizione decennale in assenza di un titolo giudiziale, dopo la devoluzione dal 1993 della tassa automobilistica alle regioni, sono intervenute numerose norme di legge. In ultimo il D.L.225/10 all'art. 1 comma 1 prorogava sino al 2011 la normativa regionale non rispettosa di quella statale. A partire dal 1 gennaio 2012 il regime prescrizione quinquennale della legge Regione Piemonte (art. 5 L.R. 20/2002)) è cessato e vige la prescrizione statale di tre anni.

**Riferimenti:** art. 1 c.1 D.L. 225/2010; art. 5 Legge Regione Piemonte n. 20/2002

**361 Tassa automobilistica - Comunicazione di esenzione**

**Sentenza n. 10/02/19, dep. 25/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Mondello**

*Comunicazione di esenzione presentata al PRA di nuova iscrizione – Obbligo di comunicazione interna al PRA della precedente iscrizione – Sussiste*

La comunicazione di messa in esenzione per un'autovettura già iscritta al PRA di diversa regione deve essere trasmessa per via interna dal PRA di nuova iscrizione onde far constatare alla regione di riferimento per la parte fiscale (bollo e relativa addizionale) l'esenzione stessa.

**Riferimenti:** art. 5 D.L. 953/82

**362 Tassa Automobilistica - Avviso di accertamento - Ingiunzione di pagamento**

**Sentenza n. 616/03/19, dep. 02/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Gallo; Relatore: Calì**

*Tasse automobilistiche - Avviso di accertamento, ingiunzioni di pagamento e cartelle - Termine prescrizione di anni tre*

L'ingiunzione di pagamento emessa dalla Società di Riscossione, per conto delle Regione Piemonte, è soggetta al termine prescrizione di anni 3 ex art. 5 D.L. 953/1982. Il termine quinquennale, previsto dall'art. 5 Legge Regionale n. 20/2002 è incostituzionale, alla luce della sentenza n. 296/2003 della Corte Costituzionale, la quale ha escluso che la Regione Piemonte possa modificare i termini della prescrizione, materia di competenza esclusiva dello stato.

**Riferimenti:** art. 5 D.L. 953/1982; art. 5 Legge Regione Piemonte n. 20/2002; sentenza n. 296/2003 Corte Costituzionale

**363 Tasse Automobilistiche - Prescrizionale dell'imposta sul bollo**

**Sentenza n. 700/01/19, dep. 16/05/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Passero; Relatore: Collu**

*Ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica - Termine prescrizionale di anni tre.*

L'art. 5 D.L. 953/1982, così come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, fissa il termine prescrizionale dell'imposta sul bollo autovetture nel terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versato. Successivamente a partire dalla Legge 350/2003 art. 22 fu data una copertura statale alle regioni che per tale tributo avevano legiferato diversamente in materia di prescrizione. Vi furono proroghe legislative (l'ultima D.L. 225/2010 art.1 comma 1) sino all'anno 2011.

A partire dal 1 gennaio 2012 il regime giuridico della Legge Regione Piemonte 20/2002 art. 5 è cessato. Da tale data non si applica più il termine prescrizionale di anni cinque ex art. 5 L. R. n. 20/2002, ma quello statale di tre anni, sia all'avviso di accertamento che agli atti successivi.

**Riferimenti:** art. 5 D.L. 953/1982; art. 5 Legge Regione Piemonte n. 20/2002; D.L.225/2010 art.1 comma 1

## TERMINI

### **364 Tributi vari - Termini prescrizionali**

**Sentenza n. 35/01/18, dep. 29/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Vercelli**

**Presidente: Croce; Relatore: Andrigo**

*Intimazione di pagamento cumulativa – Cartelle di pagamento non impugnate -  
Prescrizione breve sussiste*

La formazione del ruolo e la notifica della cartella non hanno effetto novativo delle obbligazioni tributarie, pertanto i (singoli) tributi mantengono il proprio termine prescrizionale, indipendentemente dalla mancata opposizione alla cartella esattoriale. La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario non trova applicazione.

**Riferimenti:** art. 2953 c.c.

**365 Prescrizione - Diritti camerali - Tasse automobilistiche**

**Sentenza n. 182/01/18, dep.18/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello**

*Prescrizione dei diritti camerali - Prescrizione delle tasse automobilistiche - Prescrizione decennale - Normativa interna tra Ente impositore e Agente di riscossione*

Per i diritti camerali la prescrizione matura nel termine breve di cinque anni, ex art. 2948 c.c., essendo essi tributi locali, e comunque di tipo ripetitivo legati specificatamente all'annualità di riferimento, in quanto dovuti a fronte di un servizio reso dall'Ente impositore.

Le tasse automobilistiche si prescrivono nel termine di tre anni ex art. 953/82, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86.

Il termine lungo decennale può essere invocato nel caso in cui l'ente impositore abbia ottenuto, nel frattempo, un titolo esecutivo di tipo giudiziario nei confronti del proprio contribuente. I ruoli esattoriali "semplici" non possono beneficiare di tale termine, in quanto differenti rispetto ai titoli esecutivi di natura giudiziale.

Gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/99 non giustificano l'applicabilità del termine ordinario ex art. 2946 c.c., in quanto trattasi di normativa interna, destinata a regolamentare i rapporti tra l'Ente impositore e l'Agente di riscossione. Tali norme non incidono sulla disciplina della prescrizione, affidata a fonti di rango primario; né, comunque, si evince una chiara indicazione circa l'estensione della prescrizione ordinaria decennale a qualsiasi tipo di ruolo esattoriale, a prescindere dalla natura e tipologia del credito affidato all'Agente di riscossione.

**366 Termine prescrizione tributi**

**Sentenza n. 946/07/18, dep. 22/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano**

*La prescrizione dei tributi erariali è decennale*

La cartella di pagamento non è assimilabile ad una sentenza passata in giudicato quanto al termine prescrizionale ex art. 2953 c.c. Per i contributi e i canoni la prescrizione è quinquennale, successivamente alla notificazione della cartella. Per i tributi locali, prestazioni periodiche, la prescrizione è quinquennale applicandosi l'art. 2948 n. 4 c.c., e non l'art. 2946 c.c. Il pagamento di TARSU, contributi, canoni è assimilabile ai pagamenti dovuti per forniture elettriche o idriche. Invece i tributi erariali, quali IRPEF e addizionali, sono assoggettati alla prescrizione decennale per espressa previsione delle singole leggi di imposta.

**Riferimenti:** art. 2948 n. 4 e art. 2946 c.c.; art. 25 D.P.R. 602/1973

**367 Prescrizione TARSU**

**Sentenza n. 96/01/18, dep. 29/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Donato; Relatore: Maroni**

*Prescrizione quinquennale - Prescrizione TARSU - Decorrenza del periodo prescrizione*

Si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4,,: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

L'imposta TARSU è, a tutti gli effetti, un'imposta periodica e, pertanto, rientra tra quelle prescrivibili in cinque anni.

La decorrenza del periodo prescrizione va individuata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'imposta.

**368 Prescrizione per diritti camerali CCIA - Prescrizione per sanzioni tributarie e interessi**

**Sentenza n. 194/01/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Prescrizione per diritti camerali CCIA - Prescrizione per sanzioni tributarie e interessi da cartella di pagamento definitiva*

Se l'imposta azionata è costituita da diritti camerali, deve rilevarsi che, in assenza di un termine più breve espressamente previsto, tale credito si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.). Infatti, per questa imposta, non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. "prestazioni periodiche", posto che tali crediti derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. Dunque, poiché i singoli periodi d'imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonome e manca quindi la "causa debendi continuativa" che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. 23/2/2010 n. 4283).

Per le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, è applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex art. 2948 n. 4) c.c. e 20, c. 3°, D.Lgs. n. 472/97, a nulla valendo la disciplina del credito principale cui afferiscono, né l'actio iudicati (Cass. Trib. 20/6/2016 n. 12715).

**369 Termini - Prescrizione del credito tributario e relativi accessori**

**Sentenza n. 195/01/18, dep. 21/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Cartella di pagamento – Notifica regolarmente eseguita – Definitività dell'accertamento tributario – Prescrizione del credito tributario – Effetto della conversione del termine breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. - Esclusione – Fondamento.*

La definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di dieci anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.

Ai fini prescrizionali, dunque, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c..

**Riferimenti:** art. 2953 c.c.; Corte di Cassazione – SS.UU. – Sentenza 17.11.2016 n. 23397

**370 Termini - Ires - Dichiarazione redditi – Dichiarazione integrativa**

**Sentenza n. 113/01/18, dep. 17/12/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto**

*Ires – Dichiarazione redditi – Dichiarazione integrativa - Compensazione*

La possibilità di emendare una dichiarazione dei redditi per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o comunque un maggior debito di imposta o un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante (Cass. SU 13378/2016 e Cass. 373/2016, Cass. 27583/2018).

La possibilità di emendare una dichiarazione con errori od omissioni in grado di determinare un danno all'amministrazione è esercitabile non oltre i termini di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 (Cass. SU 13378/2016 e Cass. 373/2016, Cass. 27583/2018)

**Riferimenti:** art 43 D.P.R. 600/1973

**371 Termini di impugnazione**

**Sentenza n. 10/01/19, dep. 21/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente e Relatore: Astegiano**

*Termini di impugnazione a seguito di atto di diniego di rimborso.*

In presenza di una istanza di rimborso crediti di imposta e di un successivo atto motivato di diniego da parte dell'Ufficio i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dalla data in cui è notificato il provvedimento. Oltre il termine di sessanta giorni da tale data ogni impugnazione riguardante il suddetto credito è inammissibile, indipendentemente dalla sua fondatezza.

**372 Termini - Provvedimenti di recupero credito**

**Sentenza n. 12/01/19, dep. 21/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Termine di decadenza per i provvedimenti di recupero credito da parte dell'Amministrazione*

In caso di indebito utilizzo di credito di imposta (o di parte di esso) l'Ente impositore può procedere al suo recupero con atto motivato considerando come termine iniziale di riferimento non l'anno di imposta a cui andava riferito ma alla data entro la quale il medesimo credito doveva essere esplicitato con la dovuta dichiarazione.

**Riferimenti:** art. 27 c. 16 L. 2/2008 conv. L 2/2009

**373 Termini – Rimborso IVA**

**Sentenza n. 11/01/19, dep. 06/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Asti**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin**

*Rimborso – Termine – Prescrizione – Non sussiste*

La Corte di Cassazione con orientamento consolidato ha ripetutamente affermato che il diritto al rimborso dell'IVA indebita è soggetto al termine fiscale biennale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 e non è pertanto applicabile il termine civilistico decennale di prescrizione, previsto per la ripetizione di indebito oggettivo di diritto comune.

L'istanza di rimborso tempestiva rappresenta fatto costitutivo del diritto all'eventuale restituzione, premessa la correttezza e definitività del rapporto tributario ormai consolidato.

**374 Actio judicati - Prescrizione crediti erariali**

**Sentenza n. 68/02/19, dep. 09/04/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Per i crediti erariali, se non è intervenuta decisione che comporti l'applicabilità dell'actio judicati, la prescrizione ha natura quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..*

Le imposte dirette annuali hanno carattere di natura pubblicistica, sancito dall'art. 53 Cost. che impone l'obbligo a tutti i consociati di concorrere al pagamento delle spese pubbliche. Ciò che varia da periodo a periodo di imposta è solo la composizione reddituale e perciò la quantificazione. L'obbligazione in sé ha carattere permanente, non è unitaria, è suscettibile di esecuzione ripartita. Vale il principio dell'autonomia dei singoli anni delle imposte erariali, considerata la possibilità di compensazione tra debiti di un anno e crediti di un altro anno, la composizione reddituale positiva o negativa da un anno ad un altro. I tributi erariali sul reddito e quelli locali (TARSU e TIA) hanno tutti cadenza annuale. Per i crediti erariali quali: IRAP, IRPEF, canone RAI, Diritto annuale CCIAA, imposta di Registro, si applica la prescrizione quinquennale se è decorso un arco di tempo di almeno cinque anni dalla loro notifica alla data della loro impugnazione, a meno che non sia intervenuta decisione che comporti l'applicabilità dell'*actio judicati*.

**Riferimenti:** art. 53 Cost.; artt. 2946, 2948 n. 4, 2953 c.c.; art. 26 D.P.R. 602/1973

**375 IRPEF – Intimazione - Prescrizione**

**Sentenza n. 169/01/19, dep. 17/06/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Astegiano**

*Prescrizione – Pagamento – Possibilità di ripetizione – Non sussiste*

Laddove si dovesse ritenere effettivamente prescritto il debito, stante l'intervenuto decorso del termine decennale, la decisione del contribuente di provvedere al suo pagamento, ugualmente e pur nella consapevolezza dell'avvenuta prescrizione, vale comunque ad escludere la possibilità di una successiva richiesta di ripetizione.

**376 Termini - Intimazione**

**Sentenza n. 181/01/19, dep. 22/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Molineris**

*Termine – Prescrizione – Intimazione – Vizi propri*

Il tema del decorso del termine prescrizionale (quantificabile in cinque ovvero in dieci anni) non può essere affrontato in sede di impugnazione dell'intimazione, che può essere fatta valere solo per eventuali vizi propri dell'atto e non può estendersi al contenuto delle cartelle divenute ormai definitive per mancata impugnativa.

## **VARIA**

### **377 Rimborsi di imposte - Iscrizione del credito in bilancio.**

**Sentenza n. 106/02/18, dep. 21/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente e Relatore: Pianta**

*Rimborsi di imposte – Società estinta - Iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione – Necessità.*

La carenza del requisito civilistico della certezza relativamente ad un credito erariale, con la conseguente mancata iscrizione di detta posta nel bilancio di finale di liquidazione, non è motivo sufficiente a censurare il rifiuto all'erogazione del rimborso da parte dell'A.F.

Deve infatti in questo caso prevalere la specifica disposizione tributaria di cui all'art.5 comma 1 del D.M. 26.02.1992, che subordina l'effettuazione del rimborso alla evidenziazione in bilancio del credito erariale.

**Riferimenti:** art. 38 D.P.R. 602/73; art.5 comma 1 D.M. 26/02/1992

### **378 Imposta sulle scommesse – Soggetti passivi**

**Sentenza n. 930/05/18, dep. 17/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*L'imposta unica sulle scommesse ex art. 3 D.Lgs. 504/1998, come da interpretazione autentica dell'art. 1 comma 66 lettera a) L. 220/2010, è dovuta dal soggetto che realizza o concorre a realizzare il presupposto impositivo.*

L'art. 1 comma 66 lettera a) L. 2010/220 di interpretazione autentica dell'art. 3 D.Lgs. 504/1998, trova applicazione a prescindere dalla sussistenza del titolo abilitativo e va applicata anche per i periodi di imposta pregressi su concorsi pronostici e scommesse, anche se l'attività è stata esercitata in carenza di concessione amministrativa, ma è svolta su territorio italiano. Sono soggetti passivi coloro che sono dotati di ADM per l'attività di scommessa, ma non esclude la possibilità, a seconda delle concrete modalità con cui viene svolta l'attività, di configurare una responsabilità solidale anche nei confronti di altri soggetti che operino per conto del concessionario, anche del *bookmaker*. Il tributo non ha natura personale, ma colpisce l'attività in senso oggettivo. Soggetto passivo ossia obbligato di fronte all'Erario alla corresponsione del tributo, è l'operatore che realizza o concorre a realizzare il presupposto impositivo, anche se per conto terzi, in una di queste ipotesi: 1) accetta la scommessa 2) riceve la somma di denaro costituente la posta 3) consegna al giocatore la documentazione 4) effettua il pagamento delle vincite.

**Riferimenti:** art. 1 comma 66 lettera a) L. 220/2010; artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998; art 24 L. 7 luglio 2009 n. 88 art. 1 comma 2 lettera b); L. 2 agosto 1988 n. 288.

**379 Recupero credito d'imposta**

**Sentenza n 189/01/18, dep.13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Mondello**

*Recupero credito d'imposta per omessa indicazione della posta nel quadro RV della dichiarazione - Violazione del contraddittorio preventivo – Irrilevanza – Fondamento.*

In tema di recupero d'imposta non sussiste alcun obbligo del contraddittorio preventivo, atteso che le garanzie endoprocedimentali previste dall'art. 12 L. 212/2000 valgono per le verifiche operative non per i controlli di tipo giuridico-formale, quale quello del caso di specie.

L'ordinamento tributario, infatti, non contempla un obbligo generalizzato di contraddittorio se non per i tributi c.d. armonizzati disciplinati da norme comunitarie. Per conseguenza, nei casi della specie, non si può ravvisare alcuna violazione del principio di buona fede e collaborazione previsti dall'art. 10 L. 212/2000.

**Riferimenti:** Legge n. 212/2000; Corte di Cassazione sentenza n. 24823/2015

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **380 Pene pecuniarie irrogate per violazioni in materia tributaria**

**Sentenza n. 158/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia: Relatore: Mondello**

*Avvisi di accertamento – Pene pecuniarie irrogate in collegamento con violazioni riscontrate – Sanzione unica irrogata – Elemento soggettivo – Comportamento accertato – Legittimità – Fondamento.*

In tema di avvisi di accertamento, deve riconoscersi corretta la sanzione unica applicata, tenendo conto della violazione più grave e degli aumenti ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, nonché della loro ripetibilità.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la semplice colpa: la cui sussistenza, in caso di comportamenti omissivi o commissivi (violazioni ad un obbligo di condotta), deve intendersi presunta.

**Riferimenti:** art. 12 D.Lgs. n. 472/1997; Corte di Cassazione - Sentenza n. 20786/2013.

**381 Avviso di accertamento – Sottoscrizione - Nullità**

**Sentenza n. 159/01/18, dep. 23/08/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone**

*Avviso di accertamento cartaceo privo di sottoscrizione – Nullità*

È accolta l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per assenza della sottoscrizione autografa dell'atto.

Il D.P.R. n. 600/73 art. 42, c. 3, stabilisce chiaramente che l'accertamento è nullo qualora l'avviso sia privo di firma.

Nel caso in esame gli avvisi di accertamento emessi nel maggio 2017 recano la firma digitale (con indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato alla firma) e non la firma autografa essendo cartacei, devono ritenersi privi di sottoscrizione e quindi nulli.

**Riferimenti:** D.Lgs. n. 217/2017, art. 2

**382 Illeciti amministrativi – Rettifica in autotutela – Sanzione ridotta – Decorrenza del termine**

**Sentenza n. 927/05/18, dep. 17/10/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicuna**

*Illeciti amministrativi - Sanzioni - Esito liquidazione 36 ter – Rideterminazione in autotutela – Decorrenza termine per sanzione ridotta*

Nel caso in cui l'esisto di una liquidazione ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 sia oggetto di una rettifica in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate il termine, di 30 giorni, per il pagamento della sanzione ridotta ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, decorre dalla data di emissione dell'atto di rettifica in autotutela.

**Riferimenti:** art.2 c.2 D.Lgs. 462/1997

**383 Sanzioni - Ritardo di denuncia catastale di impianto fotovoltaico**

**Sentenza n. 131/01/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Carli**

*La ritardata comunicazione DOCFA sul ritardo dell'impianto fotovoltaico - Non comporta sanzioni - Incertezza Interpretativa A.F. - Affidabilità del contribuente - Sussiste – Inapplicabilità delle sanzioni*

In presenza di ritardata comunicazione di accatastamento DOCFA per l'impianto fotovoltaico collocato sul tetto di casa non sussiste sanzione a seguito della circolare n. 36/E del 19.12.2013, pag. 14 dell'Agenzia delle Entrate, che fa riferimento al contenuto dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, Legge n. 212/2000.

Tuttavia, considerato il susseguirsi di precisazioni e chiarimenti in merito agli impianti fotovoltaici, può essere di ausilio anche la legge di stabilità 2016 ove risiede un ulteriore quadro normativo.

**Riferimenti:** Legge di stabilità 2016; L.208 del 28 dicembre 2015

**384 Sanzioni – Processo penale e sanzione amministrativa**

**Sentenza n. 306/01/18, dep. 12/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Cuneo**

**Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero**

*Principio del ne bis in idem in punto sanzioni tra diverse giurisdizioni ove siano diversi i soggetti coinvolti - Non sussiste.*

In presenza di procedimento penale e di procedimento tributario riguardanti la medesima fattispecie (operazioni oggettivamente inesistenti) riguardanti una persona giuridica, non sussiste il principio del *ne bis in idem* in punto sanzioni derivanti dal processo penale con quelle amministrative derivanti dalla causa tributaria, riguardando il processo penale le persone fisiche e la sanzione amministrativa la società in capo alla quale è stato emesso l'accertamento.

**Riferimenti:** Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia

### **385 Sanzioni - Motivazione**

**Sentenza n. 191/02/18, dep. 13/11/2018**

**Commissione tributaria provinciale di Novara**

**Presidente: Scafi; Relatore: Bertolo**

*Motivazione della sanzione. - Dichiarazione infedele. - Applicazione “reverse charge”.- Cumulo giuridico delle sanzioni*

Una sanzione è adeguatamente motivata se l'atto di contestazione riepiloga gli elementi posti a fondamento del provvedimento afflittivo.

In caso di dichiarazione infedele il requisito della colpa, che, peraltro, deve essere fornita, è connaturato alla mancanza di genuinità della stessa dichiarazione.

In tema di sanzioni il nuovo comma 9-bis.3 dell'art. 6 D.Lgs. 471/97 disciplina l'ipotesi in cui il reverse charge è erroneamente applicato a fronte di una fattura emessa senza IVA in quanto riferita ad un'operazione esente o non imponibile o non soggetta ad IVA. In caso di operazione inesistente la sanzione oscilla tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000,00.

Per poter procedere ad una determinazione finale di una sanzione unica risultante dal cumulo giuridico, al Collegio giudicante devono essere dati gli elementi utili di valutazione, attraverso la produzione di tutti gli accertamenti pregressi per apprezzare l'entità delle singole sanzioni irrogate.

**386 Avviso di accertamento - Sanzioni e interessi**

**Sentenza n. 03/01/19, dep. 14/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Biella**

**Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

*Accertamento, contenzioso, riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi a carico del liquidatore della Società – Non sussistono*

Verificato che il liquidatore della Società si è attenuto alle disposizioni e procedure di cui all'art. 2495 cod. civ., nonché agli adempimenti tributari connessi, fatta eccezione del bilancio di liquidazione, ex art. 2492 cod. civ. si pongono, a suo carico, le sanzioni irrogate in applicazione dell'art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 con la precisazione che ai sensi dell'art. 7 della legge 326/ 2003 secondo il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

**Riferimenti:** c.c. artt. 2490, 2492, 2495; Cass. Sez, 5, 03/02/2017, n. 2875; Cass. n. 7235/18, n. 22300/18; D.Lgs. n. 472/1997, art. 8; legge n. 326/2003, art. 7

**387 Illeciti amministrativi - Sanzioni – Errore materiale – Correzione**

**Sentenza n. 82/04/19, dep. 21/01/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Grimaldi; Relatore: Collu**

*Illeciti amministrativi - Sanzioni – Errore materiale – Correzione tempestiva – Buona fede – Disapplicazione sanzioni - Sussiste*

Quando risulta evidente, sia dalla natura dell'errore e sia dal comportamento del contribuente, che la violazione è stata commessa in buona fede, tant'è che, dopo aver realizzato l'errore, il contribuente ha subito provveduto al versamento della differenza dovuta, sussistono i presupposti soggettivi per escludere l'applicazione della sanzione.

**Riferimenti:** art.10 c.1 Legge 212/2000.

**388 Illeciti amministrativi - Sanzioni - Causa di giustificazione**

**Sentenza n. 220/02/19, dep. 04/02/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Torino**

**Presidente: Cervetti; Relatore: Surini**

*Illeciti amministrativi – Sanzioni - Esclusione - Fatto addebitabile esclusivamente a terzi - Condizioni*

Affinché possa trovare applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 472/97, occorre che il contribuente:

- a) Abbia conferito incarico ad un professionista iscritto in apposito albo;
- b) Dia dimostrazione di aver controllato l'operato del professionista pretendendo l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- c) Dia dimostrazione di essere stata oggetto di un comportamento fraudolento da parte del professionista per esempio esibendo false ricevute o attestazioni rilasciate da quest'ultimo;
- d) Denunci il reato all'Autorità Giudiziaria.

**389 Sanzioni IVA - Motivazione**

**Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo**

*Contenuto provvedimento sanzionatorio.*

È legittimo l'atto di irrogazione sanzioni che riporta dettagliatamente il contenuto delle deduzioni del contribuente e che esprime una replica dettagliata ad ogni singola eccezione.

Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità di un atto tributario per difetto di motivazione allorquando il contribuente dimostri di aver avuto piena conoscenza del presupposto impositivo ovvero dell'irrogazione della sanzione, tanto da consentirgli una adeguata difesa.

**Riferimenti:** art. 16, c.7 D.Lgs. 472/1997

**390 Motivazione per relationem degli atti**

**Sentenza n. 143/02/19, dep. 03/07/2019**

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria**

**Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo**

*Atto di irrogazione sanzioni preceduto da atto di contestazione.*

L'atto di irrogazione sanzioni deve essere sempre preceduto da un atto di contestazione che può essere motivato per relationem: è, quindi, legittimo un atto di contestazione in cui sia stato riportato un estratto dell'avviso di accertamento precedentemente notificato, il quale, a sua volta, richiama testualmente elementi essenziali del PVC redatto dalla Guardia di Finanza.

**Riferimenti:** art. 16, c.7 D.Lgs. 472/1997